Ventesimo Volume
Quinta Edizione
Testimonianze per la memoria storica di Caivano raccolte da Ludovico Migliaccio e Collaboratori
2024

a cura di Giacinto Libertini



ISTITUTO DI STUDI ATELLANI

In copertina: Insieme di persone intente alle attività che una volta si svolgevano nei cortili intorno agli anni ‘40 e nella fattispecie nel Palazzo del Cardinale Francesco Morano in via Gramsci fra il vico Stigliano e il corso Umberto. (da una raccolta degli allievi dell’Istituto Morano di Caivano).

In retrocopertina: La vendemmia. Una intera famiglia aiutata da parenti ed amici riunita a settembre-ottobre per la raccolta dell’uva (foto fornita da Andrea Falco).

COLLANA NOVISSIMAE EDITIONES

------- 84 -------

Volume Ventesimo
Quinta Edizione

Testimonianze per la memoria storica di Caivano raccolte da Ludovico Migliaccio e Collaboratori (2024)

a cura di Giacinto Libertini

Collaboratori
(elencati in ordine alfabetico del cognome o della organizzazione e poi del nome)

Avv. Domenico Acerra - Lello Agretti - Luigi Alberini - Caterina Ambrosio - Domenico (Mimmo) Amico - Lorenzo Angelino - Tommaso Angelino - Anna Angelino - geom. Vincenzo Angelino - Responsabili dell'Archivio di Stato di Napoli - arch. Domenico Argiento - arch. Giuseppe Argiento - Giuseppe Ariemma - Associazione Carabinieri Caivano "U. De Carolis" - Luigi Balsamo - Maria Buonocore† - Enzo Buononato (Butiful) - Caivano Press - dott. Domenico (Mimmo) Cantone della Biblioteca Nazionale di Napoli - Nora Capece - Maria Rosaria Capezzone - Luigi Caruso - don Luigi Caruso - Gaetano Capasso† - Annamaria Caputo - Giorgio Caruso - famiglia Caso - Domenico Castaldo - Crescenzo Celiento - fotografo Pietro Celiento - Giuseppe Cerrone - Nino Cerrone - Michele Chianese - Antonio Chioccarelli - don Antonio Corvino - prof. Giuseppe Costantino - Luigi Credentino - Giuseppe D'Ambrosio - prof.ssa Teresina D'Ambrosio Maramaldi - Paolo De Carolis - Peppino De Filippo† - dott. Raffaele Del Gaudio - Giovanni Del Mastro - Salvatore Del Mastro - don Enrico Del Prete - Anna De Lucia - Maria De Lucia - dott. Nicomede De Lucia - dott. Bruno D'Errico - dott. Giuseppe (Peppe) Donadio - suor Evelina Diana - Giandomenico Dibiase - ing. Antonio Diblasi - ing. Salvatore Di Sarno - Luigi Di Stadio - prof. don Franco Donadio - prof. Pietro Donesi - geom. Giovanni Emione - Antonio Espasiano - ing. Antonio Esposito - don Peppino Esposito - Raffaele Esposito - cav. Angelo Faiola† - Andrea Falco - Antonio Falco - arch. Antonio Falco - Donato Falco - Enzo Falco - prof.ssa Francesca Falco - Giovanni e Maria Pina Falco - Paolo Falco - geom. Luigi Ferro - Mattia Fiore - Federica Formisano - Antonio Frezza - Enea (Vittorio) Frutta - Geremia Fusco - Nicola Fusco - arch. Vitaliano Fusco - Ferdinando (Nando) Gagliano - Pasquale Gallo - Giuseppe Giliberto - Francesco Girardi - Responsabili e Collaboratori di Google, Google Books and Google Earth - dott.ssa Filomena Grande - Mariafrancesca Grullo - Luigi Guida - la famiglia di Agostino Iannucci - i giovani del Gruppo culturale "Incontri Letterari" - prof. Giovanni La Montagna e docenti Liceo Scientifico - Alfonso Lanna - prof. Benedetto Lanna - Isacco Lanna - dott. Nicola

Lanna - Stefano Lanna - Claudio Libertini - Giuseppe Libertino - Cinzia Lizzi - avv. Domenico Lizzi - Federico Lizzi, Giulio Lizzi e Federica Migliaccio - dott. Federico Lizzi e dott. Mario Lizzi - Giovanni Lizzi - ing. Stefano Lizzi - avv. Mario Manzo - Salvatore Marinelli - geom. Angelo Marino - Stelio Maria (Vincenzo) Martini† - arch. Michele Marzano - dott. Raffaele Marzano - Enza Massaro - Cornelia Mennillo - Pasquale Mennillo - sig.ra Mennillo vedova Ottagono - Giuseppe Mellone - d.ssa Federica Migliaccio - Luigi Migliaccio - Mimma Migliaccio - arch. Francesco Monticelli - Raffaele Mugione - Giuseppe Muto - Pino Natale - Vincenzo Natale - Maria Nigro - Arturo Nilo - Antonio Nocera - Giovanni Nocera - Mario Antonio Nocera - Pietro Nocera - Francesco Novi - arch. Rosa Orgiani - padre Cosimo Pagliara - Salvatore Palmiero - Vincenzo Palmiero - prof. Antonio Parrella - Antonio Pedata - Giuseppe Peluso - Salvatore Perrotta - Franco Pezzella - Franco Pietrafitta - Mattia Pisano - prof. Carmine Ponticelli - Ferdinando Ponticelli - prof. Salvatore Ponticelli† - Vincenzo Ponticelli - Antonio Raucci - Ottavio Raucci - arch. Giulio Rispoli - Nello Ronga - Annamaria Rosano - Giuseppe Rosano - Lorenzo Rosano - Rodolfo Rubino - Michele Russo - prof. Pietro Russo - Teresa Sarcinella - Antonio Savariso - Franco Savariso - Luigi Scarfogliero - prof.ssa Luisa Scotti - Francesco Scuotto - arch. Tonia Serra - dott. Michele Sirico - Responsabili della Società Napoletana di Storia Patria - Carmine Tavetta† - famiglia Tavetta - arch. Bernardino Topa† - Lino e Giuseppe Toraldo (tipografi) - Giuseppe Toraldo (bar) - Umberto Tovillo - geom. Alessandro Ummarino† - Michele Ummarino - Biagio Ungaro - Angela Vitale - Carmine Vitale - prof. Donato Vitale.

INDICE VOLUME VENTESIMO

CAIVANO NEGLI ANNUARI E NELLE GUIDE

--- Caivano nell'Annuario d'Italia del 1894 p. 7
--- Caivano nell'Annuario d'Italia del 1896 p. 12
--- Caivano nell'Annuario Dekten del 1913-1914 p. 14
--- Caivano nell'Annuario Generale d'Italia del 1933. Professioni, Arti e Mestieri p. 17
--- Caivano nell'Annuario Generale d'Italia e dell'Impero Italiano 1937-39 p. 48
--- Caivano nell'Annuario Industriale della Provincia di Napoli del 1939 p. 56
--- Caivano nella Guida di Napoli del 1946 p. 61
--- Caivano nel 1969 p. 65
--- Caivano nella Guida d'Italia del Touring Club Italiano del 1981 p. 67

MISCELLANEA

--- Strade lastricate di basoli p. 74
--- Le fontanine pubbliche e i vespasiani p. 131
--- Una disputa a riguardo del feudo di Pascarola (1548) p. 148
--- Ragioni dell'eredi del quondam dottor Niccolò Ruggiano. Contro la venerabile cappella dello Spirito Santo di Pascarola (Napoli 1720) p. 158
--- Ragioni per il Marchese di Pascarola contro il Duca di San Valentino (Napoli 1738) p. 165
--- Abolizione della feudalità (Legge del 2 agosto 1806) e alcune questioni relative ai centri del territorio di Caivano p. 207

FOTO DI CAIVANO

--- Foto del centro storico di Caivano negli anni '80 p. 234
--- Luoghi e strade di Caivano (dagli anni '60) p. 242
--- Caivano nelle cartoline p. 263
--- L'Orologio Pubblico della Torre Civica p. 281
--- Il palazzo della torre colombaia p. 284
--- Concorso fotografico – Città in immagini (1995) p. 297

PEPPINO DE FILIPPO E CAIVANO

--- Peppino De Filippo a Caivano (dal 1903 al 1907) – La *Caivanella* p. 311
--- Le pagine in cui Peppino De Filippo parla di Caivano (forse il miglior documento d'amore per Caivano) p. 323

BENEDETTO CROCE A CAIVANO

--- La Masseria Maddalena di Benedetto Croce p. 332
--- I paeselli di Benedetto Croce p. 338

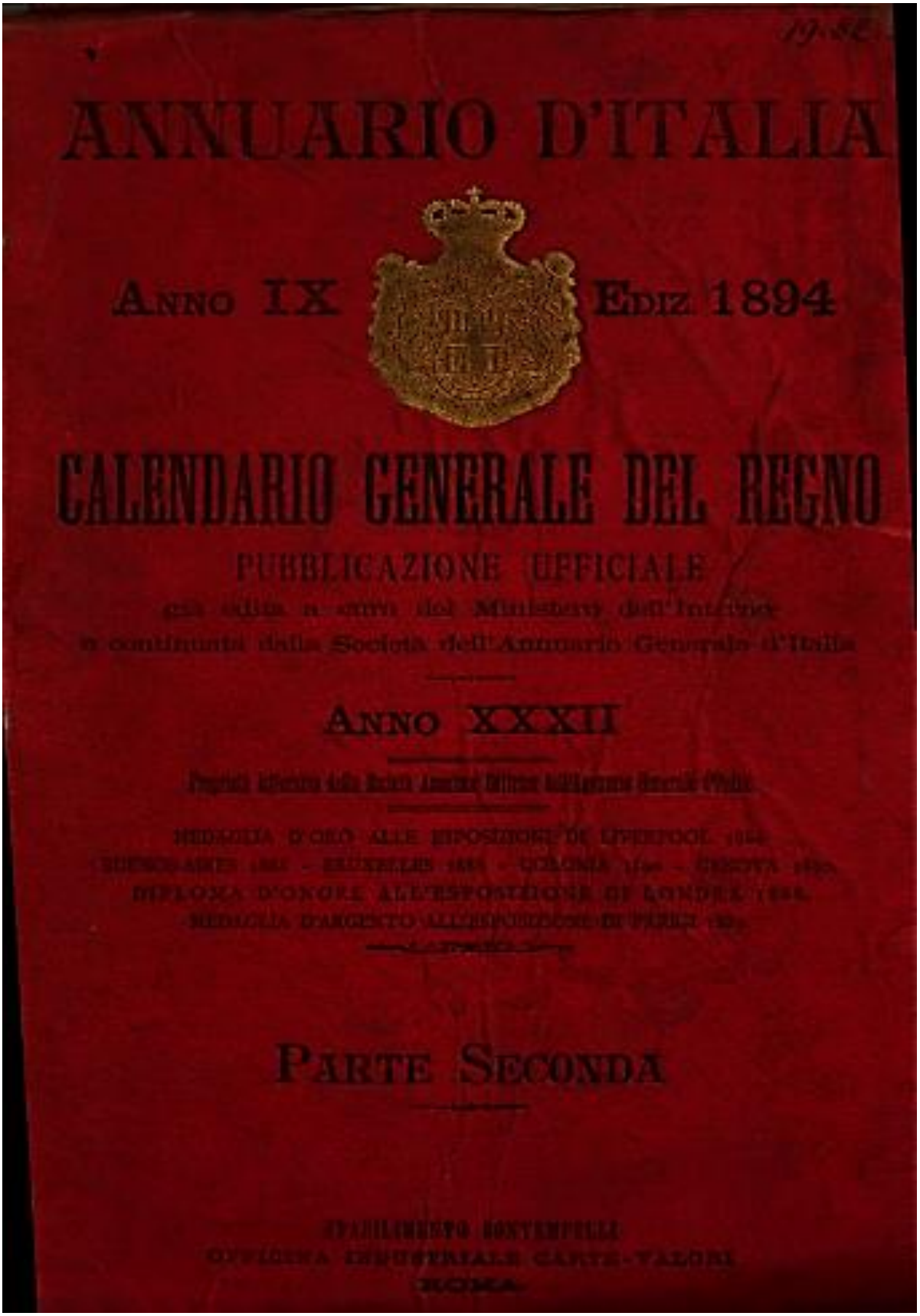
FESTEGGIAMENTI PER VITTORIE CALCISTICHE

--- Vittoria al Campionato del Mondo di Calcio 2006 p. 343
--- Il terzo scudetto del Napoli (Campionato 2022-2023) p. 347

CAIVANO NEGLI ANNUARI E NELLE GUIDE

Caivano nell'Annuario d'Italia del 1894

Ludovico Migliaccio



MANDAMENTO DI CAIVANO

Comuni N. 3. Popolazione 17512. Tribunale, Conservazione delle ipoteche. Sotto ispezione forestale e Uffizio metrico in Napoli. Delegazione di P. S. in Casoria. Agenzia delle Imposte in Frattamaggiore. Uffizio di Registro in Caivano.

CAIVANO.

Collegio elettorale di Afragola. Diocesi di Aversa. Dist. da Casoria (Capol. di Circondario) km. 11. Napoli, Capol. di Prov., Sede del Trib. e Sede della Corte d'App. Abit. 11527.

Trovasi in ubertosa pianura in una delle buone posizioni della provincia di Napoli.

Prodotti. Cereali, canape, legumi, frutta, vino, gelsi.

Uff. post. ed Uff. telegr. locali. Staz. ferr. di Fratta Maggiore, dist. km. 4, sulla linea Napoli-Foggia.

Tramways da e per Napoli, ore di percorso 1,15, numero delle corse 10.

Sindaco. Morelli cav. Carmelo.
Segretario. Carbone Luigi.

Ufficio del Registro. *Ricevitore* Oreglia Bartolomeo.

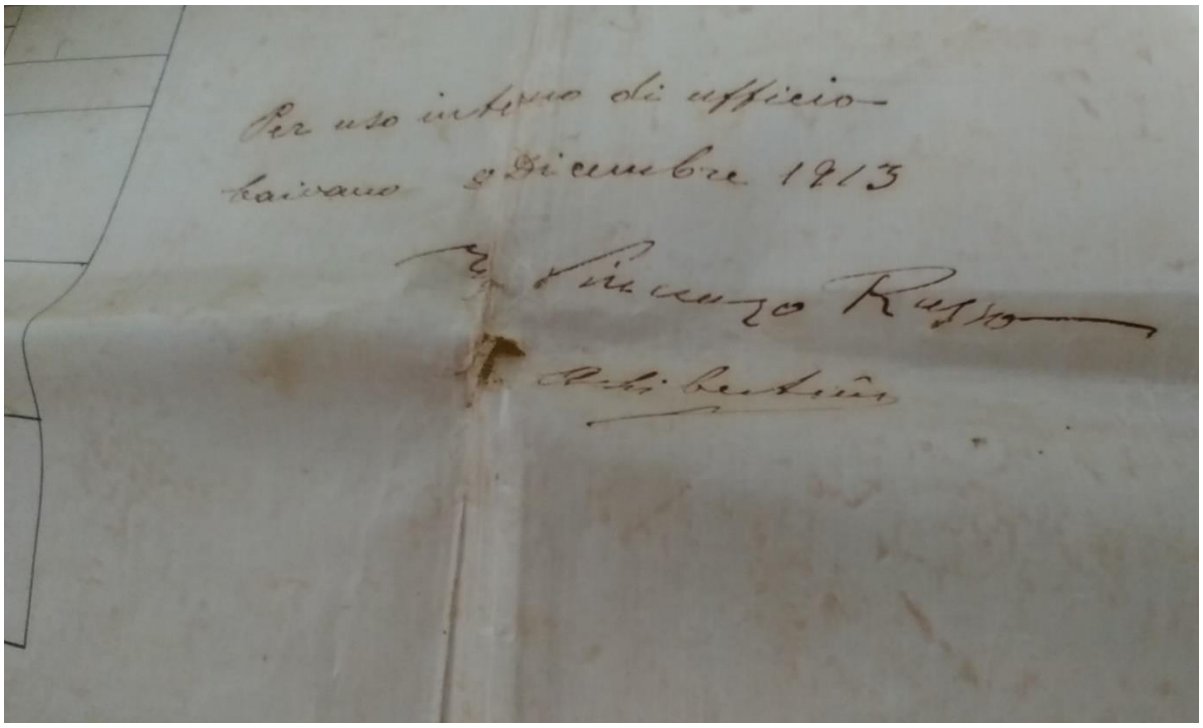
Pretura. *Pretore.* Piccirilli Carlo.
Cancelliere. Gullia Giovanni.
Notaio. D'Ambrosio Vincenzo.

Banche. Banca Popolare (cap. L. 20,000.)
Caffettieri. Cantone Gennaro — Ferrara Luigi — Laurenzo Giacomo — Narrante Gius. — Russo Antonio — Toraldo Ferdinando.
Calce (Negoz.) Delli Paoli Andrea — Delli Paoli Giuseppe — Delli Paoli Pietro — Santangelo Andrea — Schizzo Carlo.
Canapa (Negoz.) Chiarolonza Salvatore — Morano Antonio.
Cereali (Negoz.) Mugione Giuseppe.
Chincaglieri. Di Stadio Salvatore — Guerra Pietro.
Confetteri. Cantone Gennaro — Ferrara Luigi — Lanna Nicola — Russo Antonio.
Fabbri. Chiaro Lorenzo — Girardi Giuseppe — Topa Giuseppe — Topa Salvatore.
Farine (Negoz.) Chiarolanza Serafina — D'Anna Luigi — D'Anna Salvatore — Panza Francesco.
Ferramenta (Negoz.) Guerra Pietro — Russo Pasquale.
Legnami (Negoz.) Argiento Raffaelle, Giuseppe, Antonio — Donadio Tommaso — Piscitelli Nicola.

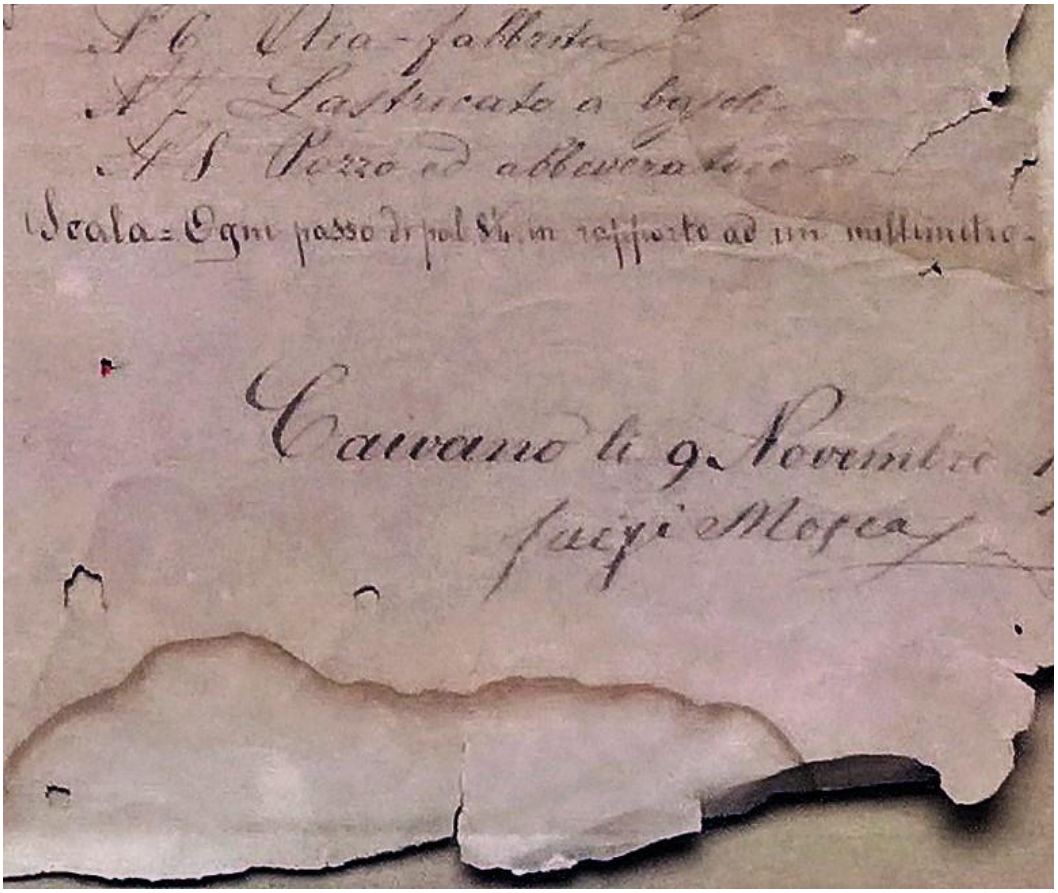
Merciai. Di Stadio Salvatore.
Molini a vapore (Eserc.) Guerra Alfonso.
Olio d'oliva. (Negoz.) Fuschino Pellegrino — Guerra Vincenzo — Mugione Giuseppe.
Orefici. Falco Domenico — Capece Pasquale.
Orologiai. Pisani Pietro — Franco Eman.
Panettieri. Acerra Ferdinando — Chiarolanza Serafino — D'Anna Luigi — Pa sa Francesco — Guerra Alfonso.
Pizzicagnoli. Celiento Domenico — D'Anna Salvatore — Falco Isacco — Guerra Vincenzo — Toraldo Salvatore — Vitale Michele.
Stoviglie fine (Fabbr.) Galdieri cav. Biagio.
Tessuti (Negoz.) Topa Francesco.
Vetri (Fabbr.) Libertini Antonio e fratelli.
Vini (Produtt.) Ambrosio Isacco — Brancci Giovanni — Bonfiglio Vincenzo — Falco Luigi — Mugione Raffaele — Pepe Andrea — Sellaroli Filippo — Toraldo Salvatore.
Zolfo (Negoz.) Lanna Francesco — Topa Domenico — Topa Salvatore.

PROFESSIONI.

Avvocati. Caserta Carlo — D' Ambrosio Francesco — De Micco Pasquale — Faraone Giuseppe — Laurenza Francesco.
Architetti. Russo Vincenzo.
Farmacisti. Capece Pietro — D'Amico Antonio — Marzano Alessandro — Rosano Roberto — Tedeschi Paolo.
Geometra. Celiento Gaetano — Mosca Luigi — Mosca Raffaele — Pelella Antonio.
Medici-Chirurghi. Capece Dom. — D'Ambrosio Giacinto — Donadio Francesco — Lanna Antonio — Libertini Bernardino — Taglialatela Leopoldo.



Fra i professionisti figura anche l'arch. Vincenzo Russo, forse ingegnere come risulta dalla firma apposta sotto una planimetria del Comune di Caivano del 1913.



La firma del geom. Luigi Mosca sotto la planimetria della Masseria Pepe del 1879.

Caivano nell'Annuario d'Italia del 1896

Ludovico Migliaccio



MANDAMENTO DI CAIVANO

Comuni N. 3. Popolazione 17512. Tribunale, Conservazione delle ipoteche. Sotto ispezione forestale e Uffizio metrico in Napoli. Delegazione di P. S. in Casoria. Agenzia delle Imposte in Frattamaggiore. Uffizio di Registro in Caivano.

CAIVANO.

Collegio elettorale di Afragola. Diocesi di Aversa. Dist. da Casoria (Capol. di Circondario) km. 11. Napoli, Capol. di Prov., Sede del Trib. e Sede della Corte d'App. Abit. 11527.

Trovasi in ubertosa pianura in una delle buone posizioni della provincia di Napoli.

Prodotti. Cereali, canape, legumi, frutta, vino, gelsi.

Uff. post. ed Uff. telegr. locali. Staz. ferr. di Fratta Maggiore, dist. km. 4, sulla linea Napoli-Foggia.

Tramways da e per Napoli, ore di percorso 1.10, numero delle corse 10.

Sindaco. Pepe Filippo.
Segretario. Carbone Luigi.

Banche. Banca Popolare (cap. L. 20,000.)
Caffettieri. Ferrara Luigi — Laurenzo Giacomo — Russo Antonio — Toraldo Ferdinando.
Calce (Negoz.) Delli Paoli Andrea — Santangelo Andrea — Schizzo Carlo.
Canapa (Negoz.) Chiarolonza Salvatore — Morano Antonio.
Cereali (Negoz.) Mugione Giuseppe.
Chincaglieri. Di Stadio Salvatore — Guerra Pietro.
Confettieri. Ferrara Luigi — Lanna Felice — Russo Antonio — Sanna Michele.
Fabbri. Chiaro Lorenzo — Girardi Giuseppe — Topa Giuseppe — Topa Salvatore.
Farine (Negoz.) D'Anna Salvatore — Magione Giuseppe.
Ferramenta (Negoz.) Guerra Pietro — Russo Pasquale.
Legnami (Negoz.) Argiento Raffaelle, Giuseppe, Antonio — Piscitelli Nicola.
Merciai. Di Stadio Salvatore.
Molini a vapore (Esere.) Guerra Alfonso.
Olio d'oliva (Negoz.) Fuscilino Pellegrino — Mugione Giuseppe.
Orologiai. Buonomo Raffaele.
Panettieri. Acerra Ferdinando — D'Anna Salvatore — Falciano Domenico — Mugione Giuseppe — Pansa Francesco — Straulo Antimo.
Pizzicagnoli. Celiento Domenico — D'Anna Salvatore — Falco Isacco — Toraldo Salvatore.
Tessuti (Negoz.) Falco Massimino — De Angelis fratelli — Topa Francesco.
Vetri (Fabbr.) Libertini Antonio e fratelli.
Vini (Produtt.) Boniglio Vincenzo — Falco Luigi — Pepe Andrea — Sellaroli Filippo — Toraldo Salvatore.
Zolfo (Negoz.) Tocera Gabriele — Topa Domenico — Topa Salvatore.

PROFESSIONI.

Avvocati. De Micco Pasquale — Faraone Giuseppe.
Architetti. Russo Vincenzo.
Farmacisti. Capece Pietro — D'Amico Antonio — Rosano Roberto — Stasi Carlo — Tedeschi Paolo.
Geometra. Mosca Luigi — Mosca Raffaele — Pelella Antonio.
Medici-Chirurghi. D'Ambrosio Giacinto — Donadio Tommaso — Lanna Francesco di Gius. — Lanna Antonio — Lanna Franc. di Pietro — Libertini Bernardino.
Notai. Sorrentino Giuseppe.

Caivano nell'Annuario Dekten del 1913-1914

Documento fornito da Ludovico Migliaccio

Una interessante fonte di informazioni su come era Caivano agli inizi del XX secolo.

Annuario Detken
1913-14

GUIDA

Amministrativa, Commerciale, Industriale e Professionale

DELLA

CITTÀ E PROVINCIA

DI

NAPOLI

Anno IV



Prezzo L. 12

ENRICO DETKEN - EDITORE
10 Piazza Plebiscito 10
NAPOLI
1913

Caivano

È il 14° collegio elettorale uninominale (Napoli-Afragola). Diocesi di Aversa.

I poteri del Delegato di P. S. di Afragola con decreto Prefettizio sono estesi anche a Caivano.

Popolazione abitanti 12953. Superficie 1952 Ett.

Tramvia Elettrica da e per Napoli ogni mezz'ora, N. 30 corse al giorno. Illuminazione Elettrica (Società Elettrica della Campania)—Acqua del Serino.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sindaco. Rosano cav. uff. Lorenzo.

Assess. titol. Buonfiglio cav. Pasquale, Grimaldi Luigi fu Pasquale, Lanna Giovanni, Capece avv. Carlo.

Assess. suppl. Falco Raffaele fu Luigi, Lizzi avv. Domenico.

Consiglieri. Rosano Luigi, Buonfiglio cav. Pasquale, Capece Giuseppe fu Pietro Paolo, Mosca Raffaele, Capece avv. Carlo Capece Pietro, Baldino sac. Francesco, D'Ambrosio Nicola, Lanna Bartolomeo, Lizzi Giovanni, Moschetti Paolo, Mugione sac. Antonio, Serrao Achille, De Micco Biagio, Falco Raffaele, Guerra Alfonso, Lanna cav. Paolo, Lizzi Domenico, Pepe cav. Pietro, Rosano Lorenzo, Tedeschi Errico, Castaldi Luigi, Faiola cav. Michele, Grimaldi Luigi, Lanna Giovanni, Libertini Eugenio, Pepe Andrea, Libertini Gaetano, D'Ambrosio Pietro.

ARCICONFRATERNITE

Arciconfraternita di s. Lucia; *cappellano*, Vitalo Salvatore *priore*, Falco Pietrantonio.

Arciconfraternita del ss. Sacramento; *cappellano* Lanna rev. Pasquale; *priore*, Rosano cav. Lorenzo.

BANCHE

Banca Agricola, Faiola cav. Michele, *direttore*.

BANDA MUSICALE

Maestro. Vallante Rocco.

CHIESE

Chiesa di Campiglione, tenuta dai PP. Carmelitani.

Chiesa Parrocchiale nella Frazione Pascarola; *parroco*, Lanna Domenico.

Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di s. Barbara; *parroco*, Visone rev. Salvatore.

Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di s. M. della Sperlonga nella Frazione Casolla; *parroco*, De-Luca Pietro

Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di s. P. Apostolo; *parroco*, Catalano rev. Angelo.

CLERO

Preti. Baldini rev. Francesco, Castaldi rev. Luigi, Mugione rev. Vincenzo, Russo rev. Giuseppe. Palmieri rev. Carmine, Vitale rev. Salvatore, Mugione rev. Antonio, Falco Salvat., Rosano Pietro, Lanna Pasqnale, Carnso Leopoldo, De Rosa Pietro, Sciarra Angelo, Falco Luigi.

COMMERCIANTI ED INDUSTRIALI

Caffettieri. Ambrosio Aniello, Laurenza Giacomo, Braucci Biagio, Toraldo Maddalena, Lombardi Michele, Narrante Gregorio.

Calce. (negozianti) Schizzo Carlo, Delli Paoli Alfonso, Delli Paoli Andrea, Vitale Arcangelo e Raffaele, Tromba Isidoro e Pietro, Parrella Antonio.

Canape. (negozianti) Palmieri Pasquale, Palmieri Domenico, Morano Pietro

Chincaglierie. De Martino Nicola

Confettieri. Lombardi Michele, Laurenza Maddalena ved. Toraldo, Laurenza Giacomo, Brauci Biagio.

Fabbri. Chiaro Lorenzo, Lanna Nicola, Topa Salvatore, Girardi Giuseppe, Topa Giuseppe, Ponticelli Mariano e Luca, Donadio Francesco, Esposito Giuseppe e Raffaele.

Farine. Acerra Michele, D'Anna Salvatore, De Rosa Nicola, D'Ambrosio Angela, Festinese Angela.

Legnami. Argiento Antonio, Argiento Raffaele.

Merciaio. Di Stadio Salvatore.

Molino a vapore, (eserc.). Guerra Alfonso.

Olio d'oliva. Fuschino Pellegrino.

Orologiaio. Buonomo Gaetano e Giovanni.

Panettieri. Acerra Ferdinando, De Rosa Nicola, D'Anna Salvatore, Mugione Angela, D'Auria Vincenzo, Panza Vincenza, Delli Paoli Giuseppe.

Pizzicagnoli. Magri Pasquale, Laurenza Giacomantonio, Mugione Angela, De Rosa Nicola, Falco Pasquale, Falco Tommaso, Magri Salvatore, Panza Vinc.

Tessuti. Alessio Cristiano, De Rosa Maria.

Vetri. Libertini Antonio e Fr.lli Libertini, Rosano & C. (fabbr).

Vini. (produttori). D'Ambrosio Giacinto, Ponticelli Raffaele. Di Stadio Salvatore, Donisi Raffaele, Guerra Biagio, Nocera Pietro.

Zolfo, (negozianti). Topa Domenico, Topa Salvatore.

COMMISSIONE FABBRICATI

Effettiri. Lizzi Giovanni, Castaldi avv. Vincenzo, Stanzione Ste-

fano, Auriemma Pasquale, Libertini Eugenio, Libertini Angelo.

COMMISSIONE RICCH. MOBILE

Pres. Pepe cav. Pietro.

V. Pres. Buonfiglio cav. Pasquale.

Effettivi. Fusco Gaetano, De Micco Biagio fu Francesco, Falco Raffaele, Lanna cav. Paolo, Faiola cav. Michele, Lanna Bartolomeo, Daniele Francesco, Rosani Luigi

Supplenti. D' Ambrosio Pietro, Mosca Vincenzo, Capece avv. Carlo, Moschetti Paolo.

CONCILIAZIONE

Conciliatore. Capece avv. Carlo, *rice conciliat.*, (vac.) *cancell.*, Romano Nicola.

CONFRATERNITE

Confraternita dell' Addolorata; *cappellano*, Baldino rev. Francesco.

Priore, Topa Biagio.

Confraternita della Madonna delle Grazie; *cappellano*, Rosano Pietro.

priore, Grande Andrea.

Confraternita del Purgatorio; *cappellano*, Castaldo rev. Luigi fu Michele; *priore*, Russo Vincenzo fu Pasquale.

Confraternità di Maria SS. del Rosario; *cappellano*, (vac); *priore*, Ariemma Pasquale.

CONGREGA DI CARITÀ

Presidente. Lanna cav. Paolo.

Compon. Moschetti Paolo fu Alfonso, Baldino sac. Francesco, Libertini Errico fu Antonio, Cantone Francesco, Casaburi Gennaro fu Sossio, Falco Raffaele fu Luigi, Buononato Luigi fu Vincenzo, Magione Stefano fu Michele.

ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE

Esattore. Capozzi Raffaele.

IMPIEGATI MUNICIPALI

Segret. comunale. Lanna avv. Angelo.

Impiegati. Mosca Francesco, Luigi, Romano Nicola, Tedeschi Filiberto, Brancci Antimo, D'Ambrosio Francesco.

Diurnisti. Cafaro Francesco, di Giuseppe.

INSEGNANTI MUNICIPALI

Maestri. Martini Crescenzo, Toraldo Pasquale, Libertini Luigi, Russo sac. Ginseppe, Guadagno Giuseppe, Cantone Luigi, Libertini Domen., Falco Andr. Purchia Luigi.

Maestre. Cafaro Arcangela, Lanna Rosalia, Toraldo Santa, Miroldi Amalia, Di Monaco Anna, Caputo Rosa, Caserta Cristina, Barbato Consiglia, Bellucci Bea-Beatrice.

OPERE PIE

Consigl. Dirett. dell' Asilo Infantile Presidente. Buonfiglio cav. Pasq.

Compon. Lanna Giovanni, D'Ambrosio Francesco fu Felice, D'Ambrosio Nicola di Giacinto, Libertini Luigi, Vitale Giuseppe fu Francesco, Rosano Domenico.

OPERE PUBBLICHE

Appaltatori. Lanna Luigi fu Michele. Accurso Salvatore, Vitale Giuseppe.

POSTE E TELEGRAFI E TELEFONI (2. Classe Lett. F.)

Titolare. Capone Vincenzo.

PRETURA MANDAMENTALE

Pretore. Pennetti Alfonso; r. *pret.* D' Ambrosio Pietro; *cancell.*, Jannace Gaetano; r. *cancell.* (vac); *Uff. giudiz.* Bramante Domenico.

PROPRIETARI DI FABBRICATI E TERRENI.

Sono molti.

PROFESSIONISTI

Architetto. Pelella Filippo di Antonio.

Avvocati. Donadio Pietro di Carmine, Faraone Giuseppe fu Marco Aurelio, Topa Bernardino, Acerra Salvatore, Capece Carlo, Lizzi Domenico, Pepe Luigi, Pepe Giuseppe.

Farmacisti. Falco Gaetano, fu Donadio Filomena fu Pietro, Arezzo Pasquale.

Ingegneri. Libertini Angelo, Russo Vincenzo fu Francesco.

Levatrici. Baldoni Rachele, Chiaro Rosa.

Medici-Chirurgi. D'Ambrosio Giacinto, Libertini Bernardino, Donadio Tomm., Lanna Francesco, Pepe Francesco di Pietro, Mugione Alfredo fu Giuseppe, D' Ambrosio Giuseppe di Giacinto.

Notai. D' Ambrosio Pietro, Grimaldi Luigi.

Ufficiale sanitario, Pepe dottor Franc. di Pietro.

PUBBLICA SICUREZZA (in Casoria) Il Sindaco funzionante

REGISTRO E BOLLO

Ricevitore. Petraccone Giuseppe.

Caivano nell'Annuario Generale d'Italia del 1933
Professioni, Arti e Mestieri

Ludovico Migliaccio



PUBBLICATO
ANNUALMENTE DAL 1856

19.19

EDIZIONE
QUARANTOTTESIMA

ANNUARIO GENERALE D'ITALIA

**UNICA GUIDA GENERALE AMMINISTRATIVA
PROFESSIONALE COMMERCIALE E INDUSTRIALE
DEL REGNO E DELLE COLONIE
AUTORIZZATA E COMPILATA COL CONCORSO
DEGLI ORGANI DELLO STATO**

212

MASSIME ONORIFICENZE IN TUTTE LE PRINCIPALI ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI

1933

ANNO DECIMOPRIMO ERA FASCISTA

VOLUME SECONDO

COMUNI DEL REGNO DAL N. 3440 AL N. 5953

(VENEZIA TRIDENTINA — VENEZIA GIULIA
EMILIA — TOSCANA — MARCHE
UMBRIA — LAZIO — ABRUZZI E MOLISE — CAMPANIA)

SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE
ANNUARIO GENERALE D'ITALIA
Sede Sociale e Direzione Generale
PALAZZO NUOVA BORSA
TELEFONO INTERC.: 61-360
C. P. E. Genova 3505
GENOVA
VIA DANTE, 2 (SEDE PROPRIA)
Telegr.: ANNUARIO — GENOVA
C. C. P. Genova 4/124

1933
STABILIMENTO TIPOGRAFICO G. B. MARSANO S. A. E.
Via Casaregis, 34 - GENOVA - Telefono 48-104

CAIVANO. 5483

Diocesi di Aversa. Abit. 15.052. Dista km. 16.8 da Napoli (Capol. prov.) e km. 5 da Airagola (Capol. mand. giudiziario). Superficie ettari 2711. Altit. m. 26.

Trovasi in ubertosa pianura in una delle buone posizioni della provincia di Napoli.

Frazioni. Casolla - Pascarola.

Prodotti. Cereali, canape, legumi, frutta, vino, gelsi.

✉ ☎ ⇐ loc. di Frattamaggiore dista. km 3. sulla linea Napoli-Foggia.

Tramvai da e per Napoli, ore di per corso 1. numero delle corse 32 (trazione elettrica).

Mercati. Tutti i giovedì ed i lunedì per i soli pollami

Podestà. Cafaro cav. u. f. Alessandro
Segretario. Di Meo Giovanni

Conciliatore. Lizzi avv. Domenico.

Esattore. Capozzi Raffaele.

Scuole. Scuole Elementari

Banda. Autonoma.

Opere di beneficenza. Asilo Infantile

Acque gassose (Fabb.). De Micco Agost.

Agenti marittimi. Mosca Vincenzo.

Agenzie di pegni. — Guerra Biag. - Lanna Nicola.

Agenti d'assicurazione. Santiello Salv. (Venezia) — Laurenza Pasq. (Fondiaria) — **Palmieri Gius.** (Adriatica) — Abbatino Luigi (Anon. di Torino) — Libertini Domenico (Ist. Naz. delle Assic.) — Laurenza Pasquale (Cattolica).

Agrimensori. Angelino Luigi.

Annuario d'Italia (Corr.) **ROMANO N.**

Arrotini. Iannone Domenico

Automobili (Noleggi) **Buonomo Biagio**

Avvocati. Topa Ber. - Acerra salv. — Donadio Pietro — Capece Carlo — Lizzi Domenico — Pepe Luigi — Pepe Giuseppe — D'Ambrosio Alberto — **Faraone Mario** — Donesi Vinc.

Banche. Banca di Frattamaggiore (Agenzia) — Banca Agricola Commerciale del Mezzogiorno — Banco di Roma (Agenzia)

Bottai. Falco Ant. e fig. — Falco Salvatore — Falco Domen. e Pietrantonio — Falco Giov. — Russo Luigi.

Caffettieri. Ambrosio Aniello — Laurenza Luigi — Toraldo Giuseppe — Ambrosio Gius. — Lombardi Mic. — Crispino Michele — Costanzo Ern. — Costanzo Eugenio — Ideal Bars — Laurenza Ran.

Calce (Negoz.) Ghirlanda Vincenzo — Schizzo Giuseppe — Vitale Raffaele — Tromba Pietro — Delli Paoli Vincenzo — Delli Paoli Alfonso — Vitale Gius. — Lizzi Luigi — Falco Antonio — Falco Pasq.

Calze (Fabb.). Caserta Vincenzo.

Calzolai. Mugione Gia. — Falco Salvatore Grande Andrea — D'Amico Salvatore — Ponticelli Matt. — De Micco M. — Vitale P. D'Antonio A. Esposito G.

Canapa (Negoz.) Palmieri Pasquale — Palmieri Vincenzo — Argiento A.

Canapa (Macer.) Lanna F.lli — Pezzullo F.lli — Russo Vincenzo. — Eredi Bonfiglio — Eredi cav. Lanne — Conte Manigoni — Eredi Daniele — Motti Giov.

Capi mastri. Falco Ferdinando — Palmieri Franc.

Cappellai. Guido Salv. — Rianna F.

Carne salata (Prod.). Laurenza Gius. — Rosano Raffaele — Falco Tomm. — Magri P. — Zampella C.

Carbone (Neg.) Acerra A. — Russo M. — Palmieri Vinc. — Acerra F.

Carta da tappezzare (Neg.). Ponticelli F. — Palmieri Salv.

Carpentieri. Volato V. — Celienti Dom. — Topa Tomm. — De Micco Fr. — Esposito G. Esposito Pietro — Salvatore A.

Cavalli (Neg.) Falco Giov.

Cementi (Neg.) Falco Gaet. e Abramo.

Cereali (Negoz.) Spinelli Mario

Chincaglieri. Caserta Vincenzo Libertini Tommaso — Bellastella f.lli — Libertini Ant.

Cinematografi Cinema Teatro L. Murolo — Cinema Teatro Ideal — Cinema Santa Caterina

Concimi chimici (Negoz.) Lanna G. e F.lli — Ummarino Mich.

Costruttori edili. Lanna Luigi — Del Giudice Giorgio — Vitale D. — Scuotto Gennaro - Gardieri A.

Costruttori stradali. Lanna Luigi — Sullo Pietro e Figlio

Fabbri. Chiaro Carmine e Giuseppe — Topa Gennaro e Dom. — Lanna Nicola — Esposito Raff. — Esposito Pietro

Falegnami. Ambrosio Gennaro — De Filippis Giuseppe — Pietrafitta Genn. — Marzano f.lli — Lanna Felice — Angelino Paolo — Conte L. — Argiento N. — Angelino Pietro — Gargiulo G.

Farine (Neg.) Acerra M — Novi Franc — Falco Tomm. — Falco Pietro — Zampella C. — Cremolato L. — Guerra V.

Farmacisti. Tedeschi Enr. — Falco G

Ferramenta (Negoz.). Bellastella f.lli

Illuminazione elettrica (Eserc.) Soc. Elettrica della Campania.

Ingegneri. Russo V. — Libertini Angelo — Faraone Luciano

Intagliatori. Giaufrancesco Luigi.

Laterizi (Fabb.) Falco Gaet.° e Adamo.

Legname (Negoz.) Argiento Francesco Angelino Paolo — Falco Gius. — Ponticelli Raff. — Falco Pasquale.

Levatrici. Baldoni Rach. — Chiara Lucia Ambrosio Ang. — Topa Benedetta. — Cafaro Desdemona.

Macellai. Guerra Liborio — Nocera A. — Nocera Giuseppe — Nocera Raff. — Fusco Biagio — Guerra G. — Guerra U.

Maestri di musica. Toraldo Gius. — Casaburi Salv — Palmieri Bern.

Maniscalchi Ponticelli Vinc. e Rocco — Ambrosio G. — Giannotti Raff.

Mediatori. Falco Fratelli — Vitale F.lli — Massaro Gius. — Gargiulo A. — Argienta Antonio — Esposito D.

Medici-Chirurghi. D'Ambrosio Giacinto — Donadio Tomm. — Lanna Franc. e P. Libertini Bernardino — Scarabino Alfonso — Pepe V. — Lanna Michele — Mugione Alfredo — Lizzi A. — Cogliandro Vincenzo

Merciai. Bellastella f.lli — Caserta V. — Libertini Tomm.

Miele (Prod. e Neg.). D'Ambrosio dott. G. Donni (Neg.) De Filippis Giuseppe. — Angelino Paolo — Ambrosio Gennaro

Molini elettrici. D'Anna Dom. — Guerra — Delli Paoli ed Acerra.

Notai. D'Ambrosio Pietro

Olio d'oliva (Negoz.) Novi Francesco — Fuschino Pasquale.

Orefici. Buonomo Gaetano — D'Ambrosio Felice.

Orologiai. Buonomo Gaetano — Guida N.

Panettieri. Mugione Raff. — D'Anna S. — Del Gaudio Terenzio — De Lucia O.

Parrucchieri. Falco Francesco — Pagnano Antonio — Esposito Antonio — Vitale Dom. — Jovino Raff. e Salv. — Avallone Pasq. — Di Mauro N. — Iovino Pietro — Marcolo Raf.

Pellami (Negoz.) Donesi M. — Cogliandro A.

Pittori. Orolino G. — Ponticelli L. — Palmieri Salvatore — De Martino V.

Pizzicagnoli. Acerra M. — Tagliaferri Mich. — Mugione Angela — Falco T. — Laureanza G A. — Russo Nicola — Zampella C. — Castaldo Dom.

Produttori principali agricoli. Serrao A. — Serrao L. — Buonomato L. — Di Maso A. — Russo F. — Russo V. — Caruso G.

Salumi (Fabb.) Falco Gius. — Falco P. — Laurenza Giac. Ant. — Rosano Raff.

Sarti. Del Trionto D — — Toraldo P. — Basso Salvat. — Liguori Dom. — Basso Enrico — Basso Raff. — Rianna F. — Palmieri Salv. — Amico P.

Sarte. Acerra M. — Angelino Sorelle — Palmieri M. — Di Mauro Sorelle

Sedie (Fabb.). De Micco Gius. e f.lli — Marigliano f.lli.

Segherie (Eserc.) Acerra Ferdinando — Celiento D.

Sellai. Grimaldi G. — Papa Fratelli —

Seme bachi. Ambrosio Gius. (Rapp.).

Sementi (Negoz.). Lanna Giovanni — Topa D. — Rosano Luigi — Rosano P. — Bianco V.

Stoviglie (Neg.) De Martino Nic. — Libertini Antonio — Fabozzi F.

Stuoje (Neg.). Mugione Luigi.

Tabaccai. Ambrosio Carmine — Vitale Pietro — De Micco Michele — Flauti Gebo — Peluso Francesco — Signori M.

Tappezzieri. Pietrafitta Gennaro.

Tessuti (Negoz.) Lanna Saletta — Cristiano Antonio.

Trattorie (Eserc.). Mennillo Giovanni — ved. Palmieri — Castaldi E. — Di Palo A. — Pagnano C.

Velocipedi (Nolegg.). Donesi Vinc. — Pelella Renato — Iannicelli Giov. — Fusco L.

Veterinari Faraone Eugenio.

Vetri (Negoz.) Libertini Antonio

Vini (Negoz.). Ponticelli Raff. — Castaldo E. — Narrante Gregorio — Sullo ved.

Zoccoli (Fabb.). Barone Felice — Bortolotti Luigi — Angelino Ant. e figli.

Zolfo (Negoz.) Topa Domenico — Topa Salvatore.



Podestà: Cafaro Cav. Uff. Alessandro.



Conciliatore: Lizzi Avv. Domenico.



Avvocati: Avv. Bernardino Topa



Avv. Luigi Pepe.



Avv. Giuseppe Pepe.



Avv. Mario Faraone (foto dal libro *U.S.B. Caivanese 1908–2008*)



Avv. Vincenzo Donesi (foto fornita dal Prof. Pietro Donesi)



Banche: Banca di Frattamaggiore (agenzia). Aveva sede in Via Roma nel palazzo detto “della Posta” in quanto successivamente fu sede dell’Ufficio Postale. Allo sportello della banca si intravede l’impiegato Cav. Giuseppe Lanna, davanti c’è l’usciere che porta una carta (foto fornita da Isacco Lanna).

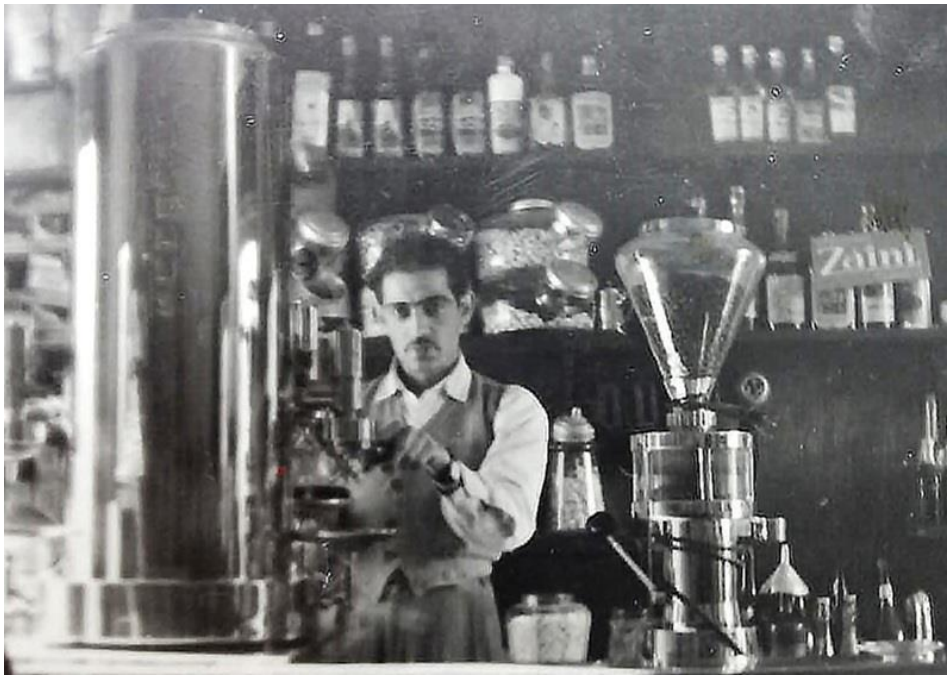
Caffettieri:



Ideal Bar in via Matteotti – Sull'uscio Pietro Nocera (foto fornita da Antonio Nocera).



Giuseppe Toraldo (foto fornita dal nipote Giuseppe Toraldo).



Antonino Toraldo, figlio di Giuseppe, aveva continuato l'attività del padre nello storico Bar Toraldo dell'Annunziata. Questa foto fornita da Giuseppe Toraldo, figlio di Antonino, risale agli inizi degli anni '50.





Prima di Giuseppe Toraldo svolgeva l'attività di caffettiere il padre Salvatore, che nel 1897 aveva fatto edificare una edicola della Madonna delle Grazie sul muro di cinta del Campo Sportivo in via Diaz, restaurata nel 1993.

Il canonico Antonio Mugione parla del poeta Angelo Faiola nel libro scritto insieme a don Gaetano Capasso *I Poeti della Madonna di Campiglione*. E' bellissima la scena dell'incontro di don Antonio Mugione con il poeta Angelo Faiola: "In uno dei caldi tramonti di agosto del 1888 ... vidi seduto **avanti al Caffè Toraldo** a prender fresco la maestosa figura di un vecchio signore dalla lunga barba bianca che leggeva il giornale ...".

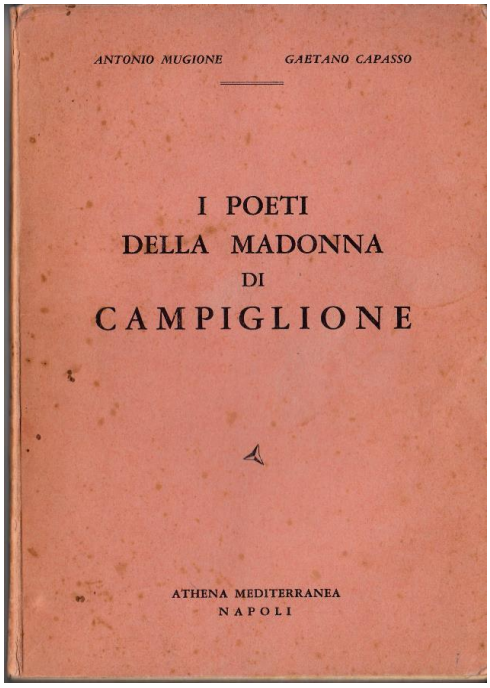
ANGELO FAJOLA
(1805 - 1891)

L'incontro col poeta

In uno dei caldi tramonti di agosto del 1888 passeggiando con un giovane amico vidi seduto avanti al Caffè Toraldo a prender fresco la maestosa figura di un vecchio signore dalla lunga barba bianca che leggeva un giornale.

Non mi era nuovo. Quando, ragazzo, frequentavo le classi elementari, l'avevo visto spesso venire a ispezionare la nostra scuola comunale. Ma allora appena ne sapevo il nome, e la sua persona per me, fanciullo, era indifferente.

Quella volta mi colpì e lo indicai al mio compagno di passeggio che mi rispose: — Sì, è il poeta Angelo Fajola.





Lo storico Caffè Toraldo in via Gramsci (*miez*' '*a Nunziata*) in una foto moderna dell'1/2/2019.



L’interno del Bar. Alla macchina per il caffè Giuseppe Toraldo nipote dell’omonimo citato nell’Annuario d’Italia del 1933.



Altra foto all’interno del Bar Toraldo.

Medici Chirurghi:



Dott. Angelo Lizzi (foto fornita da Federico e Mario Lizzi).



Dott. Tommaso Donadio.



Dott. Bernardino Libertini.



Dott. Michele Lanna.



Miele (produzione e negozio) Dott. Giacinto D’Ambrosio.



Notaio: dott. Pietro D’Ambrosio.



Banco dei pegni: sig. Biagio Guerra.



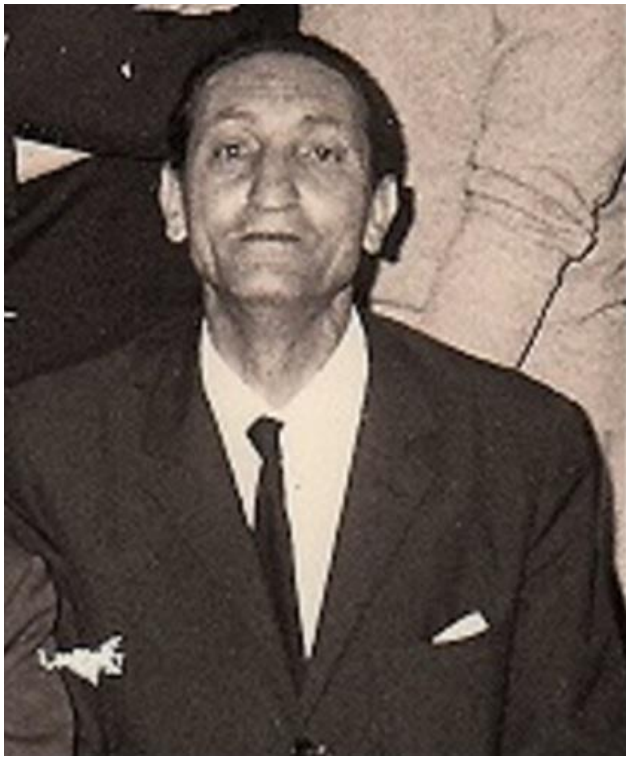
Negoziante di legname: Paolo Angelino (1873–1957) (foto fornita dal nipote omonimo).



Intagliatore: Luigi Gianfrancesco Luigi (1876-1964) (foto fornita dal nipote Luigi Alberini)



Falegname e tappezziere: Gennaro Pietrafitta (foto fornita da Franco Pietrafitta).



Falegname: Nicola Argiento.

Macellai (foto fornite da Antonio Nocera).



Raffaele Nocera.



Antonio Nocera.

Nocera Giuseppe e Nocera Luigi, entrambi macellai, rappresentano la generazione successiva a quella degli antenati Raffaele ed Antonio. Giuseppe aveva la macelleria all'angolo fra Via Matteotti ed il Corso Umberto, Luigi in via Gramsci.



Giuseppe Nocera (1/12/1924 – 9/6/1975) morto in seguito ad una rapina avvenuta il 7 giugno 1975.



Nocera Giuseppe a sinistra ed il cugino Luigi.

Nei giorni successivi all'aggressione subita da Giuseppe Nocera ci furono indignate proteste del popolo nei confronti della polizia per il dilagare della delinquenza a Caivano. Gli animi erano così esasperati che durante un corteo fu eretta una barricata sul Corso Umberto a nord dei giardinetti, dietro la quale si erano accalcati i manifestanti che imprecavano contro un piccolo esercito di poliziotti dislocato sull'altro fronte della barricata. L'atmosfera si andava facendo di momento in momento così tesa che sarebbe bastato un nonnulla per innescarsi una vera e propria guerriglia. A questi fatti gravi fece seguito una interrogazione parlamentare da parte del Senatore Pietro Valenza che di seguito si riporta con la relativa risposta del Ministro dell'Interno Luigi Gui.

VALENZA. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere quali concrete misure sono state adottate e quali si intendono attuare — nel quadro di seri interventi idonei a combattere il gravissimo stato di disoccupazione e di sottosviluppo della zona — per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini di Caivano. In detto importante centro del napoletano, infatti, si pone acutamente il problema di fronteggiare il preoccupante aumento della criminalità e del teppismo, tanto che la popolazione — in seguito all'aggressione mortale di cui è rimasto vittima, nel corso di una rapina, il commerciante Giuseppe Nocera — ha espresso la sua indignata protesta, anche con una combattiva manifestazione volta ad ottenere immediati e responsabili provvedimenti.

RISPOSTA. — Il 7 giugno scorso, alle ore 1,30, Giuseppe Nocera, macellaio di Caivano, denunciava alla locale stazione carabinieri che circa un'ora prima, mentre si accingeva ad aprire il portone della propria abitazione, era stato aggredito da due individui incappucciati, uno dei quali armato di pistola, e che, dopo averlo percosso, lo avevano rapinato della somma di lire 200.000. Una pronta battuta compiuta dai militari dell'Arma per la ricerca dei malviventi dava esito negativo. La sera del giorno successivo, il Nocera veniva ricoverato presso l'ospedale civile Cardarelli di Napoli per dolori addominali conseguenti alle percosse subite ed alle ore 4 del 9 giugno decedeva. ……. La stazione dei carabinieri di Caivano, presso la quale prestavano servizio un maresciallo e quattro militari, è stata potenziata con un altro sottufficiale di grado inferiore e con due carabinieri. Dal giorno del delitto in questione, inoltre, la stazione medesima è stata temporaneamente rinforzata con altre quattro unità. Nell'intento di più efficacemente combattere, per l'avvenire, il fenomeno della criminalità nel comune di Caivano si precisa che, nello stesso centro, sostano per più ore al giorno autoradio del gruppo dei carabinieri di Pomigliano d'Arco e della compagnia carabinieri di Casoria.

Il Ministro dell'interno Gui - 20 settembre 1975



La macelleria di Luigi Nocera in via Gramsci è adesso gestita dal figlio Pietro.



Panorama

Colpi di Stato
Rapporto segreto del Sid

ARNOLDO MONDADORI EDITORE - 26 GIUGNO 1975 - ANNO XIII - N. 479 - L. 350 settimanale - spediz. in abb. post. gr. 2/70

MiniReggio

Abitanti 29 mila: 5 mila disoccupati, 2 mila sottoccupati, 400 famiglie che emigrano ogni anno, nessun ospedale, nessun posto di pronto soccorso, scuola dell'obbligo non rispettata, sfruttamento del lavoro minorile, epatite virale periodica, pericolo del colera sempre alle porte « come un incubo ». E, soprattutto, da qualche anno, solo quattro carabinieri contro una delinquenza nuova, ogni giorno più numerosa e feroce.

A Caivano, 15 chilometri a nord di Napoli, una cittadina dell'entroterra più popolato d'Italia, divisa fra una parvenza di industrializzazione (solo 200 caivanesi lavorano nelle fabbriche vicine) e una agricoltura in piena crisi, sono ormai in molti a credere che « il paesone è diventato una polveriera innescata, pronta a esplodere di nuovo da un momento all'altro ». Il 9 giugno, infatti, è bastata la morte di una commerciante di carne del posto, Giuseppe Nocera, aggredito tre notti prima, sotto casa sua, a calci e pugni nel fegato da delinquenti locali e derubato di 250 mila lire, a dar fuoco alle polveri.

Il giorno dopo, durante il funerale, sono rimasti chiusi i negozi, i bar, i ristoranti e l'ufficio postale.

Distorsioni. Contemporaneamente, sulle strade principali e ai crocicchi, sono cominciate a comparire le barricate che hanno praticamente isolato il paese per due giorni. Dietro i blocchi stradali 3-400 persone, fra cui moltissimi bambini di 8 anni in su, che gridavano: « Morti mariuoli », « nun vulimmo cchiù fatica' », « i mariuoli, a Caivano, hanno portati i consiglieri comunali, quei mangiafranchi che stanno coppa a o' municipio ».

Una protesta improvvisa che ha subito insospettito i partiti di sinistra. « È naturale che la gente di Caivano, dopo la morte di Nocera, abbia sentito il bisogno di protestare per sentirsi più difesa », spiega Domenico Donesi, professore di filosofia e consigliere comunale del Pdup. « Ma subito è stato chiaro che le barricate e i disordini erano aperti a tutte le distorsioni: e la conferma è che a soffiare sul fuoco hanno pensato immediatamente i fascisti, utilizzando, paradossalmente, la stessa malavita locale ».

Il Msi a Caivano (531 voti insieme con i monarchici alle regionali del '70), a differenza degli altri paesi dell'entroterra napoletano, non è stato mai forte. L'occasione della rivolta, dicono concordi gli esponenti delle sinistre, ha offerto al Msi « la possibilità di creare a Caivano una situazione tipo Reggio Calabria e pescare nel torbido a fianco di ladri, rapinatori e taglieggiatori di negozi ».

Il tentativo di strumentalizzazione dei fascisti, però, non è andato in porto: la sera di mercoledì 11, tutti i consiglieri comunali dei partiti dell'arco costituzionale, con il sindaco socialista Mario Ambrosio in testa, sono andati di persona a rimuovere le barricate e a convincere i rivoltosi (« quasi uno per uno ») che dimostrazioni di quel genere non servivano proprio a niente.

La rivolta ha comunque portato alla luce problemi mai risolti, che hanno messo in seria crisi i partiti che fanno parte della giunta comunale. Per prima la Democrazia cristiana (3.640 voti alle regionali del '70, 7 rappresentanti in Comune) accusata di gestire il potere soltanto attraverso le clientele e di essere pronta a scatenare crisi su crisi pur di conservare stretti i nodi dell'amministrazione pubblica.

Nel giro di cinque anni, e con gli stessi uomini, la Dc caivanese si è spostata al centro sinistra, al centro destra, al compromesso storico e di nuovo al centro sinistra. « La zona dell'entroterra è interamente sotto [illegible] Gava », si lamentano i socialisti. « E anche se qui la Dc non è il partito più forte, i democristiani locali scaricano su di noi, quando gli pare e piace, le sterzate improvvise dei loro padroni ».

Volto santo. Il gregario dei Gava, a Caivano, è un avvocato, Luigi Falco, ex-sindaco e ora candidato al consiglio provinciale. Falco è stato il fautore, nel 1974, del minicompromesso storico mandato poi all'aria da un brusco richiamo del partito. Dopo aver visto i suoi manifesti elettorali, la gente del posto lo ha soprannominato « volto santo » per analogia con le targhette autoadesive religiose che molti, in Campania, attaccano ai vetri delle automobili.

Ma neanche i socialisti (il loro leader è Feliciano Capone, un ex-liberale, conosciuto anche come « 24 mila baci » per la sua abitudine di baciare amichevolmente gli amici e gli elettori), sono esenti da critiche: gli si rimprovera, fra l'altro, di non disdegnare affatto i metodi clientelari dei democristiani.

È stato il Psi che ha fatto soprattutto le spese di queste critiche, passando da 2.074 a 1.525 voti, mentre la Dc ha visto diminuire i suoi suffragi da 3.640 a 3.548. Un incremento hanno avuto invece sia il Pci (da 4.302 a 4.834) sia, come temevamo i partiti democratici il Msi (da 1.124 voti che aveva assieme ai monarchici a 1.320).

Filippo Ceccarelli

I RESTI DELLE BARRICATE INNALZATE A CAIVANO
Il bisogno di protestare per sentirsi difesi.

PANORAMA - 26 GIUGNO 1975

IL GIORNALE DI CAIVANO

L'articolo su *Panorama* del 26 giugno 1975 pubblicato dal Giornale di Caivano il 12 luglio 2019.

Il testo dell'articolo su Panorama

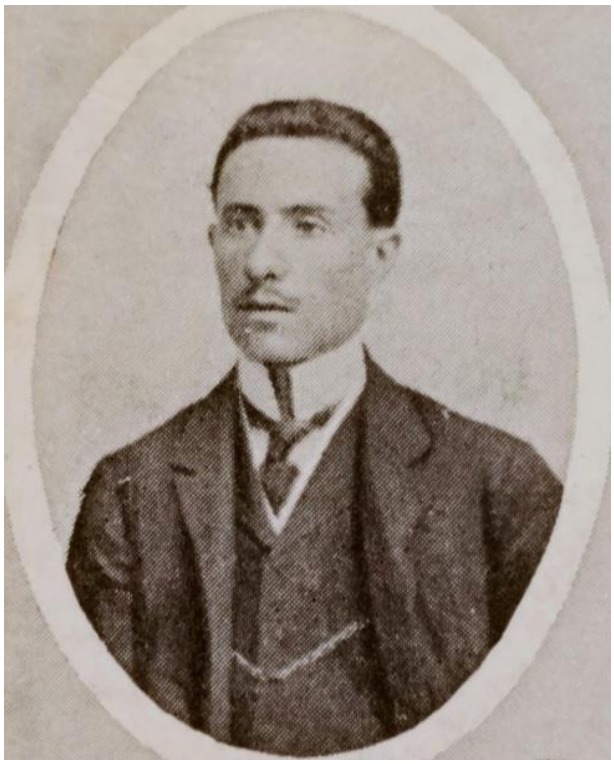
MiniReggio

Abitanti 29 mila: 5 mila disoccupati, 2 mila sottoccupati, 400 famiglie che emigrano ogni anno. nessun ospedale, nessun posto di pronto soccorso, scuola dell'obbligo non rispettata, sfruttamento del lavoro minorile, epatite virale periodica, pericolo del colera sempre alle porte «come un

incubo». E, soprattutto, da qualche anno, solo quattro carabinieri contro una delinquenza nuova, ogni giorno più numerosa e feroce.
A Caivano, 15 chilometri a nord di Napoli, una cittadina dell'entroterra più popolato d'Italia, divisa fra una parvenza di industrializzazione (solo 200 Caivanesi lavorano nelle fabbriche vicine) e una agricoltura in piena crisi, sono ormai in molti a credere che «il paesone è diventato una polveriera innescata, pronta a esplodere di nuovo da un momento all'altro». Il 9 giugno, infatti, è bastata la morte di una commerciante di carne del posto, Giuseppe Nocera, aggredito tre notti prima, sotto casa sua, a calci e pugni nel fegato da delinquenti locali e derubato di 250 mila lire, a dar fuoco alle polveri. Il giorno dopo, durante il funerale, sono rimasti chiusi i negozi, bar, i ristoranti e l'ufficio postale.
Distorsioni. Contemporaneamente sulle strade principali e ai crocicchi, sono cominciate a comparire le barricate, che hanno praticamente isolato il paese per due giorni. Dietro i blocchi stradali 3-400 persone, fra cui moltissimi bambini dagli 8 anni in su, che gridavano (Maledetti mariuoli), nun vulimme chiu vuta', i mariuoli a Caivano li hanno portati i consiglieri comunali, quei magnafranchi che stanno ncoppa a o municipio. Una protesta improvvisa che ha subito insospettito i partiti di sinistra. E' naturale che la gente di Caivano dopo la morte di Nocera abbia sentito il bisogno di protestare per sentirsi più difesa, spiega Domenico Donesi, professore di filosofia e consigliere comunale del Pdup. Ma subito è stato chiaro che le barricate e i disordini erano aperti a tutte le distorsioni: e la conferma è che a soffiare sul fuoco hanno pensato immediatamente i fascisti, utilizzando paradossalmente, la stessa malavita locale. Il Msi a Caivano (531 voli insieme con i monarchici alle regionali del '70), a differenza degli altri paesi dell'entroterra napoletano, non è stato mai forte. L'occasione della rivolta dicono concordi gli esponenti delle sinistre, hanno offerto al Msi la possibilità di creare a Caivano una situazione tipo Reggio Calabria pescare nel torbido a fianco di ladri, rapinatori e taglieggiatori di negozi.
Il tentativo di strumentalizzazione dei fascisti, pero, non è andato in porto: la sera di mercoledì 11, tutti i consiglieri comunali dei partiti dell'arco costituzionale con il sindaco socialista Mario Ambrosio in testa. andati dj persona a rimuovere le barricate e a convincere i rivoltosi quasi uno per uno che dimostrazioni di quel genere non servivano proprio a niente.
La rivolta ha comunque portato alla luce problemi mai risolti, che hanno messo in seria crisi i partiti che fanno parte della giunta Comumule. Per prima la Democrazia cristiana (3.640 voti alle regionali del '70, 7 rappresentanti in Comune) accusata di gestire il potere soltanto attraverso le clientele e di essere pronta a scatenare crisi su crisi per conservare stretti i nodi dell'amministrazione pubblica. Nel giro di cinque anni, e con gli stessi uomini, la DC caivanese si è alleata al centro sinistra, al centro destra, al compromesso storico e di nuovo al centro sinistra. «La zona dell'entroterra è interamente sotto …. Gava si lamentano i socialisti» e anche se qui la DC non il partito più forte, i democristiani locali scaricano su di noi, quando gli pare e piace, le sterzate improvvise dei loro padroni.
Volto santo. Il gregario dei Gava, a Caivano, è un avvocato, Luigi Falco, ex-sindaco e ora candidato al consiglio provinciale. Falco è stato il fautore, nel 1974, del minicompromesso storico mandato poi all'aria da un brusco richiamo del partito. Dopo aver visto i suoi manifesti elettorali, la gente del posto lo ha soprannominato volto santo» per analogia con le targhette autoadesive religiose che molti, in Campania, attaccano ai vetri delle automobili.
Ma neanche i socialisti (il loro leader è Felicino Capone, un ex-liberale, conosciuto anche come 24 mila baci per la sua abitudine di baciare amichevolmente gli amici e gli elettori), sono esenti da critiche: gli si rimprovera, fra l'altro, di non disdegnare affatto i metodi clientelari dei democristiani.
E stato il Psi che ha fatto soprattutto le spese di queste critiche, passando da 2.074 a 1.525 voti. mentre la DC ha visto diminuire i suoi suffragi da 3.640 a 3.548. Un incremento hanno avuto invece sia il Pci (da 4.302 a 4834) sia, temevano i partiti democratici, il Msi (da 1.124 Voti che aveva assieme ai monarchici 1.320).

Filippo Ceccarelli

Maestri di musica:



Prof. Salvatore Casaburi.

Calce (macerazione) (foto fornite da Federico e Mario Lizzi):

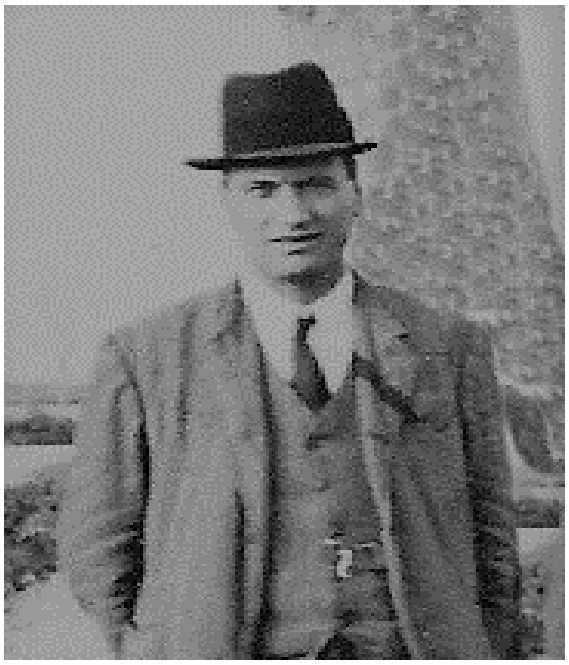


Maria Lanna moglie di Giovanni Motti
e figlia del Cav. Paolo Lanna.



Dott. Motti Giovanni.

Maniscalchi:



Rocco Ponticelli.

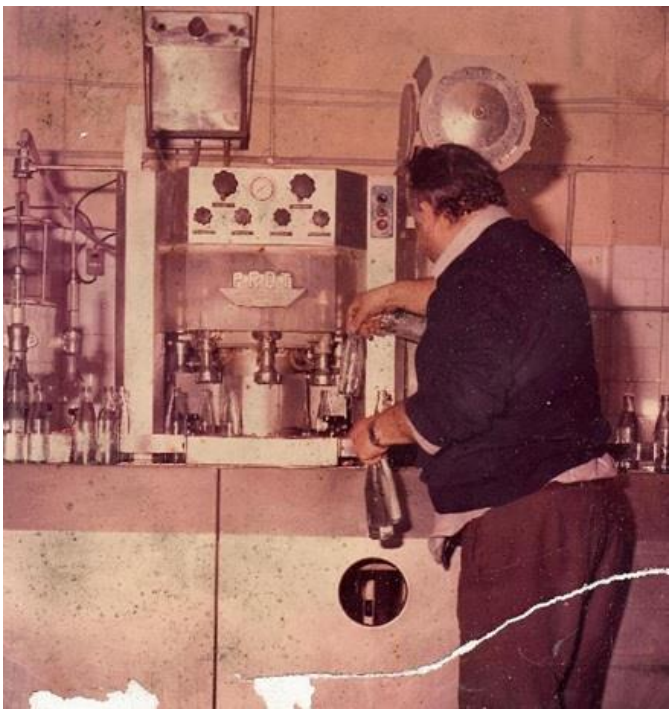


Vincenzo Ponticelli.

Acque Gassose:



Fabbricante di acque gassose Agostino De Micco (foto fornita da Isacco Lanna).



Attività continuata dal nipote Ciro De Micco che ha fornito la foto.

Sementi e Concimi chimici:



Giovanni Lanna (foto fornita da Isacco Lanna).



Cinematografi: Cinema Santa Caterina in via Niccolò Braucci, già via Santa Caterina. E' l'unico superstite come struttura ma inattivo da decenni.





I proprietari del Cinema Santa Caterina (a sinistra Domenico Falco e al centro Luigi Falco). A destra la sig.ra Maria Romano, storica cassiera del Cinema Santa Caterina.




Farine (negozio): i coniugi Carmine Zampella e Angela Delli Paoli (foto fornite dalla nipote Pina Zampella).



Ingegneri: Luciano Faraone
(foto fornita da Isacco Lanna).



Veterinari: Eugenio Faraone
(foto fornita da Isacco Lanna).

Fabbri: i fratelli Esposito Raffaele e Pietro detti *'e Savie* (foto fornite da Lello Esposito).



Raffaele Esposito, nato a Caivano il 29/12/1876 e deceduto a Caivano il 25/5/1953.



Pietro Esposito, nato a Caivano il 23/2/1887 e morto a Caivano il 3/10/1943 colpito da un proiettile sparato dai Tedeschi prima della partenza da Caivano.



Esposito Eugenio (*Eugenie 'e Savie*) continuò l'arte dei suoi avi. A fianco e in seguito sono alcune delle opere in ferro da lui realizzate in vari comuni.



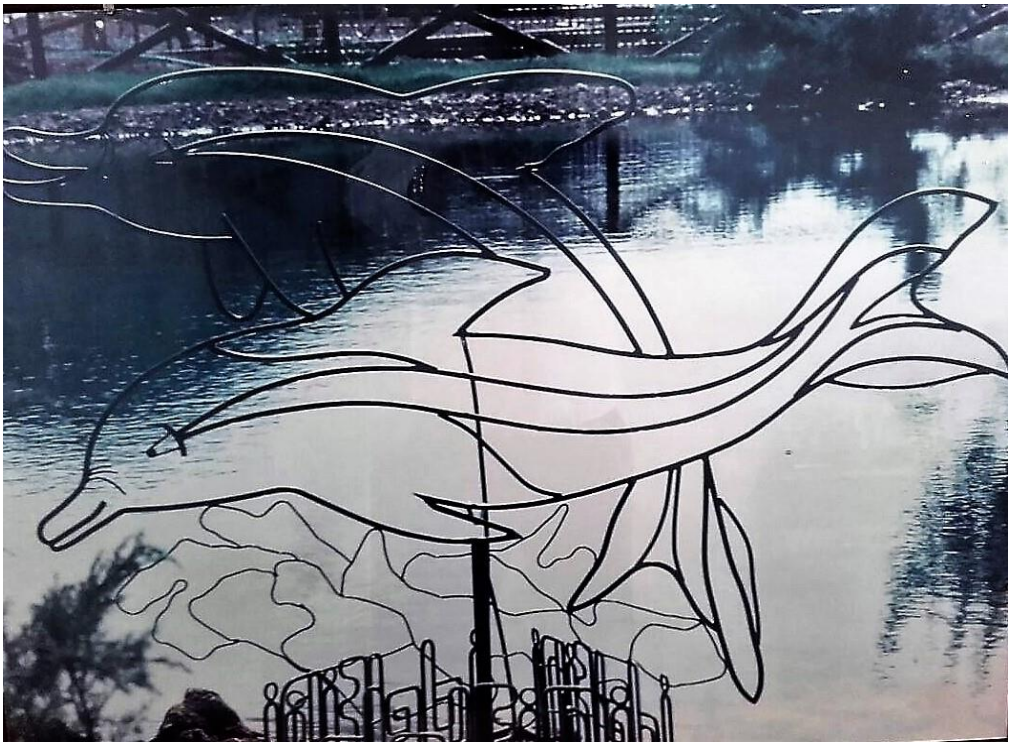


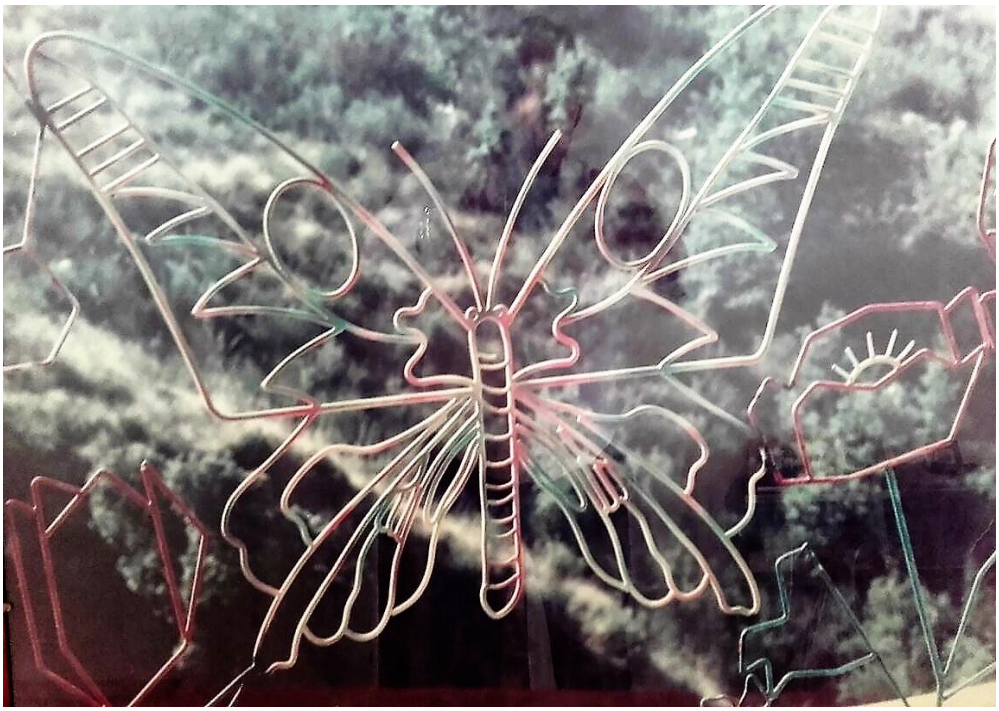
Croce in piazza Madonne
delle Grazie a Cardito.





Pensilina a forma di ala sugli ingressi del Circolo della Caccia al corso Umberto in Caivano.





Eugenio Esposito aveva costruito e brevettato il supporto in ferro apribile per la poltroncina posteriore utilizzato dalle donne sulle Vespe e Lambrette dagli anni ‘50 in poi, non potendo le donne con le gonne salire a cavalcioni sul mezzo. Questa notizia mi fu riferita dal compianto amico Carmine Tavetta (*Ninuccio*) che essendo stato amico di Eugenio si ricordava bene dell’evento. Risultando poi il meccanismo costruito in serie da Vespa» e Lambretta, è probabile che Eugenio avrà ceduto a loro il brevetto.







Il folto gruppo di operai dell'officina dei fabbri Esposito.

Levatrici:



Desdemona Cafaro (foto fornita dal figlio Enea Frutta detto Vittorio).



Benedetta Topa, nata il 7 marzo 1899 (foto fornita dal figlio Pietro Mosca).

Calzolai:



Andrea Grande, nato il 11/1/1899 e morto il 9/2/1949 (foto fornita dalla nipote Filomena Grande).

Panettieri:



Olindo De Lucia, n. a Caivano il 20/11/1882, m. a Caivano il 31/3/1966
(foto fornita da Anna De Lucia).

Molini Elettrici:



Mulino Guerra, posto all'angolo fra il Corso Umberto e Via S. Arcangelo. Alla fine del secolo scorso l'edificio venne ristrutturato e adibito a civile abitazione e ad attività commerciali, senza modificarne sostanzialmente la sagoma.

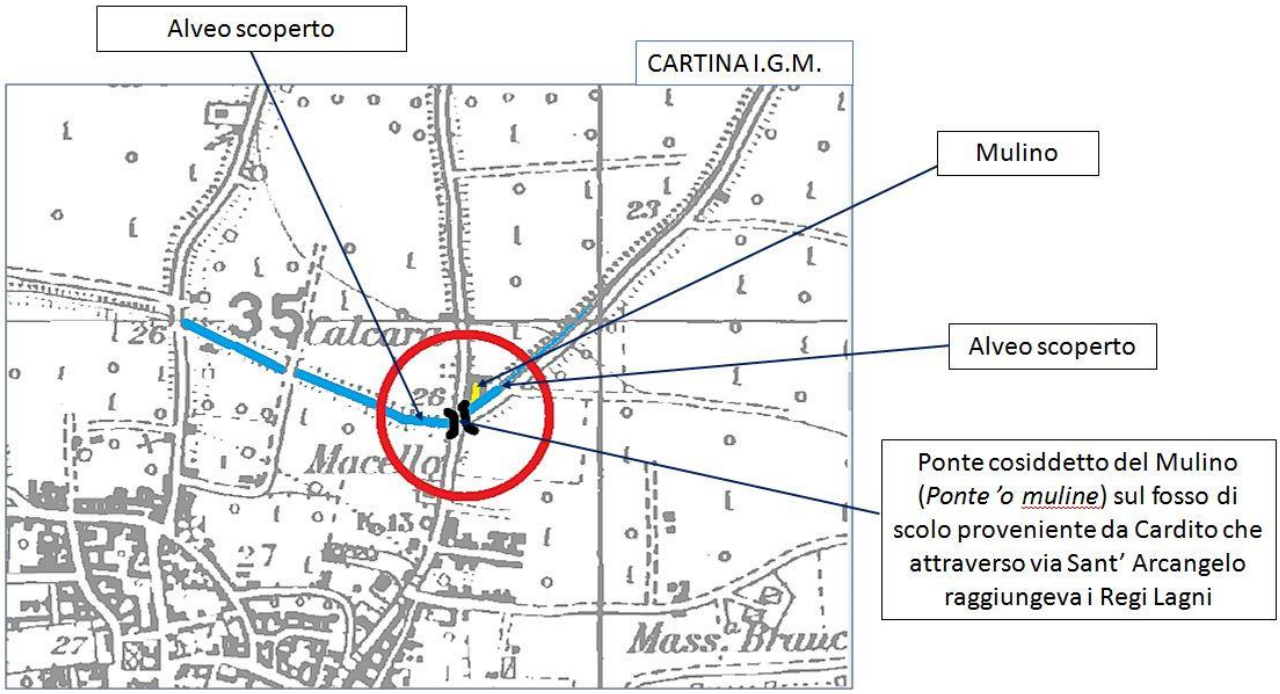








Anni ‘50 - Vincenzo Guerra di Alfonso, proprietario del Mulino, fotografato per le strade di Napoli (foto fornite dal figlio Giannino Guerra).



Produttori Principali Agricoli:



Giorgio Caruso (foto fornita dal nipote omonimo di Pascarola).

Trattorie:



Angelo Di Palo aveva la trattoria in via Silvia Barile.

Caivano nell'Annuario Generale d'Italia e dell'Impero Italiano 1937-39

Ludovico Migliaccio

Annuario generale d'Italia e dell'Impero italiano.

Pubblicazione: Torino : Pozzo, 1937-1939.

Edizione/Formato: Rivista, giornale : Periodical : Italian

Voto: ☆☆☆☆☆ (non ancora votato) 0 con commenti - Diventa il primo.

Soggetti: Italia -- Amministrazione pubblica -- Repertori -- Periodici
Italia -- Guide commerciali -- Periodici

BAIA E LATINA 5479

Diocesi di Calvizzo. Abit. 3132 (centro 1036). Dista km. 78,1 da Napoli (Capol. prov.) e km. 27 da Teano (Capol. mand. giud.). Superf. ett. 2450. ARR. m. 116.

Frazioni, Latina, Baia.

Il capoluogo è in frazione Baia.

Prodotti. Cereali, vino, frutta, legumi.

Scalo ferroviario lungo la linea Roma-Napoli, dista km. 6, sulla linea Piedimonte D'Alife-Napoli.

Uff. Imp. Diretto e Registro: Teano. Comando Tenenza CC. RR.: Teano. Comando Stazione: Pietramelara.

Scuole Elementari fino alla classe 5ª. Sez. dell'Assoc. Naz. Combattenti — O. N. D. Comunale.

Podestà. Marrocco dott. Edoardo.
Segretario. Salerno Vincenzo
Parroci. Del Giudice don Baldassarre — Vigna don Nicola.
Fascio. *Segretario*. Riccio Costantino.
Ufficiale sanitario. Burrelli cav. dott. Raff.
Conciliatore. Riccio Costantino.
Esattore. Iannaccone Vincenzo
Opere di beneficenza e assistenza. Asilo Infantile.

Industria - Commercio
Professioni - Artigianato

Albergatori. Perrotta Nicola.
Assicurazioni (Agenti di). Faraone E.
Calzolai. Mone Giovanni — Gianfranco Vincenzo — Vaccia Arturo — Nacca Pr. — Mazzo Fil. e Ant. — Nacca Giovanni.
Cereali e granaglie (Negoz.). Perretta P. — Burrelli Raff.
Falegnami. Vaccia M. — Riccio L. — Leone M. — Massucci E.
Legna e carbone (Negoz.). Riccio Costant. — Perretta Pasquale.
Levatrici. Perrotta Teresa.
Medici-Chirurghi. Meliado Nicola.
Orefici. Fera Giuseppe.
Parrucchieri. Diodato F. — Greco Gina. — Sartore F. — Mone V.
Paste alimentari (Negoz.). Perretta Pasq. — Cunti Alfonso
Pizzicagnoli. Cunti Alfonso — Iiri Giov. — Perretta Pasquale
Sarte. Di Lorenzo C. — Perretta Carmelo — Paglia Adel. — Fera Caterina — Frasso Giuseppina.
Sarti. Gianfrancesco Pietro — Di Tommaso Stefano fu Vito — Diodato Federico — Diodato Antonio
Silurifici (Fabbr.). Silurificio Italiano S. A.
Tabaccai. Cunti A. — Gianfrancesco Maria Palma
Tessuti (Negoz.). Arciprete Francesco — Gianfrancesco Edoardo — Perretta P.
Veterinari. Trigila Enrico.

BARANO D'ISCHIA 5480

(Isola d'Ischia)

Questo Comune con R. D. 25 agosto 1938-XVI n. 1648, è stato aggregato al Comune di Ischia (Vedi quindi al n. 5527).

BRUSCIANO 5481

Diocesi di Nola. Abit. 5600. Dista km. 17 da Napoli (Capol. prov.) e km. 2.6 da Marigliano (Capol. mand. giud.). Superf. ettari 564. Abit. m. 27.

In pianura, con fertile territorio.

Prodotti. Cereali d'ogni genere, frutta, ortaggi.

Stazione ferroviaria e locali, sulla linea Napoli-Nola-Baiano.

Uff. Imp. Diretto e Registro: Nola. Comando Tenenza CC. RR.: Nola. Comando Stazione: locale.

Scuole Elementari fino alla classe 5ª. Sez. dell'Assoc. Naz. Combattenti — O.N.D. Comunale.

Podestà. *Commissario Prefettizio*. N. N.
Segretario. Di Maio Filippo.
Parroci. Sabattoli don Giuseppe — Travaglino don Rocco.
Fascio. *Segretario*. Cicconi Felice.
Ufficiale sanitario. Rossi dott. Agostino.
Organizzazione Corporativa. *Commercianti:* Travaglino Francesco. *Agricoltori:* Piccolo Carmine. *Artigiani:* Castaldo Guglielmo.
Conciliatore. Cucca dott. Giulio Carlo.
Esattore. Cacciavale Riccardo.

Industria - Commercio
Professioni - Artigianato

Avvocati. Maglione Francesco — Sofiano Ant. — Terracciano Ettore Leopoldo — Piccolo Salvatore.
Aziende agricole (Principali). Terracciano Luigi — Piccolo Carmine
Cicli e motocicli (Negoz., Noleggi e Rip.). Cristiani Giuseppe.
Distillerie d'alcole (Eserc.). Terracciano L.
Frutta e Ortaggi (Negoz.). Maritato Antonio Domenico — Travaglino Carminant. — Romano Domenico — Castaldo Antonio — Cerciello Lorenzo.
Levatrici. Tufano Anna.
Farmacisti. Porcaro Antonio.
Medici-Chirurghi. Cucca, Giulio C. — Appierto Alfonso — Di Napoli Vincenzo, Castaldo Guglielmo.
Pizzicagnoli. Moccia Filomena — Porcaro Vincenzo — Allocco Pasquale — Terracciano Elisabetta.
Trattorie (Eserc.). Terracciano Felice — Terracciano Giovanni.
Veterinari. Primicerio Umberto.

CAIANELLO 5482

Diocesi di Teano e Calvi Risorta. Abit. 1398 (centro 146). Dista km. 67 da Napoli (Capol. prov.) e km. 12 da Teano (Capol. mand. giud.). Superf. ett. 1563. Abit. m. 355.

In buona posizione, al nord-ovest di Teano.

Frazioni. Aorivola, S. Lucia, Gandiciano.

Il capoluogo è in frazione Gandiciano.

Prodotti. Cereali, viti, legumi, ogni sorta di frutta, specialmente ciliege secche di ottima qualità e castagne.

Industrie. Allevamento di buoi, maiali e pecore.

Scalo ferroviario e locale di Vairano-Caianello, dista km. 7,5 sulle linee Roma-Cassino-Napoli; Sulmona-Vairano Caianello.

Autolinea per la Stazione e per Piedimonte d'Alife.

Fiere. Prima domenica di giugno, 29 settembre (bestiame).

Uff. Imp. Diretto e Registro: Teano. Comando Tenenza CC. RR.: Teano. Comando Stazione: locale.

Scuole Elementari fino alla classe 5ª. sez. dell'Assoc. Naz. Combattenti — O. N. D. Comunale.

Podestà. Vallante dott. Edmondo.
Segretario. Broccoli cav. Francesco.
Parroci. Lonardo don Carmine — D'Andrea don Tommaso — De Biase don Bernardino.
Fascio. *Segretario*. La Milia Gaetano.
Conciliatore. De Iorio Alfredo.
Esattore. Di Martino Lorenzo.

Industria - Commercio
Professioni - Artigianato

Calzolai. Picirillo Carmine — De Iorio Ach. — Perrotta Pasquale — Adamo Alessandro — Savastano Sabatino.
Falegnami. Latina Raffaele.
Generi alimentari (Negoz.). Martino Alb.
Medici-Chirurghi. Pezzulli Michele.
Molini (Eserc.). Antuono Giacomo.
Olio d'oliva e vino (Prod.). Lonardo Gaet. — De Iorio Michele.
Periti. De Iorio Alfredo.
Sarti. Mattia Antonio — Savastano Ant.
Tabaccai. Adamo Elvira — Martino Alberto — Montuori Giacomo.

CAIVANO 5483

Diocesi di Aversa. Abit. 16681 (centro 13184). Dista km. 16,8 da Napoli (Capol. prov.) e km. 5 da Afragola (Capol. mand. giud.). Superf. ett. 2731. Abit. m. 26.

Trovasi in ubertosa pianura, in una delle buone posizioni della provincia di Napoli.

Frazioni. Casella, Pascarola.

Prodotti. Cereali, canape, legumi, frutta, vino, gelsi.

Scalo ferroviario e locale. Fratta Maggiore, dista km. 3, sulle linee Napoli-Foggia e Napoli-Formia-Roma.

Autolinea locale sulla linea Napoli-Calvano.

Mercati. Tutti i giovedì ed i lunedì per i soli pollami.

Uff. Imp. Diretto: Caserta. Uff. del Registro: Afragola. Comando Tenenza CC. RR.: Caserta. Comando Stazione locale.

R. Corso Secondario di Avviamento Professionale a Indirizzo Agrario.

Scuole Elementari fino alla classe 5ª. Sez. dell'Assoc. Naz. Combattenti — O.N.D. Comunale.

Podestà. D'Ambrosio ing. Filippo.
Segretario. Iacono cav. Enrico.
Parroci. Maglione don Antonio — Lanza don Domenico (Capol.) — Dell'Orto don Biagio (Pascarola) — De Lura don Pietro (Casolla).
Fascio. *Segretario*. Rosso avv. Roberto.
Ufficiale sanitario. Scarabino dott. Alfonso (interino).
Organizzazione Corporativa. *Commercianti:* Donadio Luigi. *Agricoltori:* Lanza Giuseppe. *Artigiani:* Giannina Domenico.
Conciliatore. Lizzi avv. Domenico.
Esattore. Caporzi Raffaele.
Bande. Banda Autonoma.
Opere di beneficenza e assistenza. Asilo Infantile.

Industria - Commercio
Professioni - Artigianato

Acque gassose (Fabbr.). De Mieco Agost.
Agenti marittimi. Palmieri Giuseppe.
Agrimensori. Angelino Luigi.
Assicurazioni (Soc. e Agenti di). Guida Errico (Venezia) — Laurenza Pasq. (Fabdiaria) — Palmiero Gius. (Adriatica) — Ancellino Luigi (Anon. di Torino) — Lombardi Crescenzo (Ist. Naz. delle Assic.) — D'Ambrosio Raffaele (Cattolica).
Autonoleggi. Buonomo Biagio — Pasela Pasquale.
Avvocati. Topa Ber. — Acerra Salv. — Capece Carlo — Lizzi Domenico — Pepe Luigi — Faraone Mario — Donisi Vinc.
Azienda agricole (Principali). Cimmarusti Michele — Russo Pietro — Russo Vincenzo — Lanza B.
Banche. Banco di Napoli (Agenzia)
Bottai. Falco e Figli — Falco Salvatore — Falco Domen. e Pietrantonio — Falco Giov. — Angelino P. — Angelino Vinc.
Calzettieri. Ambrosio Adelio — Laurenza Luigi — Laurenza Raffaele — Lombardi Mich. — Crispino Michele — Costanzo Ern. — Costanzo Eugenio — Ideal Bar.
Calze (Fabbr.). Caserta Vincenzo.
Calzolai. Mugione Giac. — Falco Salvatore — Grande Andrea — D'Agnio Salvatore — Pontecelli Melit. — Vitale P. — D'Antonio A. — Esposito G. — Mauro Salvatore — Caserta Salvatore.
Canapa (Negoz.). Consorzio per la difesa della canapicultura (magazzino di Caivano).
Canapa (Macer.). Lanza F.lli — Pranillo F.lli — Rosso Vincenzo — Fredi Bonfiglio — Rivoli Daniele — Motti Giov.
Cappellai. Guido Salvatore.
Carne salata (Lavoraz.). Laurenza Gius. — Romano Raff. — Falco Tomm. — Margi P. — Zampella C. — Russo Nicola.
Carta da parati (Negoz.). Pontinelli F. — Palmieri Salvatore.
Carpentieri. Volato V. — Callenti Dom. — Topa Tomm. — De Mieco Fr. — Esposito G. — Esposito F. — Topa S.
Cavalli (Negoz.). Falco Giovanni.
Cereali e granaglie (Negoz.). Spinelli Mario
Chincaglieri. Caserta Vincenzo — Libertini Tommaso — Bellastella F.lli — Libertini Antonio.
Cicli e motocicli (Noleggi). Donisi Vinc. — Pelella Renato — Iannicelli Giov. — Fusco L. — Lucchetti N. — Fatone N.
Cinematografi (Eserc.). Cinema Santa Caterina.
Coltellinai e Arrotini. Iannone Domenico.
Concimi chimici (Negoz.). Lanza G. e F.lli — Ummarino Mich. — Buonocore Federico e F.lli.
Costruttori edili. Del Gaudio Giorgio — Scuotto Gennaro — Gardieri A. — Vitale Domenico — Falco Ferdinando — Palmieri Francesco — Sarolinelli F.
Costruttori stradali. Vitale Domenico.
Fabbri. Topa Gennaro — Lanza Nicola — Esposito Raff. — Esposito Pietro — Pontecelli Salvatore e Mariano.
Falegnami. Ambrosio Gennaro — Petrillo Genn. — Marasco F.lli — Lanza Felice — Angelino P. — Conte L. — Grigiante N. — Angelino Pietro — Carogiulo G. — Di Giullo Adelio.
Farine (Negoz.). Acerra M. — Novi Raff. — Falco Tomm. — Falco Pietro — Zampella C. — Guerra V.

Farmacisti. Guerra Vincenzo. — Lamanna — Sigismondo.
Ferramenta e metalli (Negoz.). Bellastella Fratelli.
Geometri. Mosca Luigi.
Illuminazione elettrica (Esercz.). Società Elettrica della Campania.
Ingegneri. Russo V. — Libertini Angelo — Faraone Luciano.
Laterizi (Fabbr.). Falco Gaet. e Abramo.
Legna e carbone (Negoz.). Acerra A. — Russo M. — Palmieri Vincenzo — Acerra F.
Legname (Negoz.). Argiento Francesco — Agolino Paolo — Di Maso Vincenzo.
Levatrici. Baldoni Riach. — Chiara Lucia — Ambrosio Ang. — Topa Benedetta — Cafaro Desdemona.
Macelli. Guerra Liberio — Nocera A. — Nocera Giuseppe — Fusco Biagio — Guerra G. — Guerra U. — Luongo Giuseppe.
Maestri di musica. Toraldo Gius. — Cavalieri Salvatore.
Maniscalchi. Pontecelli Vincenzo e Rocco — Ambrosio G. — Giannotti Raffaele.
Materiale da costruzione (Negoz.). Ghirlanda Vincenzo — Schizzo Giuseppe — Vitale Raffaele — Tromba Pietro — Delli Paoli Vincenzo — Delli Paoli Alfonso — Vitale Gius. — Lizzi Luigi — Faino Antonio — Falco Pasq. — Delli Paoli Giuseppe — Argiento Domenico — Falco Gaetano e Abramo.
Mediatori in generi diversi. Falco F.lli — Vitale F.lli — Massaro Gius. — Gargiulo A. — Argiento Antonio — Esposito D.
Medici-Chirurghi. Lanna Franc. di P. — Libertini Bernardino — Pepe V. — Lanna Michele — Mugione Alfredo — Lizzi A. — De Cristoforo Pietro — Lanna Pietro — D'Ambrosio Vincenzo.
Mercati. Bellastella F.lli — Caserta V.
Mesia (Prod. e Negoz.). D'Ambrosio dott. G. Eredi.
Mobili (Negoz.). Angelino Paolo — Ambrosio Gennaro.
Molini elettrici. D'Anna Dom. — Guerra — Delli Paoli ed Acerra.
Notai. D'Ambrosio Pietro.
Orefici. Buonomo Gaetano — D'Ambrosio Felice — Lanna Michele.
Orologiai. Buonomo Gaetano — Guilda N.
Panettieri. Mugione Raff. — De Lucia G. — Russo N. — Zampella C. — Sullo A.
Parrucchieri. Falco Francesco — Pagnano Antonio — Esposito Antonio — Vitale Dom. — Jovine Raff. e Salv. — Avallone Pasq. — Di Mauro N. — Iovino Pietro — Marrolo Raff. — Mascolo R.
Pellami (Negoz.). Domnesi M.
Pittori. Orofino G. — Pontecelli L. — Palmieri Salvatore — De Martino V.
Pizzicagnoli. Guerra M. — Tagliaferri Mich. — Mugione Angela — Falco T. — Laurenza G. A. — Russo Nicola — Zampella C. — Castaldo D. — Novi R.
Saponi (Fabbr.). Falco Gius. — Falco P. — Laurenza Giac. Ant. — Rossano Raff.
Sarti. Del Trionfo D. — Toraldo P. — Liguori Dom. — Basso Enrico — Palmieri Sav. — Amico P. — Iovino Mario — De Lucia Luigi.
Sarte. Acerra M. — Angelino Sorelle — Palmieri M. — Di Mauro Sorelle.
Scultori in legno. Gianfrancesco Luigi.
Sedie (Fabbr.). De Micco Gius. e F.lli — Margiano F.lli.
Segherie (Esercz.). Acerra Ferdinando — Colisanto D.
Sellai. Grimaldi G. — Papa Fratelli — Semeraro (Negoz.). Lanna Giovanni — Topa D. — Rossano P. — Bianco V.
Sterigille (Negoz.). De Martino Nic. — Libertini Antonio — Faboozi F.
Stoffe (Negoz.). Murghone Luigi.
Tabaccai. Ambrosio Carmine — Vitale Pietro — De Micco Michele — Flauti Gena. — Peluso Francesco — Signori M. — Naviglia Giuseppina.
Tappezzieri. Pietrafitta Gennaro.
Tessuti (Negoz.). Russo Pietro — Palmieri Giuseppe — Donadio Luigi.
Trattorie (Esercz.). Menaglio Giovanna ved. Palmieri — Falco Giuseppe — Di Palo A. — Pagnano C. — Carusso A.
Veterinari. Faraone Rugolo — Capece Giuseppe — Buonomo R. — Lanna Vincenzo di Francesco.
Vetri (Negoz.). Libertini Antonio.
Vini (Negoz.). Novi L. — Castaldo E. — Narrante Gregorio — Sullo Ved.
Zoccoli (Fabbr.). Barone Felice — Bortolotti Luigi — Angelino Ant. e Figli.
Zolfo (Negoz.). Topa Domenico — Topa Salvatore.

CALVI RISORTA 5484

Diocesi di Calvi Risorta. Abit. 4052 (centro 1561). Dista km. 45 da Napoli (Capol. prov.) e km. 8,5 da Pignataro Maggiore (Capol. mand. giud.). Superficie ettari 1388. Altit. m. 117.

Situata sulla via che da Napoli conduce a Montecassino per Capua e Calanello, a nord-ovest di Caserta.

Frazioni. Visciano, Zuzzi, Petrunio.

Il capoluogo è in frazione Visciano.

Prodotti. Cereali, molta frutta, legumi, ortaglie, olivi, gelsi, ottimi vini, molte boscaglie, pascoli, lepri e beccacce.

Ha 🚂 locali e 🚌 Sparanise, dista km. 3,6, sulle linee Roma-Napoli e Formia-Sparanise.

Fiere. 2, 3, 21, e 22 maggio (bestiame e cereali).

Mercati. Ogni martedì.

Uff. Imp. Diretto e Registro: Capua. Comando Tenenza CC. RR.: Teano. Comando Stazione: locale.

Scuole Elementari fino alla classe 5ª. Sez. dell'Assoc. Naz. Combattenti — O.N.D. Comunale.

Podestà. Marrocco dott. Giovanni.
Segretario. Izzo Giovanni.
Fascio. *Segretario,* Cotecchia Nicola.
Ufficiale sanitario. Mancini dott. Oreste.
Organizzazioni Corporative. *Commercianti:* Pellino Luigi. *Agricoltori:* Laurenza Antonio. *Artigiani:* Leone Pasquale. *Lav. Commerc.:* Izzo Antonio. *Lav. Agric.:* Pirani Giuseppe.
Conciliatore. Mancini dott. Oreste.
Esattore. Di Lettera Michele.
Diocesi. Vescovo. Marcozzi mons. Gius.
Parroci. Rossi don Giovanni — Cimaio don Giuseppe.

Industria - Commercio
Professioni - Artigianato

Acque gassose (Fabbr.). D'Innocenzo B.
Avvocati. Mandara Marco.
Aziende agricole (Principali). Ferrari baronessa Angelina.
Farmacisti. De Angelis Bernardo.
Medici-Chirurghi. Marrocco G. — Notaro Rudetti Gennaro.

CALVIZZANO 5485

Diocesi di Napoli. Abit. 3589 (centro 3484). Dista km. 11,5 da Napoli (Capol. prov.) e km. 0,9 da Marano di Napoli (Capol. mand. giud.). Superficie ettari 391. Altit. m. 134.

Sulle pendici della Collina dei Camaldoli in territorio fertilissimo.

Prodotti. **Vino, cereali, fagiuoli, patate frutta e canapa.**

Ha 🚂 🚌 locali. 🚌 locale, sulla linea Napoli-Piedimonte d'Alife.

Mercati. Tutti i **venerdì**

Uff. Imp. Diretto e Registro: Giugliano in Campania. Comando Tenenza CC. RR.: Giugliano in Campania. Comando Stazione: Mugnano di Napoli.

Scuole Elementari fino alla classe 5ª. Sez. dell'Assoc. Naz. Combattenti — O. N. D. Comunale.

Podestà. Mirabelli co. avv. Domenico.
Segretario. Landolfi cav. Virgilio
Parroco. Di Nabato don Antonio.
Fascio. *Segretario,* Billanghone Giuseppe.
Ufficiale sanitario. Baldi dott. cav. Pietro.
Conciliatore. Visconti cav. Franc.
Esattore. Visconti Emilia.
Opere di beneficenza e assistenza. Asilo Infantile.

Industria - Commercio
Professioni - Artigianato

Assicurazioni (Agenti di). Corvino Gaet.
Avvocati. Ruggiero Carlo — Carandente Girolamo — Mola Giulio. — Morra Mario
Banche. Banca Commerciale di Giugliano (Recapito).
Biscotti e gallette (Fabbr.). Chiarese Luigi e F.lli (da the) — Guglielmi Raffaele.
Caffettieri. Visconti Gius. — D'Errico F. — Palumbo Giuseppe.
Calzolai. Milanese Franc. — Perillo Salvatore — Salatiello Dom. — Grasso Feliciano — Sabatino Giuseppe.
Cave di pietre. (Esercz.). Napolano A. — Napolano Lor. — Giaccio Nicola.
Costruttori edili. Ruggiero Luigi fu Camillo — Ruggiero Oscar — Ruggiero

CAIVANO 5483

Diocesi di Aversa. Abit. 16681 (centro 15164). Dista km. 16,8 da Napoli (Capol. prov.) e km. 5 da Afragola (Capol. mand. giud.). Superf. ett. 2711. Altit. m. 26.

Trovasi in ubertosa pianura, in una delle buone posizioni della provincia di Napoli.

Frazioni. Casolla, Pascarola.

Prodotti. Cereali, canape, legumi, frutta, vino, gelsi.

loc. Fratta Maggiore, dista km. 3, sulle linee Napoli-Foggia e Napoli-Formia-Roma.

locale sulla linea Napoli-Caivano.

Mercati. Tutti i giovedì ed i lunedì per i soli pollami.

Uff. Imp. Dirette: Casoria. Uff. del Registro: Afragola. Comando Tenenza CC. RR.: Casoria. Comando Stazione: locale.

R. Corso Secondario di Avviamento Professionale a Indirizzo Agrario.

Scuole Elementari fino alla classe 5ª.

Sez. dell'Assoc. Naz. Combattenti — O.N.D. Comunale.

Podestà. D'Ambrosio ing. Filippo.

Segretario. Iacono cav. Enrico.

Parroci. Mugione don Antonio — Lanna don Domenico (Capol.) — Dell'Omo don Biagio (Pascarola) — De Luca don Pietro (Casolla).

Fascio. *Segretario*. Russo avv. Roberto.

Ufficiale sanitario. Scarabino dott. Alfonso (interino).

Organizzazione Corporativa. *Commercianti:* Donadio Luigi. *Agricoltori:* Lanna Giuseppe. *Artigiani:* Giannina Domenico.

Conciliatore. Lizzi avv. Domenico.

Esattore. Capozzi Raffaele.

Bande. Banda Autonoma.

Opere di beneficenza e assistenza. Asilo Infantile.

Industria - Commercio
Professioni - Artigianato

Acque gassose (Fabbr.). De Micco Agost.
Agenti marittimi. Palmieri Giuseppe.
Agrimensori. Angelino Luigi.
Assicurazioni (Soc. e Agenti di). Guida Errico (Venezia) — Laurenza Pasq. (Fondiaria) — Palmiero Gius. (Adriatica) — Angelino Luigi (Anon. di Torino) — Lombardi Crescenzo (Ist. Naz. delle Assic.) — D'Ambrosio Raffaele (Cattolica).
Autonoleggi. Buonomo Biagio — Pancia Pasquale.
Avvocati. Topa Ber. — Acerra Salv. — Capece Carlo — Lizzi Domenico — Pepe Luigi — Faraone Mario — Donesi Vinc
Aziende agricole (Principali). Ummarano Michele — Russo Pietro — Russo Vincenzo — Lanna B.
Banche. Banco di Napoli (Agenzia)
Bottai. Falco e Figli — Falco Salvatore — Falco Domen. e Pietrantonio — Falco Giov. — Angelino P .— Angelino Vinc.
Caffettieri. Ambrosio Aniello — Laurenza Luigi — Laurenza Raffaele — Lombardi Mich. — Crispino Michele — Costanzo Ern. — Costanzo Eugenio — Ideal Bar.
Calze (Fabbr.). Caserta Vincenzo.
Calzolai. Mugione Giac. — Falco Salvatore — Grande Andrea — D'Amico Salvatore — Ponticelli Matt. — Vitale P. — D'Antonio A. — Esposito G. — Massaro Salvatore — Caserta Salvatore.
Canapa (Negoz.). Consorzio per la difesa della canapicultura (magazzino di Caivano).

Canapa (Macer.). Lanna F.lli — Pezzullo F.lli — Russo Vincenzo — Eredi Bonfiglio — Eredi Daniele — Motti Giov.
Cappellai. Guido Salvatore.
Carne salata (Lavoraz.). Laurenza Gius. — Rosano Raff. — Falco Tomm. — Magri P. — Zampella C. — Russo Nicola.
Carta da parati (Negoz.). Ponticelli F. — Palmieri Salvatore.
Carpentieri. Volato V. — Cellenti Dom. — Topa Tomm. — De Micco Fr. — Esposito G. — Esposito P. — Topa S.
Cavalli (Negoz.). Falco Giovanni.
Cereali e granaglie (Negoz.). Spinelli Mario
Chincaglieri. Caserta Vincenzo — Libertini Tommaso — Bellastella F.lli — — Libertini Antonio.
Cicli e motocicli (Nolegg.). Donesi Vinc. — Pelella Renato — Iannicelli Giov. — Fusco L. — Lucchetti N. — Fatone N.
Cinematografi (Eserc.). Cinema Santa Caterina.
Coltellinai e Arrotini. Iannone Domenico.
Concimi chimici (Negoz.). Lanna G. e F.lli — Ummarno Mich. — Buononato Federico e F.lli.
Costruttori edili. Del Gaudio Giorgio — Scuotto Gennaro — Gardieri A. — Vitale Domenico — Falco Ferdinando — Palmieri Francesco — Sarcinelli P.
Costruttori stradali. Vitale Domenico.
Fabbri. Topa Gennaro — Lanna Nicola — Esposito Raff. — Esposito Pietro — Ponticelli Salvatore e Mariano.
Falegnami. Ambrosio Gennaro — Pietrafitta Genn. — Marzano F.lli — Lanna Felice — Angelino P. — Conte L. — Argianto N. — Angelino Pietro — Cargiulo G. — Di Giulio Aniello.
Farine (Negoz.). Acerra M. — Novi Raff. — Falco Tomm. — Falco Pietro — Zampella C. — Guerra V.

Farmacisti. Guerra Vincenzo. — Lamanna — Sighenze.
Ferramenta e metalli (Negoz.). Bellastella Fratelli.
Geometri. Mosca Luigi.
Illuminazione elettrica (Eserc.). Società Elettrica della Campania.
Ingegneri. Russo V. — Libertini Angelo — Faraone Luciano.
Laterizi (Fabbr.). Falco Gaet. e Abramo.
Legna e carbone (Negoz.). Acerra A. — Russo M. — Palmieri Vincenzo — Acerra F.
Legname (Negoz.). Argiento Francesco — Agelino Paolo — Di Maso Vincenzo.
Levatrici. Baldoni Rach. — Chiara Lucia — Ambrosio Ang. — Topa Benedetta — Cafaro Desdemona.
Macellai. Guerra Liborio — Nocera A. — Nocera Giuseppe — Fusco Biagio — Guerra G. — Guerra U. — Luongo Giuseppe.
Maestri di musica. Toraldo Gius. — Casaburi Salvatore.
Maniscalchi. Ponticelli Vincenzo e Rocco — Ambrosio G. — Giannotti Raffaele.
Materiale da costruzione (Negoz.). Ghirlanda Vincenzo — Schizzo Giuseppe — Vitale Raffaele — Tromba Pietro — Delli Paoli Vincenzo — Delli Paoli Alfonso — Vitale Gius. — Lizzi Luigi — Falco Antonio — Falco Pasq. — Delli Paoli Giuseppe — Argiento Domenico — Falco Gaetano e Abramo.

Mediatori in generi diversi. Falco F.lli — Vitale F.lli — Massaro Gius. — Gargiulo A. — Argienta Antonio — Esposito D.

Medici-Chirurghi. Lanna Franc. di P. — Libertini Bernardino — Pepe V. — Lanna Michele — Mugione Alfredo — Lizzi A. — De Cristoforo Pietro — Lanna Pietro — D'Ambrosio Vincenzo.

Merciai. Bellastella F.lli — Caserta V.

Miele (Prod. e Negoz.). D'Ambrosio dott. G. Eredi.

Mobili (Negoz.). Angelino Paolo — Ambrosio Gennaro.

Molini elettrici. D'Anna Dom. — Guerra — Delli Paolo ed Acerra.

Notai. D'Ambrosio Pietro.

Orefici. Buonomo Gaetano — D'Ambrosio Felice — Lanna Michele.

Orologiai. Buonomo Gaetano — Guida N.

Panettieri. Mugione Raff. — De Lucia O. — Russo N. — Zampella C. — Sullo A.

Parrucchieri. Falco Francesco — Pagnano Antonio — Esposito Antonio — Vitale Dom. — Jovino Raff. e Salv. — Avallone Pasq. — Di Mauro N. — Iovino Pietro — Marcolo Raff. — Mascolo R.

Pellami (Negoz.). Donnesi M.

Pittori. Orofino G. — Ponticelli L. — Palmieri Salvatore — De Martino V.

Pizzicagnoli. Ocerra M. — Tagliaferri Mich. — Mugione Angela — Falco T. — Laurenza G. A. — Russo Nicola — Zampella C. — Castaldo D. — Novi R.

Salumi (Fabbr.). Falco Gius. — Falco P. — Laurenza Giac. Ant. — Rosano Raff.

Sarti. Del Trionfo D. — Toraldo P. — Liguori Dom. — Basso Enrico — Palmieri Sav. — Amico P. — Iovino Mario — De Lucia Luigi.

Sarte. Aferra M. — Angelino Sorelle — Palmieri M. — Di Mauro Sorelle.

Scultori in legno. Gianfrancesco Luigi.

Sedie (Fabbr.). De Micco Gius. e F.lli — Marigliano F.lli.

Segherie (Eserc.). Acerra Ferdinando — Coliento D.

Sellai. Grimaldi G. — Papa Fratelli —

Sementi (Negoz.). Lanna Giovanni — Topa D. — Rosano P. — Bianco V.

Stoviglie (Negoz.). De Martino Nic. — Libertini Antonio — Fabozzi F.

Stucoi (Negoz.). Murgione Luigi.

Tabaccai. Ambrosio Carmine — Vitale Pietro — De Micco Michele — Flauti Genn. — Peluso Francesco — Signori M. — Navicella Giuseppina.

Tappezzieri. Pietrafitta Gennaro.

Tessuti (Negoz.). Russo Pietro — Palmieri Giuseppe — Donadio Luigi.

Trattorie (Eserc.). Mennillo Giovanna ved. Palmieri — Falco Giuseppe — Di Palo A. — Pagnano C. — Caruso A.

Veterinari. Faraone Eugenio — Capece Giuseppe — Buonseno R. — Lanna Vincenzo di Francesco.

Vetri (Negoz.). Libertini Antonio.

Vini (Negoz.). Novi L. — Castaldo E. — Narrante Gregorio — Sullo Ved.

Zoccoli (Fabbr.). Barone Felice —Bortolotti Luigi — Angelino Ant. e Figli.

Zolfo (Negoz.). Topa Domenico — Topa Salvatore.

Caivano nell'Annuario Industriale della Provincia di Napoli del 1939

Ludovico Migliaccio

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI
UNIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

BIBLIOTECA NAZIONALE V.E. ROMA
4 LUG 1940
RIVISTE

ANNUARIO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI NAPOLI 1939-XVII

R. TIPOGRAFIA FRANCESCO GIANNINI & FIGLI
NAPOLI - VIA CISTERNA DELL'OLIO, 6

Movimento demografico dei Comuni della Provincia di Napoli negli anni 1936, 1937, 1938

COMUNE di	Popolazione presente censita al '35	MATRIMONI Anni			NATI VIVI Anni			MORTI Anni		
		1936	1937	1938	1936	1937	1938	1936	1937	1938
Acerra	21.383	148	192	118	650	661	708	394	386	364
Afragola	28.464	204	313	184	932	872	948	561	501	528
Agerola	5.601	38	29	30	188	158	185	89	99	96
Albanova	17.129	156	119	110	677	640	710	269	257	317
Arienzo S. Felice.	13.297	131	131	123	447	502	517	240	243	230
Arzano	10.626	109	124	52	389	349	360	310	186	213
Atella di Napoli .	11.660	101	100	65	375	407	407	175	187	190
Aversa	37.552	253	312	240	1.151	1.125	1.216	693	727	871
Bacoli	10.341	74	91	68	290	305	327	90	97	112
Baia e Latina . .	2.092	19	12	10	57	73	57	39	40	43
Barano d' Ischia .	6.264	62	47	63	132	154	156	71	68	93
Brusciano.	5.471	55	63	36	195	208	228	105	82	98
Caianiello.	1.360	7	8	5	46	42	39	19	20	23
Caivano.	15.907	159	143	89	526	505	544	310	342	287
Calvi Risorta. . .	3.986	28	36	32	123	126	116	64	65	60

Popolazione presente secondo le categorie di attività

COMUNI	POPOLAZIONE A T				
	In complesso	Agricoltura caccia e pesca	Industria	Trasporti e comunicazioni	Commercio
Acerra	21.383	5.072	1.287	277	422
Afragola	28.464	2.092	4.070	621	1.701
Agerola	5.601	1.551	276	25	136
Albanova	17.129	3.945	1.004	78	291
Arienzo S. Felice	13.297	3.266	1.116	132	286
Arzano	10.626	370	1.108	674	729
Atella di Napoli	11.660	2.175	993	75	308
Aversa	37.552	3.809	4.296	558	1.330
Bacoli	10.341	1.584	1.007	262	212
Baia e Latina	2.092	812	81	11	23
Barano d' Ischia	6.264	1.617	262	78	213
Brusciano	5.471	1.510	459	36	165
Caianiello	1.360	518	24	9	8
Caivano	15.907	2.355	1.601	255	557
Calvi Risorta	3.986	1.150	213	30	88
Calvizzano	3.386	488	292	63	129
Camigliano	3.662	1.112	233	32	94
Camposano	2.769	1.146	147	40	59
Cancello ed Arnone	2.500	566	240	44	51
Capri	8.548	802	727	299	815
Capua	15.637	1.368	2.141	312	509
Carbonara di Nola	1.344	495	74	12	20
Cardito	7.058	848	837	146	310
Carinola	11.046	3.715	433	74	188
Casalba	8.853	2.355	469	16	145
Casalnuovo di Napoli	11.529	1.364	1.979	156	478
Casamarciano	2.135	372	345	37	59
Casamicciola	3.879	378	261	144	201
Casandrino	3.629	551	427	41	156
Caserta	52.856	5.564	7.540	1.197	1.675
Casoria di Napoli	2.839	520	393	30	135
Casoria	19.683	1.015	3.144	453	899
Castel di Sasso	1.349	656	21	1	8
Castellammare di Stabia	45.627	1,958	7.588	1.215	1.642
Castelletto di Cisterna	2.023	470	232	40	54

(1) Comprese le professioni ignote.

BANCO DI NAPOLI

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Capitale e Riserve L. 1.526.000.000

QUATTRO SECOLI DI VITA

400 Filiali in Italia, nell'Africa Italiana ed all'Estero

FILIALI ED UFFICI NELLA CITTÀ DI NAPOLI:

Sede Napoli - Via S. Giacomo	Tel. 20146	Agenzia N. 9 - Via Firenze, 48	Tel. 50814
Sede Spirito Santo - Via Roma, 402	„ 31993	„ „ 10 - Borgo	„ 53321
Succursale Pietà - Via S. Biagio dei Librai, 114	„ 23025	„ „ 11 - Via dei Mille, 28	„ 10069
Succursale Donnaregina - Via Settembrini, 79	„ 52536	„ „ 12 - Secondigliano	„ 51395
Agenzia n. 1 - Piazza G. Bovio	„ 27371	„ „ 13 - Via Medina, 61	„ 24666
„ „ 2 - Via Duomo Ang. Via Marina	„ 51464	„ „ 14 - Ponte della Maddalena, 51	„ 52421
„ „ 3 - Piazza Nicola Amore, 3	„ 25651	„ „ 15 - Mercato Bestiame (Poggioreale)	„ 52664
„ „ 4 - Vomero - P.za Vanvitelli, 110	„ 13760	„ „ 16 - Piazza Guglielmo Pepe, 22	„ 53954
„ „ 5 - Corso Garibaldi, 206	„ 51091	„ „ 17 - Bagnoli	„ 24765
„ „ 6 - Via Tribunali, 210	„ 51661	„ „ 18 - Fuorigrotta	„ 12320
„ „ 7 - C.so S. Giov. a Teduccio, 278	„ 50565	Ufficio Cambio - Stazione Marittima	„ 24417
„ „ 8 - Piazza Plebiscito	„ 26227		

FILIALI E DIPENDENZE IN PROVINCIA DI NAPOLI:

Acerra	Casoria	Pignataro Maggiore
Afragola	Castellammare di Stabia	Ponza
Agerola	Frattamaggiore	Pozzuoli
Anacapri	Giugliano	Procida
Aversa	Gragnano	S. Agata di Massalubrense
Bacoli	Ischia	S. Agnello
Boscotrecase	Maddaloni	S. Giuseppe Vesuviano
Caivano	Marcianise	S. Maria Capua Vetere
Capri	Marigliano	Sessa Aurunca
Capua	Massalubrense	Sorrento
Cardito	Meta di Sorrento	Teano
Carinola	Nola	Torre Annunziata
Casalnuovo di Napoli	Palma Campania	Torre del Greco
Caserta	Piano di Sorrento	Vico Equense

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

MODERNI IMPIANTI CASSETTE DI SICUREZZA

f) - Acque e bevande gassate

La produzione delle acque e delle bevande gassate è stata sempre molto sviluppata nella nostra provincia, ma è stata ed è svolta da piccole aziende a tipo familiare o personale alcune delle quali impiantate fin dal principio del secolo.

DAMIANO PASQUALE - Acque Gassate - Via Atellino, 65 - Caivano.

Atellana

ONORATO GIUSEPPE di Antonio - Acque gassate - Corso Umberto, 107 - Caivano.

PACIOLLA VIRGINIA di Luigi - Acque gassate - Corso Principe Umberto n. 284 - Caivano.

MARINELLI PIETRO GIACINTO - Acque gassate - Corso Principe Umberto n. 14 - Caivano.

GRUPPO II

Edilizia e materiali da costruzione

a) - Costruzioni edili, stradali, idrauliche ed affini

D'AMBROSIO Ing. Dott. FILIPPO - Sede in Caivano: Via Atellana, 90.

Produzione: *Costruzioni edili.*

FALCO LUIGI di Ferdinando - Sede in Caivano (Napoli): Via Armando Diaz, 26.

Produzione: *Costruzioni edili.*

PALMIERI FRANCESCO - Sede in Caivano: Via Principessa Margherita, 172.

VITALE DOMENICO - Sede in Caivano: Via Aurelia Domitella, 2.

Produzione: *Costruzioni edili.*

c) - Calce - Cemento e Manufatti di cemento - Gesso e bianchetto - Calce

BUONONATO FEDERICO - Sede in Caivano: Via Longobardi, 6 - Data di fondaz.: 1933.
Dipendenti: 3.

DELLI PAOLI VINCENZO - Capitale sociale: 10.000 - Sede in Caivano: Corso Principe Umberto, 15 - Data di fondaz.: 1928.
Dipendenti: 5.

Produzione: *Calce grezza.*

ESPOSITO CARLO - Sede in Caivano: Sentiero Calciaiuoli, 3 - Data di fondazione: 1931.
Dipendenti: 1.

Produzione: *Calce.*

FALCO ANTONIO - Sede in Caivano: Via Scipione Carafa, 13. - Data di fondaz.: 1932.
Dipendenti: 3.

Produzione: *Calce.*

b) - Mobili, arredamento, infissi

ACERRA FERDINANDO - Capit. sociale: 5.000 - Sede in Caivano: Corso Principe Umberto, 2 - Data di fondaz.: 1915.
Dipendenti: 1 - Forza motrice: 12 HP.

Produzione: *Mobili - Sedie.*

ANGELINO PIETRO - Sede in Caivano: Via Duomo, 71.
Dipendenti: 1.

Produzione: *Mobili.*

c) - Calzature e lavorazioni varie del cuoio

VITALE PIETRO - Sede in Caivano: Via Aurora, 1.
Dipendenti: 2.

Produzione: *Calzature in genere.*

c) - Spettacolo

Cinema

CINEMA TEATRO S. CATERINA - Sede in Caivano: Via Braucci, 66 - Data di fondaz.: 1938.
Gestione: Monaco Eugenio.
Dipendenti: 2.

Autotrasporti merci per conto terzi

ANGELINO BERNARDO - Trasporti con camions - Via Diaz n. 62 - Caivano.

F.LLI PALMIERI - Trasporti con camions - Via Rondinella, 7 - Caivano.

Stallaggio

CARUSO ANGELO - Via Princ. Umberto, 28 - Caivano.

SANTANGELA ANTONIETTA - Corso Principe, 49 - Caivano.

6) Trasporti ippici ausiliari, trasporti merci e noleggi vari

Trasporti con carri

D'ONOFRIO RAFFAELE - Via Nolana, 12 - Caivano.

INSIGNE VINCENZO - Corso Principe Umberto, 1 - Caivano.

MAGRI DOMENICO - Caivano.

Caivano nella Guida di Napoli del 1946

Ludovico Migliaccio



CAIVANO

Abitanti 18.135; altimetria 27; dista da Napoli km. 13; tram per la stazione ferroviaria Casoria - Afragola (km.5,600 e per Napoli); stazione ferroviaria: Frattamaggiore - Grumo a km. 4,5; posta, telegrafo, telefono.

Sindaco: Dònesi avv. Vincenzo.
Segretario Comunale: dott. Lanna Angelo.
Conciliatore: Ronza Michele.

1946	
Notai:	Martini Giuseppe
Veterinari:	Capece Giuseppe
	Eugenio Faraone
Farmacisti:	Lamanna Francesco
	Lanna Antonio
	Guerra Vincenzo
Ostetriche:	Boldoni Rachele
	Cafaro Desdemona
	D'Ambrosio Rosaria
	Topa Benedetta
Ingegneri:	Libertini Angelo Via Principessa Margherita n° 17
Avvocati e Procuratori:	Lizzi Domenico a., Via Dogana del Sale, 5
Esperti presso la Magistratura del Lavoro della Corte di Appello di Napoli	D'Ambrosio Ing. Filippo - Cat. IV Industrie Estrattive, Edili e Cave
Costruzioni Edili:	Fusco Luigi, Via Principessa di Piemonte, 55
Dottori Commercialisti:	Lanna Pasquale
Costruzioni Edili (Imprese):	Auriemma Giacomo fu Nicola, Via Principe Umberto, 120
Medici:	Ferrara Pasquale



Sindaco Avv. Vincenzo Donesi



Dott. Angelo Lanna, Segretario Comunale.



Notaio, dott. Giuseppe Martini.



Veterinario, dott. Eugenio Faraone.



La levatrice Desdemona Cafaro (foto fornita da Enea Frutta).



Avvocato Domenico Lizzi.



Farmacista, dott. Vincenzo Guerra.

Caivano nel 1969

Dalla Rassegna Storica dei Comuni, Anno I (vecchia serie), n. 4, Agosto-Settembre 1969
(Documento segnalato da Ludovico Migliaccio)

CAIVANO (Napoli)

Nel prossimo numero pubblicheremo un servizio storico su Caivano a cura di Gaetano Capasso, comprendente anche un profilo degli Uomini illustri.

Situazione geografica

Caivano è a 26 metri sul livello del mare, a circa 15 Km da Napoli; la superficie territoriale è di 27 Km e mq 107,661; quella agraria e forestale è di Km 25 e ha 68; quella improduttiva è di Kmq 1 e ha 43. Ha due frazioni, Pascarola e Casolla Valenzana, con due parrocchie, rette dai sacerdoti Enrico Pezzullo e Luigi Mellone. Casolla ha una storia importante, ma oggi è in via di un costante spopolamento: conta appena qualche centinaio di abitanti, dediti all'agricoltura. A breve distanza passa l'Autostrada del Sole. Solo il capoluogo ha avuto incremento con il «Rione De Gasperi». Nel primo dopoguerra si ebbe un nuovo rione agricolo, denominato «Fabbriche nuove».

Popolazione

L'attuale popolazione è di 28.000 abitanti. Negli ultimi tempi ha subito deciso incremento: nel 1924 contava appena 6.677 abitanti, che salirono a 15.907 (nel 1936), a 19.433 (nel 1951), a 20.397 (nel 1954), a 21.891 (nel 1956).

Attività ricreative

Caivano può andare orgogliosa di una interessante tradizione: tra i circoli ricreativi merita un ricordo quello dell'«Unione», che accoglie a preferenza borghesi, possidenti e professionisti. Fiorenti sono, altresì, quello della «Caccia », che porta il nome di Pierino Pepe, e l'altro «Sportivo», dedicato a Mario Faraone. Modernissimi e frequentatissimi sono i bar; non mancano circoli cattolici; importanti i cinema: «S. Caterina», «Vittoria», «Italia», rispettivamente della famiglia Falco, Topa, Lizzi.

Autorità politiche ed amministrative

Nel secondo dopoguerra Caivano ha potuto salutare in Parlamento un suo concittadino, l'on. avv. prof. Ferdinando D'Ambrosio, eletto nel 1948 e riconfermato nelle successive legislature. Nel campo della scuola seppe acquistare larghe benemerenze; ma nel suo paese non è stato eccessivamente fortunato per i suffragi. Moltissimi sono stati, però, i beneficati. Al Consiglio Provinciale di Napoli è stato eletto, negli ultimi lustri, Felice Capone; egli è il beniamino delle folle che lo votano con entusiasmo, perché se lo ritrovano accanto nei momenti del bisogno. La carica di primo cittadino è rivestita dal prof. dott. Luigi Falco, giovane ricco di una valida formazione politica. Collaborano con il Sindaco gli Assessori: avv. Ambrosio, Sirico, Zampella, Marino, Mennillo, Popolo. Segretario Comunale è il dott. Paolo Policastro. Ufficiale Sanitario è il dott. Vincenzo D'Ambrosio. Medico condotto è il dott. Giovanni Rossi. Comandante polizia urbana: magg. Salvatore Grandone.

Colture

Caivano resta, tuttora, un paese prevalentemente agricolo. Importante era la coltura della canapa, fino a pochi anni addietro; a ciò provvedeva con i 3 «lagni», siti nel suo territorio. Fiorente, ancora tra le coltivazioni agricole, quelle di ortaggi, viti, frumento. Il

portale del salone municipale, al secondo piano, tramanda, nel marmo, i simboli della produzione locale. Il terreno è, per la massima parte, irriguo, con zone di squisita fertilità. I vini sono di bassa gradazione. La manodopera agricola fornisce anche i paesi viciniori.

Folklore

Il caivanese ha, nel sangue, l'amore per la canzone, e si diverte un mondo ai «concertini». Feste rionali rallegrano la popolazione con gare sportive, musiche in piazza, concerti lirico-sinfonici, luminarie e fuochi d'artificio. Fiorentissima è la devozione a S.Nicola di Bari; ogni anno, migliaia di caivanesi vanno pellegrini a Bari e tornano, processionalmente, in una parata di folclore primitivo nella quale si esprime una fede che spesso è solo pura esteriorità, se non superstizione. Il caivanese segue con passione le «tragedie», sacre rappresentazioni che si svolgono all'aperto.

Industrie

Fino a pochi anni addietro, Caivano aveva circa dieci «calcare», forni cioè per la cottura della calce. Fiorente è ora lo stabilimento «Falco» dotato di impianti modernissimi, sulla via nazionale per Caserta. Oltre la calce idrata e i refrattari, importante è anche l'imbottigliamento di bevande gassate. La tenuta di Pontecarbonaro garantisce ottime e razionali colture; espressione ne è la I.C.A.I., per la coltura del pomodoro.

Istruzione

Caivano ha due Scuole medie, rette con intelletto d'amore dai presidi Perri e Tedesco. La 1ª scuola media (già scuola di avviamento agrario) è ora accolta in una nuova, magnifica sede, per la cui realizzazione, per lunghi anni, si battè il preside prof. Francesco Cerchia. Galantuomo a tutta prova, filantropo d'eccezione, benefattore nel campo della Scuola quant'altri mai, conobbe la lotta sleale, che ne affrettò la morte repentina, nel pieno vigore delle sue alte capacità organizzative. Negli ultimi anni sono fioriti tre circoli culturali, «Leonardo», «Leopardi», «Kennedy», i cui presidenti sono, rispettivamente il dott. D'Ambrosio, il prof. Luigi Puca, il rag. Enzo Mastrominico. Caivano accoglie i bimbi in un asilo comunale ed è anche sede dell'Istituto Tecnico Superiore, con specializzazione di metalmeccanico.

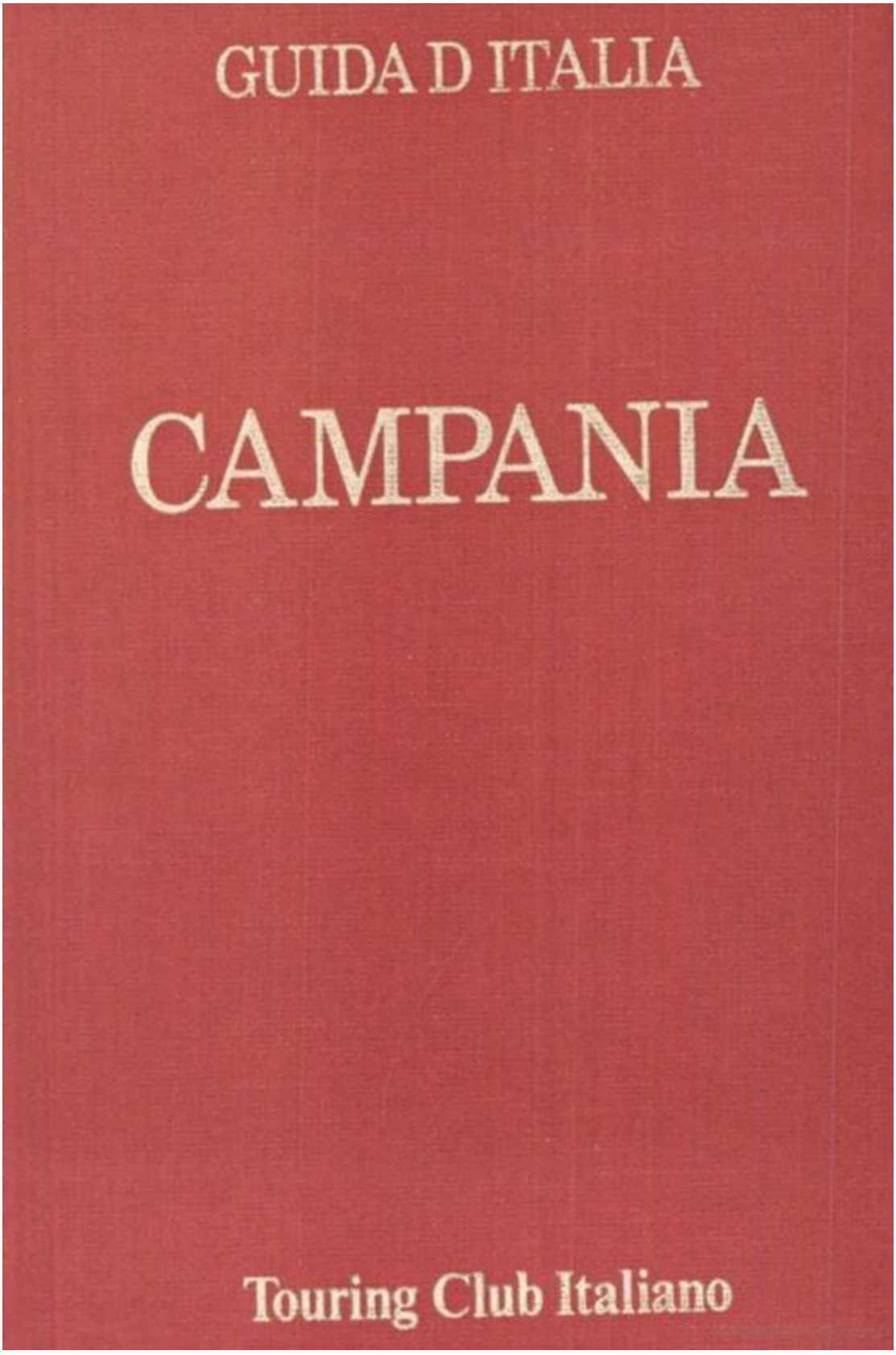
Chiese

Cinque sono le parrocchie locali: quella di S. Pietro, di Santa Barbara, dell'Annunziata, di S. Antonio, della Madonna Regina ecclesiae, rette, rispettivamente (la prima è ancora sede vacante) dai sacc. Caruso Giorgio, Castaldo Luigi, Vitale Giuseppe, Ponticelli Salvatore. Fiorente è il Circolo cattolico giovanile, interparrocchiale.

E' da annotare che il numero di abitanti riportati per l'anno 1924 è del tutto erroneo. Le statistiche ISTAT per gli anni più vicini forniscono i seguenti valori: 12.986 (1911), 13.511 (1921), 15.163 (1931) (G. Libertini).

Caivano nella Guida d'Italia del Touring Club Italiano del 1981

Ludovico Migliaccio



Guida d'Italia del Touring Club Italiano

Piemonte (esclusa Torino), ed. 1976, 728 pagine, 15 carte, 16 piante.
Torino e Valle d'Aosta, ed. 1996 (agg. 2001), 733 pagine, 89 carte, piante e disegni.
Lombardia (esclusa Milano), ed. 1999, 1118 pagine, 80 carte, piante e disegni.
Milano, ed. 1998 (agg. 2000), 662 pagine, 67 carte, piante e disegni.
Veneto (esclusa Venezia), ed. 1992, 929 pagine, 41 carte, 33 piante e disegni.
Venezia, ed. 1985, 794 pagine, 108 disegni, carte e piante.
Trentino-Alto Adige, ed. 1976, 575 pagine, 15 carte, 8 piante.
Friuli-Venezia Giulia, ed. 1982, 573 pagine, 13 carte, 12 piante.
Liguria, ed. 1982, 778 pagine, 42 carte, 12 piante.
Emilia-Romagna, ed. 1991 (agg. 1998), 1070 pagine, 35 carte, 53 piante.
Toscana (esclusa Firenze), ed. 1997, 990 pagine, 136 carte, piante e disegni.
Firenze e provincia, ed. 1993, 832 pagine, 77 carte, piante e disegni.
Marche, ed. 1979, 708 pagine, 9 carte, 14 piante.
Umbria, ed. 1999, 704 pagine, 31 carte, 21 piante, 20 disegni.
Lazio (esclusa Roma), ed. 1981, 830 pagine, 21 carte, 17 piante.
Roma, ed. 1999, 1006 pagine, 119 carte, piante e disegni.
Abruzzo Molise, ed. 1979, 534 pagine, 9 carte, 13 piante.
Campania (esclusa Napoli), ed. 1981, 716 pagine, 15 carte, 10 piante.
Napoli e dintorni, ed. 2001, 720 pagine, 68 carte, piante e disegni.
Puglia, ed. 1978, 486 pagine, 13 carte, 14 piante.
Basilicata e Calabria, ed. 1980, 714 pagine, 13 carte, 10 piante.
Sicilia, ed. 1989, 1005 pagine, 16 carte, 44 piante.
Sardegna, ed. 1984, 704 pagine, 26 carte, 10 piante.

La prima edizione della Guida d'Italia, in 15 volumi, è stata distribuita ai soci del T.C.I. fra il 1914 e il 1928. Complessivamente, fino al 31 dicembre 2000 sono stati diffusi 7 912 000 volumi.

Guida Campania

1ª edizione (Campania, Basilicata e Calabria)	1928
2ª edizione (Campania)	1940
3ª edizione	1963
4ª edizione	1981

Proprietà artistico-letteraria Touring Editore s.r.l.
Milano - © 1996 - Riproduzione vietata
Edizione 1981 - 0497-3

Fotocomposizione e stampa:
Centro Grafico Ambrosiano, S. Donato Milanese (Milano)
Legatura: Legatoria Industriale Torinese - Torino

Codice A69
ISBN 88-365-0018-8

Finito di stampare nel mese di giugno 2002

5 Da Napoli a Caserta e a Piedimonte Matese



Oltrepassato Cardito, la Statale raggiunge presto, km 13.5, **Caivano** m 27, ab. 30872, vivace e attiva cittadina, importante centro agricolo con varie attività industriali (arredamento, edilizia) e artigianali (sono rinomate le parrucche), in passato molto noto per la copiosa produzione della canapa.

La località in cui sorge Caivano fu abitata anticamente dagli Osco-Sanniti e poi dai Romani. Col nome attuale, di discussa etimologia, il paese è ricordato dal 591. Si accrebbe dopo la distruzione di Atella, del cui territorio occupa una piccola parte, come si rileva dai ritrovamenti di necropoli sannitiche e romane nel perimetro urbano. Nel medioevo fu casale di Aversa e nel '400 fu oggetto di contese tra Alfonso d'Aragona e Renato d'Angiò; nel sec. XVII apparteneva ai Barile, un membro della cui casata, Giovanni Angelo, prese parte alla rivolta del 1647; nel 1672 passò agli Spinelli di Fuscaldo. È patria del medico e naturalista Nicola Braucci (1719-74).

La cittadina, che ha registrato in tempi recenti una notevole espansione, presenta nuovi rioni residenziali con numerose villette moderne. La parte antica conserva tra gli edifici più importanti, in piazza Battisti, col *mon. ai Caduti*, il *Castello* feudale, con torrioni cilindrici e belle finestre, cinto ancora in parte da fossato con alberi. Notevole è la parrocchiale di *S. Pietro*, con interno a 5 navate intersecate da una sesta di costruzione più antica, con volte ogivali, che forma l'attuale transetto. Alle pareti sono quadri attribuiti a Luca Giordano e a Francesco Solimena; all'estremità della navata sin. è l'interessante *sarcofago del vescovo Marino de li Paoli*, scolpito, del sec. XV. Il santuario di *S. Maria di Campiglione*, ricordato dal 1208, ampliato e rifatto nel sec. XVII e nel 1843, venne restaurato nel 1913 e infine ornato con decorazioni di Vincenzo Volpe e poi di A. De Lisio nel 1938. Vi si trova un raro affresco dell'*Ascensione con la*

Madonna e gli apostoli, datato 1419, opera di pittore forse napoletano con influenze della pittura valenzana. Il santuario è oggetto di grande venerazione per il miracolo avvenuto nel 1483. Poco a est dell'abitato si vedono i ruderi del *Castello di S. Arcangelo*, che fu oggetto di contesa nelle guerre tra Aragonesi e Angioini; poco più lontano, a 2 km a est di Caivano, è *Casolla* m 24, che nella *Parrocchiale* ha di notevole una statua lignea della *Madonna* (sec. XIII-XIV).

Da Caivano, seguendo verso ovest un lungo rettilineo nella fertile pianura, si giunge (km 3) a un bivio: sulla sin. si estende **Frattaminore** m 36, ab. 11 707, importante centro agricolo con attività industriali (tessili) di antica origine; sulla d. è **Orta di Atella** m 36, ab. 9885, attivo centro agricolo con aziende artigianali e industriali operanti soprattutto nei settori delle calzature e dei liquori. È interessante per le testimonianze dell'antica città di *Atella*. Vi nacque il pittore Massimo Stanzione (1585-1656). Nell'abitato è notevole il convento di *S. Francesco*, del '500, per il *chiostro* di architettura rustica.

Il territorio dell'antica **Atella**, città sannitica la cui esistenza è testimoniata da monete di bronzo posteriori al 250 a.C. con la leggenda «Aderl» e alcuni vasi dipinti, doveva estendersi tra gli attuali centri di Succivo, Sant'Arpino, Frattaminore, Cardito e Caivano. Insieme a Capua, della quale seguì le sorti, ottenne nel 338 a.C. la cittadinanza romana senza voto; essendosi poi data, prima tra le città campane, ad Annibale dopo Canne, fu severamente punita dai Romani con la morte dei principali autori della ribellione e con la deportazione degli altri a *Calatia*. Ripopolata dai Nucerini, Atella risorse rapidamente grazie alla floridezza del suo territorio, tanto che Cicerone la ricorda nel 63 come uno dei centri più importanti della Campania.

Divenuta municipio romano, all'epoca di Augusto ricevette una colonia; presto accolse il Cristianesimo. Nel 537 fu in parte abbandonata dai cittadini a causa della guerra gotica e continuò ad esistere come sede episcopale fino al sec. IX; in seguito, semidistrutta e sommersa lentamente dalle circostanti paludi, venne progressivamente abbandonata dagli abitanti, che attorno al 1130 si trasferirono nella vicina Aversa, fondata dai Normanni. Atella è famosa per le *fabulae atelliane* o *ludi osci*, commedie gioviali piene di frizzi pungenti che, introdotte in Roma, vi ebbero dapprima favore, ma divennero in seguito così licenziose da essere proibite. Erano scritte in dialetto osco e usavano maschere e tipi fissi, tra cui *Macco*, che rivive nel Pulcinella, e *Bucco*, una specie di sciocco chiacchierone.

Le *rovine di Atella* si concentrano in una zona alberata a sud-ovest dell'abitato attuale. Sul luogo dell'antico centro è una terrazza quadrilatera, cinta da vallo e orientata, la cui pianta regolare ha indotto qualche studioso a concludere che la città fosse di origine etrusca. Nel lato orientale si vedono un tratto delle *mura* e ruderi di un edificio in *opus latericium* detto *Castellone di Atella*; nel mezzo dell'area della città si trovano

rovine di archi; più a ovest, resti della via antica che portava da *Ad Septimum* ad Atella e il muro occidentale di questa. Svetonio ricorda l'Anfiteatro e narra in particolare che, mentre veniva trasportato da Miseno il corpo di Tiberio, molti del seguito chiesero che venisse condotto ad Atella e cremato nell'Anfiteatro.

Usciti da Caivano si corre verso nord tra viti a festoni, piante da frutta e belle coltivazioni; a una svolta appaiono di fronte i monti di Caserta e più a d. il Taburno. A km 17.5 si varcano sul ponte Epitaffio i Regi Lagni; proseguendo, con una deviazione a d. si sovrappassa l'Autostrada del Sole presso la stazione di Caserta Sud e poco dopo, km 20.7, allo svincolo, si comincia a percorrere il magnifico rettilineo, ideato dagli architetti borbonici, che conduce alla Reggia di Caserta e che poco più avanti diviene un grandioso viale a platani, in fondo al quale si profilano la Reggia e la cascata del Parco. A km 23 si è a un quadrivio, donde il tronco a sin., sovrappassando l'Autostrada del Sole, porta (km 2.8) a **Marcianise** m 33, ab. 32 523, uno dei centri più importanti di Terra di lavoro, con una prospera agricoltura e parecchie attività industriali (alimentari, canapa, legno, fabbriche di mattonelle, materiale elettrico). Alcuni studiosi lo ritengono di origine romana; deve il suo sviluppo soprattutto alla bonifica del territorio circostante. È patria del pittore Paolo de Maio (inizio sec. XVIII-1784).

MISCELLANEA

Strade lastricate di basoli

Ludovico Migliaccio



Lastricato di basoli in piazza Cesare Battisti nei pressi del Monumento ai Caduti in Guerra.



Il basolo è una lastra di roccia di origine vulcanica. Una delle cave da dove si ricavavano degli ottimi basoli era quella detta del Granatello a Ercolano al confine con Portici e posizionata ai piedi del Vesuvio.



Cava del Granatello a Ercolano al confine con Portici.



Particolare ove si evidenziano gli strati di lava nella Cava del Granatello.

Dopo la costruzione del palazzo reale di Portici, si sentì la necessità di avere un porto sicuro per il naviglio reale, peschereccio e commerciale. Pertanto, nel 1773, sotto la direzione dell'architetto Giovanni Buonpiede, ebbero inizio degli importanti lavori per togliere grandi massi di lava vulcanica e gettare le basi di un molo che si spingeva in mare aperto.
Si trasportarono allora numerosissimi ed enormi massi di pietra già squadrati dalla vicina cava, che furono collocati in mare e cementati con calce e pozzolana. Ne risultò una maestosa opera d'arte: un molo lungo 1.200 piedi, difeso dalla furia dei marosi da grosse muraglie di scogli e grossi blocchi di pietra lavica (da https://www.teleradio-news.it/).

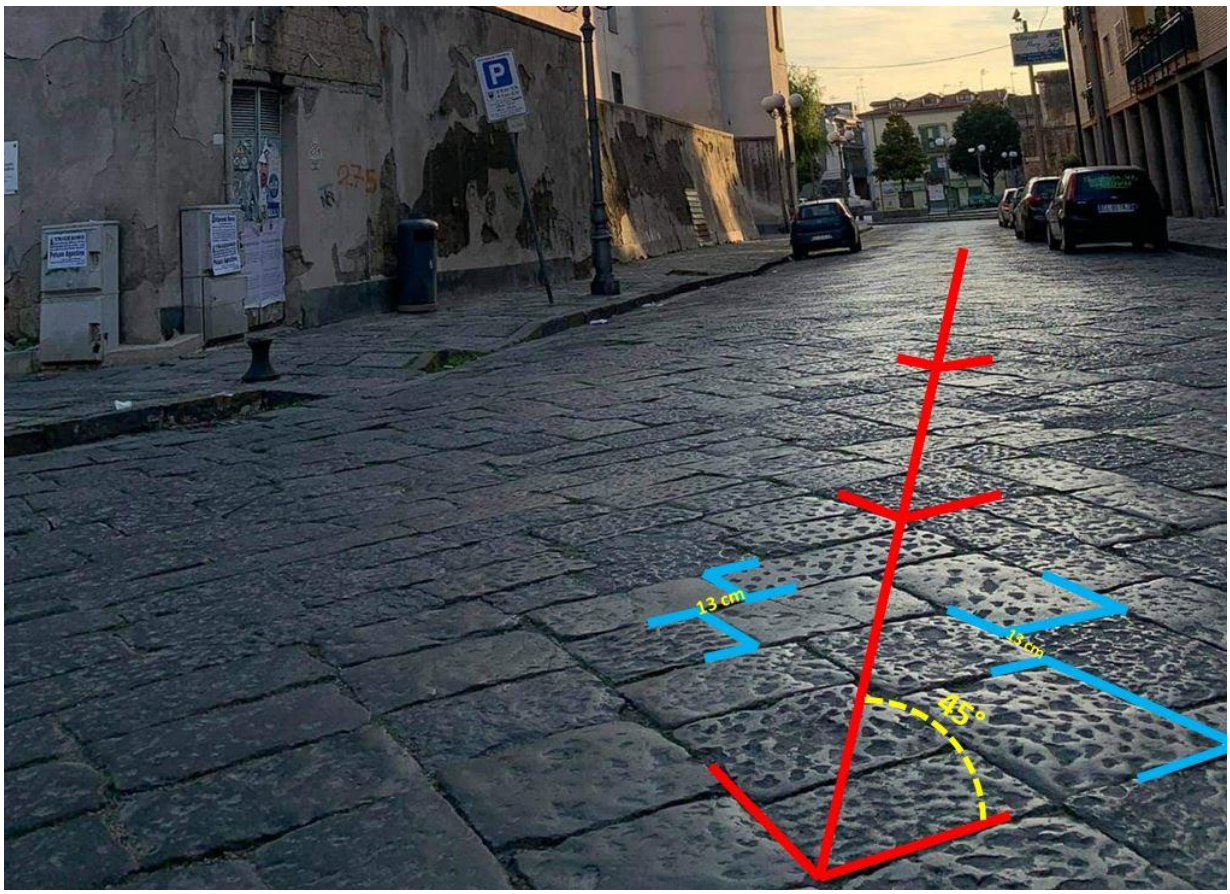


Portici – Il porto del Granatello.


Portici – I blocchi di lava vulcanica del Granatello (23/2/2022)



Idem



I basoli sono disposti a spina di pesce, cioè posti ordinatamente in senso obliquo a 45° dall'andamento dell'asse della via, e concatenati in modo che la minima distanza fra l'unione di due angoli dagli altri due dell'altro filare di basoli, che dicesi *incavallatura*, sia di cm. 13. Nella foto il lastricato di basoli di viale Dante.



https://scudlavica.it/



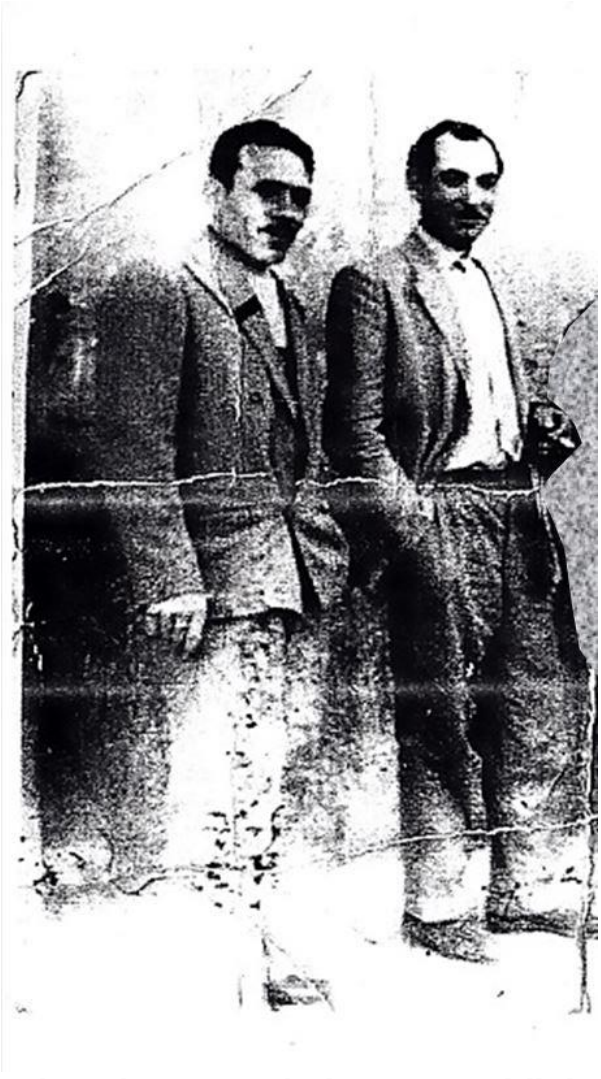
https://www.homify.it/progetti/24363/la-magia-delle-antiche-basole-di-pietra-lavica

La faccia superiore di ogni basolo deve essere lavorata con puntillo minuto, tutta egualmente riccia e senza spadellature di sorte alcuna.
I basoli tradizionali presentano una faccia a puntillo e i quattro lati sbozzati a cuspide di piramide, lo spessore è circa di 15 cm.



https://www.scalpellino.eu/arnesi.html

Gli attrezzi del capo maestro basolaro o scalpellino sono per la maggior parte costituiti da scalpelli a punta (puntillo) per lavorare le superfici dei basoli stradali, rendendoli più scabrosi al fine di migliorare l'attrito degli zoccoli degli animali da tiro, nonché da martelli a bocciarda con la parte battente dentellata, più adatti per i basoli dei marciapiedi che assumono una ruvidità simile alla buccia d'arancia agevolando il transito delle persone. Detti trattamenti superficiali servono in definitiva a rendere le superfici antiscivolo sia per gli animali che per le persone. Gli scalpelli a punta larga servono per il taglio dei basoli e la sagomatura degli assetti. Ovviamente per lavorare di scalpello si usano martelli di diverso peso detti mazzole. Detti trattamenti delle superfici dovevano essere rinnovati periodicamente allorquando i basoli perdevano la dovuta ruvidità essendo messi a dura prova dalle pesanti carrette con grosse ruote con cerchi in ferro e con i loro carichi trainati da possenti quadrupedi.



I fratelli Odesco di Caivano, gli ultimi maestri della lavorazione dei basoli, abitavano in piazza Francesco Russo.



Cumuli di antichi basoli rimossi dalla scuderia interrata del Castello durante i lavori di restauro e ristrutturazione eseguiti fra il 2013 e 2014.

Nel caso di inadempimento a questa prescrizione, l'Amministrazione militare marittima potrà procedere senz'altro, ad un nuovo incanto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sulla somma depositata a garanzia dell'asta.

Venezia, addì 25 luglio 1938 - Anno XVI

L'ufficiale rogante: Imerio Finazzi.

865 (A credito).

COMUNE DI ALBENGA
Legato Tomaso Paccini.

AVVISO D'ASTA
per miglioramento del ventesimo del prezzo di vendita di stabili.

A seguito dell'incanto pubblico tenutosi oggi, giusta l'avviso d'asta a stampa 5 luglio 1938-XVI, pubblicato nei modi di legge ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Prefettura, rispettivamente in data 11 e 9 luglio 1938-XVI, la vendita degli stabili costituenti il legato Tommaso Paccini, è stata aggiudicata provvisoriamente per l'offerta prezzo di L. 500.001.

Si rende noto perciò che il termine utile — fatali — per presentare offerta di aumento non minore del ventesimo del prezzo suddetto, scadrà alle ore 18 del giorno 25 agosto 1938.

Il deposito provvisorio a garanzia dell'offerta e per le spese è stabilito in L. 55.000.

Gli atti relativi alla vendita degli stabili in oggetto sono visibili nella segreteria comunale.

Albenga, 26 luglio 1938 - Anno XVI

Il podestà: Amero.

900 (A pagamento).

COMUNE DI GENAZZANO
(Provincia di Roma).

AVVISO D'ASTA
per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio definitivo del ceduo matricinato prevalentemente di quercia (cerro, rovere, farnia), con carpini, ornelli, olmi, ontani, castagni, elce, sporadici misto a sottobosco denominato «secerano» di proprietà del comune di Genazzano.

Si rende noto che il giorno 18 agosto 1938, alle ore 11, nella sede municipale di Genazzano, davanti al Commissario prefettizio o chi per esso assistito dal segretario comunale, si procederà al primo incanto per la vendita sopra indicata, in base al prezzo di L. 58.561,80.

L'asta avrà luogo col metodo di estinzione di candela vergine, a norma del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Le offerte in aumento non possono essere inferiori a L. 500.

L'aggiudicazione non sarà definitiva al primo incanto, ma soggetta al miglioramento del ventesimo.

Non si farà luogo all'aggiudicazione provvisoria se non si presentassero almeno due concorrenti.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno effettuare un deposito di L. 3000 e presentare il certificato di idoneità rilasciato dalla Milizia Nazionale Forestale non scaduto di validità.

Al momento dell'aggiudicazione definitiva, o al più tardi, entro tre giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà presentare un fide-jussore ed un approbatore solidale e dovrà pure provare di aver versato presso la Cassa depositi e prestiti la somma corrispondente al decimo del prezzo di aggiudicazione quale cauzione a garanzia della prima esecuzione degli obblighi contrattuali.

Se l'aggiudicatario non presentasse nel termine prefisso la prescritta cauzione, il Comune potrà procedere ad un nuovo incanto a danno di lui e farà proprio in ogni caso, il deposito provvisorio eseguito per l'asta.

Il prezzo di aggiudicazione sarà versato al momento del contratto e l'altra metà all'atto della consegna del bosco.

Il taglio ed il trasporto dei prodotti fuori del bosco dovranno eseguirsi nella stagione silvana 1938-1939.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di asta e di contratto nessuna esclusa comprese anche quelle per la martellatura, la stima, la consegna, i collaudi, ecc.

Il verbale di assegno ed il Capitolato d'oneri generale e particolare ai quali i concorrenti si intenderanno vincolati, sono visibili presso la segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Il commissario prefettizio: (firma illeggibile).

Il segretario: Ragnelli.

902 (A pagamento).

MUNICIPIO DI CAIVANO.

AVVISO D'ASTA
Lavori di lastricamento a basoli della via A. Diaz.

IL PODESTA'

Visto il deliberato podestarile n. 87 del 14 maggio 1938, reso esecutivo da S. E. il Prefetto, sentito il Genio civile ed il Consiglio di Prefettura in data 13 luglio corrente, Div. IV - N. 74628;

Visto il regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827;

Rende noto

1° Il giorno 25 del mese di agosto del corrente anno 1938, alle ore antimeridiane undici con la continuazione, nella sede del comune di Caivano innanzi al podestà o ad un suo legale rappresentante, si procederà all'appalto dei lavori di lastricamento con basoli della via Armando Diaz, di cui al progetto dell'Ufficio tecnico municipale approvato con la succitata deliberazione podestarile n. 87 del 15 maggio 1938;

2° Per essere ammesso alla gara ogni concorrente dovrà esibire:

A) dichiarazione in competente bollo di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni del capitolato;

B) certificato di iscrizione per l'anno XVI alla Federazione industriale fascista;

C) certificato del Genio civile di aver eseguito lavori del genere e per uguale importanza;

D) certificato generale del casellario giudiziario;

E) certificato di moralità;

F) ricevuta del tesoriere comunale di aver depositato la cauzione provvisoria a garanzia della gara e per le spese della stessa in L. 6000.

Per le società commerciali occorre la dimostrazione di essere legalmente costituite e che chi si presenta alla gara abbia regolare mandato a concorrere nell'appalto. Le cooperative devono inoltre dimostrare di avere aderito alla Federazione delle cooperative, di avere i mezzi per l'esecuzione del lavoro, e di avre eseguito altri lavori importanti del genere. Saranno concesse le agevolazioni di legge a quelle cooperative che comprovino, con apposito certificato, di essere iscritte nell'apposito registro Prefettizio.

3° L'asta sarà tenuta nei modi indicati dall'art. 73 lettera *C* del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nel presente avviso d'asta. A tale scopo si rende noto che i lavori da eseguirsi ammontano a complessive L. 220.000, di cui L. 197.750 base d'asta e L. 22.250 per imprevisti, diritti di progetto direzione dei lavori. L'asta sarà aggiudicata definitivamente all'offerente il maggiore ribasso. Non si procederà ad aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti. L'offerta di ribasso dovrà essere indicata in misura percentuale e dovrà essere scritta in tutte lettere, e presentata in busta chiusa a chi presiede la gara.

4° Sarà immediatamente restituito il deposito ai non aggiudicatari, mentre il deposito dell'aggiudicatario sarà versato definitivamente alla cassa comunale, salvo conteggio finale.

5° Entro quindici giorni l'aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva di L. 9000 in contanti o in titoli dello Stato da valutarsi nei modi di legge e da versarsi alla Cassa depositi e prestiti. Entro dieci giorni dalla comunicazione di approvazione della cauzione e sotto pena di decadenza e di riappalto in danno l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto definitivo.

6° L'importo dei lavori sarà pagato nel seguente modo:

a) L. 100.000 al termine di esecuzione dei lavori;

b) la restante somma dell'importo di esecuzione dei lavori dopo il collaudo in quattro annualità uguali scadenti la prima nell'anno successivo a quella in cui ha avuto luogo l'approvazione del collaudo e con semestralità anticipate senza interessi.

7° L'aggiudicatario per l'esecuzione del contratto eleggerà il suo domicilio legale nel Comune e presso la segreteria comunale.

8° Tutte le spese dell'asta e dipendenza, niuna esclusa cedono a carico dell'aggiudicatario.

L'amministrazione si riserva il pieno ed insindacabile diritto di escludere dalla gara qualsiasi concorrente, senza l'obbligo di dare spiegazione dell'esclusione e senza che questo possa comunque turbare la nullità della gara. Per quanto non previsto e stabilito si osserveranno le disposizioni di legge in vigore e le norme del capitolato speciale di appalto.

Si avverte che il progetto ed il capitolato d'oneri sono depositati nella segreteria comunale a disposizione di chiunque voglia prenderne visione ostensibili nelle ore antimeridiane di ufficio.

Caivano, 27 luglio 1938 - Anno XVI

Il podestà: ing. Filippo d'Ambrosio.

Il segretario capo: E. Iacono.

905 (A pagamento).

Avviso di gara del 17 luglio 1938 per il lastricamento con basoli di via Diaz per l'ammontare complessivo di £ 220.000 di cui £ 197.750 per lavori e £ 22.250 per imprevisti. All'epoca via Diaz partiva dall'altezza dell'attuale via Libertini e arrivava al confine di Cardito ed aveva quindi una lunghezza di circa 500 m. per cui i lavori veri e propri (senza imprevisti) per il lastricamento di basoli venivano a costare circa £ 400 al ml. Per rendersi conto del valore di mille lire dell'epoca, basta pensare a una famosissima canzone del 1939, "Mille lire al mese": nel motivetto, a ritmo di foxtrot, Gilberto Mazzi diceva infatti che "se potessi avere mille lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovar tutta la felicità!"

MANUALE

DI

PONTI E STRADE, ACQUE E FORESTE

COMPILATO PER DISPOSIZIONE

DI S. E. IL PRINCIPE DI SATRIANO

DUCA DI TAORMINA, GENERALE IN CAPO

LUOGOTENENTE GENERALE INTERINO IN SICILIA

DA

Giuseppe Perez

Uffiziale del Ministero di Stato nel Dipartimento dell' Interno.

VOLUME III.

Palermo

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI FR. LAO

—

1853.

ISTRUZIONI GENERALI

D' ARTE

E CLAUSOLE GENERALI COMPILATE PER USO DELLA DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE, PER SERVIRE DI NORMA GENERALE AGLI APPALTI DEI LAVORI DI BASOLATO DA COSTRUIRE CON BASOLI VULCANICI, NELLE STRADE O IN ALTRI SITI SOTTOPOSTI ALL'AZIONE DELLE RUOTE.

PARTE PRIMA

Istruzioni generali d'arte.

CAPO I.

Basolati di basoli nuovi.

Art. 1. I basolati nuovi si distinguono in tre sorte, cioè basolato di basoli nuovi *di conto*, basolato di basoli nuovi detti *passa e non passa*, e basolato di basoli nuovi chiamati *di scarto*.

SEZIONE I.

Basolato di basoli nuovi di conto.

Art. 2. Un basolato di basoli nuovi di conto, che prende talora il nome di *lavoro nuovo di conto*, richiede per la sua costruzione l'osservanza delle seguenti regole principali:

§ 1. *Cave e qualità della pietra.*

Art. 3. L'ottima qualità della pietra è la principale causa della più lunga durata di un basolato.

Le cave adunque dei nuovi basoli di conto saranno quelle della Scala, o anche della contrada chiamata Uncino, ma le ottime di tali siti. In particolare si proibiscono, anco in una cava ottima, quei massi o *quadroni* che o sono di cima o escono mediocri. Saranno in somma scelti quei soli massi che in arte diconsi di pietra *saniccia*, e rigettati tutti i basoli comunque difettosi nella qualità della pietra, anche per picciolissimi difetti, e principalmente i così detti *svenati*, o che hanno il *molle* o le *caranfole* o le *pomicelle*.

Non mancano altre cave di lave vulcaniche di ottima pietra per la costruzione di un simile basolato; ma alla sola direzione generale toccherà di prescriverle espressamente, o per norma generale, e ne' casi particolari.

§ 2. *Dimensioni e lavorio d'ogni basolo.*

Art. 4. La faccia superiore di ogni basolo sarà ridotta perfettamente a traguardo, e lavorata accuratamente di *puntillo minuto* senza alcuna *spadellatura*, e tutta ugualmente *riccia*. Di più verrà squadrata a rigore, e così lavorata e squadrata avrà di estensione non meno di palmi tre superficiali, nè più di sei. Ciascun basolo avrà gli assetti di uguale altezza in tutti i lati, non mai minore di un mezzo palmo, di cui almeno once

quattro (pal. 0, 333) debbono essere perfettamente *aristate* e spianate di scalpello, ed a rigoroso squadro con la faccia superiore, sicchè ogni spigolo nell'aristatura riesca lavorato vivo, ed a squadro di rigore con la faccia del basolo. La rimanente altezza poi degli assetti sarà lavorata accuratamente a *puntillo minuto*, e con un sottosquadro che al basso non sia mai maggiore di un minuto e un mezzo (pal. 0, 025) Ogni basolo poi senza essere di sotto in alcuna parte sfettato, nè incavato, avrà in coda non meno di once dieci (pal. 0, 833).

§ 3. *Ponimento in opera.*

Art. 5. Dovrà il basolato esser messo o piantato sopra di un suolo di semplice terreno a bella posta preparato. Questo suolo così preparato dicesi ancora *forma* o *pianta*. L'apparecchio consiste principalmente nel ragguagliare, configurare e consolidare la forma medesima, in modo da ottenere il rigoroso profilo richiesto, ed evitare ogni benchè minimo avvallamento o *ricalatura* del basolato, siccome verrà più minutamente prescritto nell'articolo 15.

I basoli saranno in opera tutti disposti a *spina pesce* e con *ordine concatenato:* la distanza di una commessura traversa da altra prossima e parallela non sarà mai minore di once sei (pal. 0, 5). Debbono inoltre i basoli combaciare a rigore fra essi nelle intere aristature, e con rigore sommo negli spigoli. Ogni basolo sarà messo sopra d'un letto d'ottima malta; la

quale dovrà eziandio salire e riempire perfettamente gl'interi interstizi delle commessure nella parte del sottosquadro. La intera quantità di quest'ottima malta è determinata dall'arte, e debb'essere la maggiore che torni utile al fine principale di riempiere perfettamente tutt'i voti di sotto e le commessure de' basoli. Finalmente è necessario che i basoli nel porsi in opera si facciano bene sedere e siano fermati con l'ajuto del terreno, e con l'uso di tre zeppe di pietra molle per ciascun basolo.

SEZIONE II.

Basolato di basoli nuovi detti passa e non passa.

Art. 6. I basoli nuovi conosciuti nella cava con la denominazione di *passa e non passa*, non sono fuorchè lo scarto de' basoli di conto.

Un basolato di sì fatti basoli è chiamato ancora *lavoro nuovo a squadro di basoli passa e non passa.*

Art. 7. La sua costruzione in paragone di quella del sopradetto lavoro nuovo di conto richiede di particolare principalmente, che ogni basolo lavorato e squadrato abbia la faccia di estensione non meno di palmi due e tre quarti superficiali, e gli assetti di uguale altezza in tutti i lati, non mai minore di once cinque (pal. 0, 416), di cui non meno di once quattro aristate (pal. 0, 333). Oltre di ciò ciascun basolo senza essere di sotto in alcuna parte sfettato, nè incavato, avrà in coda non meno di once nove (pal. 0, 75).

In tutto il rimanente della costruzione si debbono os-

servare appuntino le regole dinanzi prescritte pe' lavori nuovi di conto. E solo per dichiarazione ed avvertenza se ne notano le seguenti: La pietra di ogni basolo lavorato delle sopradette cave debb'essere ottima e senza minimo difetto. L'aristatura degli assetti per le intere quattr'once (pal. 0, 333), sarà a squadro *rigoroso* con la faccia lavorata del basolo, sì che ogni *spigolo* nell'aristatura medesima riuscirà vivo ed a squadro di rigore con la stessa faccia. Tutto il rimanente dell'altezza degli assetti verrà lavorato con ogni accuratezza a puntillo minuto, e con un sottosquadro non maggiore di un minuto e un mezzo (pal. 0, 025), al basso. Nel ponimento in opera la distanza di una commessura traversa da altra prossima e parallela non sarà mai minore di once sei (pal. 0, 5).

SEZIONE III.

Basolato di basoli nuovi di scarto.

Art. 8. I basoli nuovi che nelle cave si chiamano di *scarto*, hanno due principali gradazioni: la prima è propriamente una scelta de' migliori; la seconda lo scarto che ne rimane. I basoli della prima diconsi propriamente *di scarto;* quelli della seconda più comunemente sono in arte distinti col nome di *tasselli.*

§ 1. *Basolato di basoli nuovi di scarto.*

Art. 9. Un *basolato di basoli nuovi di scarto*, cioè costrutto di una scelta di migliori basoli nuovi di scarto,

viene denominato ancora *lavoro nuovo a squadro di scarto.* La sua costruzione in confronto di quella del sopradetto lavoro nuovo di conto richiede di particolare principalmente che ogni basolo lavorato e squadrato abbia la faccia di estensione non minore di palmi due superficiali, e gli assetti di uguale altezza in tutti i lati non mai minore di once quattro (pal. 0, 333), di cui non meno di once due e un mezzo (pal. 0, 208), aristate. Ciascun basolo poi, senza essere di sotto in alcuna parte sfettato, nè incavato, avrà in coda non meno di once sette (pal. 0, 583).

In tutto il rimanente della costruzione si debbono osservare appuntino le regole di sopra prescritte pei lavori nuovi di conto; e solo per dichiarazione ed avvertenza se ne notano le seguenti: la pietra di ogni basolo lavorato delle sopradette cave debb'essere ottima e senza minimo difetto. L'aristatura degli assetti, per le intere due once e un mezzo (pal. 0, 208), sarà a squadro rigoroso con la faccia lavorata del basolo, sicchè ogni spigolo nell'aristatura medesima riuscirà vivo ed a squadro di rigore con la stessa faccia. Tutto il resto dell'altezza degli assetti verrà lavorato accuratamente a puntillo minuto, e con un sottosquadro non maggiore di un minuto e mezzo (pal 0, 025), al basso. Nel ponimento in opera la distanza di una commessura traversa da altra prossima e parallela non sarà mai minore di once cinque (pal. 0, 416).

§ 2. *Basolato di basoli nuovi di tasselli.*

Art. 10. Un *basolato di basoli nuovi di tasselli* è chiamato ancora *lavoro nuovo di tasselli.* La sua costruzione richiede di particolare principalmente, che ogni tassello lavorato e squadrato abbia la faccia di estensione non minore di palmo uno e un quarto superficiale. Oltre di ciò i tasselli avranno quell'intera altezza di assetti con cui sogliono regolarmente tagliarsi nella cava, ancorchè una tale altezza fosse ineguale, ma non mai minore di once tre (pal. 0, 25), di cui non meno di oncia una (pal. 0, 83), aristata. Ciascun tassello poi avrà in coda non meno di once cinque (pal. 0, 416).

In tutto il resto della costruzione saranno seguite appuntino le regole de' basolati nuovi di conto: e solo per avvertenza s'inculcano le seguenti: con iscrupolo sarà rifiutato ogni tassello di pietra molle o con qualunque difetto. La prescritta aristatura sarà perfetta, e di rigore a squadro con la faccia, soprattutto negli spigoli. Questi verranno inoltre lavorati vivi. In tutto il resto dell'intera loro altezza gli assetti saranno lavorati a perfezione di puntillo minuto, e con un sottosquadro non maggiore di un minuto e un mezzo (palmi 0, 025), al basso. Nel ponimento in opera la distanza di una commessura traversa da altra prossima e parallela non sarà mai minore di once tre (pal. 0, 25).

A titolo di esempio è stata riportata solo la prima parte delle ISTRUZIONI GENERALI D'ARTE, relativa ai basolati di basoli nuovi ma il libro contempla le istruzioni per qualsiasi tipo di lavoro avente per oggetto i basoli nonché le relative CLAUSOLE GENERALI, come da indice che qui si riporta:

PARTE PRIMA — ISTRUZIONI GENERALI D'ARTE.

Capo 1. — Basolati di basoli nuovi . . . . Pag. 409
Capo 2. — Basolati di basoli vecchi rilavorati. . » 416
Capo 3. — Particolarità di arte appartenenti a tutte le descritte sorti di basolato, sì di lavoro nuovo, come di lavoro vecchio . . . . . » 419
Capo 4. — Lavori di racconciamento, correzione e mantenimento di un basolato qualunque, ossia di primitiva costruzione o di rifacimento o eziandio di rappezzamento, pari in perfezione a un lavoro di rifacimento. . . . . » 426
Capo 5. — Norme per la stima dei lavori di basolato » 427

PARTE SECONDA — CLAUSOLE GENERALI.

Titolo 1. — Oggetto di un appalto de' lavori di basolato . . . . . » 429
Titolo 2. — Garentie per essere ammesso alle licitazioni. . . . . » 431
Titolo 3. — Cauzione . . . . . » ivi
Titolo 4. — Procedimento dei lavori e dei pagamenti. » 432
Titolo 5. — Obblighi di garentia e di mantenimento a carico dell'appaltatore . . . . . » 434
Titolo 6. — Danni e perdite nei materiali e nei lavori sino alla consegnazione degli stessi lavori in virtù dei rispettivi scandagli a libretto . . . . . » 436

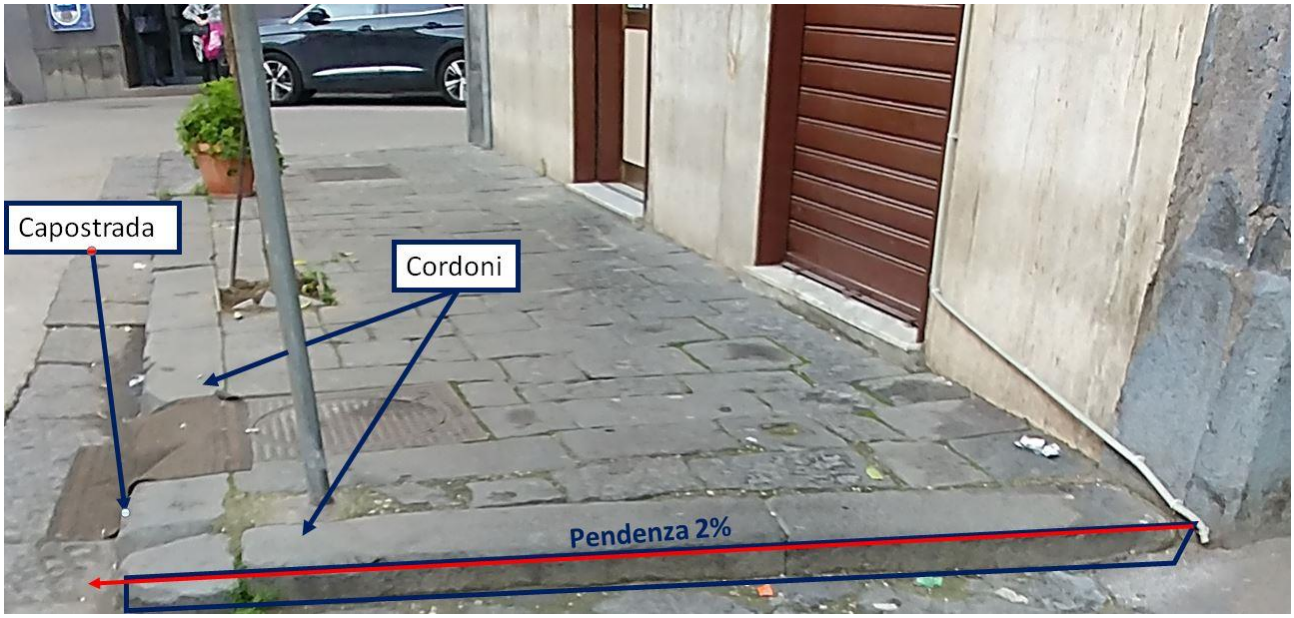






Gli antichi marciapiedi di via Gramsci, già corso Principessa Margherita.





I cordoni sono collocati sull'orlatura dei marciapiedi, sopra un masso in muratura, fatto espressamente con altezza minima di centimetri 40 e larghezza di centimetri 50; per essere accettati, i cordoni stessi, debbono avere una larghezza costante di centimetri 40 e altezza sul fronte verso il capostrada di centimetri 25, la lunghezza minima di un metro con gli assetti a scalpello nei rimanenti tre lati. La lavorazione deve essere a puntillo minuto ovvero a martellina dentata, con angolo esterno arrotondato. L'altezza del cordone normalmente è di 16 cm come l'alzata di un gradino ma può variare fra un massimo di 20 cm ed un minimo di 12. La pendenza sul senso longitudinale del marciapiede è del 2% dai fabbricati verso il capostrada per impedire il ristagno d'acqua.



Sul lato destro i basoli dei marciapiedi di via Gramsci proseguono
sul corso Umberto fino all'incrocio con via Faraone.

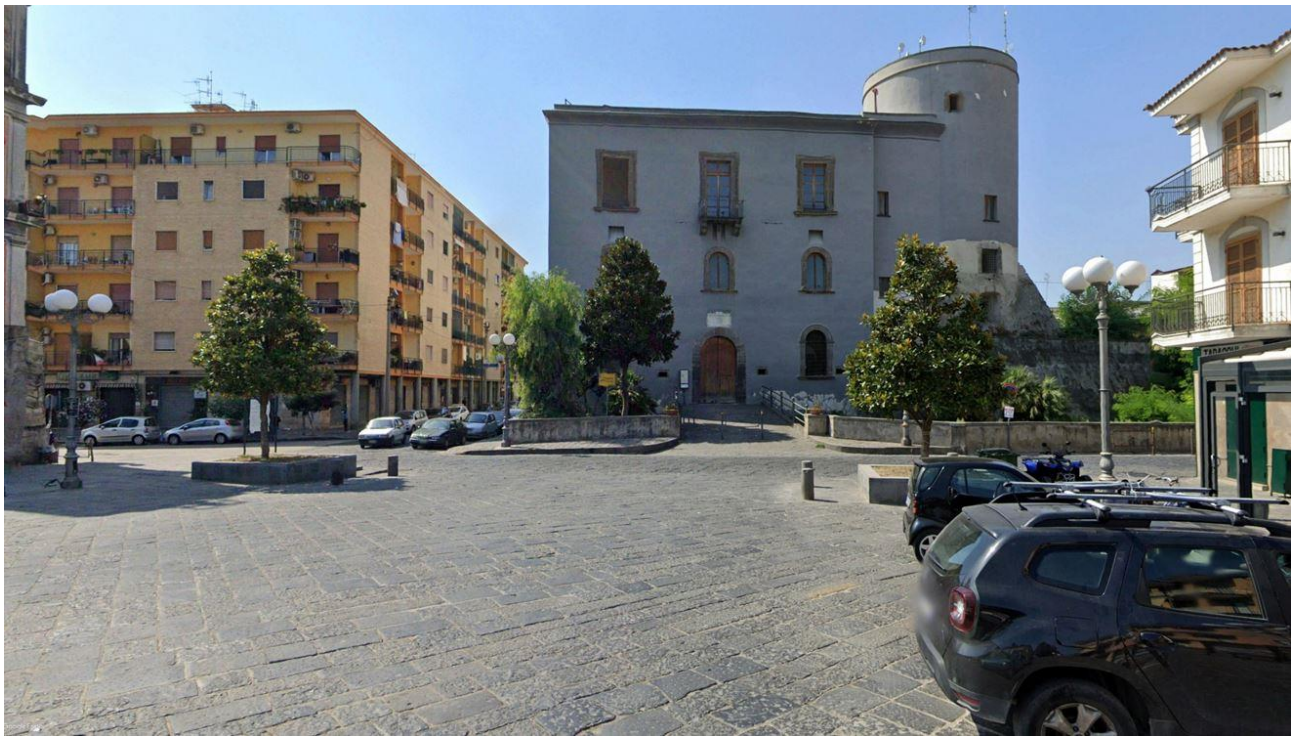


Contorno delle strade e piazze con pavimentazione
di basoli antichi nei pressi del Castello (situazione al 2020).



Basolato lato via Mercadante alle spalle del Monumento ai Caduti in Guerra.


Basolato alle spalle del Monumento ai Caduti in Guerra.





Basolato di fronte al Castello e verso piazzetta S. Francesco.



Tratto di basolato che va verso via Don Minzoni.



Basolato al confine con via Imbriani e via Don Minzoni.



Basolato antistante via Buonfiglio e la Farmacia Tartaglione.


Basolato all’inizio di via Buonfiglio.



Basolato di via Buonfiglio verso via Rosano.



Basolato di via Rosano.



Basolato di via Rosano verso via Carafa.



Basolato all’inizio di viale Dante.



Basolato di viale Dante.


Basolato di viale Dante al confine con via Roma.



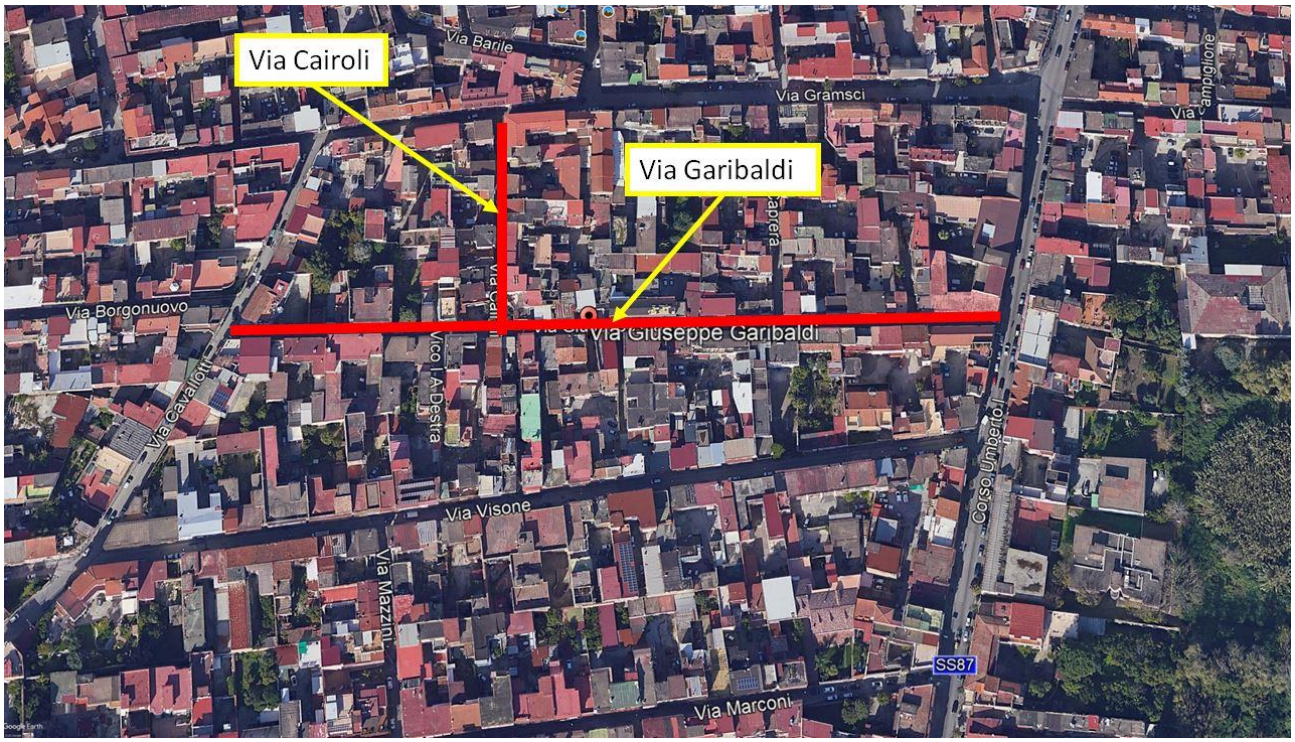
Basolato antistante piazza Cesare Battisti (già piazza Mercato).



Basolato davanti al Monumento ai Caduti in Guerra.



Basolato di piazza Cesare Battisti al confine con via Mercadante.



Via Garibaldi e via Cairoli conservano ancora l’antica pavimentazione di basoli.



Via Cairoli allo sbocco su via Libertini.



Via Cairoli lato via Libertini.



Via Cairoli lato via Garibaldi.


Via Cairoli allo sbocco su via Garibaldi.



Inizio via Garibaldi da via Cavallotti.



Via Garibaldi verso via Cavallotti.



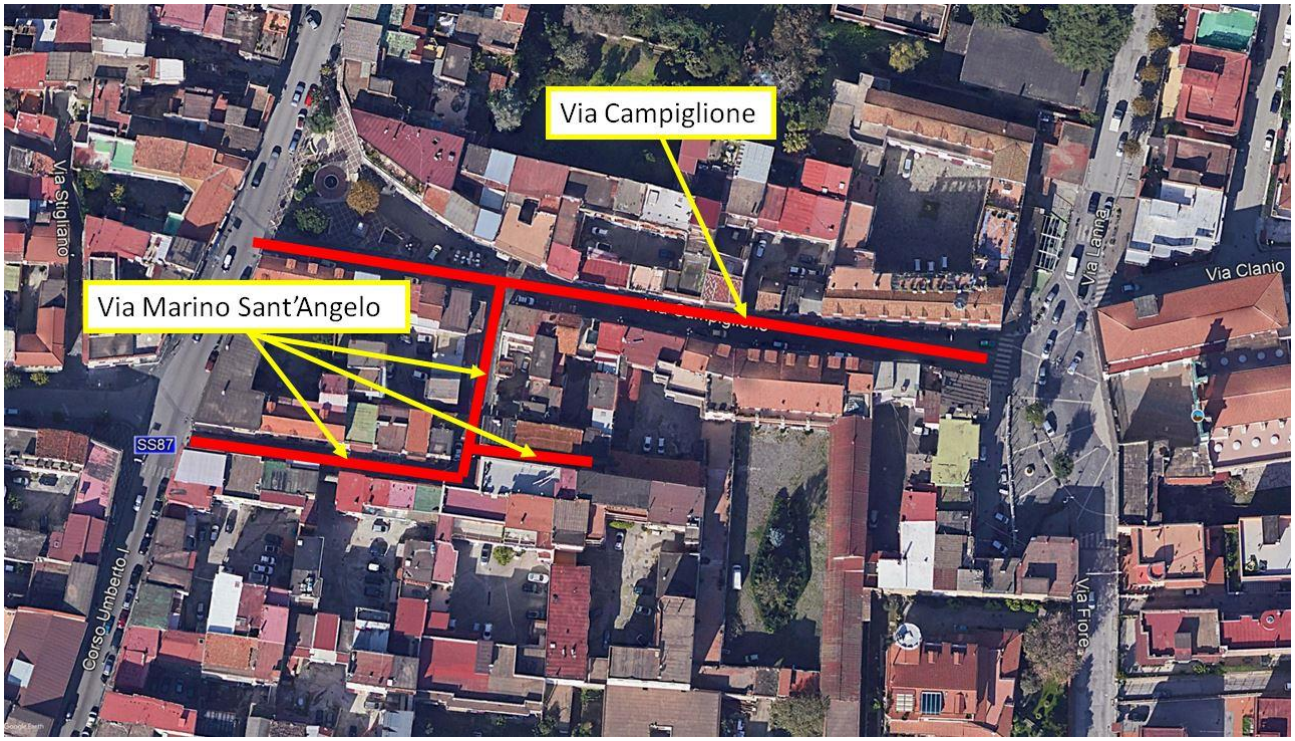
Via Garibaldi nei pressi del 1° vicolo a destra



Via Garibaldi in direzione del corso Umberto.



Sbocco di via Garibaldi su corso Umberto.



Via Campiglione, via Marino Sant'Angelo e traversa conservano ancora l'antica pavimentazione di basoli.



L’inizio di via Marino Sant’Angelo dal corso Umberto.


Via Marino Sant’Angelo vista in direzione del corso Umberto.



Svolta a gomito di via Marino Sant’Angelo.



Piccola traversa a fondo cieco di via Marino Sant’Angelo nel gomito.



Via Marino Sant’Angelo verso via Campiglione.



Sbocco di via Marino Sant’Angelo su via Campiglione.



Via Campiglione lato Corso Umberto.



Via Campiglione vista in direzione del Corso Umberto.

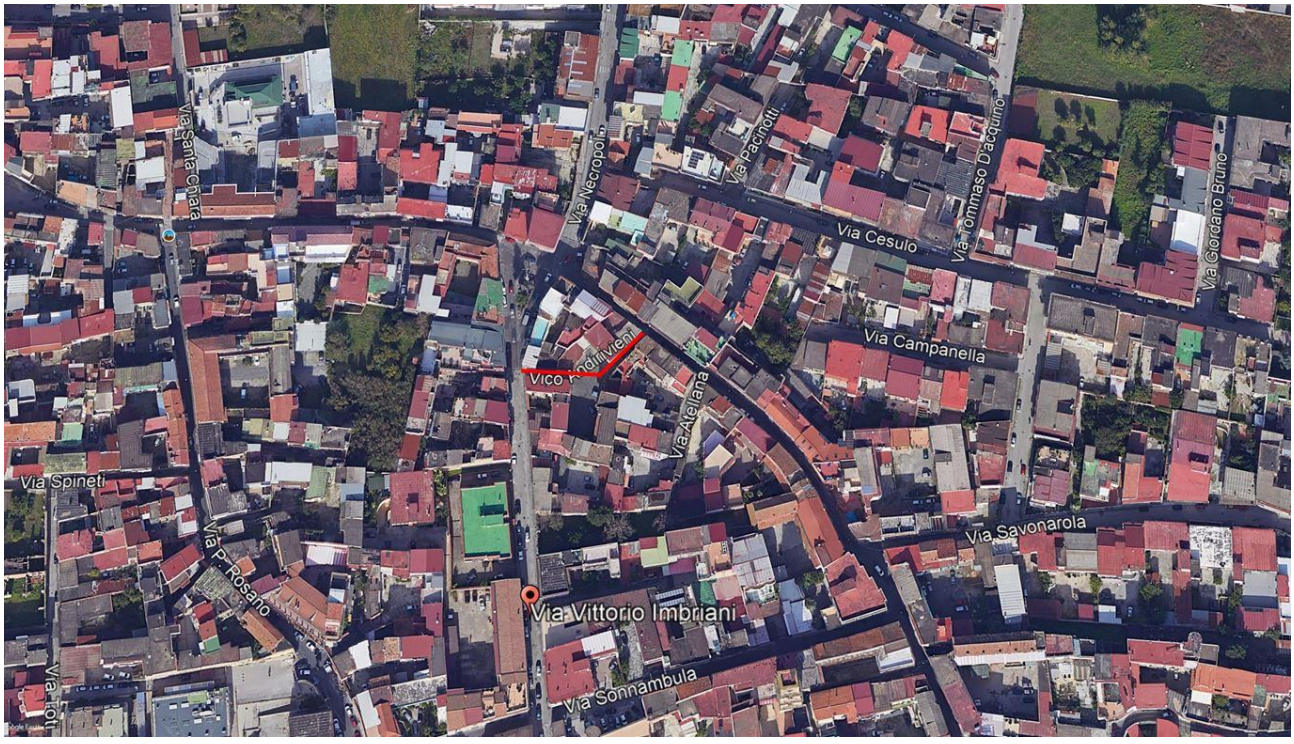


Via Campiglione verso Piazza Campiglione.


Via Campiglione in prossimità di piazza Campiglione.



Limite fra il basolato di via Campiglione e i cubetti di porfido della piazza omonima.



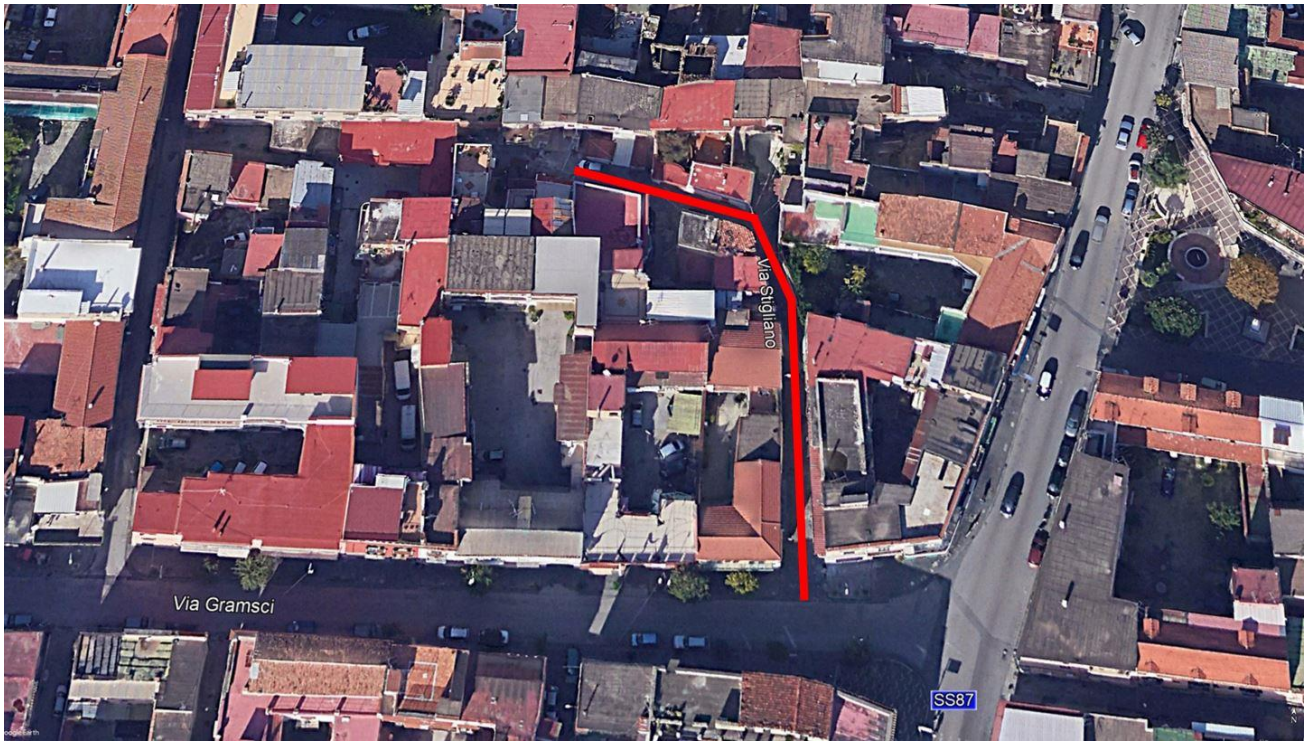
Vico Andirivieni (fra via Atellana e via Imbriani).



Vico Andirivieni dal lato di via Atellana.



Vico Andirivieni dal lato di via Imbriani.



Vico Stigliano.


Inizio di vico Stigliano da via Gramsci.



Questa e le successive tre immagini, parti successive di vico Stigliano.







Con deliberazione n. 19 del 13/1/2014 venne approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo 1° Stralcio dell'intervento di Recupero delle ZONE del CENTRO STORICO di CAIVANO quale intervento di manutenzione e sistemazione della sede stradale e sottoservizi (rete Idrica e Fognaria) per l'importo di € 6.570.543,46 finanziato dalla regione con le risorse del P.O.R. Campania FESR 2007/2013 Decreto Dirigenziale n. 183 del 28/7/2014.
I lavori vennero aggiudicati alla Società ROMANO COSTRUZIONI & C. s.r.l, con Determinazione n. 1738 del 2/9/2014.
L'intervento è consistito essenzialmente nella pavimentazione delle strade del Centro Storico, ricadenti nel primo stralcio, con lastre di pietra lavica riprendendo in chiave moderna l'antica tradizione della pavimentazione di basoli. Oltre alla nuova pavimentazione e alle opere necessarie per rendere efficienti i sottostanti impianti si è provveduto alla sistemazione del basolato esistente nelle strade intorno al castello e nella piazza Cesare Battisti che era sconnesso e presentava avvallamenti in più parti. A lavori conclusi, in data 11 febbraio 2017 si è svolta la cerimonia per l'apertura al pubblico della piazza Cesare Battisti ripristinata.



La pavimentazione del Centro Storico in basalto di pietra lavica dell'Etna e non in basalto del Vesuvio. La roccia è di colore più chiaro, le pietre sono di forma più regolare e più sottile e inoltre non furono poste a spina di pesce.

COMUNE DI CAIVANO (NA)

Estratto bando di gara - CIG 5724308864 - CUP J43D14000100002

Stazione appaltante: Comune di Caivano (Prov. di Napoli).

Oggetto: "1^ Stralcio intervento nella zona storica Caivano 1, riguardante la manutenzione e sistemazione della sede stradale e dei sottoservizi (rete idrica e fognaria), di cui alla Deliberazione di C.C. n.92 del 25.10.2013".

Luogo di esecuzione: I lavori verranno espletati nel Comune di Caivano.

Natura dei lavori: Realizzazione sede stradale, collettori fognari, rete idrica. Importo complessivo dei lavori: Euro. 4.892.427,98.

Oneri per la sicurezza: Euro. 70.665,83 non soggetti a ribasso.

Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 e ss.mm. ed ii.(Prezzo più basso).

E' prevista l'individuazione e l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122 comma 9 e con le modalità di cui all'art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 121 comma 1 del D.P.R. 207/2010;

Informazioni: Tutta la documentazione inerente il presente appalto è disponibile sul sito Internet all'indirizzo http://www.comunedicaivano.it .

Tempi di esecuzione dei lavori: Giorni 490 (Quattrocentonovanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 09.06.2014.

Il Responsabile del Procedimento: Arch. Giovanni Zampella.

Caivano lì 07.05.2014

Il responsabile del settore LL.PP.
ing. Stefano Lanna

T14BFF7434 (A pagamento).



In data 11/2/2017 si svolse la cerimonia per la nuova sistemazione della piazza Cesare Battisti.



4 dicembre 2013 - Fognatura di via De Paola, alcune ispezioni preliminari prima della sistemazione del Centro Storico. Sulla sinistra l'autore del capitolo, geometra del Comune, mentre prende appunti delle dimensioni e della quota della fognatura, a destra l'ing. Stefano Lizzi insieme a rappresentanti dell'impresa Peluso Francesco.





4 dicembre 2013 - Via De Paola (a sinistra) e via Capogrosso (a destra) prima dell'intervento.





4 dicembre 2013 - Ispezione al pozzetto in via De Paola angolo vico Torre. Nella foto con il metro Francesco Peluso detto *Ciccio 'o Mangano*.



4 dicembre 2013 - Via Mercadante, appunti sullo stato e dimensioni della strada.



4 dicembre 2013 - Ispezione del pozzetto fognario
al punto di via Don Minzoni di fronte al vico Storto Campanile.





4 dicembre 2013 - Ispezione del pozzetto fognario all'incrocio fra via Don Minzoni e via Atellana davanti all'officina auto di Giuseppe Scarfogliero (a destra della foto). Si noti l'antico chiusino in ghisa con all'angolo il fascio littorio.





4 dicembre 2013 - Ispezione del pozzetto fognario nei pressi del Portale Durazzesco di via Don Minzoni di fronte all'inizio di via Longobardi.





4 dicembre 2013 - Via Atellana prima dell'intervento.

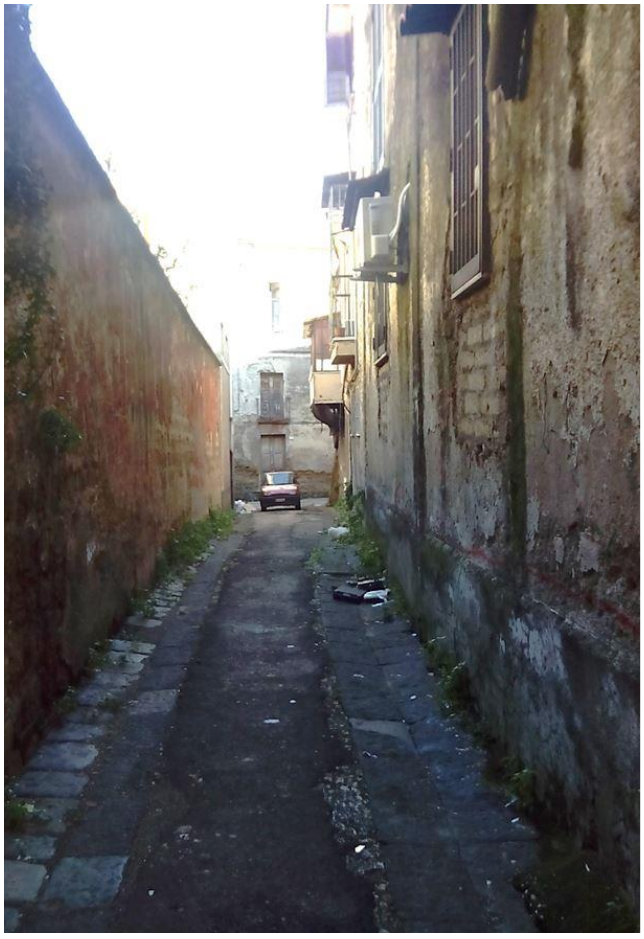
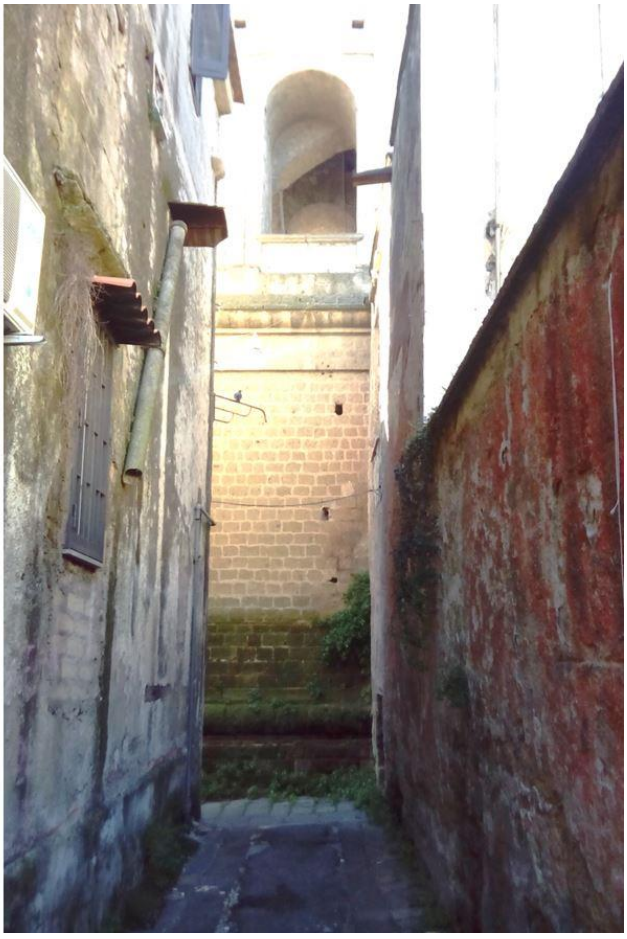


4 dicembre 2013 - Via Pontano e via Longobardi prima dell'intervento.



4 dicembre 2013 - Vico Torre prima dell'intervento.



4 dicembre 2013 – Vico Storto Campanile prima dell'intervento.



4 dicembre 2013 - Lo stato dei basoli di Piazza C. Battisti prima dell'intervento.



4 dicembre 2013 - Lo stato dei basoli di piazza C. Battisti prima dell'intervento.



4 dicembre 2013 - Lo stato dei basoli di Piazza C. Battisti prima dell'intervento.



Le strade del Centro Storico interessate dalla nuova pavimentazione furono: via Don Minzoni e strade ad essa confluenti, via De Paola, vico Torre, via Pontano, via Longobardi, via Mercadante, vico Storto Campanile; via Capogrosso; parte di via Atellana e strade confluenti, via Porta Bastia, via Sonnambula; via Rosano e via Spineti.



Dopo l’intervento: via Don Minzoni.



Ancora via Don Minzoni.



Via Mercadante.



Via Capogrosso.





Via De Paola.






Vico Torre.





Via Pontano.






Via Longobardi.





Vico Storto Campanile.

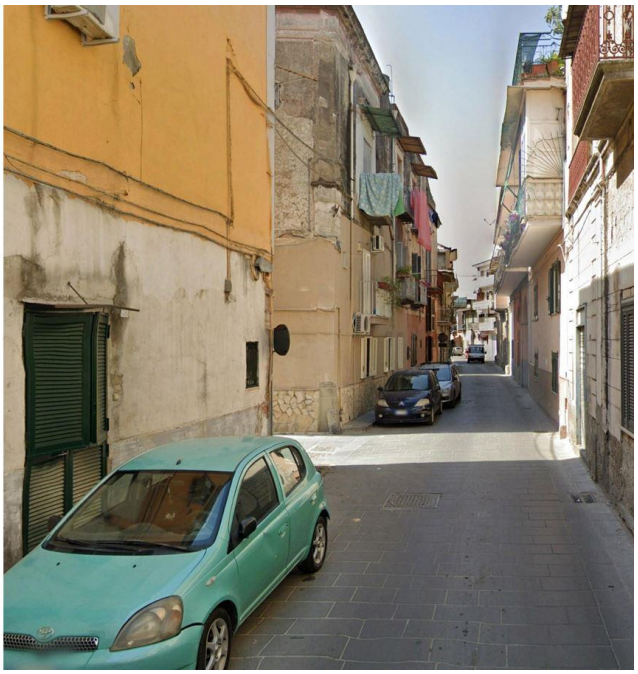




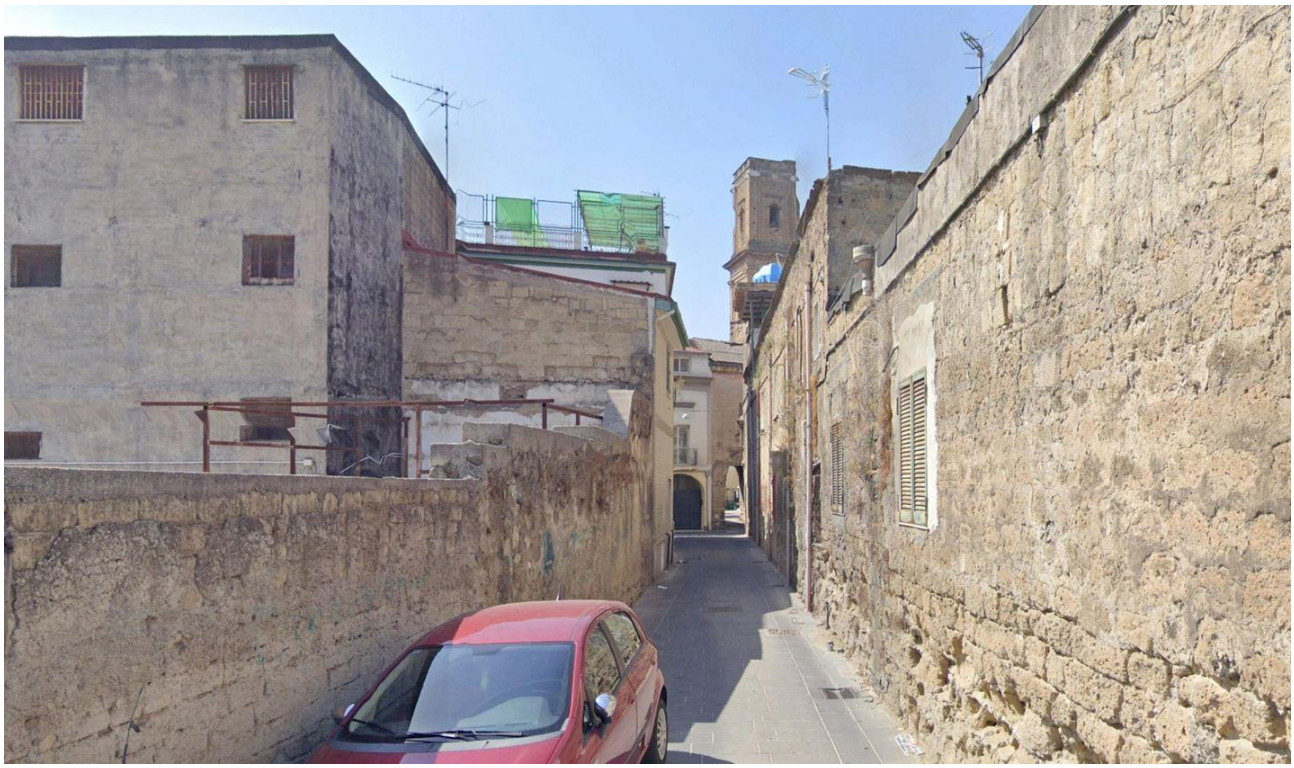








Via Atellana.



Via Porta Bastia.

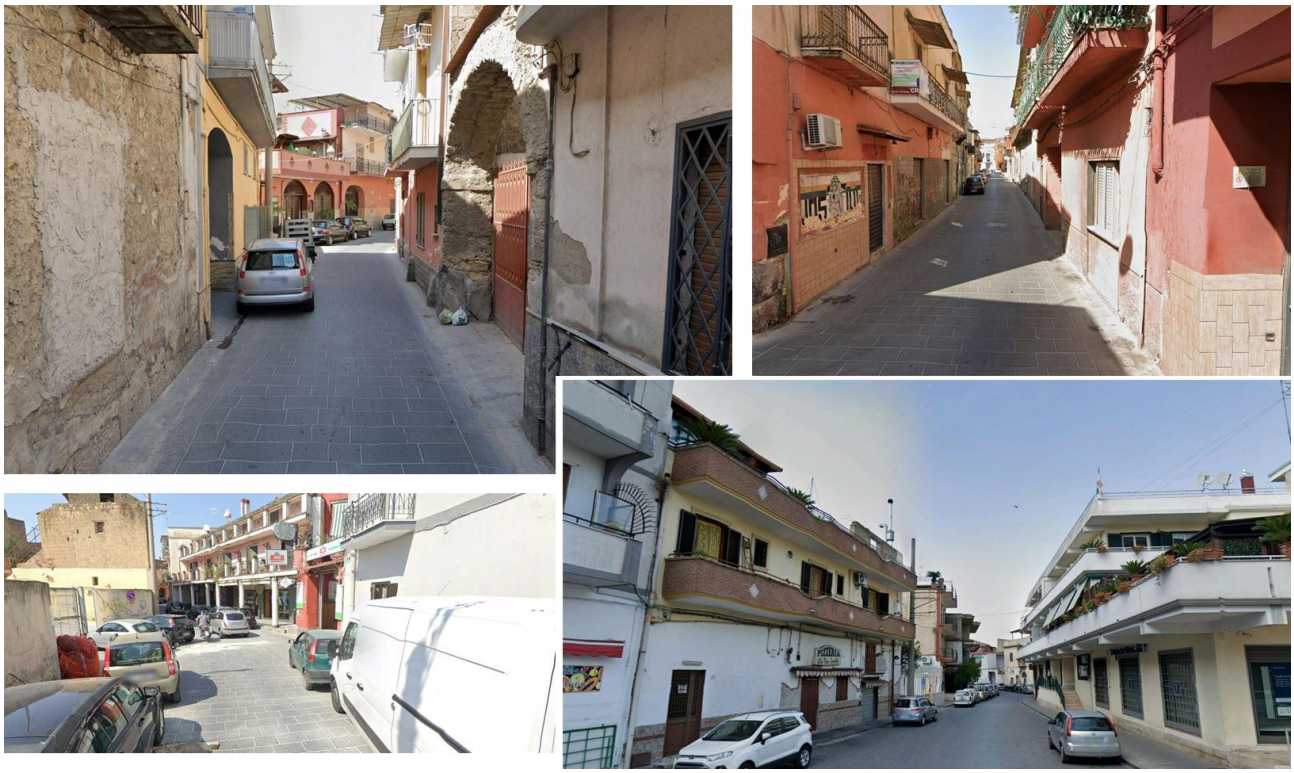








Via Sonnambula.



Via Rosano.



Via Spineti.

Le fontanine pubbliche e i vespasiani

Ludovico Migliaccio


COMUNE DI CAIVANO

PIANTA

Scala 1:1000

Indicazioni

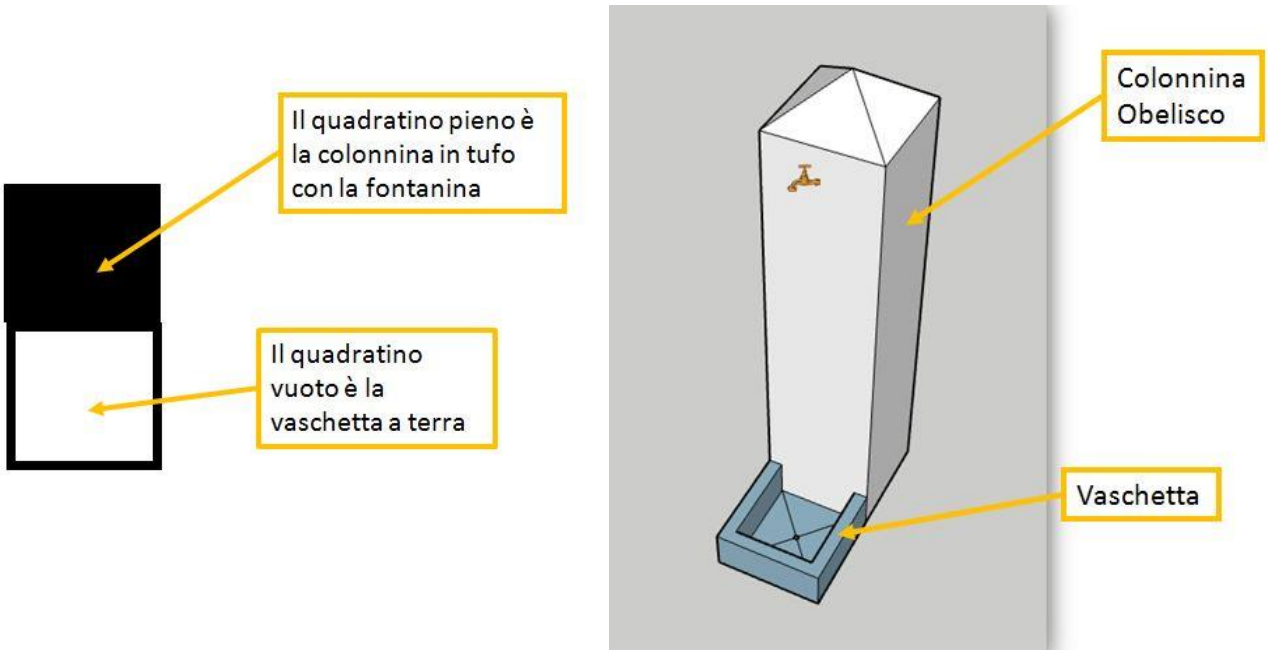
Conduttura dell'acqua di Serino

Derivazioni

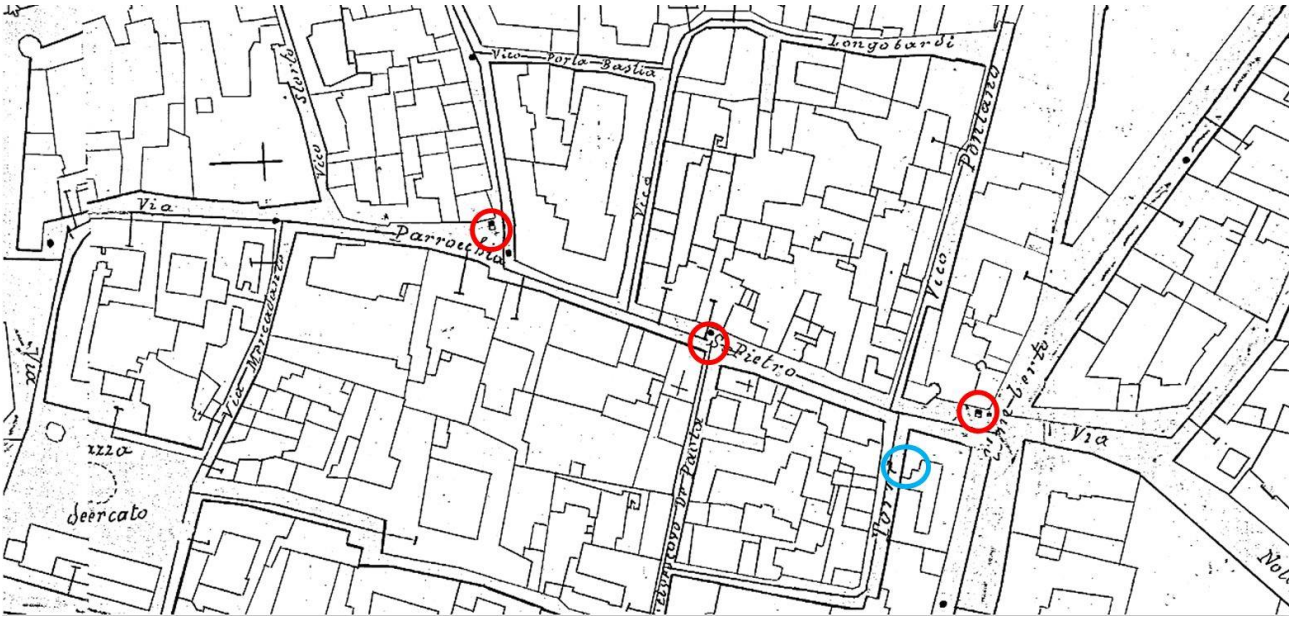
Fontanine pubbliche

Bocche d'incendio

Nella Planimetria di Caivano del 1913, fornita da Isacco Lanna, vengono riportate le indicazioni della conduttura dell'acqua di Serino, delle diramazioni nonché le fontanine pubbliche e le bocche antincendio. In particolare le fontanine pubbliche sono indicate con un quadratino pieno adiacente ad un quadratino vuoto.



La simbologia usata per rappresentare le fontanine pubbliche con un quadratino pieno vicino ad un quadratino vuoto appare molto appropriata rappresentando la pianta della fontanina classica caivanese di cui è rimasto un unico esemplare in vico Torre.



In via Parrocchia S. Pietro, attuale via Don Minzoni, vi erano tre fontanine, come risulta dalla planimetria del 1913. La prima si trovava all'angolo di via Atellana, la seconda di fronte a via De Paola e la terza poco prima dello sbocco su corso Umberto. Nella zona attualmente ne esiste una in vico Torre (cerchietto azzurro) e rappresenta l'unico esemplare rimasto di fontanina storica di Caivano.



In vico Torre, unico esemplare rimasto di antica fontanina pubblica.



La stessa fontanina in un’altra foto.



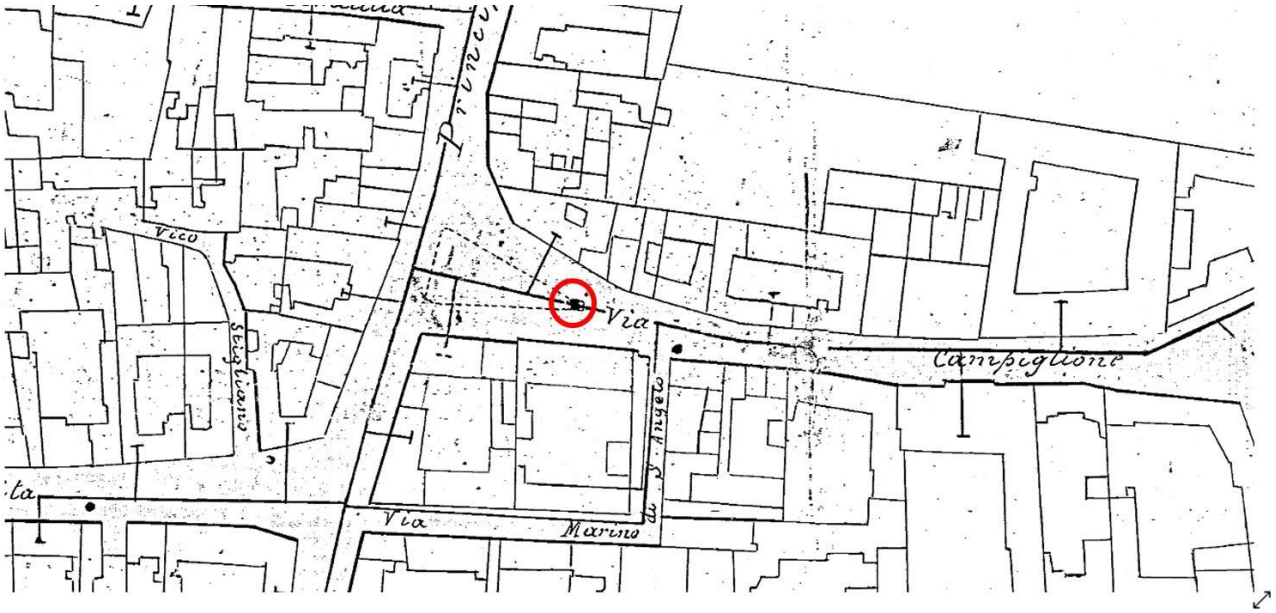
In via Comm. Vincenzo Buonfiglio, attuale via Roma, proprio di fonte a via Angelo Faiola, attuale via Matteotti, come risulta dalla planimetria del 1913, vi era una fontanina davanti al giardino del giudice Acerra, attuale palazzo di cinque piani all’angolo con viale Dante.



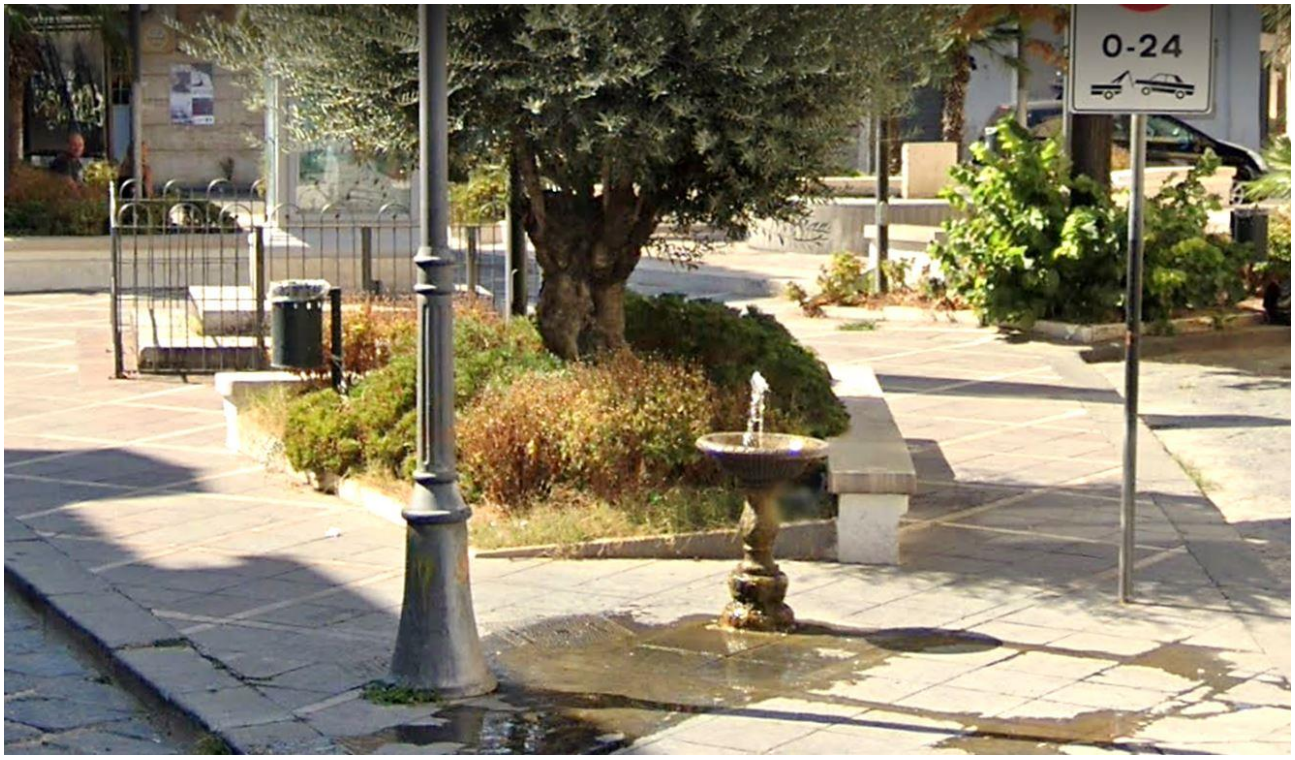
L’ubicazione attuale della moderna fontanina davanti alla chiesa di Santa Barbara coincide con quella antica evidenziata con un cerchietto rosso sulla planimetria del 1913. Sono trascorsi forse una ventina di anni da quando il classico obelisco venne sostituito da una fontanina in ferro.



La fontanina davanti alla chiesa parrocchiale di Santa Barbara.



L’ubicazione attuale della moderna fontanina ai *giardinetti* di via Campiglione (piazza 1° Maggio) coincide con quella antica evidenziata con un cerchietto rosso sulla planimetria del 1913. Sono trascorsi forse una quarantina di anni da quando il classico obelisco venne sostituito da una fontanina in ferro.



La fontanina ai *giardinetti* di via Campiglione.



Nella planimetria del 1913 era ubicata una fontanina sullo spartitraffico di piazza San Giovanni, attuale piazza Francesco Russo.



La fontanina di piazza Francesco Russo.



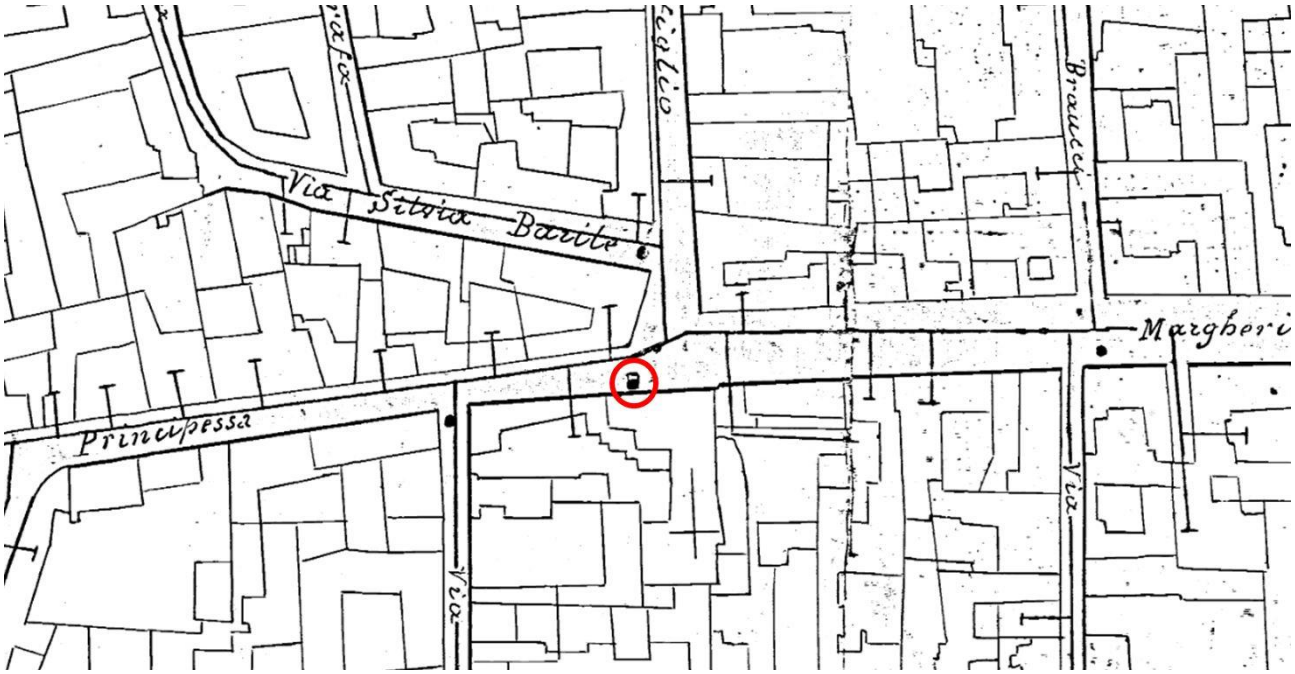
In via Pietro Rosano, come risulta dalla planimetria del 1913, vi era una fontanina nei pressi dell'inizio di via Spineti.



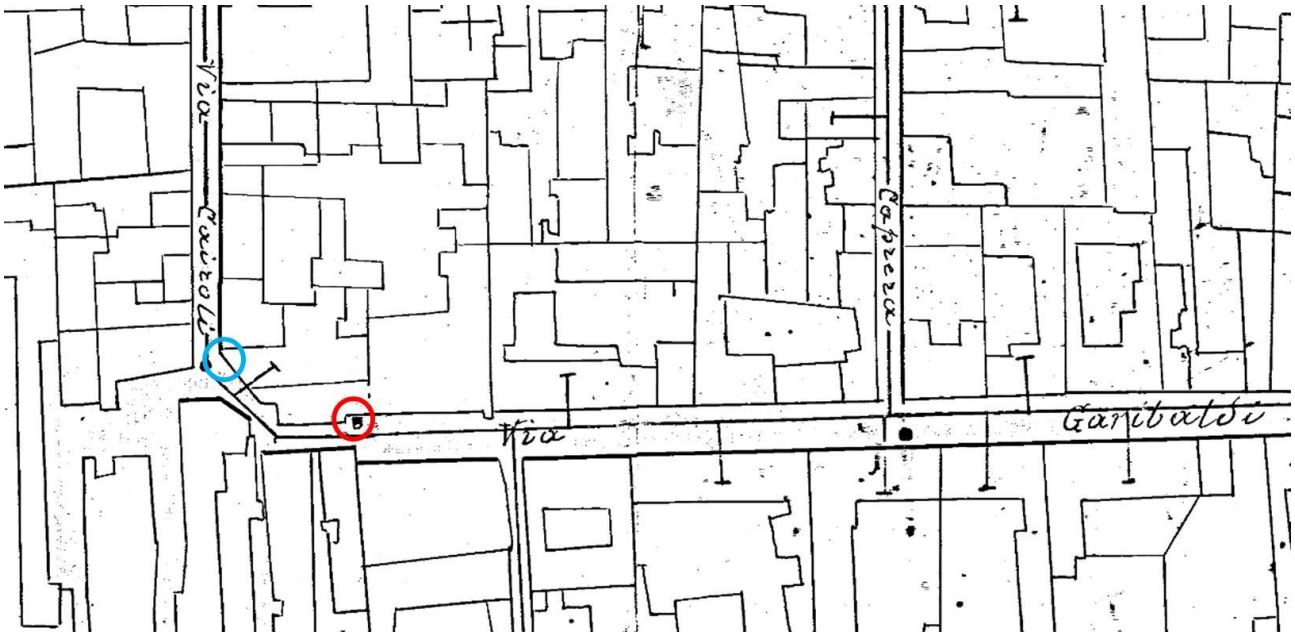
L'attuale fontanina di via Rosano.



In via Pignatelli, all'angolo con via Acquaviva, e in via Blanca, all'angolo con via Buonfiglio, attuale via Roma, erano ubicate due fontanine, come risulta dalla planimetria del 1913. Intorno agli anni '60 la fontanina di via Blanca si trovava più interna a tale via nella posizione indicata dal cerchietto azzurro, di fianco al portone della famiglia Celiento detta *Tuparella* e fu eliminata una ventina di anni fa.



Al corso Principessa Margherita, attuale via Gramsci, come risulta dalla planimetria del 1913, vi era una fontanina di fianco all'ingresso della chiesa dell'Annunziata.



In via Garibaldi nei pressi di via Cairoli, come risulta dalla planimetria del 1913, vi era una fontanina che negli anni successivi venne spostata all'angolo di via Cairoli nella posizione indicata dal cerchietto celeste e negli anni '90 è stata eliminata.



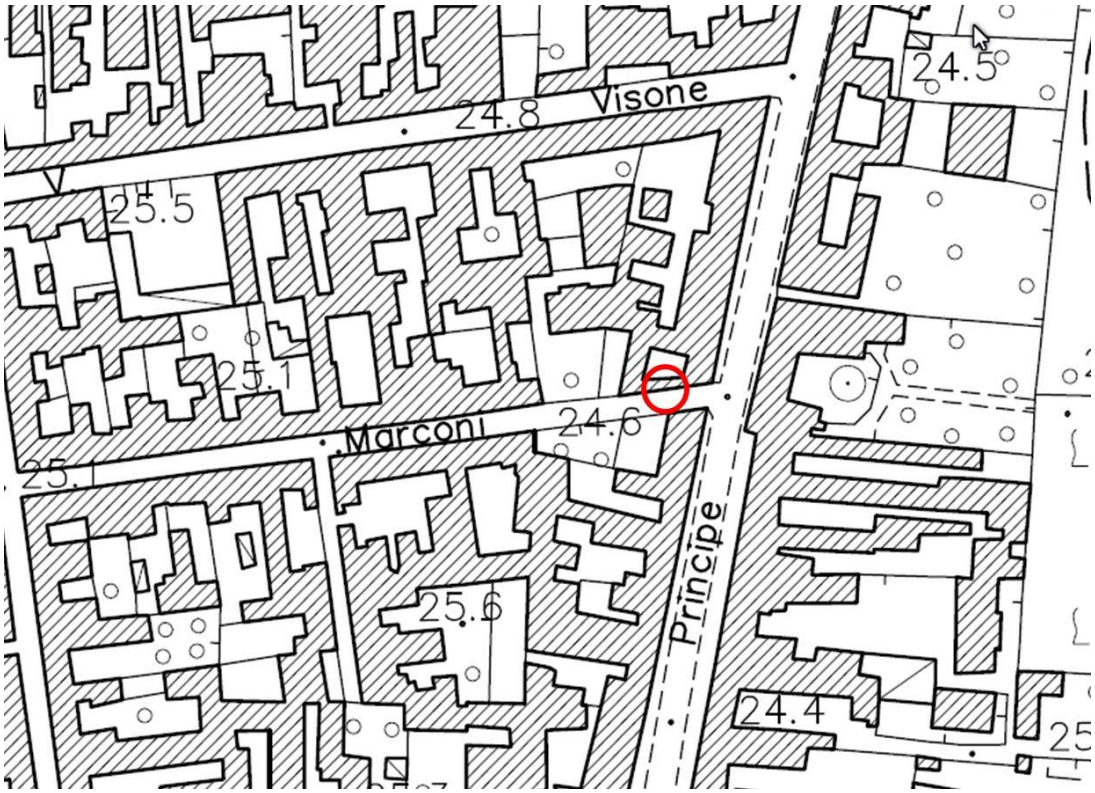
Al corso Principe Umberto all'angolo del viale Asilo Infantile, attuale via Visone, come risulta dalla planimetria del 1913, vi era una fontanina.



All’esterno del centro storico, sono state installate nel corso del tempo alcune fontanine nelle zone di nuova edificazione. Nella planimetria del 1998, con un cerchietto rosso è indicato il punto dove anche attualmente esiste una fontanina in ferro, all’angolo fra via Cavour e il corso Umberto.



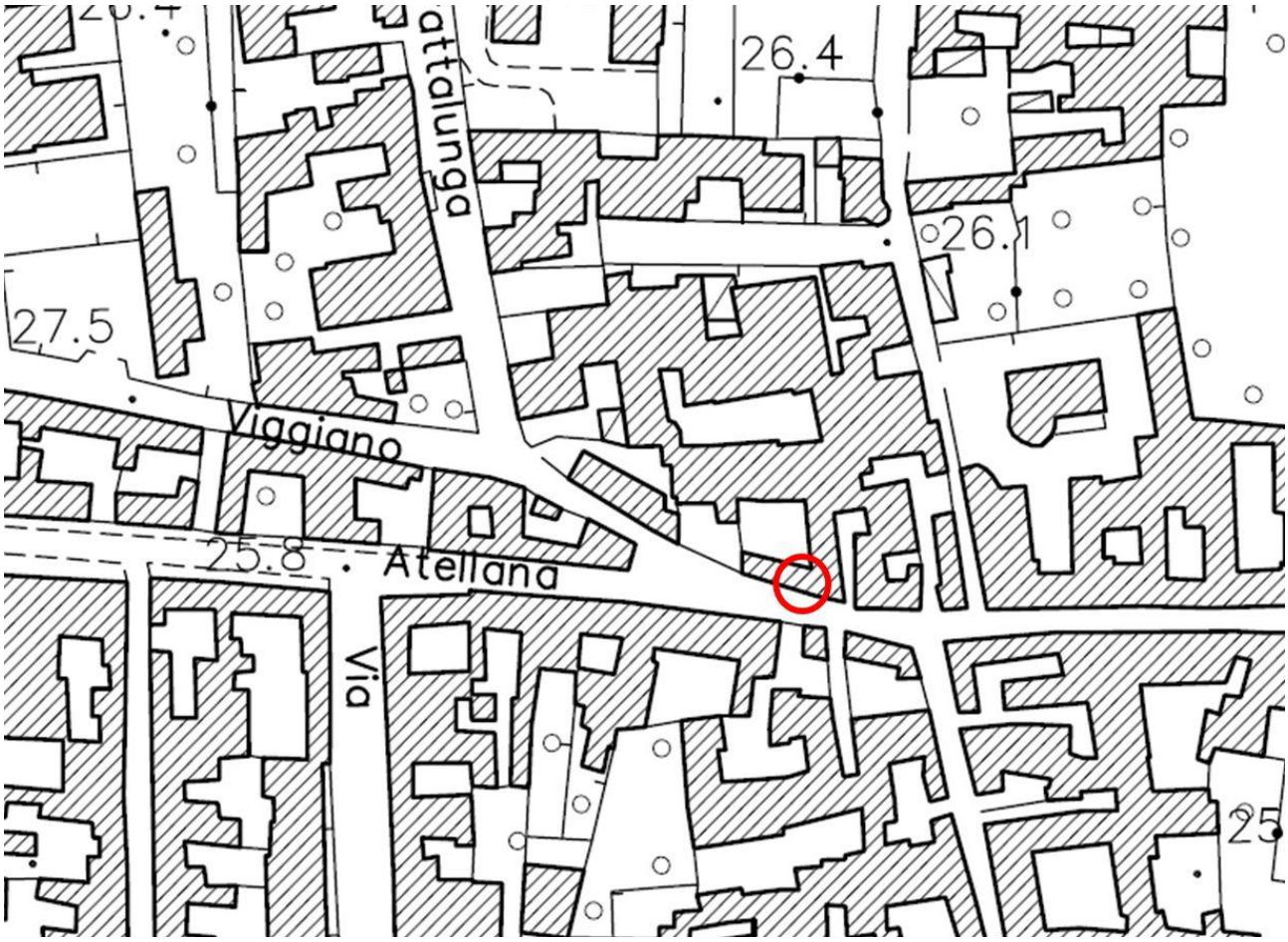
La fontanina in ferro all’angolo fra via Cavour e il corso Umberto.



Nella planimetria del 1998, con un cerchietto rosso, è indicato il punto dove attualmente esiste una fontanina posta in una nicchia ricavata nella muratura di un fabbricato di via Marconi, quasi all'angolo con il corso Umberto.



La fontanina in via Marconi, quasi all'angolo con il corso Umberto.



Nella planimetria del 1998, con un cerchietto rosso, è indicato il posto dove anche attualmente esiste una fontanina all'incrocio di via Atellana con via Viggiano.


Fontanina all'incrocio di via Atellana con via Viggiano.



Le bocche antincendio indicate nella planimetria del 1913 come bocche d'incendio, sono disposte lungo le strade ad una distanza media di circa 100,00 m. l'una dall'altra. Esse erano delle bocche d'acqua per la pulizia e per l'innaffio delle strade, per contrastare gli incendi, e per l'irroramento dei pubblici giardini. Negli ultimi anni, prima della loro completa eliminazione gli addetti alla disinfezione delle strade le usavano per attingere l'acqua per riempire il serbatoio dei camion preposti al servizio di innaffiamento delle strade con disinfettante tipo creolina.

A lato, una bocca antincendio.

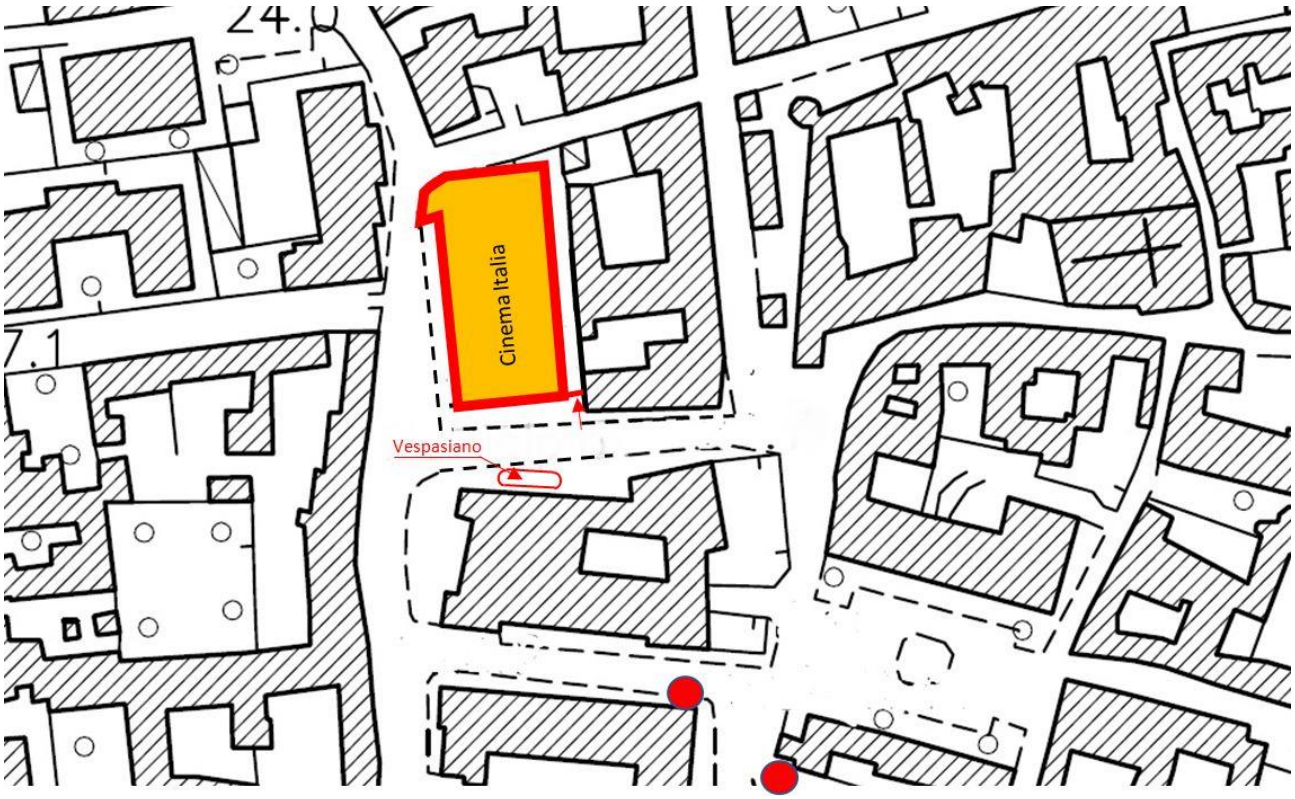
Di fontanine pubbliche nella planimetria del 1913 se ne contano 13, dislocate opportunamente in modo da soddisfare l'esigenza degli abitanti in ogni zona di Caivano dell'epoca. L'acqua delle fontanine pubbliche era concessa gratuitamente alla popolazione per rifornirsi di acqua potabile. Nel 1913 Caivano contava 12.953 abitanti ed erano poche le famiglie che avevano l'impianto privato di acqua potabile e il gabinetto (W.C.), tutto il resto della popolazione, che abitava locali a piano terra (bassi) o locali al primo piano con apertura su balconi che affacciavano su un cortile (*passetti*), ne era sfornita dovendo provvedere ai propri bisogni usufruendo del gabinetto comune nel cortile (*latrina*) e al rifornimento di acqua potabile riempiendo dalle pubbliche fontanelle bottiglie o bottiglioni di vetro e d'estate il cosiddetto *cecere*, vaso di terra cotta, di forma sferica, con base piatta e collo assai corto, che manteneva l'acqua in fresco.



Le frecce nella foto indicano *'e cecere* (foto fornita da Andrea Falco).



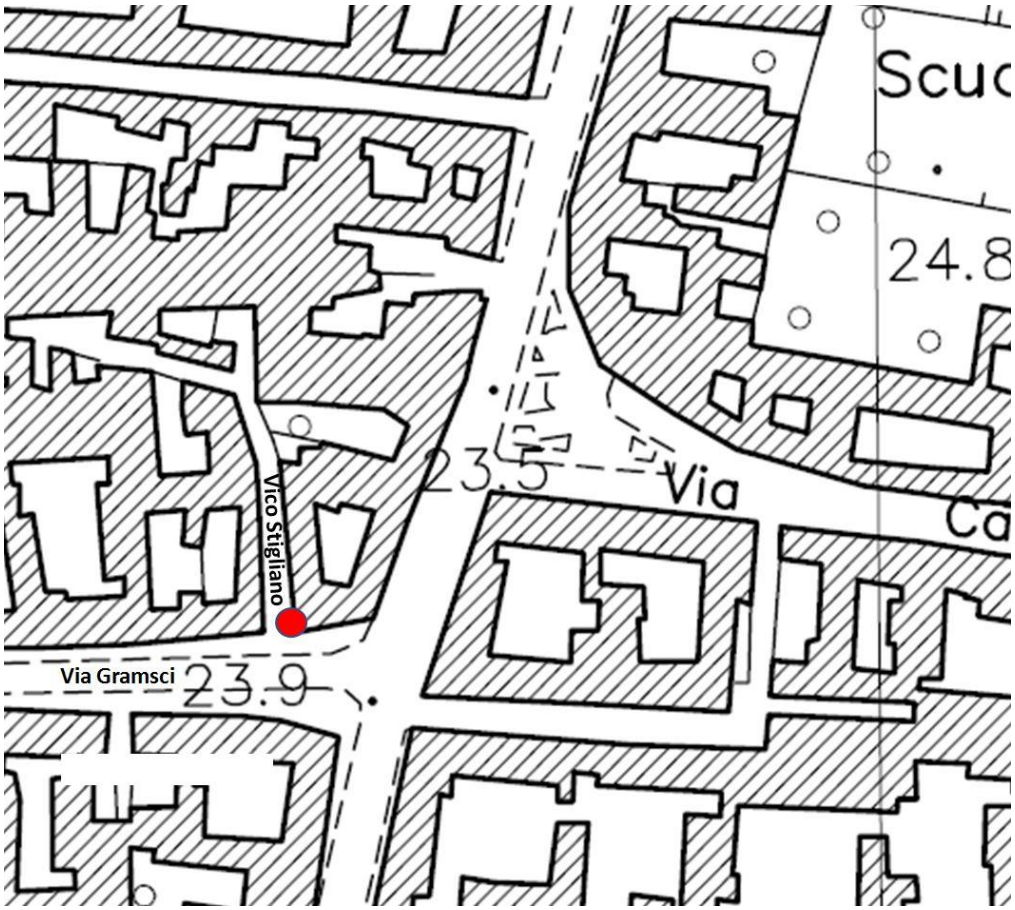
Negli anni ‘50 sul marciapiede a nord-est del Castello c’era un vespasiano (chiosco orinatoio) come quello in figura, proprio di fronte al Cinema Italia (che era all’angolo fra via Buonfiglio e via Rosano dove adesso ha sede la Deutsche Bank).



In questa planimetria è stato inserito il contorno del Cinema Italia al posto dell’attuale fabbricato e di fronte quello del vespasiano. A destra del cinema c’era un cancello (freccia) e un viale chiuso dove affacciavano le uscite di emergenza. In precedenza il vespasiano fu ubicato dapprima all’angolo fra via Roma e viale Dante, e, dopo la costruzione del palazzo su tale viale, a lato della torre dell’orologio su via Matteotti (posizioni indicate con i cerchietti rossi).



Via Buonfiglio. Il tratteggio rosso indica il punto ove era ubicato il vespasiano.



Negli anni ‘50, in vico Stigliano, all’angolo con via Gramsci (cerchietto rosso), esisteva un altro vespasiano che sporgeva un po’ fuori dal fabbricato dove attualmente si trova una pescheria. Per la presenza del vespasiano vico Stigliano viene ancora chiamato *‘o vico e pisciazz.* Entrambi i vespasiani, quello di via Buonfiglio e quello di vico Stigliano sono stati rimossi agli inizi degli anni ‘70.



Vico Stigliano (*vico 'e pisciazz*), angolo via Gramsci. Il tratteggio rosso indica il luogo ove era ubicato il vespasiano.

Cose vecchie e nuove

CURIOSITÀ ROMANE

Vespasiani (orinatoj). — Perché quegli umili monumentini sui canti delle strade, fatti sontuosamente di bardiglio e lavati con onda perenne, per orinare, si nobilitano del pomposo nome dell'Imperatore Vespasiano ?

La ragione è questa; essi, a causa dei contravventori alle leggi di polizia urbana, costituiscono pel Comune un cespite di rendita di cui fu primo inventore quel nostro Imperatore.

Vespasiano fu il primo a far capitale delle orine per infrescare l'erario. Oltre alle latrine pubbliche ricordate da Svetonio (*Tib.* 58), e affittate ai pubblicani (GIOVENALE, *Sat.* III, 38), sui canti delle strade di Roma vi erano vasi, in cui ognuno poteva fare i fatti suoi senza spesa. Vespasiano, per farne suo pro', vietò di orinare fuori di quei vasi, e impose una tassa a chi ne usasse (SVETONIO, *Vesp.*, 23; DIONE, LXVI, 14; DUREAU DE LA MALLE, *Écon. politique des Romains*, II, 482). E a chi lo rimproverava di non guardare a modi per raccoglier pecunia, rispondeva arguzie. Accostò al naso di Tito, suo figlio e successore, i primi danari raccolti dal nuovo tributo, dicendogli che non putivano, quantunque venuti da quella fetida fonte: ''Reprehendenti filio Tito, quod etiam urinae vectigal commentus esset, pecuniam ex prima pensione admovet ad nares, suscitans num odore offenderetur; et

illo negante Atquin, inquit, e lotio est (*Eppure è orina*)'' (SVETONIO, *Vespas.*, 23).

Storico dunque e spiritosamente trovato è il nome di *Vespasiani* agli orinatoj pubblici; e il provento di quelle tasse o multe, è una scoperta nostra di 18 secoli.

Che c'è mai di nuovo sulla terra ?

IL CRACAS
DIARIO DI ROMA

redatto da

Costantino Maes

III

ANNATA 1889-1890

Telegrammi: **Renzigiene - TORINO** **DITTA** *Telefono Int.* **3496**

UMBERTO RENZI

TORINO (20) — Via Tiziano 7 — **TORINO (20)**

SPECIALISTA PER IMPIANTI SANITARI D'USO PUBBLICO

Filiali: **ROMA - VERONA - TREVISO**



Fig. 123-bis.
Visto di fronte.



Fig. 123.
Visto di fianco.

Chiosco orinatoi - Tipo Como - in pietra artificiale - Si costruiscono a due o 4 posti.



Fig 105.
Chiosco a 2 posti - Tipo Torino in lamiera.



Fig. 107.
Chiosco a 4 posti - Tipo Torino in lamiera.



Fig. 1. - da cm 75 × 95



Fig. 2 - cm 60 × 80

Vasi Pavimento latrine – *La Pratica* – Si costruiscono in ghisa smaltata, vernicata, grès porcellanato, granito artificiale ed in 5 grandezze diverse.

Fig. 1-*bis* da cm. 75 × 95 ultimo modello con pedane smontabili.

Anno LX — 30 Marzo 1922 — Periodico mensile

GIORNALE DEL GENIO CIVILE

RIVISTA DEI LAVORI PUBBLICI
PUBBLICATA SOTTO IL PATRONATO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Una disputa a riguardo del feudo di Pascarola (1548)

Documento fornito da Ludovico Migliaccio

Disputa a riguardo dei diritti di retrovendita (riacquisto) per l'alienazione nel 1548 del feudo di Pascarola da parte di Giovanni Tommaso Carafa a favore di Giovanni Antonio Pisano.

JOSEPHI

SORGE

J. C. NEPOLITANI,

ET IN SUPREMIS REGNI TRIBUNALIBUS
CAUSARUM PATRONI

ENUCLEATIONES CASUUM
FORENSIUM

SIVE

ADDITAMENTA

Ad Opus ejuſdem impreſſum

JURISPRUDENTIÆ FORENSIS.

TOMUS SECUNDUS

COMPLECTENS MATERIAS

DE CONTRACTIBUS INTER VIVOS.



NEAPOLI MDCCLVI.

SUPERIORUM PERMISSU.

tur minoris pretii ; etenim pars fundi reſpectu partis diviſæ , procul dubio minoris æſtimatur , quàm totus fundus reſpectu totius indiviſi , gloſ. in l. Mævius, §. ult. verb. cum familia, ff. famil. erciſc.

Cauſa prædicta fuit ſolenniter deciſa per
32 S.R.C. ſub die 21. menſis Auguſti 1753. ad relationem Regii Conſiliarii D. Dominici Cardamone, cum interventu Regiorum Conſiliariorum D. Joſeph Aurelii de Januario , & quondam D. Ferdinandi de Ambroſio Adjunctorum : & nulla habita ratione ſupradictarum oppoſitionum propoſitarum pro parte Illuſtris Principis Belvederii, fuit interpoſitum ſequens decretum: *Per S.R.C. proviſum eſt , quod nulla habita ratione revocationis factæ per Illuſtrem Principem Belvederii , Nullitates prædictas non obſtare : Et liberetur depoſitum in beneficium Regii Fiſci , & pro eo Magnif. a ſecretis S. R. C. Et proinde procedatur ad ea , quæ incumbunt pro expeditione decreti quod expedit, audito etiam Principe Belvederii : In qua interpoſitione habeatur ea ratio , quæ de jure habenda erit pro augmento pretii dictæ Terræ Bonviciui uſque ad ſummam ducatorum* 91560. *contentam in Relationibus Magnifici Tabularii S.R.C. D. Franciſci Attanaſio , & D. Philippi Faſulo Ingegnerii , deducto pro parte dicti Illuſtris Ducis in ſupplicatione fol.* 431. ut ex actis in Banca Auriemma , penes Scribam Ruſſo .

CAPUT XXXVII.

De pacto retrovendendi , & facultate redimendi .

SUMMARIUM.

Si res vendita fuit modico pretio , pactum de retrovendendo temporale efficitur perpetuum n. 1. *& an requiratur probatio, quod venditor erat ſolitus fœnerari , enucleatur* n. 2. 3. & 4.

Habens jus luendi , & reemendi , illud poteſt cedere n. 5. *ubi quod ceſſionarius quoad omnia ſubingreditur jura cedentis , & eoſdem annuos introitus debitos cedenti tranſire in ceſſionarium , nulla præſumpta novatione , quod pluribus confirmatur* n. 6. 7. 8. & 9. *& confirmatur graviſſimorum Doctorum , & deciſionum authoritate* n. 10. *latè , cum aliis reflexionibus per Authorem cumulatis occaſione patrocinii plurium cauſarum , & præſertim uti Caratorem in fideicommiſſo inſtituto per quondam Illuſtrem Principem Meſapæa* n. 11. *latè , ad oſtenſionem concluſionis, quod facta reemptione a tertio ceſſionario juris luendi , & habita ceſſione jurium etiam nova facta venditione ad majorem cautelam , præferatur reemens ex anterioritate prioris contractus tam pro ſorte , quàm pro tertiis , juxta allegata per* Fabritium Brancacium , & deciſ. Reverter. 37. , & Reg. Capyc. Latr. 16. *quæ defenduntur ab impugnationibus* Montan. Carleval. *& aliorum, &* n. 12.

Cautela prædicta ſi vellet improbari , eſſet impeditiva publici commercii , & bonæ fidei n. 13.

Dos mulieris ex quo recipit naturam immutabilem , non poteſt ad libitum mariti , nec ad libitum mulieris reddi mutabilis , & proinde maritus non poteſt retrovendere n. 14.

Pactum affrancationis capitalis in contractu venditionis annuorum introituum infra certum tempus , an , & quando poſſit apponi , enucleatur n. 15. *cum diſtinctione caſuum.*

Pactum reemendi eſt facultativum, & non inducit actionem , quæ dumtaxat producitur , cum venditor declarat velle illâ uti n. 16. *quod pluribus latè exemplificatur* n. 17. 21. & ſequ. *ubi reaſſumitur Authoris Reſponſum in cauſa Illuſtris Principis Roccæ Aſpidis D. Joannis Baptiſtæ Filomarino cum Illuſtri Marchione Fuſcaldi , & ratio concluſionis affertur* n. 18. *& reſpondetur contrariæ ſententiæ* n. 19 & 20.

Debitor poteſt renunciare hereditati ei delatæ n. 21. *maritus lucris dotalibus* n. 22. *pater uſumfructui bonorum adventitiorum* n. 23. *frater ſucceſſioni vigore ſtatuti delatæ* n. 24. *filius legitimæ* n. 25. *dominus directus devolutioni , etiam in præjudicium ſuorum creditorum* n. 26.

Pactum prædictum quando experiri non poſſit , niſi pura actione perſonali , & quando hypotecaria n. 28.

Actio revocatoria pro alienatione facti prædicti in fraudem creditorum ad hoc , ut poſſit exerceri , quænam requirantur n. 29.

Pactum prædictum oblapſum 100. *& plurium annorum , ex quibus exerceri non poſſit* n. 30. *latè , & præſertim contra tertium poſſeſſorem , in quo nullatenus conſiderari poteſt mala fides* n. 31.

Exitus cauſæ prædictæ refertur n. 32.

Pactum reemendi ſi contineat clauſulas in perpetuum , & nulla data temporis præſcriptione , tum clauſula conſtituti in inſtrumento jurato appoſita , ex quibus non ſubjaceat præſcriptioni n. 33. *ubi reaſſumitur Authoris Conſultum in cauſa Illuſt. Principis Pullicæ Capani .*

1 QUamvis in contractibus , elapſo tempore retrovenditionis faciendæ , pactum de retrovendendo , temporale , ampliùs

dubium prædictum oriri poſſe, quando dependet a voluntate creditoris, non verò a pura voluntate debitoris conventio pacti prædicti, ad tradita per *Gratian. diſcept. for. cap.* 112. Imò ſi creditor præſcribat certum tempus reemptionis, elapſo tempore prædicto, adhuc eſſe debet in contractu cenſus in facultate debitoris, reemptionem exercere, ſemper ac eidem libet, ut refert deciſum *Ann. alleg.* 11. & non diſſentit *Foller. in prax. de cenſib. pag.* 131. & 168. *num.* 16. Quæſtionem prædictam in punćto, an pactum temporis limitati in materia cenſus conſtituat contractum uſurarium, diſcutit *Reg. Conſtant. ſuper Cod. lib.* 2. & 3. *de fiſcal. uſur. tit.* 8. *num.* 40. ubi poſt propoſitum quæſitum, *num pactum in contractu prædicto appoſitum, quod non liceat venditori infra certum tempus annuos reditus venditos redimere, de jure validum ſit, ac firmum cenſendum?* Et poſtquam dixerat, eſſe hanc quæſtionem valdè difficilem, voluit reſidere in opinione affirmativa, ſequentibus reflexionibus, ſic ſcribens: *Contrariam tamen ſententiam veriorem, & ſic quod tale pactum validum, ac omni jure firmum, & non uſurarium ſit, non dubitamus: quod ratione, & authoritate probatur. Ratione quia nullo jure poſitivo reperitur hoc pactum prohibitum, quo argumento utitur Bald. in cap.* 1. *num.* 8. *de feud. in vic. leg. com. nam nec citata Nicolai Bulla in dicta Pragmatica inſerta, nec Pragmatica ipſa Regit Alphonſi minimè hoc pactum improbant, quod ſolùm ſufficit, ne dicatur prohibitum*, ſubdens, hoc pactum non eſſe excluſum a mentionata Bulla Pontificis Nicolai, quæ dumtaxat præſcribit ſtipulari inſtrumentum cum pacto redimendi, & quod quamvis Bulla S. Pii V. reprobet hoc pactum, attamen illam non fuiſſe receptam in Regno, pluribus ex capitibus, ad tradita per *Reg. de Pont. conſil.* 41. *num.* 37. *lib.* 2. & *Reg. Rovit. deciſ.* 33. *num.* 15. Qua de re vim legis non habet in Regno. Et *Avendan. in tract. de cenſib. cap.* 19. *num.* 4. & 5. pertractans individualiter hunc articulum, dicit, pactum prædictum eſſe alienum a natura cenſus, & potiùs vitiari pactum, quàm contractum, ex quo contractus non dependet ſubſtantialiter a pacto prædicto. Sed non eſt reticendum, quod hac in re deciſum refert *Reg. Rovit. deciſ.* 33. ubi poſt fundatam validitatem cenſus quamplurimorum Doctorum authoritate, tandem refert deciſionem S.C. *num.* 16. ſic ſcribens: *Hit omnibus maturè diſpunctis in pluribus ſeſſionibus, partibus auditis, tandem aliqui ex Dominis habuerunt prædicta, & contractum ipſum omni jure validum; Aliqui econtra, contractum ex pacto primo uſurario fuiſſe invalidum ab initio; At major pars dominorum cenſuit, pactum illud tamquam ſatis damnoſum Reipublicæ, & ſuſpectum in his contractibus, etiam ex confeſſione illorum, qui ſcripſerunt pro illius validitate eſſe reſpuendum a contractu, & exindè ipſum pactum vitiari, non autem vitiari contractum ex tali pacto.* Eandemque regulam tradit in *Pragmatica de cenſibus num.* 14.

Ad hanc materiam pacti reemendi valdè conferunt, quæ fuerunt per me exarata in cauſa Illuſtris Principis Roccæ Aſpidis D. Joannis Baptiſtæ Filomarino cum Illuſtre Marchione Fuſcaldi. Inſtituit Illuſtr. Marchio Fuſcaldi uſque ab anno 1706. judicium aſſiſtentiæ in S.R.C. ſuper Feudo Paſcarolæ poſſeſſo per Illuſtr. Marchionem Paſcarolæ D. Alphonſum Sanges de Luna pro credito ducatorum 2142. prætenſi capitalis cum annualitatibus eorundem, pro reſiduo prætenſarum dotium D. Felicianæ Carafa filiæ D. Galeotti Carafa Comitis S. Severinæ nuptui traditæ D. Salvatori Spinelli Marchioni Fuſcaldi, vigore capitulorum matrimonialium diei 10. Aprilis 1540. *inſtando* (ſunt verba ſupplicationis) *tam pro capitali* 2142. *quàm pro alio ducatorum* 2857. *eorumque intereſſe, aſſiſtentiam ſibi præſtari, cum facultate vendendi, vel adjudicandi ſuper dicto Caſali Paſcarolæ, dictiſque Startiis, aliiſque corporibus cum eorum fructibus, quæ omnia fuerunt in bonis, & de bonis dicti quondam Comitis Galeotti Carafa debitoris, & ad præſens poſſidentur &c.* Quo judicio promoto pro parte dicti Illuſtris Marchionis Paſcarolæ, fuit inſtitutum judicium laudationis in Authorem, præ cæteris contra præfatum Illuſtrem Principem Roccæ Aſpidis uti poſſeſſorem, & utilem Dominum Status Cutri, & Roccæ Bernaudæ. Super quibus Feudis pro parte ejuſdem Illuſtris Marchionis Paſcarolæ fuit petita aſſiſtentia in caſu ſuccumbentiæ in prædicta cauſa cum Illuſtri Marchione Fuſcaldi. Quamplurima, compilato termino, in cauſa prædicta fuerunt deducta tam pro parte Illuſtris Marchionis Paſcarolæ, quàm per me tuendo jura præfati Illuſtris Principis Roccæ Aſpidis, derivantia ex ſequentibus factis certis in cauſa concurrentibus: & præſertim quia tempore dictorum capitulorum matrimonialium Feudum Paſcarolæ non erat in bonis, & de bonis præfati Comitis S. Severinæ, prout cum alteratione fuit aſſertum pro parte dicti Illuſtris Marchionis Fuſcaldi; Conſtabat enim liquidò ex actis, anno 1548., Procuratores præfati Comitis S. Severinæ coram Excellente Margaritonno Loffredo, ipſum Comitem ſub die 16. menſis Mai 1539. vendidiſſe D. Dorotheæ Spinelli Comitiſſæ Palenæ prædictum Feudum

Paſca-

Paſcarolæ, cum pacto de retrovendendo; & propterea ceſſiſſe dictum jus reemendi feudum prædictum præfato Loffredo prædicto anno 1548. & cum eodem pacto reemendi. Conſtabat etiam, ſub die 28. menſis Aprilis ejuſdem anni 1548. eandem Comitiſſam Palenæ retroceſſiſſe dictum jus luendi eidem Loffredo, & ſub die 7. Februarii 1549. præfatos Procuratores Comitis S. Severinæ, prædictis omnibus aſſertis, liberè, & abſque pacto redimendi emiſſe dictum jus luendi, & reemendi prædictum feudum a dicto Loffredo Joanni Thomæ Carafa, publico mediante inſtrumento, facta ſolutione pretii per eundem Carafam eidem Loffredo, & per Loffredum ceſſione juris prædicti. Deducto poſtmodum patrimonio præfati Joannis Thomæ Carafa, & cum eodem dicto Feudo Paſcarolæ, fuit facta ejuſdem venditio ſub haſta S. R. C. & remanſit ad extinctum candelæ ad beneficium quond. Joannis Antonii Piſano, a quo, peracta ſolutione pretii, fuit liberatum creditoribus præfati Joannis Thomæ Carafa, cum ſolitis cautionibus de reſtituendo cui, quibus, & quando, & ad omnem ordinem.

Ex prædictis deducebam primò, locum habere non poſſe in cauſa prædicta terminos aſſiſtentiæ ſuper dicto Feudo Paſcharolæ, ex quo deficiebant requiſita neceſſaria pro obtinendo in remedio prædicto, tam jure communi attento, quàm notiſſima Regia Pragmatica hujus Regni. Cumque id negare non potuiſſet Advocatus prædicti Illuſtris Marchionis Fuſcaldi, & oretenus in Aula dixiſſet, aſſiſtentiam prædictam concedendam eſſe vigore prædicti pacti de retrovendendo; fuit per me replicatum & voce, & ſcriptis, id penitùs locum habere non poſſe, nec ordine judiciario attento, nec juſtitiæ cauſæ. Ob motivum deficientiæ ordinis judiciarii, quia judicium aſſiſtentiæ non reperiebatur inſtitutum ſuper dicto jure reemendi, ſed, ut ſupra oſtenſum fuit, ſuper dicta Terra Paſcarolæ; quapropter neceſſe erat, præcedere alium libellum, aliamque litis conteſtationem, auditis prædictis reis, ad hoc ut potuiſſent ſe tueri, cum cauſa eſſet omninò diverſa, & ſeparata ab illa.

Juſtitia verò attenta, dicebam, quod etiamſi fuiſſet terminus compilatus ſuper dicto novo judicio, abſolvendus erat Ill. Marchio Paſcarolæ ab impetitis pro parte dicti Illuſtris Marchionis Fuſcaldi, ex infra deſcribendis juris concluſionibus. Dicebam enim, pactum reemendi, ejus ſubſtantia attenta, aliud non eſſe, niſi ſimplicem facultatem dependentem ab animo, & declaratione venditoris, anne illa uti velit, & non jam jus formatum, ſeu productum, ad tradita per *Baldum* apud *Pariſ. conſ. 92. lib. 3. Aquenſ. in l. fin. col. penult. ff. de contrab. pignor.* & *Corn. in l. licet col. penult. C. de jur. delib.* & non actionem ortam, aut productam, ſed quæ producitur, cum venditor declarat velle illa uti. Quapropter *Angel. in conſ. 55.* aſſeruit, hoc pactum continere in ſe tacitam conditionem, ſi revenditio petita fuerit. Et *Caſan. conſ. 11. n. 3.* ſcribit. *Quod ante oblationem non dicitur jus quæſitum, ſed quærendum, & ſic non dicitur ille, qui acceptat, offerendo aliquid perdere, ſed non acquirere, inter quæ longa eſt differentia*, & pro hac re firmanda adducit text. in *l. qui autem in princ. ff. quæ*
17 *in fraud. creditor.* Nec aliter ſentit *Barb. conſ. 51. in 12. col. vol. 1.* aſſerens, hoc pactum importare meram facultatem, & non jus, & recognoſcere ejus originem ex doctrina *Bald. conſ. 343. par. 1.* quod quoties competit jus ex tacita conditione offerendi, non dicatur orta actio, niſi poſtquam fuit facta oblatio, & animi declaratio exercendi facultatem prædictam, prout in terminis etiam docuerunt *Aretin. in §. actionum, colum. 32. inſtitut. de action. & Caſan. conſil. 11. num. 34.*

Ex hoc dicebam oriri, quod quamvis verum ſit, ſub hypotheca comprehendi non ſolùm bona, quæ non ſunt adhuc in noſtro dominio, ſed ſimpliciter in ſpe, ac etiam actiones competentes ad rem, nomina debitorum, & præſertim pacta reemendi; attamen ſi agatur de ſimplici facultate, id intelligendum eſt, ſi debitor declaravit, illà velle uti, aliàs ſub hypotheca non comprehenditur, quia poteſt non uti, & cum reſideat facultas in animo, hic invitus obligari non poteſt, nec ſubjici, cum ſit repugnans, *l. cum proponas, Cod. de heredib. inſtituend. Gaill. de pact. publ. lib. 2. cap. 19. num. 13. Gratian. cap. 721.* ibi: *Generale eſt in quocumque jure, & in lucro delato a Statuto, & in ſimilibus nominibus debitorum, cum requiratur, quod plenè ſint debitori quæſita, ad hoc ut creditor poſſit illa exercere, tanquam ſuo debitori competentia, quia aliàs non poterit agere ad bona pro eo jure, vel occaſione illius obligata*, quod mirabiliter explicavit *Caſtill. tom. 4. cap. 71.* ibi. *Quibus conſequens eſt, quod anteaquam dictus Dux Ferdinandus uſus eſſet dicta facultate, quam habebat &c. dici non poteſt, quod quantitatem eandem quovis modo obligaſſet, quamvis plura debita contraxiſſet, nec in generali obligatione comprehenſa cenſeretur*, & ex eo ſcripſit *Salgad. par. 2. cor. 18.* his verbis: *Tamen, ut inquit ipſe Caſtill. dict. cap. 61. ſub num. 1. hoc procedit revocabiliter, poſtquam eadem bona reſervata ad diſponendum effecta ſint ipſius debitoris reſervantis, & ſic ſub conditione*

Paſcarolæ, cum pacto de retrovendendo; & propterea ceſſiſſe dictum jus reemendi feudum prædictum præfato Loffredo prædicto anno 1548. & cum eodem pacto reemendi. Conſtabat etiam, ſub die 28. menſis Aprilis ejuſdem anni 1548. eandem Comitiſſam Palenæ retroceſſiſſe dictum jus luendi eidem Loffredo, & ſub die 7. Februarii 1549. præfatos Procuratores Comitis S. Severinæ, prædictis omnibus aſſertis, liberè, & abſque pacto redimendi emiſſe dictum jus luendi, & reemendi prædictum feudum a dicto Loffredo Joanni Thomæ Carafa, publico mediante inſtrumento, facta ſolutione pretii per eundem Carafam eidem Loffredo, & per Loffredum ceſſione juris prædicti. Deducto poſtmodum patrimonio præfati Joannis Thomæ Carafa, & cum eodem dicto Feudo Paſcarolæ, fuit facta ejuſdem venditio ſub haſta S. R. C. & remanſit ad extinctum candelæ ad beneficium quond. Joannis Antonii Piſano, a quo, peracta ſolutione pretii, fuit liberatum creditoribus præfati Joannis Thomæ Carafa, cum ſolitis cautionibus de reſtituendo cui, quibus, & quando, & ad omnem ordinem.

Ex prædictis deducebam primò, locum habere non poſſe in cauſa prædicta terminos aſſiſtentiæ ſuper dicto Feudo Paſcharolæ, ex quo deficiebant requiſita neceſſaria pro obtinendo in remedio prædicto, tam jure communi attento, quàm notiſſima Regia Pragmatica hujus Regni. Cumque id negare non potuiſſet Advocatus prædicti Illuſtris Marchionis Fuſcaldi, & oretenus in Aula dixiſſet, aſſiſtentiam prædictam concedendam eſſe vigore prædicti pacti de retrovendendo; fuit per me replicatum & voce, & ſcriptis, id penitùs locum habere non poſſe, nec ordine judiciario attento, nec juſtitiæ cauſæ. Ob motivum deficientiæ ordinis judiciarii, quia judicium aſſiſtentiæ non reperiebatur inſtitutum ſuper dicto jure reemendi, ſed, ut ſupra oſtenſum fuit, ſuper dicta Terra Paſcarolæ; quapropter neceſſe erat, præcedere alium libellum, aliamque litis conteſtationem, auditis prædictis reis, ad hoc ut potuiſſent ſe tueri, cum cauſa eſſet omninò diverſa, & ſeparata ab illa.

Juſtitia verò attenta, dicebam, quod etiamſi fuiſſet terminus compilatus ſuper dicto novo judicio, abſolvendus erat Ill. Marchio Paſcarolæ ab impetitis pro parte dicti Illuſtris Marchionis Fuſcaldi, ex infra deſcribendis juris concluſionibus. Dicebam enim, pactum reemendi, ejus ſubſtantia attenta, aliud non eſſe, niſi ſimplicem facultatem dependentem ab animo, & declaratione venditoris, anne illa uti velit, & non jam jus formatum, ſeu productum, ad tradita per *Baldum* apud *Pariſ. conſ. 92. lib. 3. Aquenſ. in l. fin. col. penult. ff. de contrab. pignor.* & *Corn. in l. licet col. penult. C. de jur. delib.* & non actionem ortam, aut productam, ſed quæ producitur, cum venditor declarat velle illa uti. Quapropter *Angel. in conſ. 55.* aſſeruit, hoc pactum continere in ſe tacitam conditionem, ſi revenditio petita fuerit. Et *Caſan. conſ. 11. n. 3.* ſcribit. *Quod ante oblationem non dicitur jus quæſitum, ſed quærendum, & ſic non dicitur ille, qui acceptat, offerendo aliquid perdere, ſed non acquirere, inter quæ longa eſt differentia*, & pro hac re firmanda adducit text. in *l. qui autem in princ. ff. quæ*
17 *in fraud. creditor.* Nec aliter ſentit *Barb. conſ. 51. in 12. col. vol. 1.* aſſerens, hoc pactum importare meram facultatem, & non jus, & recognoſcere ejus originem ex doctrina *Bald. conſ. 343. par. 1.* quod quoties competit jus ex tacita conditione offerendi, non dicatur orta actio, niſi poſtquam fuit facta oblatio, & animi declaratio exercendi facultatem prædictam, prout in terminis etiam docuerunt *Aretin. in §. actionum, colum. 32. inſtitut. de action. & Caſan. conſil. 11. num. 34.*

Ex hoc dicebam oriri, quod quamvis verum ſit, ſub hypotheca comprehendi non ſolùm bona, quæ non ſunt adhuc in noſtro dominio, ſed ſimpliciter in ſpe, ac etiam actiones competentes ad rem, nomina debitorum, & præſertim pacta reemendi; attamen ſi agatur de ſimplici facultate, id intelligendum eſt, ſi debitor declaravit, illà velle uti, aliàs ſub hypotheca non comprehenditur, quia poteſt non uti, & cum reſideat facultas in animo, hic invitus obligari non poteſt, nec ſubjici, cum ſit repugnans, *l. cum proponas, Cod. de heredib. inſtituend. Gaill. de pact. publ. lib. 2. cap. 19. num. 13. Gratian. cap. 721.* ibi: *Generale eſt in quocumque jure, & in lucro delato a Statuto, & in ſimilibus nominibus debitorum, cum requiratur, quod plenè ſint debitori quæſita, ad hoc ut creditor poſſit illa exercere, tanquam ſuo debitori competentia, quia aliàs non poterit agere ad bona pro eo jure, vel occaſione illius obligata*, quod mirabiliter explicavit *Caſtill. tom. 4. cap. 71.* ibi. *Quibus conſequens eſt, quod anteaquam dictus Dux Ferdinandus uſus eſſet dicta facultate, quam habebat &c. dici non poteſt, quod quantitatem eandem quovis modo obligaſſet, quamvis plura debita contraxiſſet, nec in generali obligatione comprehenſa conſeretur*, & ex eo ſcripſit *Salgad. par. 2. cor. 18.* his verbis: *Tamen, ut inquit ipſe Caſtill. dict. cap. 61. ſub num. 1. hoc procedit revocabiliter, poſtquam eadem bona reſervata ad diſponendum effecta ſint ipſius debitoris reſervantis, & ſic ſub conditione*

tione ſi ejuſdem fiant, & poſtquam expreſſe declaraverit, uti velle facultate, & unanimiter id docent *Mangil.de imput. q.4.n.24. Manſi conſult.24. n.75.*

Et rei ratio eſt,quia cum dependeat a vo-
18 luntate debitoris acquirere, aut non acquirere, cum ipſe repudiat, habetur, ac ſi nunquam fuiſſet inter ſua, ac nunquam habuiſſet illud jus, illam actionem, illamque facultatem: quo reſpiciunt verba *Ulpian.in l.1.§.utrum ff.quæ in fraudem patroni*: *Quamvis enim legatum retrò noſtrum ſit, niſi repudietur; attamen cum repudiatur retrò noſtrum non fuiſſe, palàm eſt.* Ad hoc enim ut ea, quæ ſunt ſub ſpe veniant in generali hypotheca, requiritur ſpecifica, & individualis expreſſio, ad tradita per *Gratian.dec.17.num.18. Caſtil.d.cap.71.ſub n.2. Manſi conſult.24.Oſuald.ad Donell.* & alios. Nec creditores poſſunt cogere eorum debitorem ad ſe utendum illa facultate; nam hoc pacto ampliùs facultas non eſſet,& ejus eſſentia deſtrueretur, ad tradita per eundem *Caſtil.* poſt plurimos, quos allegat *loc. cit.* ſic ſcribens: *Ita in mera ejus facultate relictari,an uti vellet necne reſervatione met-ipſa, nec invitum cogi poſſe per creditores, quamvis majora debita contraxiſſet, ea uti; quoniam quod in ejus meram facultatem relictum fuit, ad neceſſitatem trahi non debuit, argumento eorum, qui in ſimili obſervarunt poſt alios multos Authores Felin. Ripa, &c.* Hinc perbellè dixit *Arias de Meſa lib.1. cap.49.nu.27.* Creditores non poſſe exercere pactum reemendi,quod pertinet ad debitorem abſque ejus ſpeciali ceſſione;nam,cum reſideat in ejus facultate poſſe, vel non, illud exercere; niſi præcedat declaratio ejus animi, velle illo uti, aut ſpecialis conceſſionis; talis facultas practicari non poteſt, & ad effectum duci. En ejus verba: *Pactum illud* (loquitur de pacto reemendi), *utpotè perſonæ debitoris cohærens, non poſſe ad creditores ſine ceſſione tranſire.* Et attentis veris principiis legalibus, videtur hoc apertiſ; cum licitum non ſit *agere ex jure alterius, fundato propter ſuum intereſſe*,uti *per l.ſi pupillus,§.videamus,ff.de negot.geſt.*docuit *Cancer.lib.2.var.cap.16.num.131. & a nu.126. in fin. & num.128.* ſed ſolùm, ſi quiſque *ageret jure proprio*, quamvis deſcendente a *jure tertii*, admitteretur, per *l.ſi poſt mortem, §.fin. ff.de bonor. poſſeſſ. contra tabulas.* Hinc permiſſum eſt creditori, ſimpliciter opponere exceptiones competentes ejus debitori,abſque eo, quod opus ſit ceſſione, ut docent *Acoſt.de privil.credit.in præfat.ad regulam 1.num.94.Gratian.diſcep.691.a num. 15.ad 24.Ciriec.tom.2.controv.252.num.42. Mangil. de evict. qu.126. num.8.* Sed ad finem agendi valdè laboravere Doctores in inveſtigando media: & nemo conſentit, id
19 obtineri, aut vigore ceſſionis, aut taciti mandati legalis, & ideò opinio *Merlini Cutel.* & aliorum, qui in contrarium allegari poſſent, intelligenda eſt, juxta explicationem *Oleæ de ceſſ.jur.lib.4. tit.4. qu.3. num.32.* quod ceſſio pro excertio pacti non ſit neceſſaria, quando debitor reperiatur mortuus, aut abſens. *Et huic noſtræ reſolutioni* (ſunt verba *Oleæ*) *convenit, quod, nemine relato, refert Meſa lib.1.var. reſolut. cap.49.num.29. ſcilicet, creditorem non poſſe exercere pactum de retrovendendo debitori ſuo competens, abſque ceſſione: Et licet Cutellus relatus ſupra num. 2. & Rodriquez, & Maſtrill. ſentiat, creditorem uti poſſe pacto de retrovendendo debitori ſuo competenti, ſequitur noviſſimè Merlin. d.tract. de pignor. lib.2. quæſt.31.eorum opinio mihi diſplicet, niſi prout ipſe Merlinus aſſerit, debitor mortuus eſſet, vel abeſſet; aliàs enim verius eſt, ceſſionem eſſe neceſſariam.*

Altero etiam caſu hæc contraria ſenten-
20 tia admiſſa fuit, nempe, interdicta debitori adminiſtratione, & facto concurſu ejus creditorum; cum caſu prædicto omnia ejus jura intelligenda ſint pro ceſſis, ut deducitur ex *l.2. §. quæque*, ibi: *Eiſque actiones, & in eos utiles competunt, ff. de curator. furioſ. dand.* quo caſu ſpectat ad Curatorem patrimonii exercere pactum prædictum, ut animadvertit etiam *Acoſt.de privil.creditor. in præfat.ad regul.1.num.69.in fin.* Cumque circumſtantiæ prædictæ penitus in cauſa in totum deficerent; dicebam, carere Illuſtrem Marchionem Fuſcaldi actione vigore pacti prædicti.

In hujus rei confirmationem adducebam, quod magiſtraliter in propriis terminis docuit, juxta vera dogmata Juriſprudentiæ, *Ant. Faber de error.progm. decad.1. error.8.* his notabilibus verbis: *Neceſſe eſt, ut actiones, quæ debitori competunt adverſus emptorem, accipiant a debitore per ceſſionem, ut debitoris jure uti poſſint; non enim ex eo ſolùm, quod debitorem habeant obligatum, cum ipſius bonis omnibus, & juribus, videri poſſunt habere jus exercendi actiones, ſed tantùm jus petendi, propoſita in actiones ipſas hypothecaria, ut ſibi cedantur: proindeque eo demum caſu permittendum his eſt, ut petant, & impetrent ceſſionem, qua debitor ipſe agere poſſet.*

Et quod pactum reemendi ſit pura facultas, non jus quæſitum, & productum; ſed actio naſcens, cum debitor velit illa uti, ultra relatos Doctores fuit animadverſum a *Marin. Frecc. de ſubfeud. lib. fol.* 270. ibi: *Nam antequam declarat venditor velle redimere res, in pendenti eſt a ſua voluntate.* Imò etiam remitti,

& relaxari poteſt in damnum, & præjudicium creditorum, uti ex diſpoſitione *l. qui autem, ff. quę in fraudem creditor. l. non fraudantur, ff. de reg. jur. Non fraudantur creditores, cum quid non acquiritur a debitore, ſed cum quid de bonis diminuitur, l. 1. § confertur, ff. de collat. bonor. Ut hoc demum conferatur, quoad ejus eſſe deſiit dolo malo. Cæterum ſi id egerit, ne acquireret, non venit in collationem, l. cum quidam capitis, ff. de jur. fiſci, l. 1. § utrum, ff. ſi quid in fraudem patron.* cum aliis concordantibus.

Ob quæ jura conluſionem hanc pro firma habuerunt Scriptores, quos plena manu allegant *Fontanell. de pact. nupt. clauſul. 4. gloſ. 4. par. 6. a num. 79. uſque ad 92. Caſtill. controver. tom. 5. cap. 112. Salgad. in labyrint. par. 2. cap. 14. Arias de Meſa lib. 2. cap. 41. Manſi conſult. 24.* Unde debitor renunciare
21 poteſt hereditatem ei delatam, in damnum ejus creditorum, *l. ſi poſtulante 67. ff. ad Trebellianum: Quia & remoto fideicommiſſo, liberum tibi fuerat nolenti adire hereditatem, creditores tuos tali commodo fraudare: & ego nihil turpiter faciam recipiendo eam hereditatem, quam remota poſtulatione mea creditores compellere, ne aut adirem, non potuerunt, Alciat. in l. alienat. verbum. ff. de verb. ſignif. Joſus in l. filiusfam. §. Divi. ff. de legat. 1. Dec. conſ. 260. Mantic. de tacit. lib. 13. artic. 38. num. 13. Ans. Robert. rerum judicat. l. 3. c. 13. Surd. deciſ. 140.* & ibi *Hodiern. Carleval. de judic. lib. 1. tit. 3. diſp. 25. Capyc. Latr. dec. 8.* & ibi *Gipt.* Renunciare poteſt primogenituram, & majoratum, *Tiraquell. de primogenit. qu. 24. Mierez de majorat. par. 4. quæſt. 25. num. 124. Cevallos comm. contra comm. q. 811. n. 14. & 21. Caſtill. dec. 112.*

Maritus renunciare poteſt lucra dotalia,
22 *Pariſ. conſ. 127. num. 14. & 15. de Franch. dec. 101. Dec. in l. in ea num. 7. ff. de reg. jur. Rol. de lucr. dotal. q. 11. Cavalcan. de uſufruct. mulier. relicto n. 183.*

Pater renunciare poteſt uſumfructum ad
23 eundem ſpectantem ſuper bonis filii advēntitiis, quantumvis uſusfructus veniat ſub obligatione, *Azon in ſumma Codicis de bonis, quæ liberis, Salyc. & Paul. de Caſtr. in l. cum reportet, §. cum autem, C. eod. tit. Cors. conſ. 185. vol. 3. Tiraquell. in l. ſi unquam, ver. donatione largitus, C. de revocandis donationibus, Surd. de alim. tit. 9. qu. 20. n. 22. Grat. diſcept. for. cap. 713. Molin. de juſt. & jur. tit. 1. diſput. 8.*

Frater repudiare poteſt ſucceſſionem,
24 quæ ei defertur a ſtatuto in excluſionem ſororis ad beneficium ejuſdem, non obſtante quod id in damnum, atque præjudicium creditorum redundet, *Gabriel. conſ. 20. nu. 70. lib. 2. Menoch. conſ. 1220. num. 17. Fontanell. de pact. nupt. clauſ. 4. gloſ. 9. par. 1. Molſeſ. ad Conſuet. Neapol. par. 4. quæſt. 12. num. 6. Hodiern. ad Surd. dec. 140. n. 11. & in l. hac edictal. qu. 45. n. 5. Donad. de renunciat. cap. 2. num. 77.*

Legitima a filio repudiari poteſt, quam-
25 vis dominium ei tranſeratur *ipſo jure*; verùm quia ſuæ voluntatis declaratio requiritur, renunciari poteſt in præjudicium ſuorum creditorum, *Suarez in l. quoniam in prioribus limitat. 3. num. 2. & 3. C. de inoffic. teſtam. Gratian. cap. 271. num. 13. & 14. Theſaur. lib. 3. quæſt. forenſ. 74. Peregr. conſil. 46. lib. 3.* & alii relati a *Manſi conſult. 24. a num. 53.* ubi objectioni reſpondet: *Etſi in legitima videatur præſupponi jus ineſſe productum, & jam quæſitum, id intelligatur quoad rejectionem gravaminis; ſed quoad effectum acquiſitionis realis, & incommutabilis, requiritur declaratio, ut petitio, ſine qua non eſt aliud jus quæſitum.*

Præterea, ſi emphyteuta ob *Canonem*
26 *non ſolutum* incidit in commiſſum; dominus, cui res devolvitur, & acquiritur virtute legis inveſtituræ, caducitatem rectè remittere poteſt, & jus commiſſi eidem delatum, in præjudicium ejus creditorum, juxta doctrinam *Molinei* approbatam a *Fernandez in l. 4. Thauri num. 53. Fernandez in l. 6. Thauri num. 77. Caſtill. lib. 5. cap. 112. Manſi cit. conſult. 24. n. 38.* ibi: *Unde infertur, quod ſi emphyteuta, ob canonem non ſolutum tempore debito, vel alias legitimas cauſas, incidit in pœnam amiſſionis utilis dominii: quod de jure procedit, ipſo tantùm directo dominio volente, juxta l. 2. Cod. de jur. emphyt. & ipſo volente caducitas eſſet incurſa; poterit nihilominus eam emphyteutæ remittere, & nolle acquirere in præjudicium creditorum.*

Et in ſpecie in rebus facultativis, depen-
27 dentibus a noſtra voluntate in eas acquirendo, aut non nullum dubium eſt remitti poſſe in præjudicium creditorum. Apertiſſimus eſt text. in *l. alienationis, §. qui occaſione, ff. de verb. ſignific.* ibi: *Qui occaſione acquirendi non utitur, non intelligitur alienare, veluti qui hereditatem amittit, aut optionem intra certum tempus datam non amplectitur.*

Quod verbum optio aliud non importat, quàm facultatem, aut electionem: hocque animadvertunt *Gratian. cap. 271. Oſuald. ad Donell. lib. 23. cap. ult. Caſtil. d. cap. 112. n. 33. & cap. 61. nu. 2. Fernandez in l. 4. Thauri nu. 58. & 54.* qui validiſſimo utitur argumento, quod vocatur a Dialecticis a *minori ad majus.*

Ex hoc autem procedit quidquid docuerunt Doctores, quod quamvis pactum redemendi tranſeat ad heredes, & contra heredes, *l. dolia 76. §. eam qui, ff. de contrahend. empt. l. ſi tibi 17. §. pactum, ff. de pact. l. non eſt novum 10. l. 48. l. 49. ff. de actionibus empt.*

Boer.

Boer. decis. 182. *Gomez* 2. *var. cap.* 2. *num.* 27. nihilominus si emptor alteri vendit, potest venditor cum pacto reemendi *agere* 28 *adversus primum emptorem actione ex empto, vel præscriptis verbis, qua condemnantur ad interesse, non autem reali*, ob defectum hypothecæ, *l. si ea res* 32. *§. uterque nostrum, ff. de action. empt. l. venditore ex hereditat.* 21. *ff. de hereditat. vel actione vendit. l.* 1. *C. de pactis inter emptorem*. Nec etiam competit actio personalis adversus secundum emptorem, *l. final. §. fin. ff. de contrahend. emp. l. adhuc, §. si operas, ff. de usufructu, l. si res, quam* 59 *ff. de evict.* ubi statuitur, actionem personalem non transire ad singularem successorem, uti est emptor, *Gomez loc. cit. num.* 29. *Lessius* 2. *de justitia, cap.* 21. *dub.* 14. *n.* 121. *Verde lib.* 3. *institut. num.* 1519. ubi *n.* 1517. dixerat, ad hoc ut exerceri posset dictum pactum reemendi adversus singularem successorem, & tertium possessorem, necesse esse, fundum cum tali pacto venditum, specialiter fuisse obligatum pro observantia ejusdem pacti, vel saltem hypotheca generali: *Pro observantia pacti*, (sunt ejus verba) *vel fundus, ipse pro observantia pacti est hypothecatus in genere, specieve, vel non. Si hypothecatus est in genere, vel specie pro observantia contractus, affirma, agere posse contra tertium illius rei possessorem actione hypothecaria*, *Cravett. cons.* 261. *num.* 5. *Socin. vol.* 2. *cons.* 80. *num.* 2. *Revert. dec.* 570. *ubi de Marin. num.* 3. & 4. *Olea de ces. jur. tit.* 2. *q.* 10. *num.* 38. . . . . *Si nulla adsit hypotheca rei pro observantia pacti, negi, poss. exerceri. Vrsil. ad Affict. dec.* 163. *n.* 4 *de Marin. tom.* 2. *cap.* 161. *n.* 3. *Tappia dec.* 12. *de Marin. ad Revert. observ.* 461.

Dicebam propterea in casu prædicto, nec cessionem ad beneficium creditoris, nec hypothecam, sive specialem, sive generalem pro observantia pacti reemptionis justificari pro parte Illustris Marchionis Fuscaldi, & proinde nullatenus eundem jactare posse actionem aliquam hypothecariam, aut jus assistentiæ pro prædicto prætenso residuo credit idotalis super feudo Pascarolæ præcedenter vendito, ut demonstratum est, a Comite S. Severinæ asserto debitore, cum dicto pacto reemendi: & aliam actionem non potuisse competere quondam Illustribus D. Salvatori Spinelli, & D. Felicianæ Caraffa pro venditione peracta prædicti juris luendi, & reemendi prædicti Casalis Pascarolæ sub die 7. Februarii 1549. a Mar- 29 garitonno Loffredo Joanni Thomæ Caraffa, nisi revocatoriam, quæ dumtaxat a Prætore conceditur, quando debitores in creditorum perniciem alienent bona eisdem acquisita, *l.* 1. & *seqq. ff. quæ in fraud. creditor.* & *tot. tit. Cod. de revocandis his, quæ in fraudem creditorum alienata sunt, l. videmus*; *§. in Faviana. ff. de usur. l.* 1. *ff. si quid in fraudem patroni, §. item si quis in fraudem instit. de action.* ibi: *Item si quis in fraudem creditorum rem suam alicui tradiderit, bonis ejus posse sit ex sententia Præsidis permittitur ipsius creditoribus, rescissa traditione, eam rem petere, scilicet dicere, eam rem traditam non esse, & ob id in bonis debitoris mansisse*.

Quæ actio locum habet etiam in rebus corporalibus, ut animadvertit *Mynsinger. in cit. §. item si quis, in verbo rem suam*, ubi subdit: *Corporalem, quoniam subjicit mentionem traditionis, nihilominus hoc, & in incorporalibus locum obtinet, ut si fine perire servitutem, libero debitorem, sive adimpleri usucapionem, sive perire actionem; nam & ad hypothecam constitutam in fraudem revocandam, datur hæc actio, quod est notandum*, & nititur in *l. hoc autem, §. apud Labeonem, ff. quæ in fraudem creditorum.*

Pro experiunda autem actione prædicta, dicebam, dirigere debere ejus gressus præfatum Illustrem Marchionem Fuscaldi penes acta Patrimonii dicti quondam Joannis Thomæ Caraffa emptoris prædicti juris reemendi, peracta graduatione loco eidem competenti pro exercenda actione super pretio ejusdem juris reemendi; ubi quamplures necessarium est superare debere difficultates, tum ob capientiam ejus prætensi crediti, tum etiam pro obtinendo quod locum possit habere prædicta actio revocatoria, pro qua ex juris dispositione plura requiruntur, nempe quod in alienatione fuerit fraus, & dolus, ut communiter docent Doctores in *d. l. qui autem, §. fin. ff. quæ in fraud. creditor.* & *l. penult. C. de revocand. his, quæ in fraud. credit.* Ulteriùs necesse est, fundare, emptorem, sive cessionarium participem fuisse fraudis, & notitiam habuisse, venditorem, sive cedentem ære alieno gravatum alienationem peregisse in fraudem ejus creditorum, aliàs revocatoria locum non habet, ut deducunt Doctores ex *l. ignoti, C. de revocand. his, quæ in fraud. creditor.* præsertim *Bart. Paul. de Castr.* aliique Interpretes. Nec aliter scripsit *Trentacinq. var. resolut. lib.* 2. *tit. de except. resol.* 4. *num.* 3. his verbis: *In hoc requisita duo intervenire debent. Primò, quod in veritate fraudentur creditores, & ipse debitor hoc voluit, idest, ut fraudentur creditores, l. ait Prætor, §. ita demum, ff. quæ in fraud. creditor. & l.* 2. *C. de serv. pignor. dat. Secundò, quod qui accipit a debitore, participet cum eo fraudis consilium, d. l. ignoti, & sic ad hoc, ut alienatio revocetur, requiritur, quod fraus interfuerit a parte utriusque tam alienantis, quàm recipientis, l. qui autem, §. hoc edictum, ff.*

quæ in fraudem creditor. Et in text. prædicto diſponitur, prout etiam in *l.ait Prætor §. annus, ff. quæ in fraud. creditor.* durate prædictam actionem infra annum a die alienationis: quod etiam animadvertit *Cujac. in comment. §.item ſi quis in fraudem, inſtit. de actionib.* ex diſpoſitione Imp. Juſtin. in *§.prædicto*. Et denique neceſſe eſt, præcedere plenam, & legitimam diſcuſſionem bonorum debitoris ad dignoſcendum, an ex aliis bonis poſſint ejus creditores ſatisfieri, *l.1. & l.ignoti, Cod. de revocand. bis, quæ in fraudem,* ubi *Gloſ.* & Repetentes, *Roland.a Valle conſ.58.n.17.vol.2. Trentacinq.loc.cit. num.10.*

Alia etiam urgentiſſima rationum momenta ponderavi, patrocinando jura dicti Illuſtris Principis Roccæ Aſpidis in præſata cauſa cum Illuſtri Marchione Fuſcaldi. Dicebam etenim, quod adhuc in caſu, quo fingi poſſet, non adfuiſſe alienationem pacti reemendi, utpote nulliter ceſſi, & venditi Joanni Thomæ Caraſa, actionem prædictam deduci per dictum Illuſtrem
30 Marchionem, poſt temporis decurſum non minorem ann.166.:& tamen ſententia juridica apud Doctores, & Tribunalia Suprema eſt, jus prædictum præſcribi decurſu dumtaxat 30. ann. etiam exiſtente clauſula *quandocumque*, juxta notiſſimam *deciſ.48. Præſ. de Franch. num.1.* ſic ſcribentis: *Et in hac eadem cauſa diximus, pactum de retrovendendo quandocumque non poſſe exerceri, elapſis ann.30. ita Cognol. qui cæteros allegat in l.2. in 7.quæſt.in 3.caſ. C.de pact.inter empt. & vendit.* de qua re nos latè *hoc tit. tom.2. num.18. in fin.* Elapſis verò 100. annis, videtur id extra omnem controverſiam procedere debere, juxta latiſſimè deducta, & plenè enucleata per magni nominis Advocatum, poſtmodum Præſ. S. R. C. Cajetanum Argento in allegat. typis ædita pro Venerabili Monaſterio SS. Severini, & Soſii Patrum Caſſinenſium cum Regio Fiſco, ubi ſpecialiter reſpondit verbis illis indefinitis *quandocumque, in perpetuum, nulla data temporis præſcriptione* (quæ penitus, nec etiam ſomniari poſſunt in præſenti cauſa), allegando infinitos Doctores docentes, hæc nullius roboris eſſe, & non adeſſe cautelam aliquam ſufficientem, pro impedienda vi præſcriptionis; quod etiam docuerunt *Bald.conſ.305.lib.1. Rub.conſ.3. Socin.jun. conſ.145:lib.1.Signorol.de Homed.conſ.139. Hieronym.Gabr.conſ.181.lib.3. Onded.conſ. 139. Celſ.Vgon.conſ.58. num.26. & conſ.61. num.4. & 5. & conſ.64.num.5. Roland.a Valle conſ.21.lib.2. Decian.reſponſ.10. a nu.51. vol.1. & reſponſ.23.a num.44. lib.2. Menoch. conſ.143.lib.2. & conſ.201. num.85.lib.3. & conſ.601.num.1.lib.7. & conſ.962.a num.38. Cagnol.in l.2.a num.70.ad 73. C. de pact.int. empt. & vendit. Tiraquell.de retract.convent. §.1. gloſ.2. a num.7. Covar.lib.1.var.cap.9.a num.1. & ibi Farinac. a num.6.uſque ad 36. Tuſc.pract.concluſ.lit.P.concluſ.3.Gabr. com. concluſ.lib.5.de præſcript.concluſ.6. Morl.in emp.jur.par.1.tit.9.quæſt.17. Mogon.dec.Florent.105. num.1. Marta dec.Piſan.54. n.11. Mantic.de tacit.lib.4.tit.31.a num.44. Gutier.de juram.confirm.p.3.cap.1.num.9. & 14. & in l.nemo poteſt a num.468. ff. de legat.1. Theſaur. quæſt.forenſ.72. num.2. & 3. lib.2. Menchaca de ſucceſſ.creat.lib.1.cap.10.n.39. Polidor.Rip.obſ.162.Barboſ.in l.ſicut a num. 238. & in l.cum notiſſimi a num.83.C.de præſcrip.30.vel 40.ann. Parlad.rer.quotid.lib.1. cap.5. §.14. num.11. Azeved. in l.6. a num. 33. tit.5. lib.3. Solis de cenſib. lib.1. cap. 10. num.10. Trentacinq. var. lib.3. de emption. & vendit.ref.10. a num.27. Hermoſill. ad Gregor. Lop. l.42. gloſ.1. a num.7. tom.2. Caſtropal.in oper.mor.part.5. tract.32. diſp.5. punct.31.§.2.num.2. & 3. Ferent. ad Buratt. dec.410.num.18. Pereyra in l. curatorem habens v. ſua facilitate num. 70. Merlin.de pignor.lib.4.qu.80.num.20.21. & 40. & q.125. a num.13. Cavalc. dec.16.par.2. Hodiern. ad Surd.dec.2. Rovit.in pragm.1.num.4.de pact. de retrov. Ambroſ.dec.27.lib.1. Staib.reſ.for. 40.a nu.37.lib.1. Reg.Leo dec.36. Seraphin. dec.1360.num.11. Mareſc.var.lib.2.cap.62. num.56. Grat.diſcept.2.num.15. Boer.deciſ. 182.a n.1. Papon.lib.2.tit.3. arreſt.71. Gamma dec.75.ſub num.3. Fab. in Cod. lib.7.tit. 13.defin.3.4. & 18.*

Denique dicebam, omnes exaratas controverſias diſcuti potuiſſe inter emptorem, & venditorem, ex quo principaliſſimum motivum excluſionis præſcriptionis eſt mala fides, quæ in emptore conſideratur. Aſt in ſecundo emptore (& in caſu conſiderabam, notabilem circumſtantiam fuiſſe hunc ſecundum emptorem Jo: Antonii Piſano, qui emit ſub haſta S.R.C.Caſale prædictum ann. 1584. a Patrimonio Joannis Thomæ Carafa, quod idem eſt ac dicere, quod fuit emptor bonæ fidei, a quo per intermedias perſonas aliorum poſſeſſorum cauſam habet hodiernus poſſeſſor dicti feudi Illuſtris Marchio Sanges), cum conſiderari non poſſit
31 mala fides, ad text.in *l. bonæ fidei, ff. de acquir.rer.domin.* abſque ulla difficultate locum habet præſcriptio, eò magis quia qui cauſam habet a non domino, quamvis non acquirat dominium, acquirit tamen conditionem præſcribendi, *l.1. ff.de publ.in rem action. l. clavibus de contrab. empt. §. ex his inſtit.per quas perſonas nobis acquiritur*. Et qui emit a colono rem non ſuam, etiam præſcribit, *l. nemo, C. de acquir. poſſeſſ.* & ſic pariter præſcribit emens ab uſufructua-

rio,

rio, prout in aliis conſimilibus caſibus recollectis per *Barboſ. in l. 2. de præſcript.* 30. *vel* 40. *ann.* Hinc uniformiter DD. docent, ſecundum emptorem præſcribere pactum ſpatio ann. 10. inter præſentes, & 20. inter abſentes, ad tradita per *Aretin. in l. nemo poteſt, ff. de legibus & Cagnol. in l. 2. C. de pact. inter emptor. & vendit. n.* 92. ubi ſic ſcripſit: *Secundò limita in ſingulari ſucceſſore bona fide emente rem ſub recapta exiſtentem, quia propter titulum, & bonam finem annis* 10. *inter præſentes, & 20. inter abſentes præſcriberet, Guttier. in l. 2. n.* 137. *C. de pact. inter emptorem.*

Eandemque concluſionem confirmat *Theſaur. quæſt. for. lib. 2. quæſt.* 72. *num.* 4. ubi ſic ſcribit: *Cæterum dubitarem ego de iſta opinione, an vera ſit, quando res non amplius penes emptorem, vel eum, cui res primo loco in ſolutum tradita eſt, reperitur, nec apud heredes, pro quibus retrovenditionem promiſit, ſed apud tertium bonæ fidei poſſeſſorem poſita eſt; nam illud poſt decennium inter præſentes, vel viginti inter abſentes tutum remanere crederem, quocumque juramento, vel hypotheca non obſtante, quia tanto tempore etiam adverſus hypothecarium creditorem jus omne præſcribitur, juxta Gloſſ. in l. cum notiſſimi, C. de præſcript.* 30. *ann.* Idemque repetit in *addit.* ad patrem *dec.* 157. Et ſic teſtantur deciſum *Cabed. dec. Luſitan.* 160. *par.* 1. *Tiraquell. de retract. convent. §.* 1. *gloſ.* 2. *n.* 3. *Gabriel Pereir. dec.* 55. *n.* 8. & *Hodier. ad Surd. dec.* 2. *n.* 15.

Hæc, & alia fuerunt per me ponderata
32 ad favorem Illuſtris Principis Roccæ Aſpidis in mentionata cauſa cum Illuſtri Marchione Fuſcaldi, quæ quamvis propoſita fuiſſet in S. C. ad relationem Regii Conſiliarii D. Joſeph Romani, attamen viſis meis Allegationibus ampliùs pro parte dicti Illuſtris Marchionis non fuit inſtatum pro deciſione, & jam ſunt elapſi anni quatuor a tempore, a quo fuit propoſita in S. C.

Cæterum in alia cauſa Illuſtris Principis Pullicæ D. Vincentii Mariæ Capano Urſino in cauſa cum D. Andrea Perſico poſſeſſore Sylvæ feudalis denominatæ Luſtra, vendita anno 1613. per quondam D. Jo: Vincentium Capano Baronem dictæ Terræ Pullicæ, ejus Proavum, pro exercitio pacti reemendi conventi cum clauſulis *quandocumque, & nulla data temporis præſcriptione*, & cum clauſula conſtituti in inſtrumento jurato appoſita, ſcripſi pro præfato Illuſtri Principe, præſcriptioni non ſubjacere, &
33 ſemper exerceri poſſe, ad tradita per *Mynſinger. centur.* 1. *obſerv.* 16. ubi ſic refert deciſum per Cameram Imperialem. Concordant *Ricc. collect.* 285. *Thor. in compend. par.* 1. *ver. pactum de retrovendendo*: fuitque per S.C. deciſum in cauſa Caſalis Mugnani cum heredibus D. Antonii Minutolo, ad relationem quondam Regii Conſiliarii D. Petri Cortes, in qua pro præſcriptione ſcripſit Conſiliarius Puoti, & contrà Regens Vincentius de Miro: de qua deciſione memor fuit *Marad. in obſerv. ad ſingul.* & per alia Tribunalia Europæ ſic deciſum referunt *de Laurent. dec.* 129. *in fin. Caſanatt. conſ.* 7. *num.* 14. *Seſſ. dec.* 18. *num.* 103. & 107. *Fontanell. dec.* 76. & 77. & in Regno Siciliæ hoc procedere per legem ſtatutariam notat *Amat. reſol.* 19. *num.* 6. & accedentibus cautelis prædictis, videtur, ex voluntate expreſſa contrahentium terminos præſcriptionis locum habere non poſſe, ad tradita præ cæteris, per *Cevall. qu.* 207. *n.* 14. & *ſeqq.* ex *text. in l.* 1. *§. magiſtrum autem, ff. de exercit. exact. Cum etenim venditor, vel aliter alienator non alia lege jus ſuum tranſferre paſſus eſt, niſi tali fretus conventione, quomodo ferendum eſt, aliquam captionem ex varia pati eum interpetratione?* dixit Imperator Juſtinianus in *l. fin. C. de pactis inter emptorem, & Venditorem.*

Motiva enim contrariæ ſententiæ ſunt, quod cum verba *ſemper, & quandocumque*, ex legali fictione non ſunt prorogabilia ultra triginta annos, juxta hos terminos videtur voluiſſe contrahentes contrahere. Id autem locum habere non poſſe, ubi contrahentes expreſsè caverunt, nullo umquam tempore præſcriptioni locum fieri, ut docent *Caſanat. conſ.* 10. *n.* 31. ex *l. ult. C. quæ res pignori obligari poſſunt, Rolan. conſ.* 22. *nu.* 13. & *conſ.* 29. *num.* 16. & *ſequ. Bellon. conſ.* 11. *n.* 52. *Fontanel. loc. cit. n.* 10.

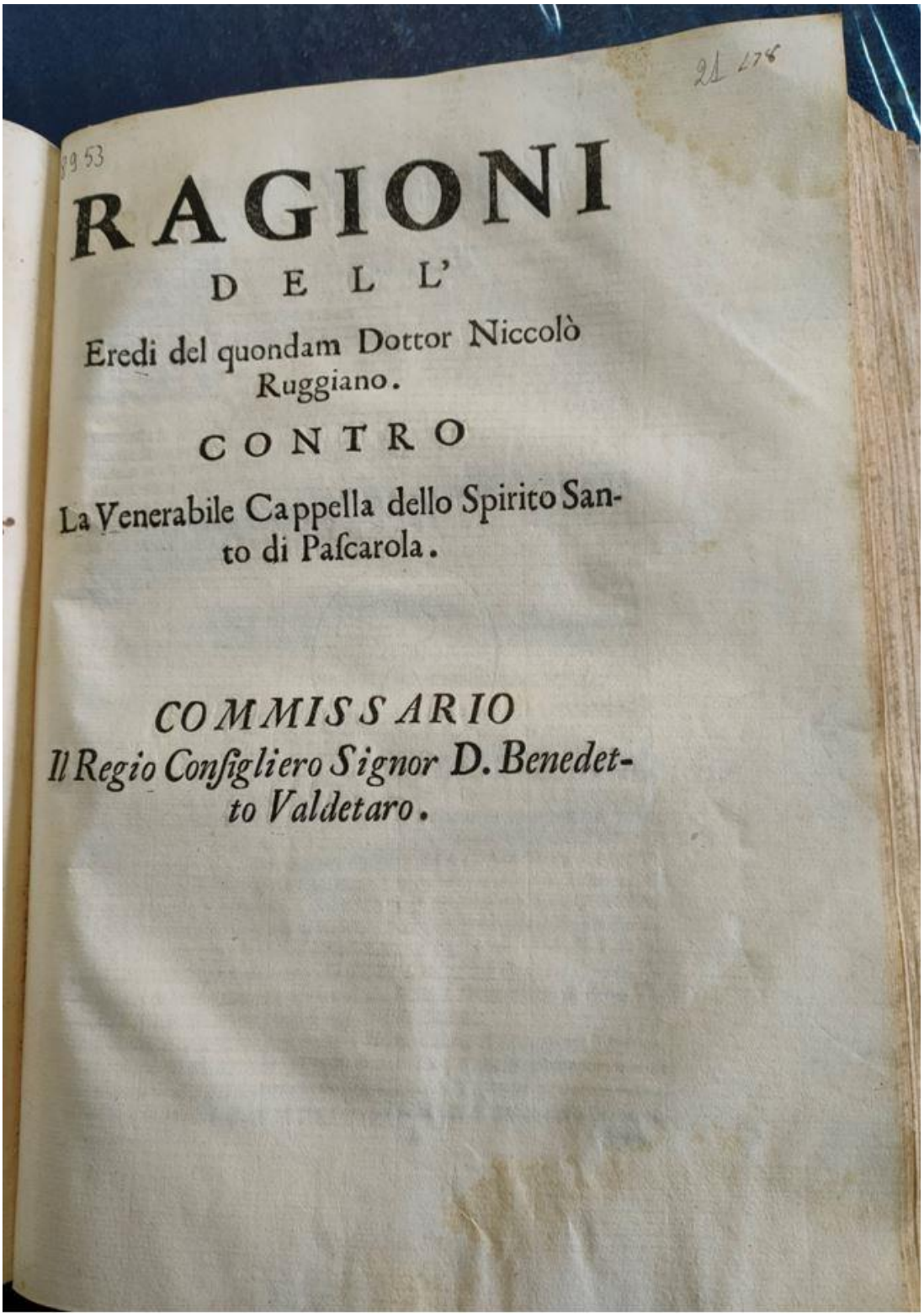
Et ad aliud motivum infinitatis deductum ex *l.* 1. *C. de ſentent. quæ pro eo, quod intereſt profertur, & l. fideicom. §. ſi quis decem de legat.* 2. reſpondet *Fontanell. deciſ.* 76. *num.* 16. *Hoc pacto nonne ex conventione partium obligatio, & actio poteſt extendi ad infinitum? Ita probant plura jura, quæ in id adducunt Ant. Gomeſ. in* 2. *tom. variar. reſolut. cap.* 2. *num.* 28. *Ceval. qu.* 207. *num.* 27. *Cancer. par.* 1. *var. reſolut. cap.* 13. *de empt. & vendit. num.* 52. *in addit. & par.* 3. *cap.* 15. *de renunciat. ex num.* 78. *ubi poſt diſputatam quæſtionem dicit, Senatum amplecti opinionem, quod partes poſſunt renunciare præſcriptioni longiſſimi temporis* 30. *vel* 40. *annorum.*

Ipſe *Tiraquell.* anteſignanus contrariæ ſententiæ *de retractu conventionali §.* 1. *gloſ.* 2. ſuam ſententiam limitavit *num.* 19. quoties pactum reemendi fuiſſet reſervatum dictionibus *toties, quoties*, aut ſimilibus verbis: & *num.* 40. dicit, verbis prædictis æquivalere illa alia *quamdiù vivas, aut intra* 40. *aut* 100. *annos*: & concordat *Marcian. conſ.* 69. *n.* 22. *to.* 2. *Rodoer. conſ.* 30. *num.* 11. & 12.

Ragioni dell’eredi del quondam dottor Niccolò Ruggiano. Contro la venerabile cappella dello Spirito Santo di Pascarola (Napoli 1720)

Salvatore Pitocco, Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, Inventario 8953, Collocazione Sala D 04.B 11 (21

Ludovico Migliaccio



J. M. J.

LA Causa, che presentemente si deve decidere dal S.R.C. trà gli Eredi del quondam Dottor Niccolò Ruggiano, e la Venerabile Cappella dello Spirito Santo di Pascarola, come che la medesima si riduce à pochi fatti, senza che questi ammettano alcuna altercazione delle Parti, e'l termine, che si ritrova compilato, fù dato più tosto per ordine giudiciario, che per necessità di prove, mentre deve il S. C. discendere à tale giudicatura puramente con gl'articoli di raggione, che noi toccaremo da quì à poco premessa la picciola narrativa del fatto; Quindi speriamo esser brevissimi in questa Scrittura, nella quale in accorcio notaremo le raggioni, che all'Eredi sudetti assistono, bastando per complire al nostro dovere, il ricordare semplicemente alli Dottissimi Signori, che doveranno giudicare, quelle conchiusioni legali, che nella causa predetta concorrono, per le quali rimane dilucidata la giustizia di detti Eredi.

Si hà nel fatto; Che nell'anno 1631. D. Prospero Pisano Padrone della Terra di Pascarola alienò à beneficio della Venerabile Cappella dello Spirito Santo della medesima un territorio di moggia cinque in circa sito nelle pertinenze dell'istessa Terra per il prezzo di docati 500., in conto de quali la detta Venerabile Cappella se n' escomputò docati 437. dovutili dal medesimo D. Prospero; Cioè docati 303. di capitale, e docati 134. per annualità decorse sin'al mese d'Agosto dell'istesso anno 1631.; E per li restanti docati 63. complimento di detti docati 500., la medesima Cappella si obligò pagarceli in detto mese di Agosto 1631.

Si stabilì espressamente, che detta Cappella non potesse in alcun tempo vendere, ò alienare il detto Territorio, mentre si obligò, e promise retrovenderlo à beneficio di detto D. Prospero suoi eredi, e successori, *quandocumque*, *& nulla data temporis præscriptione*, per l'istesso prezzo de docati 500. da sodisfarsi ò in tanti beni stabili, ò annue entrade del medesimo D. Prospero sistenti nella medesima Terra, ò pure in denaro contante vincolato per farne compra.

Nell'anno 1702. à 10. Luglio, si diede supplica nel S. C. dall' Erede del sudetto D. Prospero, nella quale enunciando il sopradetto contratto, e che non si erano mai pagati li docati 63., domandò la rilassazione del detto Territorio in virtù del sopradetto patto *de retrovendendo*, essendo prontissimi li docati 500. à conto de quali intendea ritenersi docati 63., e loro interesse *à die retardatæ solutionis*; Ed essendosi dal Regio Consigliero Gascone Commissario spedita la controsupplicata furono notificati li Procuratori di detta Venerabile Cappella, ne da questi si oppose cosa alcuna.

Perche poi dall'Erede sudetto fù ceduta detta azzione di ricomprare il predetto territorio al fù Dottor Niccolò Ruggiano, il quale mediante publico istromento si comprò il medesimo territorio per il prezzo de docati 160. il moggio, à conto del quale ne pagò docati 400. per il Banco della Pietà, ob-

ligandosi di sodisfare à detta Venerabile Cappella li docati 500., con doverseli nondimeno escomputare detti docati 63., e l'interesse decorso dal giorno, che ne fù ritardato il pagamento; E perche poco tempo dopò di tal contratto se ne passò à miglior vita l'accennato Niccolò superstiti tre sue Figlie infanti, non si proseguirono l'istanze date per la ricompra sudetta prima del scorso anno 1717., nel qual tempo Maddalena de Martino, Ava, e Tutrice di dette Figlie, & Eredi diede nuova supplica in esso S. C. proseguendo il giudicio sudetto; Ed essendosi nuovamente notificati l'Economi, fù da questi apposta l'incompetenza del foro; dal S.C. però *auditis partibus* si ordinò, *procedatur in S. R. C.*

Impartitosi in tanto il termine nella causa principale, si sono per parte della medesima Cappella esaminati quattro Testimonii, colla deposizione de' quali suppone aver pruovata la sodisfazione delli detti docati 63., e di aver fondata l'eccezzione d'alcune migliorazioni supposte fatte nel detto Territorio.

Quindi dovendosi presentemente proferire la sentenza sopra detto giudicio già compilato, si spera da Noi, che il S. C. abbia da condennare la detta Venerabile Cappella à rilasciare in beneficio dell'accennate Figlie, & Eredi il sudetto Territorio per l'istesso prezzo de' docati 500., escomputandosi prima li docati 63., e suoi interessi; E questo ci lusingamo ottenerlo per le chiare, ed incontrovertibili raggioni, che a dette Signore figlie, & eredi assistono.

Mentre se riguardasi la giustizia della proposta azzione per il patto *de retrovendendo*, abbiamo di già brevissimamente notato nel fatto, che si convenne espressamente con patto separato, che il Territorio si dovesse da detta Cappella, *quandocumque* retrovendere; Onde altra difesa non si propone dall' Avversario, che l'eccezzione della prescrizzione; Però sà egli molto bene, che incontra resistenza di legge canonizata dagli Scrittori di maggior grido, e dalle continue decisioni di tutti i Tribunali d'Europa, e dell'istesso S.R.C., e la quistione, che potrebbe disputarsi nelli semplici termini del patto di retrovendere senza le parole dinotantino la perpetuità del patto (come sono le parole, *Quandocumque, & nulla data temporis præscriptione*) nel qual' articolo pure è più accertata l'opinione, che sostiene non prescriversi tal patto col spazio di 30., ò 40. anni, come avvertisce dopò molti il *Reg. de Marin. nell' osservat. alla decis. 573.* di *Revertero* sotto il *num.* 1., ivi: *Contrariam vero sententiam, quæ crebrius obtinuit, ut nec centum annorum spatio præscribatur amplexi sunt Cijnus, & alii*: Non hà luogo nel caso di cui trattiamo, perche come si è di già avvertito il nostro patto di ricompra fù concepito colle parole, *QUANDOCUMQUE, ET NULLA DATA TEMPORIS PRÆSCRIPTIONE*; In modo che in questi termini l'articolo è fuor di quistione, ne merita di esser più disputato nel S. C. particolarmente dopò l'ultime decisioni dell' istesso Supremo Tribunale nella causa di Mugnano coll'Eredi di D. Antonio Minutolo, nella quale à favore della prescrizzione scrisse il quondam Consigliero D. Luca Puoti, e contro di essa il dignissimo Sig. Regente D. Vincenzo de Miro, della quale decisione proferita à Ruote giunte fà menzione *Maradei nelle sue osservat. ad sing.* 323. *num.* 11., e nella causa degl'Eredi di Camilla Frascogna, Domenico Cepolletta, con Antonio, e Giuseppe de Stasio proferita da esso S. C. à relazione del Regio Consigliero Andreassi nel scorso anno 1714.

Con-

Conche è superfluo il dare un occhiata à quelche ne hanno scritto dopò molti *Gomez. variar. resol. cap. 2. de empt., & vendit. sub num. 28., Mynsing. observ. 16. cent. 1., Ricc. collect. 285., ubi decisionem refert, Fontanell. decis. 75., & 76., Casanat. cons. 7. num. 14., de Marin loco citat. Rodoer. in cons. 30. per totum, omnino videndus, qui innumeros refert, & contrariis occurrit; Franciscus Maria Pratus in observ. 36.* dove riferisce altre giudicature del S.C.; E tralasciandosi anche per brevità le molte, & infinite raggioni, che si adducono per fondamento dell'accennata massima, che dottissimamente furono trascritte da *Rodoer. nel cit. cons. 30.* avvertiamo *ad exuberantiam*, che la vendita del 1631. fù fatta à minor prezzo di quello effettivamente valeva il Territorio; Ed in questo caso, anche gl'Autori, che han sostenuto prescriversi il patto *de retrovendendo*, concorrono *unanimiter* nel sentimento, che non si prescriva giàmai detto patto, anchorche fosse semplice, e senza le parole, *QUANDOCUMQUE*, &c., *Vrsill. ad Afflict. decis. 73. num. 3. ita decisum refert per S. C.*, e l'avverti colle sequenti parole il *Reg. de Marin. nel luogo citat. num. 4.*; *Est tamen verum conclusionem hanc duas recipere restrictiones, primam quoties cum hoc pacto ad certum tempus restricto, pretii læsio concurreret, tunc enim hac læsione concurrente efficeretur perpetuum*, e lo scrisse il citato *Gio: Lonardo Rodoer. dict. cons. 30. num. 30.*, ibi; *Demum adest excessus valoris rei, nam sicuti in facto probatum est Territorium in actis deductum, licet fuerit venditum pro ducatis 130., attamen erat valoris 170., quo casu propter excessum valoris rei viliori pretio venditæ, nullo pacto potest prætendi esse præscriptum facultati reemendi, sed erit omnino perpetua*; Nè può difficoltarsi nel presente caso, che il Territorio si vendè à molto minor prezzo di quello effettivamente valeva, atteso il detto patto di ricompra; Imperciòche ogn'uno ben sà, che i Territori prima del tumulto, e del contaggio avevano l'istesso valore, che presentemente se li dà, che nel tenimento di Caivano, e Pascarola, che frà di loro confinano, non è meno de docati 150. 160. e 170. il moggio, conforme fù comprato nel 1704. dal Dott. Niccolò Ruggiano à doc. 160. il moggio; Dalche possiamo sicuramente conchiudere esser certa, & indubitata la ragione de' medemi Eredi intorno à questo punto.

2 E la Parte, che conosce la verità di questa nostra proposizione, si è avanzata à sostenere, che la ricompra in questo caso non doverebbe farsi per il prezzo, che nel 1631. fù venduto il Territorio, ma per quello, che presentemente vale, riferendo al proposito quelche ne scrisse il *Cardinal de Luca nel discor. 32. num. 11., & 12. de empt. & vendit.*, Mà di niun peso è l'avvisata pretensione, qual'ora maturamente si consideri quel tanto ne hanno gli DD. communemente scritto in questi proprii termini; li quali han considerato il caso, che siasi promessa la retrovendita, senza stabilirsi il prezzo; Et in questi termini molti gravissimi Autori han sostenuto doversi rivendere il Territorio per l'istesso prezzo con l'argomento della *l. 2. Cod. de pactis inter empt., & vendit. & l. si à te ff. eod. tit.*, che vengono riferiti da *Fontanell. dict. decis. 75. nu. 2. & 3.* secondo la qual opinione fù giudicato dal S. C. à Rote giunte nella detta causa di Mugnano riferita da *Marad. nella citata osserv. al singul. 323. al num. 11.*; Altri poi han volsuto doversi attendere il prezzo, che vale la robba nell'atto della ricompra. Si è poi figurato l'altro caso, che

nel

nel contratto siasi stabilito doversi fare la retrovendita per l'istesso prezzo, come espressamente si convenne nel contratto di cui si parla, & in questi termini concordano senza alcuna discrepanza gli Scrittori per la regola del *Texto nella l. Lille ff. de leg. 3.*, mentre essendo il patto chiaro, & indubitato non può recedersi dall'osservanza del medesimo, e l'avvertiscono il citato *Fontanell. al n. 4. della dett. decis. 78.*, & il *Consigl. Altimar. de nullit. contr. rub. 1. par. 3. q. 15. nu. 384.* Nè il *Cardinal de Luca* si è sognato scrivere quelche presuppone la Parte contraria; Imperciòche al *num.* 11. del detto discorso, promove il dubio, che le retrovendite debbano farsi per il prezzo corrente, e dice; *Cum non levis quæstio inter Scribentes desuper cadat, quando de pacto redimendi simpliciter conventum est nullo præfinito pretio: Aliis tunc volentibus attendi debere tempus contractus, aliis verò tempus distractus, seù redemptionis, ut est probabilius*; Discende immediatamente al caso nostro, e dice; *Attamen ubi expressè conventum est redemptionem fieri debere PRO EODEM STATVTO PRETIO, tunc omnes hinc inde certantes concordant, nam in claris, & expressis non intrant quæstiones.*

Ne le parole, che seguitano, dalle quali intende prender forza l'argomento contrario, differiscono dalle già trascritte; atteso con le medesime si spiegò il *Cardinal de Luca* d'aderire all'opinione, che debba attendersi il prezzo corrente nell'atto della retrovendita; mà non già quando siasi espressamente stabilito il contrario; Ecco le parole: *Ex æquitate autem antiquioribus ignota, per Moderniores autem judicioſe ponderata, magis communiter receptum est, tam in isto retractu conventionali, quam etiam in legali, atque in jure offerendi, quod secundo Creditori competat contra primum, seu debitori contra Creditorem, ut tempus retractus, seu redemptionis attendi debeat, ideoque intermedium augmentum, vel decrementum cedere debeat commodo, vel damno ejus, qui Possessor fuit*; E cita moltissimi Autori; li quali discorrono semplicemente nel caso, che non siasi stabilito prezzo; Or dunque, come può idearsi il Contradittore, che il *Cardinal de Luca* abbia scritto in termini, che si fosse stabilito doversi far la retrovendita per l'istesso prezzo? Qual parola delle già notate importa quelche dall'Avvocato si pretende? qual raggione si legge per annientare la forza Erculea de' patti? li quali devono osservarsi *tanquam lex, l. paciſci ff. de pact., l. fin. Cod. de fidejuſſ.* Noi al certo no'l comprendiamo.

Da quanto si è con tutta brevità notato, crediamo aver sufficientemente chiarita la ragione delle sudette Signore Figlie, & Eredi, circa all'esercizio del patto di ricomprare; Onde ci conviene riflettere, che dovendo esser condennata la detta Venerabile Cappella alla restituzione del detto Territorio, niun giovamento potrà ricavare dall'ideate migliorazioni fatte nel Territorio controvertito; Mentre leggendosi con attenzione l'esame di detta Cappella, si scorge ad evidenza, che gli manca la pruova in genere, ed in specie; Imperciòche li testimonii altro non depongono, se non che avendo la detta Cappella affittato il medesimo Territorio più volte, sempre vi avea apposto il patto, che il Colono avesse dovuto piantarvi Albero nuovo, ove seccava il vecchio, e che così si fosse sempre eseguito. Di modo che da questa semplice lettura rimane risoluta la pretenzione delle migliorazioni le quali non essendosi pruovata *neque in genere, neque in specie*, deve procedersi all'

B all'immissione nel possesso à beneficio dell'Attrici semplicemente, e senza nè meno la cautela *de reficiendis meliorationibus*, come insegnò *Carl' Anton. de Luca in observat. ad Gratian. disput. 225. num. 20.*

A Rimane per ultimo à considerarsi, che si devono escomputare à beneficio di dette Signore Eredi della detta Venerabile Cappella li sudetti doc. 63. giàmai pagati dal sudetto anno 1631. coll'interesse, il quale se bene non si stabili, in ogni modo, perchè fù determinato il giorno del pagamento devesi per ragion della mora *l. mora ubi Doctores, & l. lecta versic. Si cum sortis, ff. si certum petatur*, bastando in questi casi la sola prefinizione del tempo, per intendersi pattuito, che passato poi detto tempo debbiasi l'interesse, come insegnò *Scacc. de commerc. par. 2. quæst. 7. ampliat. 8. num. 98., Reg. Rovit. decis. 43. num. 5.*

Si lusinga nondimeno il Difensore di detta Venerabile Cappella aver fundata la sodisfazione di detti doc. 63. con le presunzioni legali, che intende ricavare da un'Istromento prodotto negl'atti, e dall'esame fatto nel termine, che si riduce *in fondare* la diligenza del sudetto D. Prospero Pisano Creditore, e la puntualità di detta Cappella, che non aveva giàmai avuto alcun debito; E'l contenuto nell'enunciato Istromento altro non è, che rappresentandosi dal sudetto D. Prospero Pisano alcuni crediti contro Ambrogio Rosana, gli fù da Orazio figlio di detto Ambrogio ceduto un Territorio, ed una casa à sodisfazione di detti suoi crediti; E perche dalla detta Cappella si pretendea rappresentare un altro credito di doc. 104. contro li medesimi de Rosana anteriore alle ragioni di detto Sig. D. Prospero; Quindi osservatesi le Scritture nell'anno 1657. il detto Sig. D. Prospero cedè, ed assegnò à detta Cappella un censo d'annui doc. 7. col capitale de' doc. 70. debito da Berardino Cantore in sodisfazione de' doc. 104. Dalche presentemente prende motivo l'Avvocato contrario di dire, che tal'assegnamento non si sarebbe fatto, se D. Prospero fosse per anche stato creditore delli doc. 63.

5 Debole anzi di niun momento è l'accennata prova, mentre per poter godere della disposizione del *Testo nella l. Procula, ff. de probat.* è necessario, che concorrano tutti, e trè li requisiti notati dal *Giuris-consulto* nell'accennata lege; Cioè congiunzione del sangue, il silenzio di lunghissimo tempo, ed i conti spessissime volte disputi, ed appurati, *probant Bart. Bald. Salycet., & alii in l. libertis, §. 1. de alim. & cibar. leg.* ed in termini suol'allegarsi la notissima *decis. 13. d' Afflitto*; Ove dopò il corso di 60. anni, trà parenti fù deciso non aver luogo la disposizione di detta lege, perche non concorrea l'altro requisito de i conti spesse volte calcolati; *Novissime Capyc. Latr. in consult. 46. à num. 47. ad 52.* Nè basta, che per una sol volta si siano fatti i conti, perche i DD. comunemente insegnano, che la parola *sæpè sæpiùs*, che leggesi in corpore dell'accennata lege importi trè, ò quattro volte, *ut post Gloss. in l. cum quæstio, Cod. de leg. Soccin. Jun. cons. 128. vol. 1. num. 126. & 188.* Il quale scrisse, che non basta dimostrare, che trà le parti vi sia stato qualche negozio, mà richiedersi per necessità l'appuramento de' conti per trè, ò quattro volte, *Menoch. de arbitr. lib. 2. cent. 1. casu 88. num. 19., Barbos. in l. quæ dotis num. 42. ff. solut. matrim., Andreas de Isern. in cap. 1. num. 15. ex quibus caulis feud. amitt., Alex. consil. 36. lib. 1. num. 12. & Capyc. Latr. dicta consult. 46. num. 50.*

In

In questi veri termini è adattabile la disposizione della *cit. l. Procula*, che per pensiero può aver luogo nel caso nostro, ove concorre solamente il lasso di lungo tempo, e manca non solo la congiunzione del sangue, mà l'altro essenzialissimo requisito dell'appuramento de' conti non una, mà più volte; Non dovendosi aver niuna considerazione del contratto, come di sopra fatto dal detto D. Prospero nell'anno 1657. con l'Economi di detta Cappella, mentre col medesimo non si fè altro, che un'assegnamento per un debito altrui, e così fù negozio particolare, non già discussione de' conti; E poi alla peggio non è che un semplice atto, quando secondo l'avisate Dottrine, li conti devono esser dispunti più, e più volte.

In oltre le sudette riflessioni, che sarebbero sufficienti ad escluder la presunta sodisfazione di detti doc. 63. prendon maggior vigore, dall'altra considerazione, che ci conviene fare nel caso nostro in cui si tratta di debito di Chiesa, la quale si regge da terze persone, chiamate Economi, li quali alla fine di ciascuno anno sono tenuti render conto della di loro amministrazione con li libri d'introito, ed esito, giustificando le partite dell'esito con publici documenti; Ed in consequenza in che forma può in oggi sostenersi la pretensione della presunta sodisfazione, la quale in questi termini doverebbe apparire per mezzo di Scrittura, ò publica, ò privata, ò alla peggio si dovrebbe legger notata nel libro d'esito di quell'anno nel quale si vuol supporre, che fosse seguita; Di sorte che non giustificandosi dette cose, nasce chiara la presunzione, che il pagamento non sia giàmai seguito, secondo il comune sentimento de' Scrittori *Durand. decis.* 368. *num.* 39. *Menoch. lib.* 3. *præsumpt.* 139. *num.* 20., dicendo: *Sicut è contra conjectura non factæ solutionis deducitur, si debitor sit solitus habere hujusmodi librum, & adnotare solutiones, & solutio in eo non appareat descripta, Pacion. de locat., & conduct. cap.* 52. *num.* 68. *& seqq. Sabell. §. solutio sub num.* 15.

E perciò si spera, che debba esser detta Venerabile Cappella condennata à restituire detto Territorio, per l'istesso prezzo de' docati 500. dalli quali abbiano à dedursi detti doc. 63., e suo interesse decorso *à die retardatæ solutionis*.

Cætera suppleant, &c.

Napoli li 15. Ottobre 1720.

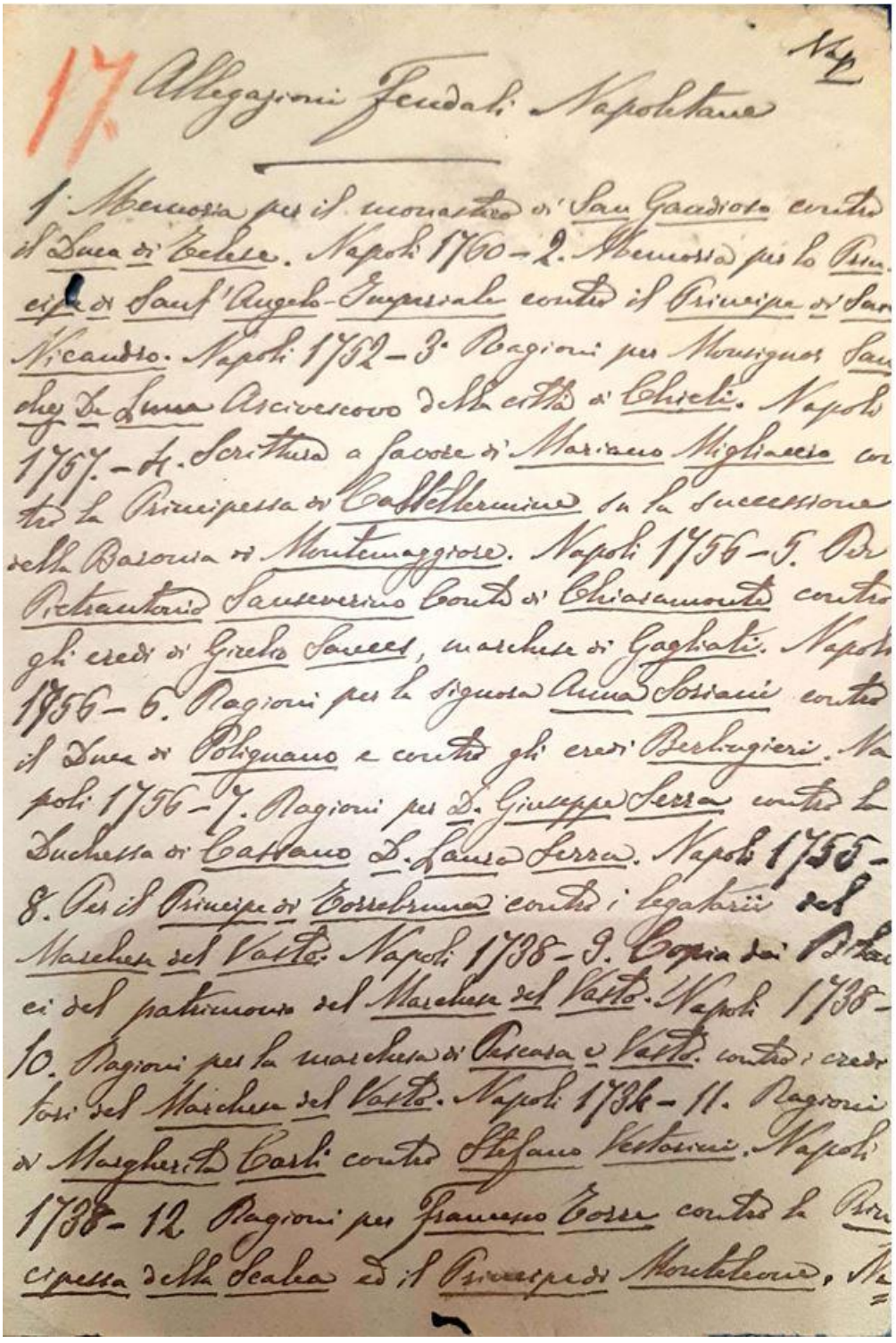
Salvatore Pitocco.

8953

Ragioni per il Marchese di Pascarola contro il Duca di San Valentino (Napoli 1738)

Ludovico Migliaccio

"Per lo signor marchese di Pescarola, come figlio, ed erede della fu signora marchesa di Pescarola contro il signor duca di S. Valentino in difesa delle nullità, proposte dalla detta fu signora marchesa di Pescarola, nella causa fra questa, e l'avvisato sig. duca vertente." Andrea Porcinari. Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, Inventario 8317, Collocazione Sala D 04.A. 09 (12


17 Allegazioni Feudali Napoletane

1. Memoria per il monastero di San Gaudioso contro il Duca di Belcaro. Napoli 1760 – 2. Memoria per lo Principe di Sant'Angelo-Imperiale contro il Principe di San Nicandro. Napoli 1752 – 3. Ragioni per Monsignor Sanchez de Luna Arcivescovo della città di Chieti. Napoli 1757. – 4. Scrittura a favore di Mariano Migliaccio contro la Principessa di Castelfermino da la successione della Baronia di Montemaggiore. Napoli 1756 – 5. Per Pretendente Sanseverino Conte di Chiaromonte contro gli eredi di Giulio Savelli, marchese di Gagliati. Napoli 1756 – 6. Ragioni per la signora Anna Sforzini contro il Duca di Polignano e contro gli eredi Berlingieri. Napoli 1756 – 7. Ragioni per D. Giuseppe Serra contro la Duchessa di Cattaro D. Laura Serra. Napoli 1756 – 8. Per il Principe di Colobrano contro i Legatarii del Marchese del Vasto. Napoli 1738 – 9. Copia dei Pretendenti del patrimonio del Marchese del Vasto. Napoli 1738 – 10. Ragioni per la marchesa di Pescara e Vasto contro i creditori del Marchese del Vasto. Napoli 1736 – 11. Ragioni di Margherita Carli contro Stefano Settimi. Napoli 1738 – 12 Ragioni per Francesco Cossa contro la Principessa della Scalea ed il Principe di Montebruno. Na

fol. 1737. – 13. Ragioni per il marchese di Pescara contro il Duca di San Valentino. Napoli 1738. – 14. Memoria in fatto e ragioni della Signora Ippolita d'Avalos marchesa di Pescara e Vasto contro i creditori del Marchese del Vasto. Napoli 1732 – 15. Memoria per la città di Cosenza contro la famiglia Morelli. Napoli 1753 – 16. Memoria per l'Università di Cerchio contro il Principe del Colle. Napoli 1753 – 17. Memoria Succinta per il Monte di Gregorio Rossi contro Caterina Cotesta. Napoli 1756 in foglio leg. in pelle

Lc. 3 – Lc. 35 –

PER

Lo signor Marchese di Pascarola, come figlio, ed erede della fù signora Marchesa di Pascarola.

CONTRO

Il signor Duca di S. Valentino.

IN DIFESA

Delle nullità, proposte dalla detta fù signora Marchesa di Pascarola, nella causa tra questa, e l'avvisato sig. Duca vertente.

COMMESSARIO

Il regio Consigliere sig. D. Onofrio Scassa.

J. M. J.

EGLI è certiſſimo, che nella Cauſa, che al preſente dee determinarſi nel S. C. tra il ſignor Marcheſe di Paſcarola, e 'l ſignor Duca di S. Valentino, potreſſimo liberarci dalla briga di formar nuova Scrittura per ſoſtener le chiare ragioni, che al mentovato sig. s'appartengono; imperocchè quantunque la fù Marcheſa di Paſcarola ſua Madre ebbe la ſventura, che con decreto del S. C., interpoſto a relazione del reg. Conſigl. sig. D. Agnello Cappellaro foſſeſi ſotto il dì 25. del meſe di Settembre dell'anno 1721. ordinato: *Quod terminus aliàs datus per S. C. ſub die 25. menſis Februarii* 1707. *fol.* 484. *currat, & currere intelligatur ab hodie, non impedita interim ſolutione tertiarum decurſarum, & decurrendarum, ſervata forma Inſtrumenti, facta tamen obligatione penès acta præſentis cauſæ per Ill. Ducem S. Valentini de reſtituendo tertias prædictas ad omnem ordinem S.C., qui Ill. Dux non alienet capitale dictarum tertiarum ſub pœna nullitatis, & invaliditatis actus fol.* 346.. Nulla però dimanco eſſendoſi giudicato dal sig. D. Vincenzo d'Ippolito allora Avvocato, e noſtro venerato Maeſtro, e preſentemente degniſſimo Preſidente del S.R.C., allorchè le parti della mentovata ſignora ſoſtenea, che ſi foſſe non picciol gravame alla medeſima inferito, coll'eſſerſi ordinato, che pagar doveſſe le terze decorſe, e da decorrere da un Iſtromento, che contiene manifeſtamente un anatociſmo, e che nullo, ed inſuſſiſtente per ogni parte ravviſaſi; perciò un sì Valentuomo, per adempiere col ſuo ſperimentato valore, e conoſciuta puntualità, alla ſua obbligazione, non ſolo ne produſſe il rimedio della reclamazione *fol.* 350., ma inoltre preſentò alcune nullità *fol.* 347. *& ſeqq.* nelle quali egli felicemente in difeſa della detta Marcheſa dimoſtrò, che non potea la via eſecutiva al diviſato Iſtromento concederſi, facendo conoſcere, che l'ultimo decreto del S. C. diametralmente ſi opponga alle leggi, al commun ſentimento de' DD., all'autorità delle coſe giudicate, ed a' fatti ſteſſi, che nel Proceſſo ſi leggono.

Per tal motivo addunque ſemo Noi ſtati per molto tempo nel ſentimento di non eſſervi biſogno di formar nuova Scrittura a favor del d. sig. Marcheſe, potendo da se ſteſſa la ſemplice copia delle dette nullità a' sign. del S.C., che in queſta Cauſa han da giudicare, eſſer ſofficiente per far loro conoſcere la ragione, per la quale in nome di d. fù ſignora Marcheſa ſi ſtimò eſſer neceſſario, di portare il gravame avverſo il riferito decreto. Ma poicchè non ſi ſono in queſta fil filo rapportati tutt' i fatti, che in tale Cauſa concorrono, ed inoltre non ſi riſponde alle oppoſizioni, che dal dottiſſimo noſtro Avverſario ſi ſono fatte, per ſoſtenere la mentovata providenza; per tanto ci vedemo coſtretti d'accreſcere il tedio a' ſignori Giudicanti, e dopo aver loro colla maggior brevità, che ſia poſſibile, portata la notizia di que' fatti,

Scansionato con CamScanner

che a questa controversia danno fomento, calcando le vestiggia, e seguitando gl'insegnamenti di coloro, che con maggior felicità, e dottrina in questa Causa han pria di Noi le ragioni del signor Marchese sostenute, non faremo, se non trascrivere ciascheduno de' capi delle dette nullità; con aggiugnervi alcune riflessioni, ed auttorità, che serviranno per maggiormente porre in chiaro il contenuto delle medesime, e per render vie più lucida, e sgombra dalle opposizioni de'dottissimi nostri Contradittori, e Maestri la giustizia del signor Marchese, com'erede di detta fu Illustre Marchesa.

EGli è addunque da saperſi, che nell'anno 1683. il qu. D. Francesco Maria Capeceminutolo, Duca di Valentino, impromtò con titolo di mutuo a' signori D. Giorgio, D. Francesco, e D. Giovanni Pisano duc. 2186. e gr. 50., obbligandosi questi, pendente il pagamento, di pagargline l'interesse alla ragione del cinque, e mezo per cento *fol. 2. e seqq.* Ed inoltre l'istesso Duca diede a costoro altri ducati 17813. e gr. 50., vincolati per dismetterne Creditori, e per questi se gli fè vendita d'annue entrade, similmente alla ragione del 5. e mezo per cento, ascendente tutta la summa del censo ad annui ducati 979. e gr. 14. *fol. 17. e seqq.*

Nell'anno 1686. s'indrizzò il mentovato D. Francesco Maria nella Gran Corte della Vicaria per la soddisfazione, così delle quantità dovutegli per cagion del mutuo, come della vendita d'annue entrade: nè v'è dubbio, che furono a suo favore rilasciate le lettere esecutoriali *fol. 46.* e seguentemente fattasi l'esecuzione d'alcuni beni, che nelle pertinenze del Feudo di Pascarola i mentovati D. Giorgio, D. Francesco, e D. Giovanni possedevano *fol. 47.*, dopo essersi spedito il mandato *ad reluendum fol. 57.*, s'ordinò l'apprezzo *fol. 62.*, ed indi la vendita di quelli.

Intanto se ne morì D. Giorgio, con lasciar superstite la Signora D. Laura Maria Pisano, unica sua figliuola, che fù la Marchesa di Pascarola, la quale fu dichiarata erede anche ne'feudali del detto D. Giorgio, con essersi la di lei tutela, e baliato conferito alla signora D. Agnesa Moccia sua Madre, ed al signor D. Gio: Pisano suo Zio paterno *fol. 50.*

A 17. Febbrajo dell'anno 1687. si commise ad istanza del detto D. Gio: Pisano l'eredità del defunto D. Giorgio nel S. C. *fol. 65.*: onde inibitasi nel detto giorno la Vicaria *d. fol. at.*, fu obbligato di comparire nel S. C. il Duca di Valentino, domandando l'essecuzione de'decretia suo favore ottenuti dalla G. C. della Vicaria, e spezialmente fè istanza di procedersi alla vendita de'beni, di già esseguiti, ed apprezzati d'ordine del detto Tribunale *fol. 66.*

Ma non contento di questo, comparve di bel nuovo lo stesso signor Duca nel S. C., ove fè istanza, acciò s'astringesse la signora D. Laura, com'erede del signor D. Giorgio suo Padre, al pagamento, tanto degl'interessi decorsi degl'interessi de'duc. 2186. del mutuo, e dalle terze del capitale de'duc. 21813., quanto alla soddisfazione delle spese della lite, liquidate dalla Gran Corte della Vicaria, ed alla metà di quel, che asserì avere speso per la spedizione del regio Assen-

senso, impetrato per l'obbligo de'feudali sopra l'uno, e l'altro contratto, in conformità del patto in quelli contenuto *fol.* 75.

Su di tal'istanza si diede il termine dal signor Duca dell'Isola, Commessario della causa *fol.* 76., e dopo essersi questo felicemente compilato, senzacchè si fosse fatta da'Tutori della signora Marchesa la menoma opposizione, nacque sentenza dal S.C.a'30. Ottobre 1686., colla quale fu la detta signora condannata al pagamento dell'interesse delle terze, ed alla metà delle spese, erogate per la spedizione del regio Assenso *fol.*88.Ed in essecuzione della medesima, essendosi dato il termine sopra la liquidazione del detto interesse *fol.*92. questo anche tra pochi dì s'osserva compilato *fol.*92. *& seq.*

Pria però, che la sentenza della liquidazione già detta fosse nata, fa di mestieri anche portarsi alla notizia de' signori Giudicanti, che con provisioni spedite dal signor Duca dell'Isola sotto li 24. Luglio 1687. furono i debitori, e rendenti degli effetti eseguiti ad istanza del sign. Duca, d'ordine della Vicaria, siccome si è detto, astretti a fare il deposito *fol.*84.& 85. e se bene cautelato egli stava con l'esecuzione anzi detta, tuttavia colludendo forse con i Tutori, e Balj della signora Marchesa, allora minore, comparve di bel nuovo nel S. C., ove a dì 12. di Aprile dell'anno 1687. domandò procedersi alla vendita della Terra di Pascarola, e trattanto all'affitto della medesima *fol.*94.

Ad una tal istanza neppure si vede fatta opposizione valevole per parte de' Balj, e Tutori della detta signora; tantocchè con decreto del S. C. de'25. del detto mese, ed anno, interposto a relazione del reg. Consigliere Duca dell'Isola fu ordinato, *quod moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S.C. super venditione, & appretio Terræ Pascarolæ, & interim Terra prædicta locetur nomine S.R.C. fol.*95.*àt.*

Avverso d'un tal decreto ognuno al certo creduto avrebbe, che trattandosi d' interesse d'una Pupilla, prodotto si fosse da' di lei Tutori il rimedio della restituzione *in integrum*, ch'era quello, ch'era propio per sospendere l'esecuzion del medesimo, qualora si ravvisava, esser di gravame; ma comecchè era manifesta la collusione tra'l creditore, e coloro, che le parti della debitrice faceano, perciò la reclamazione domandarono, e l'ottennero *fol.*97.*& àt.*; E che questa fosse la cagione, per la quale un tal atto si fece, divien chiaro dall' istanza, che si produsse da D.Cecilia Pisano nel dì 18. Maggio 1688., nella quale espressamente, come congionta alla mentovata Pupilla, disse, che per la mala amministrazione, e cura de' Tutori di questa, erasi interposto il decreto *fol.*103. Nè può tuttocciò porsi in controversia, accagionchè dalla replica, che da uno de' Contutori fu fatta in risposta dell'avvisata istanza prodotta dalla signora D. Cecila, si legge, che un tal sequestro erasi del Duca di Valentino ottenuto, per le varie diligenze, ed artificj usati da colui, che altra cura non nudriva, che di malmenare gl'interessi d'una derelitta Pupilla *fol.*104. *àt.*

In questo stato di cose il sig.Duca di Valentino ebbe la sorte,che con altro decreto del S.C. de'31.Ottobre 1689. liquidato si fosse l'interesse delle terze alla ragione del 4. per 100., unitamente colle spese della metà

 del

del regio Assenso in doc. 32., e mezo: Però avendo egli medesimo domandato l'interesse dell'interesse, maturato dal mutuo, e dall'interesse delle dette terze, stimò il S.C. nello stesso decreto ordinare, che non fosse molestata la signora Marchesa *fol.* 122. *dt.*

Ebbe una tal provvidenza pronta, e spedita esecuzione, conciosiacchè si fè il calcolo delle somme, alle quali un tal debito ascendeva, e da quello *fol.* 125. si osserva, che le terze importarono doc. 5551. 4. 6.

L'interesse delle dette terze doc.	595. 1. 6.
Il capitale del mutuo doc.	2186. 2.10.
L'interesse decorso dal detto mutuo doc.	333. 4.15.
La metà della spesa del regio Assenso doc.	32.
Le spese della lite doc.	20.
Che'n tutto importavano la somma di doc.	8717. 2.17.

Appena notificato un tal calcolo, furono dal signor Duca dell'Isola rilasciate le lettere esecutoriali contro la d. fù sig. Marchesa, per l'intera somma, in quello contenuta *fol.* 2. *proc. M.C.*; e comecchè fatto un tal atto, era già in istato di porsi in esecuzione il concerto, antecedentemente avuto tra'l Duca di Valentino, ed i Tutori della signora Marchesa; Perciò, egli è da saperfi, che colludendo unitamente, concertarono di fare un contratto, quanto iniquo, e pregiudiziale alla medesima, altrettanto ripruovato dalle leggi, cosi Civili, come Canoniche.

E per pruova di ciò, deesi alla notizia de' signori Giudicanti portare, che'l signor Duca di Valentino pensò di fare stipulare a suo benefizio un'altro istromento di vendita d'annue entrade, con convertire l'interesse in capitale, e con esiggerne l'annualità alla ragione del 6. per 100.; Ma poicchè ben conobbe, e previdde, che in ciò facendo, avrebbe commesso un manifesto anatocismo, perciò per eludere la chiara disposizione delle leggi, stimò porre in suo luogo altra persona, quale per essere diversa apparentemente dalla sua, si lusingò, che non sarebbe rimasta sottoposta a quelle pene, alle quali soggiacciono coloro, che un contratto usurario fanno.

Per questa ragione venne egli a convenzione col signor D. Luigi Carmignano, del quale fidandosi, fè sì, che questo comparisse, come un estraneo, e che per far cosa grata, ed utile alla detta Pupilla, improntasse a' di lei Tutori docati 6530. 2. 17., da depositarsi in Banco, vincolati per pagarsi ad esso medesimo Duca per le terze, per gl'interessi, così di queste, come del mutuo, e per le spese della lite, ed Assenso, contenute nell'avvisato calcolo, e nelle lettere esecutoriali.

Questa verità si confessa, e si dichiara in un Albarano, che si formò, e si sottoscrisse, tanto dal signor Duca, quanto dal signor D. Luigi: In quello addunque le seguenti parole si leggono: *La verità è, che nella sudetta compra non ci hò avuto, ne hò altro, eccetto che il nudo, e semplice nome solamente, e tutto il commodo, ed incommodo della medesima sudetta compra, ave spettato, e spetta al detto signor Duca di Valentino, di danaro del quale furono posti li* doc.

doc.6530.2.15. nel Banco della Pietà, confidentemente in testa di me predetto D. Luigi, a fine di farsi la sudetta compra, vincolati per pagarsi, conforme furono ad esso signor Duca pagati per la causu sudetta fol.304. àt. lit.O.

Stabilito, ed appuntato un sì iniquo, e fraudolento contratto, comparvero nel regio Collateral Conseglio D. Agnese Moccia, e D. Francesco Pisani, Balj, e Tutori della fù signora Marchesa, ed esponendo ivi le lettere esecutoriali, ottenute per la somma de' doc.8717. o. 7. dal Duca di Valentino contro la detta Duchessa, e che 'l medesimo per un tal credito volea far procedere alla vendita della Terra di Pascarola; per tanto esaggerando, che questa quando *sub hasta* fosse seguita, avrebbe non poco pregiudicati gl' interessi della detta Pupilla, atteso si sarebbe venduta meno della metà del giusto suo prezzo, oltre l'eccessive spese, che vi sarebbono corse; supplicarono il regio Collateral Conseglio, acciò se le permettesse di prendere a censo la somma di doc.8717., con farne vendita d' annue entrade alla ragione del sei per cento con quella persona, o persone, che le dassero tal danaro, con commettere alla G. C. della Vicaria, che sopra il contratto, che a tal effetto stipular si dovea, il decreto d' *Expedit* interponesse *fol.1. proc. M.C.*

In vista d' un tal memoriale, che contiene tante orrezioni, e sorrezioni, quante sono le parole, che quello compongono, s' interpose dal regio Collateral Conseglio a' 15. Marzo 1690. la solita decretazione M.C.V. *provideat de decreto si expedit, ut provideri possit de assensu dict. fol. àt.*, onde essendosi ivi esaminati alcuni Testimonj, che fecero le deposizioni, uniformi a ciò, ch' erasi al regio Collateral Conseglio esposto *fol.3. 5.* Finalmente a' 28. Aprile dello stesso anno s' interpose il decreto di *Expedit fol.6.*

Dopo di ciò a' 27. del mese di Giugno si stipulò istromento, nel quale si fè menzione de' decreti del S. C., delle lettere esecutoriali, spedite per la somma di doc.8715., composta dall' accennate partite, e che 'l signor Duca insisteva di far procedere alla vendita della Terra di Pascarola *fol.295. àt. lit.A.*, onde si convenne, che li docati 2186., ch' era il capitale del mutuo, rimanesse in potere della detta signora, con l'obbligo di corrisponderne l'interesse al signor Duca, in vigor delle prime cautele; e li restanti doc. 6530., che importavano le terze, le spese della lite, e metà dell' Assenso, e gl' interessi, così delle dette terze, come del detto mutuo, apparisce dal detto istromento, d' essersi improntati dal signor D. Luigi Carmignano alla detta sign. per mezzo de' suoi Balj, vincolati, per soddisfarsi il signor Duca, per gli accennati suoi crediti, facendo a benefizio del detto D. Luigi vendita d' annue entrade alla ragione del 6. per cento *fol.296. & sequentibus.*

In questa guisa adunque si stipulò il contratto, e per lo Banco della Pietà furono da D. Luigi Carmignani pagati alla signora Marchesa li doc.6530. che *brevi manu* furono girati al signor Duca *fol.* 321., ma non gia si disse, che questa era una collusione: che in un tal contratto non avea il signor D. Luigi, se non il nudo, e semplice nome;

Scansionato con CamScanner

che 'l danaro era dello ſteſſo Duca: e finalmente, che a ſua contemplazione, e commodo aveva egli acquiſtato il detto Credito: ma ciocchè nella partita di Banco, e nell'iſtromento non ſi legge, ſi confeſſa nell' Alberano, che ſi formò, ſecondo ſi è detto, e ſi ſottoſcriſſe dal ſignor Duca, e dal ſignor D. Luigi in preſenza di più teſtimonj: E comecchè gli annui doc.302. 9. 10., dovuti per cagion di terze dal detto Capitale, ſpettavano al ſignor Duca, perciò affine di occultar il vero, ſi diſſe nel detto Alberano, che doveſſe il ſignor D. Luigi coſtituir ſuo Procuratore ad eſigger detta ſomma l' iſteſſo Duca di Valentino, con girarſi per altrettanti le polize de' pagamenti, che in teſta ſua ſi foſſer fatti *fol.306. & at.*

Fatta maggiore la ſignora Marcheſa, ignara di tante frodi, e colluſioni, pagò le annualità, che andavan decorrendo dal detto capitale, e n' avrebbe ella continuato il pagamento, ſe 'l giuſto Iddio non aveſſe permeſſo, che quelle ſi foſſer poſte in chiaro; Avendo adunque a ſe chiamato il detto D. Luigi, il ſignor D. Carlo ſuo degniſſimo figlio, e degno altresì imitatore delle onorate geſta paterne, non volle, che ſotto il ſuo manto, e nome ſi continuaſſe a palliare un tal inganno, e perciò con un pubblico iſtromento, nel quale intervenne anche il Padre D. Gaetano Capece-Minutolo, come Amminiſtratore de' beni, e dell'eredità del ſu Duca di Valentino, e ſotto il dì 30. di Marzo dell' anno 1706. dichiarò, che 'l mentovato Alberano era vero, e ſottoſcritto dal di lui Genitore, onde inſerendolo nel detto iſtromento, eſpreſſamente diſſe, *che la ſudetta menzionata compra, col ſuo commodo, ed incommodo ſpettava al detto qu. ſignor Duca, e ſuoi Eredi, come ha dichiarato nel ſudetto Alberano fol.303. àt. lit. A.*; E poco dopo, *ſopra di quelli detto qu. D. Luigi, nè eſſo ſignor D. Carlo ſuo figlio, ed erede tengono intereſſe alcuno, ma in detta compra, non hà avuto, nè hà, ſe non che il ſemplice, e nudo nome, di formache tutte le quantità pervenute da tutto il tempo paſſato ſin oggi per cauſa di detti annui docati 391., ſono pervenute in beneficio, ed in potere di detto qu. ſignor Duca mentre viſſe, e ſucceſſivè di detto ſuo erede fol.303. àt. lit.B.*

Stipulatoſi un tal iſtromento, non ſi arreſtarono gli eredi del ſignor Duca di Valentino D. Franceſco Maria, principal Creditore, di pretendere la continuazione del pagamento delle terze dalla ſignora Marcheſa; Tantocchè con decreto del ſignor Conſigliere Bernal degli 11. Settembre 1706. ottennero, che ſi rilaſciaſſero le lettere eſecutoriali, contro la ſignora Marcheſa per due terze, maturate ſino a quel tempo *fol.294. àt.*

Una tal provvidenza fu alla per fine quella, che fè ſvegliare dal profondo letargo, nel quale ſepolta era ſtata, la detta ſignora; onde pervenuto alla notizia del ſignor Duca di S. Arpino ſuo marito, e legittimo Amminiſtratore, il tenore dell' avviſato Alberano, ed iſtromento, poco meſi prima tra 'l ſignor D. Carlo Carmignano, e 'l P. Minutolo ſtipulato; di repente a' 18. Settembre dello ſteſſo anno 1706. iſtituì un giudizio, col quale domandò ſoſpenderſi l'eſecuzione dell' avviſato iſtromento dell'anno 1690., ſtantecchè, ſi conoſcea evi-

den-

dentemente, che si eran convertiti gl'interessi in sorte, con far sì, che altri interessi da questi si partorissero, oltre l'altre eccezioni, che *ex ventre ejusdem instrumenti* nascevano, mercè le quali non potea in conto alcuno confermarsi il detto decreto interposto dal signor Consigliere Bernal *fol.*300., e per giustificare il suo assunto, presentò il mentovato istromento de' 30. Marzo 1706. *fol.*301. & *sequen.*

Propostasi una tal supplica nel S. C., con decreto del medesimo de' 25. Febbrajo dell' anno 1707., conoscendosi la chiara giustizia, che alla detta signora si apparteneva, fu ordinato: *visa supplicatione, & omnibus actis, infra quatuor dies audiantur partes super omnibus hinc indè prætensis fol.*311. Avverso di una sì giusta, e santa provvidenza, colla quale si sospese la via esecutiva del detto istromento, come quello, che contenea una manifesta pravità usuraria, si presentarono per parte del Padre D.Gaetano Minutolo, Amministratore dell'eredità del Duca di S.Valentino, due suppliche: Nella prima si richiamò dal detto decreto *fol.*312.; E nella seconda si dedusse, che quantunque a rispetto degl' interessi, posti in capitale nell' istromento dell'anno 1690., avesse potuto considerarsi l'anatocismo, nè si avesser potuto esiggere altr' interessi; tuttavia una tal opposizione non avea luogo circa li docati 5551. di terze, dipendenti dagli annui docati 979. 3. 14. per lo capitale di doc. 17813. 2. 10., per la metà della spesa del regio Assenso, e della lite, per le quali partite non potea porsi in dubbio, che si dovesse esiggere altro interesse; onde *gradatim, conditionaliter, & successive* si disse, che almeno per quelle somme, che certamente partorir poteano interesse, eseguir si dovea, e seguentemente nel tempo, che si proponea la detta Reclamazione, fè istanza, che si riferissero le cose contenute nell' accennata supplica *fol.*313.; E per tal effetto presentò un conto, dal quale si legge, che bonificando alcuni pagamenti per causa di terze per tutti li 26. Settembre 1708. dovea pagare la signora Duchessa docati 1213. 2. 1., e per lo capitale docati 5604. 1. 16., che in tutto ascendea il suo debito a docati 6817.3.17. *fol.*315. *ad* 317.

Nel mentre in questi termini era rimasta una tal controversia, nell'anno 1706. terminata, credeva ognuno, che 'l S. C. non avesse avuto a rimuoversi dalla determinazione già fatta; ma con somma meraviglia, ed inaspettatamente si vide la signora Marchesa priva di quel vantaggio, che con ogni sicurezza, credea la seconda volta dover di già riportare; Avvegnacchè trattatasi una tal causa nel S. C. in tempo, che 'l di lei degnissimo Avvocato era quasi in istato per le sue indisposizioni, di non potere, secondo al solito, far pompa della sua eloquenza, e dottrina, con decreto interposto a' 25. Settembre dell' anno 1721. si disse, *quod terminus alias datus per S.C. sub die 25. Februarii 1707. fol.* 311. *currat, & currere intelligatur ab hodie, non impedita interim solutione tertiarum decursarum, & decurrendarum, servata forma instrumenti, facta tamèn obligatione penes acta per Illustrem Ducem S. Valentini de restituendo tertias prædictas ad omnem ordinem S. C., qui Illustris Dux non alie-*

alienet Capitale dictarum tertiarum sub pœna nullitatis, & invaliditatis actus fol.346. dt.

Questo adunque è quel decreto, dal quale la sù signora Marchesa richiamossi, con averne anche prodotte le nullità; Onde Noi per adempiere alle nostre parti, e per seguitare il sistema, di già nel principio di questa scrittura prescrittoci, trascriveremo una, per una, le nullità, formate da colui, che pria, assai meglio della nostra debolezza, sostenea le ragioni della detta Signora, e cercheremo far conoscere a' signori, che avran da giudicare, che gravissimo pregiudizio s' inferirebbe all' odierno signor Marchese, se l' avvisato decreto rimanesse confermato.

PRIMA NULLITAS EST. Ex quo decretum prædictum executionem dedit instrumento venditionis annuorum introituum, quod fuit a Tutoribus ipsius Pupillæ Marchionissæ celebratum die 27. Junii 1690. absque Judicis auctoritate, & decreto, & nunquam ab ipsa facta majoris ætatis approbatum, verùm expressè impugnatum. Jura enim apertè disponunt in alienationibus rerum mobilium minorum requiri decretum Judicis; quo deficiente alienatio est ipso jure nulla l. magis puto §. si æs alienum D. de reb. cor. l. si quidem, & l. si prædium C. de præd. minor. cum concord. Nec dubium est, quin annui redditus inter immobilia connumerentur Clementi. exivi §. cumque de verb. sign. l. jubemus ubi Bal. C. de Sacr. Eccl. Cenc. de censib. qu.30. omnesque DD. passim. Et decretum M.C.V. quod expedit, quod prætenditur fuisse interpositum, fuit obreptitiè, & subreptitiè, cum rev. obtentum, ut liquet ex actis; & proinde ipso jure nullum, cap. super literis, cap.2.cap.ad aures de rescript. cum concord. l.1. §.quæsitum D. de appell. l.1. D. de natal. restit.l.2. & 5. C. si contra jus Paul. lib.1. sent. tit.10. l.ult. C.de diver.rescrip. cum concord. relatis a Gonzal. in d. cap.super literis. Et insuper dictum M.C.V. decretum, quod expedit, fuit interpositum super contractu, quem dixerunt Tutores esse celebrandum cum Tertio pro capitali ducatorum 8717., sed postea re vera fuit celebratus alius contractus cum ipsomet creditore pro capitali ducatorum 6530., redigendo interesse in sortem, prout constat ex albarano verificato vigore publici instrumenti declarationis; quapropter decretum prædictum S. C., quo fuit ordinata executio dicti invalidi, & nulli instrumenti, etiam ex defectu solemnitatis nullum est, cum rev. uti contra allegatos expressos textus.

NON v'hà, cui noto non sia, che gl' interessi de' Pupilli sono stati sempre con ispezial cura da' Legislatori considerati; e siccome si son Eglino benigni, ed indulgenti dimostrati in promuovere ogni lor vantaggio, così allo 'ncontro severissimi sono stati in gastigar coloro, che hanno ardito in qualche maniera pregiudicarli; onde con più leggi han cercato di prescriver tutti i rimedj, affine d'evitarsi le frodi, e gl'inganni, a' quali piùcchè ogni altro stanno essi sottoposti.

Per questa ragione l' Imperador Severo, essendo Consoli Tertillo, e Clemente, nella celebre Orazione, che recitò in Senato, cui fossegui il SenatusConsulto, proibì a qualunque Tutore, e Curatore

di

di vendere, o d'obbligare in qualsivoglia maniera i predj rustici, o suburbani de' minori, pria che dal Pretore gliene fosse dato il permesso *L.1. D. de reb.eor.* qual providenza dall'Imperator Costantino fù distesa anche nell'alienazione de' predj urbani, e de' mobili preziosi de' medesimi *L.12. C. de adm. tut.* Nè vi fu caso, nel quale si fosse dall'avvisato Imperatore Severo fatta una qualche eccezione, se non quello, in cui fosse da' creditori il Pupillo molestato, poicchè allora stabilì (sono le parole della sua orazione contenute nella *d.l.*1.) *Prætor Urbanus vir clarissimus adeatur, qui pro sua religione æstimet, quæ possint alienari, obligarivè debeant, manente pupillo actione, si postea potuerit probari obreptum fuisse Prætori.*

Veggiamo or dunque, se nella causa presente il decreto d'*expedit* dalla G. C. della Vicaria sopra il controvertito contratto dell' anno 1690. interposto, giovar possa a' dottissimi Avversarj per far, che si sostenga l'obbligo della signora Marchesa allora minore, e la vendita d' annue entrade a benefizio del signor Duca di Valentino (se bene sotto il nome del signor D. Luiggi Carmignano, siccome s' è detto) fatta, che per la celebre *Clementina Exivi*, colle altre autorità nella trascritta Nullità addotte, sotto il nome, e natura dell' alienazione de' beni immobili viene compresa.

Ed a dir il vero, chi mai sarà sì franco, che imprender possa, che d'un tale decreto tener si debba ragione, quando chiare, e manifeste sono le sorrezioni, ed orrezioni, che l'accompagnano? Nè per poter ciò porre in chiaro, avremo a durar lunga fatica, imperocchè s'è di sopra nella narrativa del fatto avvertito, che s'espose al regio Collateral Conseglio, ed alla G. C. della Vicaria, che per soddisfare il signor Duca di Valentino, far si dovea una vendita d'annue entrade per lo capitale di docati 8717. a quello per le consapute cause dovuti, con prendersi da un terzo il danaro: ma questo non era già vero, mentre il contratto si fece collo stesso Duca, per poter convertire gl' interessi in capitale, ed in tal guisa palliar l'usura.

Secondo non si fe menzione, che 'l signor Duca esigger dovea l'interesse delle terze alla ragione del 4. per 100., e non più, in conformità del decreto del S. C. de' 31. Ottobre 1689. *fol.*122.*at*, e che qualora si faceva con esso medesimo il contratto, su del quale il decreto d' *Expedit* si domandava, contro la determinazione del S.C., ed in pregiudizio notabilissimo della signora Marchesa, acquistava ragione di esiggere l'interesse delle dette terze al 6. per 100.

Terzo si tacque al regio Collateral Conseglio, ed alla G. C. della Vicaria, che 'l signor Duca era stato collo stesso decreto del S.C. de' 31. Ottobre 1689. escluso dalla sua pretensione di doversèli l'interesse dell'interesse delle terze, e del mutuo: e che in vigor del nuovo contratto, che stipular si dovea, si ponea nel quasi possesso di esiggere un tal interesse d'interesse all'esorbitante ragione del 6. per 100.

Quarto si rappresentò al regio Collateral Consiglio, ed alla G. C. della Vicaria contro ogni verità, che'l Duca di Valentino potea far procedere alla vendita della Terra di Pascarola, e che vedendosi questa *sub hasta*, sarebbe rimasta non poco pregiudicata la signora Pupilla

Ma

Ma non si disse, che la detta Terra era del valore di doc. 130. m., e più: onde non era ragionevole, nè possibile, che si fosse di questa ordinata la vendita per un debito di docati 8000.,e che oltre di quella possedea la mentovata signora altri corpi, li quali di già ad istanza del signor Duca erano per lo stesso debito dalla Vicaria, e dal S.C. stati sequestrati, ed eseguiti, e che altro non rimaneva, se non che procedersene alla vendita, quale commodamente sarebbe seguita, con utile non picciolo dell'istessa Pupilla, giacchè non le davano la rendita del 6. per 100., ch'era la somma, alla quale essa obbligavasi.

E per ultimo non si espose, che quantunque per la detta vendita avesse il signor Duca di Valentino fatte l'istanze, nulladimeno non avea potuto altro conseguire, se non che un decreto, *quòd moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S.C. super venditione Terræ prædictæ*, quale spiega non s'era giammai nè fatta, nè sollecitata dall'istesso Duca, conoscendo la debolezza, e l'insussistenza della sua pretensione.

Poste addunque per vere tali sorrezioni,ed orrezioni, per necessaria conseguenza ne siegue,che del decreto d'*expedit*, interposto sopra il contratto dell'anno 1690.,non si dee tenere il menomo conto,accagionchè è massima da nessun contradetta, che i decreti sorrettiziamente, ed orrettiziamente estorti, si annullano, e si rescindono *ipso Jure l. & si præsef.l.2. C. de fide instr. & tit. si ex falsf.alleg.*, tantocchè scorgendosi indi d'essere stata falsamente asserita quella causa, per la quale fu interposto il decreto, si rende questo di nessun vigore, siccome l'insegnarono dopo *Bartol. in l.sejæ egressæ D. de Tutor. & Curat. dat.ab his. Becc.consf.*13.*num.*34. *Ruin.consf.*160.*nu.*27. *lib.*2. *Cyriac. controv.*219. *num.*88. *Ripoll.cap.*11.*de emp.& vend. num.*379.380., & 381. *Boer.dec.*141. *in fin. Menoch.consf.*314.*nu.*27. *Mantic.de tac. & ambig.conv.lib.*4.*tit.*6. *num.*30. *de Marin.lib.*2.*var.resol.cap.*18. *Andreol. controv.*136. *a num.*10. Il che è tanto certo, ed indifficultabile, che hanno d'avantaggio avvertito i DD., d'essere tal decreto anche nullo nel caso, che profferito si fosse per una cagione in parte vera, ed in parte falsa, conforme può osservarsi presso *Parisf.consf.* 85.*num.*4. *lib.*3. *Rolan.a Vall.consf.*86.*lib.*3. *Cephal.consf.*207. *nu.*84. *Simoncell.de decret.tit.*6. *inspect.*5.*nu.*59.& 60.*Scacc. de* Judic. *par^t.* 1.*lib.*2. *cap.*11.*num.*1122. *Mantic.de tacitis*, & *ambig. lib.*4. *tit.*6. *n.* 6. *Capyc.dec.*51. *Andreol.* nel luogo accennato *Caldas Pereyra de empt.*, & *vend. cap.*13. *n.*52.,& 53. con gli altri, da' DD.trascritti appieno riferiti.

Ed a questo proposito *Ulpiano* nella *l. magis puto* §. *manet D. de rebus eorum* determinò, che qualora costi dell'orrezione, e sorrezione, possa il pupillo non solo sperimentar sue ragioni avverso i Tutori, ed i Curatori, che'l vero al Giudice non hanno esposto, ma che in oltre gli sia lecito di vindicar la roba alienata, e liberarsi dall'obbligo contratto, ivi: *manet actio pupillo, si postea poterit probari obreptum esse Prætori. Sed videndum est, utrum in rem, an in personam dabimus ei actionem? Et magis est, ut in rem detur, non tantùm in*

per-

perſonam adverſus Tutores, ſivè Curatores:

Ma ſeppure, per ipoteſi, non ſi foſſe ſopra cauſe non vere l'avviſato decreto appoggiato, egli è certiſſimo, che quello ſarebbe anche nullo, accagionchè la ſupplica data al regio Collateral Conſiglio, e l'iſtanza fatta nella G.C. della Vicaria per l'interpoſizion del medeſimo, non ſi preſentarono perſonalmente dalla Marcheſa di Paſcarola, e da D. Gio: Piſano, Balj, e Tutori della detta ſignora, nè vi ſi vede la di loro ſoſcrizione; onde ne ſiegue, che'l decreto d'*expedit*, in tal maniera interpoſto, riputar ſi dee della ſteſſa maniera, come ſe non ſi foſſe giammai proferito, imperocchè conforme la podeſtà di permettere l'alienazione delle robe pupillari non ſi trasferiſce, *mandata generaliter Juriſdictione l. mandata D. de off. ejus cui eſt man. jur.*, così ancora il decreto in queſto caſo, non può dal Procuratore de' Tutori domandarſi, ancorchè abbia il mandato ſpeziale a ciò fare, ma dee il Tutore ricorrere dal Giudice, e perſonalmente preſentare il libello, e provar le cagioni, per le quali ſupponga egli, eſſer eſpediente al pupillo l'obbligarſi ad un debito, o far procedere all' alienazione d'un corpo pupillare, conforme tuttocciò ſi ricava dalle parole della *l. minorum C. de præd. minor.* ivi: *per Procuratorem delato ad Prætorem, vel Præſidem Provinciæ libello*; alle quali parole con tal ſentimento diede la ſua interpretazione *Accurſio* nella parola *libello*, ivi: *vel dic, quod Procurator ad hanc cauſam non poteſt conſtitui, ſicuti in excuſatione Tutorum, ut D. de excuſ. tutor. l. excuſare, et arg. D. ſi prop. publ. penſ. l. fin. & arg. D. de offic. ejus, cui mandata eſt juriſdictio l. 2. §. ſed contra D. de minor. l. illud §. ſi mand. eſt juriſd. l. 2. §. Sed contra D. de minor. l. illud §. ſi talis, ſed ibi ad favorem, hic ad damnum: & tamen non poteſt ibi fieri ſine ſpeciali mandato*; nè di contraria opinione fu ancora il *Greco Chioſatore* ſopra il *lib.* 39. delle Baſiliche nella *d. l.* 6. *lit. T. fol.* 158. *in fin. & fol.* 159. *Nam*, ivi ſi legge, *ſexta conſtitutio hujus tituli ait, nè dato quidem libello a Procuratore rectè venditionem fieri.*

E che la poc'anzi da Noi detta opinione ſia la genuina interpretazione della *l. minorum*, ſi ravviſa ad evidenza da quel, che laſciarono ſcritto coloro, a' quali fu commeſſo, di ridurre a conſonanza i libri delle Baſiliche, nel detto *lib.* 38. *Baſil. lib.* 6. *pag.* 129. *Si per Procuratorem offeratur libellus de alienatione rerum, quæ ſine decreto vendi non poſſunt, inutilis ſententia eſt.*

Laonde da sì fatta coſtituzione hanno in appreſſo preſo motivo i DD. d'inſegnare, che non ſolamente nulla ſi rende la vendita della roba del Pupillo, allorchè viene per lo Procuratore, e non già per gli Tutori preſentato il libello, ma che molto andarebbero coloro errati, che voleſſero il contrario tentare di ſoſtenere. *Accurſ. l. neq. C. de Procur. verbo interveniente. Bart. num.* 2. *Salycet. num.* 7. *verſ. nunc ad ſecund. Bald. & Salyc. d. l.* 6. *C. de præd. minor. Altobrand. in §. Tutor Inſtit. de auctor. tutor. Angel. l. poſt mortem §.* 1. *& in l. qui adopt. §. neq. adoptare num.* 6. *D. de adopt. Jaſ. in l.* 1. *§. item acquirimus col.* 2. *num.* 15. *D. de acquir. poſſ. Card. Albun. ad Bart. in l. magis puto §. ſi pupillus num.* 3. *D. de reb. eorum Roll. a Vall. conſ.* 33. *num.* 21. *lib.* 1.

Gomez.

Gomez. supr. reg. cancell. de ann. poss. quæst. 61. post prine. fol. 637. Roman. sing. 422. Corn. cons. 98. lit. C. vol. 1. Moronus in tract. de tregua, & pac. qu. 72. part. 1. Grammatic. cons. civ. 137. num. 16., & adeò requiritur solemnitas in hujusmodi decretis, quod de Jure non potest peti interponi decretum in alienatione rerum minoris per Procuratorem Tutoris etiam ad hoc specialiter constitutum, ut est cas. singul. secundum gl. communiter approbatam in l. minor C. de præd. min. & voluit Ludovic. in singul. vers. Procurator.

Fingasi però il caso, che le addotte ragioni valevoli non fossero a render nullo l'avvisato decreto, pure per farlo di nessun vigor rimanere bastarebbe a creder nostro, il rifletterssi, che fu senza veruna cognizione di causa quello interposto; imperocchè non fu tono presentate le minute secondo la pratica, e costume del detto Tribunale, nè sottoscritte dal Giudice Commessario, e seguentemente non può dirsi, che si fosse essaminato qual fosse l'utile della pupilla, giusta le considerazioni in un caso consimile fatte da *Deciano tom. 5. resp. 20. num. 62., & 63.*

Quindi è, che non avendo la G.C. della Vicaria esaminato minutamente, se fosse stato più espediente vendere i beni di già esseguiti, o caricar la pupilla d'un nuovo debito (locchè fu di maggior suo pregiudizio, giacchè s'obbligò di pagare al signor Duca l'interesse al sei per cento, quando avea alcuni corpi, che le davano minor frutto, e rendita dell'annualità, che pagar doveva), perciò il decreto da quella interposto dee dirsi nullo, secondo fu considerato da *Menoch. cas. 171. num. 22. Montan. de Tutel. cap. 33. num. 32. Grammat. consil. 137. num. 8.*, e la ragione si è, perchè nella *l. 1. D. de reb. eor.*, e nella detta *l. magis puto, & l. cum is §. si Prætor D. de transact.* stà determinato, che non a semplice petizione, ed assertiva de' Tutori, ma dopo matura cognizione di causa devono i Giudici interporre i decreti, co' quali si permetta la vendita de' beni pupillari, o l'obbligo de' medesimi, tantocchè se non avrà il Giudice essaminate esattamente tutte le ragioni, per le quali il decreto si cerca, questo se sarà interposto, a nulla potrà servire *dict. §. si Prætor Bart. d. §. non passim. Bald. ibid. §. si æs alienum num. 1. Bald. §. si Prætor 2. notab. Castr. num. 1. Jas. num. 3. Alber. nu. 1. Angel. 1. not. Specul. de emptione, & venditione §. nunc dicendum restat num. 4. Natta cons. 162. nu. 8. vol. Dec. cons. 403. num. 12. Grammat. cons. 137. nu. 2. & 3. Merlin. cap. 73. num. 1. Gannaver. cons. 6. art. 2. num. 18. usq. ad 22. & n. 69. & 74. 75. & n. 89 usq. ad 03.*

Quindi sarebbe nulla la vendita, e nullo altresì sarebbe il decreto sopra di questa interposto, se dal Giudice non si fosse antecedentemente fatta con tutta esattezza l'escussione de' beni del Pupillo, con vedere, se nel di lui Patrimonio vi sian danari contanti, o nomi de' debitori, o speranze di rendite, o frutti raccolti, od altri beni mobili, co'i quali sgravato rimaner potea dal suo debito con minor danno, e pregiudizio di quello, che colla vendita, o col nuovo obbligo se gli accagionerebbe *Afflict. dec. 249. nu. 1. Menoch. de recuper. possess. remed. 15. num. 157. vers. 2. & de arbitr. cas. 171. num. 10. 11. & 12.*

& 12. *Roland.conſ.*33. *num.*4. *lib.*1. *Mant.de tac.et ambig.lib.*4.*tit.*6. *num.*8. *et* 11. *Montan.de tutel.cap.*33. *num.*11. *et* 12. *Cenc. deciſ.*23. *n.*8. *et* 9. *poſt tract.de cenſ.Gramm.d.conſ.*137.*num.*7., *et* 8.

Anzi in que' caſi, ne' quali eſpediente ſi ſtima il venire alla vendita di qualche corpo pupillare, è particolar obbligo del Giudice di dichiarare, che non vi ſiano mobili, ed altre coſe ſtabili, la vendita de' quali eſſer potrebbe di minor incommodo, e pregiudizio del pupillo. *Pariſ.conſ.*100. *num.*4.*vol.*1. *neceſſarium eſt, ut præcedat interloquutio Iudicis, per quam declaretur non extare bona mobilia ipſorum minorum, et quod illa, quæ alienantur, ſint minùs damnoſa. Idem Pariſ.conſ.*89.*num.*58.*lib.*3. *Roland.a Vall.conſ.*33. *lib.*1. *nu.*6. *de Marin.lib.*2.*reſolut.cap.*18.*num.*26.*et* 27. *Marcian. diſputat.*71. *num.*7. *Ganaver.conſ.*6.*art.*2. *num.*74., *et* 75.

E tanto eſatta viene dalli Dottori richieduta tal diligenza, che anche nel caſo, ch'eſpediente ſi ſtimaſſe di procedere alla vendita di qualche corpo pupillare, ſe non ſi bilancia di quali corpi ſia meno dannoſa la vendita, per tal eſattezza non uſata, communemente Eſſ' inſegnano, che ſia anche nulla la vendita, e che di neſſun giovamento poſſa eſſere al Compratore il decreto d'*Expedit. Afflict.dict.dec.*249.*Rolan.a Valle ubi ſupra num.*7.*et* 8. *Menoch.dict.remed.*15. *num.*147. *verſ.*3.*et* 4., *et de arbitr.dict.caſu* 171. *num.*20., *et* 21. *Mantic. n.*10. *et* 13. *Montan.de Tutel.dict.cap.*33.*nu.*13.*et* 14. *Grammat.dict.conſ.* 127. *num.*8.

Nè ci ſi dica, che la ſignora Marcheſa, fatta maggiore, per lo ſpazio di più anni pagò la detta annualità, onde pare, che col ſilenzio, e co i pagamenti pregiudicata ſi foſſe, ed approvato aveſſe un tal contratto; mentre c'inſegnano i ſignori Giudicanti, che qualora il contratto col pupillo è perfezionato da' ſuoi tutori, durante la ſua minore età, qualora queſto paga ciò, cui obbligato ſi ritrovava, non ſi preſume, che co' pagamenti abbia voluto approvare il contratto, ma che abbia pagato ignaro di ſua ragione, ed in conſeguenza del precedente contratto; in guiſacchè non l'è preclusa giammai la ſtrada, di potere richiamarſene *l.*3.§ *ſcio D.de minor.*25.*annor. Caſtro in l.*1. *C.ſi mai fact. Maurit.de reſtit. in integr.cap.*317. *num.*8.*et* 9. *Caldas de reſtit.in integr.ad l.ſi Curatorem verb. implorare num.*50. *Faber in C.num.*46.*lib.*2. *definit. Criſtine. ad tit.* 74. *Cod. dec.*180. *num.*9., *et tit.*46. *dec.*133. *num.*2. *Leond.in jur. reſp. poſt deciſ. tom.*2. *cap.*4. *num.*193. *Rebuff.ad Conſtitut.Gall.de Reſtit.gl.ult.nu.*5. *Papon. lib.* 16. *tit.*1.*de minor.art.*5., ed altri, che per brevità ſi tralaſciano, eſſendocchè tutti convengono, che acciò poſſa dirſi dal minore ratificato un'atto nullo, fà di meſtieri, che conchiudentemente ſi provi d'aver avuto egli chiara, e diſtinta notizia della nullità. *Ciarlin. contr.cap.*233. *num.*47. *et num.* 69. *Exmosill. in l.*4. *gloſ.* 12. *qu.* 5. *tit.*5. *num.*62. *Ayllon. in addit. Gomez cap.* 14. *num.*12. *Carena reſol.*79.*num.*12. *et* 13.

Dalle addotte ragioni adunque manifeſtamente ſi ravviſa, che con ſomma ragione da Noi ſi ſpera, dover militare la mentovata prima Nullità propoſta avverſo l'avviſato decreto del S.C., giacchè ſi è ſtimato

Scansionato con CamScanner

dare esecuzione ad un contratto, il quale quantunque apparentemente si vegga avvalorato dal decreto d'*Expedit*, tuttavia di quello non può aversi ragione: mentre su sopra cause non vere appoggiato, senza matura cognizion di causa, ed interposto senzacchè si sappia, se l'istanze effettivamente si fossero da'Tutori, o da altri in lor nome fatte; Tanto maggiormente, perche non si dimostra, che la signora Marchesa fatta maggiore avesse avuta notizia di quanto in suo pregiudizio erasi oprato, e che ciò non ostante col pagamento si fosse contentata di cedere, e rinunciare le sue ragioni: onde passiamo alla pruova, e dichiarazione della seconda Nullità.

II. *NULLITAS EST, quia decretum prædictum S.C. ordinavit solutionem tertiarum in beneficium dicti Illustris Ducis Sancti Valentini ex contractu venditionis annuorum introituum in beneficium qu. Aloysii Carmignani celebrato die 27. Junii* 1690. *apparenter cum d. qu. D. Aloysio, sed revera inter Tutores ipsius Marchionissæ, tunc temporis Pupillæ, & Debitricis qu. Illustris Ducis Sancti Valentini D. Francisci Mariæ Capycii Minutoli, ex causa tertiarum, interesse dictarum tertiarum, & interesse cujusdam mutui, & dictum qu. Illustrem Ducem Creditorem; quo nullo, cum rev. & invalido contractu, fuit redactum in sortem dictum interesse tertiarum, & mutui, contra legum prohibitionem prorsus improbantium anatocismum, licet involucris, & creditorum actu velatum, ut expressè disponitur in L. fin. C. de usur., & in L. fin. C. de usur. rei judic. L. Nesennius §. si in servo D. de servo corrup. L. placuit D. de usur. L. improbum D. ex quibus causis inf. irrog. cum concord. Non enim verbis, sed rebus Lex imponitur, ut ait Justinianus in dicta L. final. C. de usur. & proinde decretum prædictum, uti latum contra dictos expressos, & apertos Textus, est nullum &c.*

Neque enim obstat, quod supradictæ leges loquantur de usuris, non vero de interesse, nam ex rationis identitate, ex communi Doctorum sententia, authoritateque rerum Judicatarum, quod in usuris a legibus est dispositum, procedit etiam in interesse. Glos. in L. 2. §. gravi D. de administr. rer. ad Civit. pertin. latè Leotard. de usur. q. 86. Fab. de Anna cons. 48. Staib. resol. 70. Staib. de interesse q. 6. Afflict. dec. 291. de Franch. dec. 254. Fab. in Cod. tit. de usur. lib. 4. tit. 24. def. 4. Fontanell. dec. 204. Giurba dec. 24. Rovit. dec. 9. Thor. parte 3. comp. verb. interesse, aliique innumeri DD.; & hoc etiam in interesse certo convento, vel a Judice taxato, & liquidato. Fab. in C. loc. cit. Minad. dec. 17. ibiq. Flami. Monac. qui alias adducit decisiones. Mastrill. dec. 245. Castill. dec. 29. Rovit. d. dec. 9. qui pluries ita decisum refert, & latissimè Leotardus qu. 87., & in nostro S.C. inductus est stylus ita judicandi, unde emergit &c.

PEr base, e fondamento di quanto in compruova di questa seconda Nullità avremo a dire, fà di mestieri raccordare a' Signori Giudicanti alcuni fatti, e certune massime, le quali servir dovranno per far conoscere, quanto chiara, fondata, e sussistente sia la giustizia, sulla quale ella s'appoggia.

E per prima egli è certissimo, che quantunque nel contratto dell'anno

1690.

1690. intervenuto si legga il signor D. Luiggi Carmignano: tuttavia il signor Duca di Valentino fu quello, che dee riputarsi, come vero compratore del censo, o sia vendita d'annue entrade fatta da' Tutori, e Balj della signora Marchesa; imperocchè si è di sopra riferito, che quel danaro, che apparisce essere stato dal Carmignano pagato col vincolo di disimetterne il debito del signor Duca, fu non già di quello, ma propio d'esso Duca; talchè nel detto contratto altro, che 'l nudo nome non ebbe il signor D. Luiggi, siccome si è dimostrato colle parole, così dell'Albarano verificato, come colla dichiarazione fattane nel 1706. dal signor D. Carlo Carmignano, figlio, ed erede del detto D. Luigi; E sebene dalla partita del Banco, prodotta per parte del signor Duca si vegga, ch'effettivamente vi fosse stato il danaro introitato dal signor D. Luigi nella somma di doc. 6330., colla condizione di doversi al signor Duca girare, e pagare per causa del mentovato di lui credito; in guisacchè s'osserva la detta somma in testa del medesimo posta nel Banco, e da esso in varie volte tirata *fol.* 522. *e* 523.; Nondimeno esso stesso dichiarò, che 'l danaro era suo, e che confidentemente s'era dato a D. Luigi per farne seguire simulatamente l'accennato introito, e pagamento.

Posto ciò, non v'è dubbio, che 'l dominio del censo acquistato si fosse al signor Duca: inguisacchè il nome del signor D. Luigi debba seguentemente dirsi *simulatè adjectum* nell'istromento, ed allo 'ncontro quello del signor Duca, (*ac si fuisset appositum*) giusta il titolo del Codice *si quis alteri, vel sibi sub alterius nomine, vel aliena pecunia emerit*, e l'autorità della *Chiosa in L. cum propria pecunia 5. d. tit. Cod. si quis etc. Cenc. de censib. q. 65. num. 21. et sequent. et dec. 164. 346. et 345. post tract.*

Nè è meno indubitato degli addotti fatti quello, d'essersi composto il censo, o sia vendita d'annue entrade degli annui docati 301. 4., dalle seguenti partite *videlicet*:

Dalle terze del capitale di docati 17. mila 813. importanti docati.	5551.	4.	6.
Dall'interesse delle dette Terze, calcolato in docati.	592.	1.	6.
Dall'interesse del Mutuo importante docati.	333.	4.	15.
Dalle spese del Regio Assenso di docati.	32.		
E dalle spese della lite liquidate in docati.	20.		
Quali partite unite assieme, faceano la somma di docati.	6530.		
Che convertit'in capitale alla ragione del sei per cento, danno la rendita degli annui docati.	491.	4.	3.

L'altro principio, che quì deesi stabilire si è, che quantunque nel nostro Regno ricevuta non sia la Bolla del sommo Pontefice Pio V.; nulla però di manco dà legge a' contratti censuali la Bolla di Niccolò V. che osservasi inserita nella *Pram. 1. de censib.*, in vigor della quale siam fuor di dubbio, che non sia necessario, che nell'imposizion del censo la numerazione reale, ed effettiva del danaro intervenga, bastando, che vi sia il credito certo, ed antecedente, giusta l'avvertimento di *Mastrill.* nella *dec. 262.* e de gli altri Dottori, rapportati dal *Reg. Roz. in pragm. 1. de censib. num. 6.*

Da ciò dunque ne nasce, che non possa il controvertito contratto sostenersi; Imperocchè, quantunque a rispetto delle terze decorse dal censo, che da per loro *principaliter*, & *non accessoriè* si devono, tutti i DD. convengano, che attent'i termini della Bolla di Niccolò, possa legittimamente farsi, e costituirsi sopra di quelle il censo, giusta l'opinione di *Grivello dec. Dolan. 103.*, e degli altri presso *Mastrillo in dec. 262. n. 13.* e di *Rovit. super dict. pragm. 1. de censib. num. 10.* Non di meno, qualora trattasi di qualunque interesse, è opinione non men certa, che ricevuta, che'l censo creare, e costituir da quello non si possa, conforme l'insegnò *Cencio de censib. artic. 5. p. 1. cap. 3. num. 12.*, ove dopo aver esaminata la quistione, se sia lecito di pretendersi da' frutti del censo qualche interesse, conchiude, che non possa a patto alcuno su del detto interesse un nuovo censo crearsi, ivi: *Tertiò respondetur, & propriùs ad rem nostram, quod aliud est quærere, an debeatur interesse pro pensionibus, & fructibus censuum debito tempore non solutis, quod fortè in mercatoribus, & solitis negotiari permitteretur. Aliud, an super illis possit novus census imponi, & constitui; ita ut ex illis nova responsio tanquàm ex vero, & legitimo censu debeatur, quod omninò repugnat tàm Pontificiis constitutionibs, quàm naturæ contractus censualis, cum super re, quæ de sui natura non sit apta ad fructus ferendos, census legitimè constitui non possit, ut dicemus infra hoc cap. 3. qu. 2. art. 1.*

Ed a questo proposito è molto propia l'autorita del *Cardinal de Luca* nel *disc. 30. de usur.*: Scriss'egli nella causa, che si agitò tra gli eredi di Lucrezia Carafa, cogli Cherici Regolari di S. Giuseppe, i quali essendo creditori in doc. 700. di capitale, ed in altri doc. 375. d'interesse dell'eredità della detta Lucrezia, vennero a convenzione co' Tutori di Gian-Antonio Carafa, erede della medesima, in vigor della quale si fè a benefizio de' detti Cherici Regolari una vendita d'annue entrade, composta così da' docati 700. di capitale, come da' doc. 375. d'interessi decorsi; e quantunque le annualità, o sian terze maturate da quella, non si dubitava, che fossero state dal detto Gian-Antonio fatto maggiore pagate; tuttavia, poicchè questi finalmente s'avvide, che ripugnante alle leggi Canoniche, e Civili era un tal contratto, perciò se ne richiamò, ed avendo detto di nullità del medesimo, pretese, che i pagamenti da lui fatti, avessero estinta benanche la sorte. *Post annos autem octo* (sono le parole del citato Autore *n.* 1.) *Fiduciarius prædictus declaravit, ex præfato residuo, spectare ad Clericos Regulares Minores S. Josephi ducatos 700. cum onere Missarum in perpetuum, declarando etiam a die mortis testatricis, decursum esse interesse importans ducatos 375.; unde propterea in vim dictæ declarationis Curatores Joannis Antonii minoris, præfati Octavii, interim defuncti, filii, & hæredis, ex utraque summa sortis, & interesse insimul conflata, importante ducatos 1075., imposuerunt censum ad rationem septem pro centenario, cujus fructus Ioan-Antonius factus major, multorum annorum spatio persolvit: Admonitus verò deindè de præfati actus invaliditate; quodque propterea etiam sors principalis ita extincta esset, solutionem in futurum facere denegavit,*

vit, atque cum prudenti præventione, ipsos Clericos Regulares pro absolutoria a debito, ac repetitione indebitè soluti convenit in Tribunali Ecclesiastico Nuntii Apostolici.

In questa controversia il *Cardinal de Luca* nel *num.*13. così stimò fondare la pretensione dell'avvisato Gian-Antonio, ivi: *tum etiam, quia admissis quoque opinionibus ipsorum Regnicolarum, illorumque Tribunalium Laicalium, tàm super conversione fructuum in sortem, quàm super interesse pro eisdem fructibus, illæ procedunt, ubi agitur de fructibus census, quos ibi tertias vocant, ex ea ratione, quod cum sors principalis sit de mortua, & irrepetibilis, idcircò ipsi fructus dicantur stare principaliter, & de per se, tanquam species sortis juxta magistralem decis. Franch.*254., *secus autem ubi agitur de interesse alterius crediti tanquam accessorio; quoniam tunc etiam in Regno, reprobata opinione Cagnoli, & sequacium, recepta est opinio, ut non detur interesse alterius interesse. Rovit.decis.*9. *Fab.de Anna cons.*48. *Capyc.latr. cons.*59. *Prat. obser.*12., *& alii communiter, ac habetur frequenter hoc eodem tit. & in altero de censibus; multo magis in Curia, ubi dictæ opiniones sunt rejectæ.*

E che secondo un tal sentimento ne fosse indi nata la giudicatura, l'attesta il medesimo Autore *num.*1.*in fin.*

E se'l vero dee dirsi, si ravvisa una tal opinione sopra sì salde fondamenta appoggiata, che solamente potrà a quella pensare taluno d'opporsi, ove il contratto non siasi fatto tra lo stesso debitore, e creditore dell' interesse, ma con un terzo, secondo quello, che scrisse il citato *Cencio artic.*5.*num.*8.*&* 9.: *ita quoque* (sono le di lui parole) *nullo jure permittitur, ut inter eosdem debitorem, & creditorem interesse pro interesse non soluto debeatur, etiam ratione lucri cessantis. Rot.Genuen.dec.*87. *num.*8. *vers.dubitatum post Dec. & Stracc. quos allegat Ruin.cons.*55.*col.pen.lib.*2. *quem* (*rejecto Cagnol. in l. unica C.de sent.quæ pro eo quod interest profert. num.* 4.) *commendat Io. Bapt.Lup.ad l.*2. *comm.*1.§.6. *sub num.*120. *C. de pact. inter empt. & vendit. sequitur Vinc.de Franch.dec.*254.*num.*14., *asserens ita semper in S.C. judicatum fuisse, prout testatur etiam Milanens. dec. Regni Sicil.lib.*1. *dec.*8. *sequitur Peregr.de jur.Fisc.lib.*6.*tit.*7. *num.* 30., *& seqq. Honded.cons.*50.*num.*78.*lib.*1. *licèt secus sit, si mutentur personæ vel creditoris, vel debitoris, puta si quis pro alio solvat debitum, & interesse jam maturum, & non solutum, prout solvere potest l.solvendo D.de neg. gest. & postea repetat ab eodem Principali debitore, pro quò solvit: nam illo existente moroso in restituendo, debetur interesse etiam illius quantitatis, quæ pro interesse soluta fuerat, quia quoad istum tertium solventem est vera sors, tàm solutum pro Capitali, & principali debito, quàm solutum pro interesse, ut per gl.in l.*1.*vers.usurarum Cod.de dolo, & in l.si prior* §.1. *verb. gessit D.qui pot. in pign.habeantur, dicit Vinc.de Franch.d.dec.*254. *num.*15., *& sequitur Peregr.d.tit.*7.*num.*33. *vers. præmissa tamen, & alii supra relati.*

Anzi rendesi tuttociò, che da Noi fin ora si è considerato, tanto fuor di dubbio, che seppure il contratto, del quale trattamo, non si fos-

se ad formam Bullæ fatto, ma foſſe di un ſemplice mutuo; pure non potrebbe ſoſtenerſi, conforme ſi ricava dalla *Chioſa* nella *l.2.§.gravi D.de adminiſtr.rer.ad Civ.pertin.* E tal ancora è la commune opinione de' DD. *Dec. in cap.venerabilem num.65. Stracc.de Mercat. tit. de contract.num.6. Peregr.de jur.Fiſci lib.6.tit.7. num.30. Andreol. contr.210.num.1. Fab.de Anna conſ.48. num.15. Leotard. de Uſur. qu.86.num.18.*, e *Cujac. in d.l.1. col.5. C.de ſent. quæ pro eo. Trentacing. var.reſol.lib.1. tit.de intereſſe cap.1. nu.38. Hieron. de Laurent.dec.188.num.5. Marc.Ant.de Amat.in deciſ.142. num.5.*, & *in terminis hujus quæſtionis Ruin.in conſ.15. in fin.lib.2.*: e per tal ſentenza, vanno rapportando infiniti DD. *Staib.de intereſſ qu.6. Staib. patcr.reſol.170. Anna ſing.261. Prat.obſerv.10. Capyc. Latr. conſult. 59.num.2.*, e così ſempre è ſtato giudicato, non ſolo ne' Tribunali foreſtieri, come preſſo *Fontanell.dec.204. Giurba dec.24.*, ed altri, ma ancora nel noſtro S. C. *Franch. dec.254. num.14. Rovit. deciſ.9. Thor.part.3.compend.verb.intereſſe*, ed altri.

Nè gioverà il dire, che ſebene l'intereſſe non poſſa partorire altro intereſſe, ſi poſſa ben quello ridurre in ſorte, e ſtipularſene l'iſtromento; Imperocchè un tal oppoſitore incontra la reſiſtenza eſpreſſa di tutte le leggi, mentre ſempre tali ſpezie di contratti ſono ſtate da quelle proibite, ſiccome ſi raccoglie dalle determinazioni nella *l.placuit D.de uſuris junct.l.neſſennius §.ſi in ſervo D.de ſervo corrupto l. improbum D. ex quibus cauſis in fam.irroget.* E comecchè in tempo dell'Imperador Giuſtiniano v'era qualche abuſo intorno all'oſſervanza di tali leggi; perciò publicò egli la *l.fin. C.de uſur.* nella quale, ſiccome avvertirono *Giac.Cujac.ad l.20.C.de uſur. Duaren.de uſur.c.3. Ant.d'Auguſt. emendat.lib.2.c.10. in fine*, ſi legge a chiare note ſtabilito, che non poſſano in ſorte l'uſure ridurſi, con ſtipularſene contratto; *Ut nullo modo* (ſono le proprie parole) *uſuræ uſurarum a debitoribus exigantur, veteribus quidem legibus conſtitutum fuerat, ſed non perfectiſſimè cautum. Sic enim uſuras in ſortem redigere fuerat conceſſum, & totius ſummæ uſuras ſtipulari, quæ differentia erat debitoribus, a quibus revera uſuræ uſurarum exigebantur. Hoc certè erat non rebus, ſed verbis tantummodò legem imponere. Quapropter hac apertiſſima lege definimus, nullo modo licere cuiquam uſuras præteriti temporis, vel futuri in ſortem redigere, & earum iterum uſuras ſtipulari. Sed et ſi hoc fuerit ſubſecutum, quidem ſemper uſuras manere, & nullum uſurarum aliarum incrementum ſentire, ſorti autem antiquæ tantummodo incrementum uſurarum accedere.* Ove la *Chioſa* nel principio dice lo ſteſſo; *Ideò ſtatuit Imperator, ut nullo modo uſura præteriti, & futuri temporis in ſortem redigatur, & maneat uſura ſemper.* E *Bald.ibid. Uſura in ſortem converti non poteſt, & leges non imponantur verbis, ſed rebus.*

E che quello, che le leggi han diſpoſto dell'uſure, abbia luogo, e miſti anche negl'intereſſi, e commune opinione rapportata da *Rovito dec.9. num.15.* ivi: *Neque dicatur, quod prædicta jura in l.fin. Cod. de uſur. & in l.final. C.de uſur. rei judic. loquantur in uſuris uſurarum, non autem in intereſſe interuſurii, quaſi quod ſit differen-*

tia

tia inter uſuras jam prohibitas de jure canonico, & intereſſe permiſſum etiam de jure canonico. Nam ſatis recepta eſt concluſio omnium Canoniſtarum, et Civiliſtarum, ut jura loquentia in uſuris, habeant locum in intereſſe, ut probat gloſ. in l. 2. §. gravi in verb. per injuriam. D. de admin. rer. ad civit. pertin. Fab. de Ann. dict. conſ. 48. num. 15. 16. & 29.

Nè diverſamente ſcriſſe *Staibano reſol. 170. cent. 2. in obſerv. nu. 8.* ivi: *Nec obſtat, quod dicta jura loquantur de uſuris, quę ſunt odioſæ, non autem de intereſſe, quia reſpondetur quoad effectum, de quo agitur, nulla poteſt cadere differentia, cum tàm ad uſuras, quàm ad intereſſe referatur illa ratio, quod non datur acceſſio acceſſionis, et militat, tàm in uſuris, quàm in intereſſe illa ratio, nè detur proceſſus in infinitum, ut conſideravit Roderic. de ann. reddit. lib. 1. qu. 12. num. 27. et optimè Andreo l. controv. 210. n. 5., hancque communem opinionem tenuerunt indubitanter noſtri Regnicolæ, ut ultra Præſ. de Franch. in dec. 254. num. 13. et 14. et Affl. in dec. 291. in hac reſolut. allegatos, addo Reg. de Ponte in conſ. 29. num. 8. lib. 1., Io: Vinc. de Ann. ſing. 261., Conſ. Fab. de Ann. in conſ. 48. n. 14., Camill. de Medic. in conſ. 86. et conſ. 155. ubi Fab. Capyc. Galeot. in addit. Reg. de Marin. in reſol. 199. n. 1. lib. 1., Reg. Rovit. in Pragm. 3. de ceſſ. bonor. n. 21. et in dec. 9. n. 6., Capyc. Latr. conſult. 59. num. 1. lib. 1., Ricc. in collect. 371 9., Gait. de cred. cap. 2. tit. 7. num. 1489.*

Ma qui ci ripiglierà il dottiſſimo Contradittore, e cercherà ammaeſtrarci, che quando l'intereſſe ſia certo, e liquido, o perchè ſia ſtato convenuto dalle Parti, o taſsato dal Giudice, allora non vi ſia ripugnanza, che poſsa altro intereſse partorire, mentre così lo ſcriſsero *Teodoro* nell'*alleg.* 40., il *Conſ. de Roſa* nella *conſult.* 50., ſoſtenendo l'opinione di *Cagnolo*, che preſso di ſe ha tirato alcuni Autori, e ſpecialmente quelli rapportati dal *Reg. Petra in Ritu* 302. *num.* 50.; maggiormente ove l'intereſse non ſi convertiſca in capitale repetibile, ma di quello ſi fondi un cenſo, o ſi coſtituiſca una vendita d'annue entrade.

Noi pero, a' quali è toccata in ſorte la difeſa della cauſa migliore, credemo, che non debbaſi ad una si fatta oppoſizione dar orecchio, avvegnacchè la ſentenza commune de' DD., e l'autorità delle coſe giudicate, ci fa credere, che ſia mal fondato il ſentimento di coloro, che hanno ſtimato, che l'intereſse, ancorchè certo, e liquido, o perchè ſia ſtato dal Giudice ſtabilito, o convenuto dalle Parti, debba eſser quello, che nel giudicare oſservar ſi debba: E che ſia così, ci facem lecito di raccordare a'ſignori Giudicanti, che quantunque l'addotto *Cagnolo* nella *l. un. C. de ſent. quæ pro eo, quod inter.* abbia qual'Anteſignano ſoſtenuta l'opinione a noi contraria; Nulla però dimanco *Ruino* nel *conſ. 55. col. 3. lib. 2.*, eſsendoſi fatto Autore, per così dire, della ſentenza a noi favorevole, è ſtato communemente da tutti i Dottori più gravi, e da' Tribunali più coſpicui d'Europa ſeguito. E ſe a noi cadeſse in penſiere di rapportare tutti coloro, che di tal ſentimento ſono ſtati, pur troppo lunga, e nojoſa coſa ſarebbe; tanto più, perchè dal *Conſ. Prato* nell'*oſſerv. 12. n. 19. et 20.*

un

un lunghiſſimo catalogo di cento, e più Autori ſi adduce, atteſtando, che queſti hanno una tal ſentenza reſa *veriorem, tutiorem, & communiorem, ac in ſupremis Europæ Tribunalibus receptam.*

Non potemo però tralaſciare di far degna menzione del *Conſ. Fabio d' Anna*; Queſti nel *conſ.*48. ſoſtenne con forti ragioni, che l'intereſſe, tanto ſe dal Giudice foſſe ſtato taſſato, quanto ſe dalle Parti convenuto, non poſſa altro intereſſe partorire; e che i teſti, ed i DD., che in contrario ſi adducono, potrebbero intenderſi, e ſeguitarſi nel caſo, che per effetto di legge venga riputato come ſorte, ſiccome accade negl' intereſſi, ed uſure pupillari, convertite in proprj uſi de' Tutori; ne' quali termini ſono le diſpoſizioni della *l. Tutor qui repertorium, §. poſt depoſitionem, & l.qui negotiationem* 58. §. *quæſitum, D. de admin. tutor.*; oppure nell' ipoteſi, che 'l Procuratore abbia convertito in ſuo commodo l'uſura, o gl'intereſſi al ſuo Principale ſpettantino, giuſta il *teſto nella l.idemque §.ſi Procurator, D. mandat.*; ma che ciò non cammini, ove le Parti abbiano voluto convertire in ſorte l'uſure, o gl'intereſſi: *Aliud ſi ſit,* (ſono le proprie parole nel *num.*17.) *quod uſuræ ſint deductæ per partem in ſortem, quia ipſarum uſuræ non debentur, vel quod ſine pacto partis a lege efficiantur ſors, ut eſt in caſibus ſupraſcriptis, quia tunc uſuræ debentur non ut uſuræ uſurarum, ſed ſortis;* Qual diſtinzione viene ſommamente commendata dal *Reg. Rovit. nella deciſ.9.num.*13. & 14., ove la chiama *magiſtrale.*

Di concorde opinione furono il *Reg. Capecelatro conſult.*59. ove così egli nel *num.*18. e 19. riſpoſe: *Ultimum fundamentum Partis eſt, quod cum ſit hoc intereſſe conventum, producat aliud intereſſe, prout judicatur in tertiis, quæ ſine dubio producunt aliud intereſſe, ex quo ipſi reditus non ſunt acceſſiones ad ſortem, ſed ſors, ut ex Gayll. notat Klamer. ubi ſupra §.6. num.*4.

*Ad hoc clariſſime reſpondetur, nam tertiæ, ſive annualitates non producunt intereſſe, ex eo quod ſint conventæ, ſed quia debentur principaliter, & de per ſe, cum capitale peti non poſſit, prout dicit de Franch. in dicta deciſ.*254. *Ann. in d.conſ.*48., *Joann. Grivell.deciſ. Dolan.*103. *num.*8. *& omnes. Imo quando dicti DD. limitant hanc generalem concluſionem, quod intereſſe alterius intereſſe non debeatur, dicunt procedere in uno, eodemque debitore, & Creditore, & adducunt etiam omnes alias limitationes. Si ergo intereſſe conventum produceret aliud intereſſe, utique poſuiſſent hanc limitationem, ſed eam non poſuerunt, quia de jure probari minimè poteſt.*

Nam non eſt effectus ſtipulationis, ſeu promiſſionis intereſſe, ut ex eo oriatur aliud intereſſe; eſt enim a jure hoc improbatum, ut eſt text. in l.fin.C.de uſur., ſed quod intereſſe de per ſe, & principaliter debeatur, quia capitale non poteſt a Creditore unquam peti, ſed eſt ſolum in poteſtate Venditoris exercere pactum retrovendendo, & ſolvendo ſe eximere a ſolutione tertiarum, & ſic fuit judicatum in S. C. quod cum Univerſitas Nuceriæ promiſiſſet intereſſe principaliter tanquam ſors, quod non deberetur ex illo ſolvere aliud intereſſe,

ſe, ut refert Minad. in d. deciſ.17.

Dal parer di coſtoro non ſi allontanarono il *Conſig. Franceſco Rocco nel reſp.44.tom.2.num.6. Giulio Capone tom.4.diſc.274.num.42. il Conſigl. Prato nella detta oſſerv.12.*, e altri, che ſi adducono dal *Canonico de Luca* nella *oſſerv.* alla *dec.254.* del *Preſidente de Franch. num.3.*

Le ragioni, ſulle quali una tal opinione ſi fonda, ſono molte, e tutte a creder noſtro d'ugual forza, e vigore; e tralaſciando quello, che ſta diſpoſto nella *l.20.C. de uſur.*, e nella *l.fin.C.de uſuris rei judic.*, come altresì quello, che ſcriſſe *Fabro de error. Pragmat. dec.20. error.1.* la principale ſi è, che non poſſono darſi acceſſioni d'acceſſioni, nè uſure d'uſure, venendo queſte da ogni legge, così civile, come Canonica, proibite; e ſebene nelle terze, giuſta la *dec. 254.* del *Preſidente de Franchis*, non ſia dubbio, che attento il commune ſtile di giudicare, l'intereſſe ſi debba; nulla però di manco queſto ſi ammette, ſol perche quelle principalmente ſi devono, e ſtanno ſeparate, ed independenti dalla ſorte, nè poſſono dirſi a quella acceſſorie, conforme communemente l'avvertirono tutti gli Autori, che di tal materia han parlato, e ſpezialmente *Capone in d. num.41.*, e *Staibano reſol.173. num.5. 6. & ſeq.tom.2.* Tanto maggiormente, perche non ſiamo ne' termini, che la lite preſente ſia tra Mercatanti, nel qual caſo per ragion del lucro ceſſante, e del danno emergente, potrebbe pretenderſi l'intereſſe dell'altro intereſſe, ſecondo dopo *Barret. conſ.25.*, la *Rota di Genova*, *Menoch.*, *Graziano*, ed altri, non laſciò di conſiderarlo il *Reg. Rov. d.dec.9. num.11. 29. e 35.*, e dopo lui il *Conſ. Altomare nell' oſſervaz. alla d. deciſ.*

Meraviglia adunque non dee recare, ſe tanto *il Reg. Rovito nella d. dec.9. num.39.*, quanto *Prato nella d. oſſerv.12. num.57.*, e tutti gli altri eſpreſſamente impugnarono *Teodoro nell'alleg.40.*, *il Reg. de Marin. in reſol.199.*, e gli altri ſeguaci della contraria opinione, i quali, comecche han fondato la lor difeſa ſopra i teſti nella *l. qui negotiationem*, nella *l. tutor qui repertorium*, e nella *l. idemque §. ſi procuratur*, colle concordanti alle medeſime, e nelle ragioni, che le terze uguagliar ſi devono agl' intereſſi, eſſendono tante quelle, quanto queſti certi; e ſimilmente per cagion del lucro ceſſante, e del danno emergente: per tanto avendo noi di ſovr' accennato, in quali caſi intender ſi debbano le diſpoſizioni delle dette leggi, ed avendo inoltre anche fatto conoſcere, che differenza grandiſſima vi ſia tra l'intereſſe, e le terze, e che diverſo ſia, ove la Cauſa foſſe tra Mercatanti; perciò credemo, che con giuſtizia da noi ſiaſi impreſo, che delle autorità de' DD., che addurre ſi potrebbero a ſuo favore dal dottiſſimo Avverſario, non ſi debba in queſta Cauſa il menomo conto tenere.

Anzicche ſebene preſſo il Reggente *Petra* fatta ſi legga la differenza tra le ipoteſi, nelle quali l'intereſſe ſi riduceſſe in Capitale repetibile, oppure ſe ne formaſſe un contratto di vendita d'annue entrade, ſtimando, che nel primo caſo l'intereſſe altro intereſſe partorir po-

teſ-

teſse; non dimeno non fu egli di queſta opinione; ma ſolamente traſcriſſe li motivi, che nella Cauſa del Duca di Belcaſtro con D. Antonio Caracciolo dagli Avvocati dell'una, e dell'altra parte ſi conſiderarono, ſiccome dal *num.*43., *&* 47. ſi ravviſa; anzi nel *n.*58. s'oſſerva, che nella detta Cauſa s'ebbe per vero, che gl' intereſſi potean ponerſi in capitale, perche venivan compenſati con un rilaſcio di groſſe ſomme, fatto al debitore, mercè la quale compenſazione ſembrava, aver il contratto mutata la ſua natura; oltre diche non ſappiamo, ſe la ſentenza foſſe nata a favore di D. Antonio Caracciolo, per parte del quale ſi ſoſtenea, che 'l contratto in tal guiſa fatto, foſſe valido; quando allo 'ncontro dalla deciſione nata nella Cauſa di Gian Antonio Caraſa co' Cherici Regolari, di ſopra riferita, ſi vede, che la ſteſsa ragione, per la quale s' annulla il contratto cenſuale, ove l'intereſſe ſi convertiſce in ſorte repetibile, fu ſofficiente a farſi, che ſi dichiaraſſe nullo un contratto cenſuale: e queſta altra non fu, ſe non quella d'eſſerſi gl'intereſſi *in capitale* convertiti, reſtando ferma l'opinione da noi di ſopra rapportata, che 'l cenſo poſsa coſtituirſi dagl' intereſſi, ſempre quando il contratto non ſi faccia cogli ſteſſi, debitore, e creditore, ma col terzo.

Però affinche ceſſino tutte le diſpute, ſtimamo, che non poco giovar poſſa la conſiderazione, d'eſſerſi ſempre giudicato, che l'intereſſe, ancorche certo, o taſſato dal Giudice, o convenuto dalle Parti, altro intereſſe non poſſa partorire. E per principiare dalle giudicature nate nel noſtro S.C. per celebre ſi riconoſce la *dec.*17. *di Minad.* preſſo del qual Autore fu dal S.C. decretato, non doverſi l'intereſſe d'altro intereſſe, ancorche foſſe ſtato ridotto in capitale, e ſi dimoſtraſſe promeſſo, ed indubitato.

Uniforme ad una tal giudicatura ſi è tanto quella, che nacque nella cauſa tra Ferdinando *de bono Homine*, e gli eredi del Conſiglier Giulio Palermo; quanto l'altra nella cauſa di D. Feliciana Ruffo, e Fabrizio Villano, con gli eredi di Giovanni Rota, conforme ne fa menzione il *Reg.Rovit.* nella *dec.*9.*num.*40., ne' quali caſi, ancorche gl'intereſſi foſſero ſtati certi, e convenuti, pure s'ebbe dal S.C. per vero, che non poteano altro intereſſe partorire.

Altre conſimili deciſioni ſi leggono preſſo *Rocco d. reſp.*44., e preſſo *Capecelatro in d.conſult.*59.*num.*25.; Tantocche il *Reg. de Marin.* Autore nel noſtro Tribunale pur troppo rinomato, quantunque aveſſe nel *lib.*1. *cap.*199. ſoſtenuta l'opinione contraria, ed avvaluto ſi foſſe dell' autorità di *Scipione Teodoro*; tuttavia in riflettendo alle deciſioni contrarie da *Rovito* addotte, ſtimò di ſoggiugnere, che *cum caſus contingerit* (ſono le ſue proprie parole *num.*8.) *erit maturiùs cogitandum*.

Nè differentemente il Senato di Savoja nella quiſtione preſente ha profferite le giudicature, ſiccome l'atteſta il dottiſſimo *Fabro* nel *Tit. del Cod. de uſuris defin.*4. *lib.*4. *tit.*24., *& defin.*9. La Rota di Genova nella *deciſ.* 89. la ſteſſa opinione ſeguitò; E nella Rota Romana frequenti ſono le deciſioni, che a tal propoſito ſono nate, ſe-

con-

condo si legge presso *Cencio dec.* e *Merlino decis.409. per totum*.

Ma forz' al fin' è, che confessiamo, che ci semo pur troppo fidati alla benignità de' Signori Giudicanti, quandocche ben potevamo liberarli dalla noja di leggere questa sì mal' acconcia scrittura, con ridurloro semplicemente a memoria, che nella causa medesima, della quale al presente trattamo, il S. C., allorche il Duca pretendea quello stesso interesse, che ora suppone lecitamente convertito in capitale, non volle alle di lui pretensioni dare orecchio, onde col mentovato decreto de' 31. Ottobre 1689. fu la signora Marchesa assoluta *ab impetitis* per parte dello stesso signor Duca; Con che non arrivamo a comprendere, come ora rivocar si possa in controversia una cosa di già determinata, e stabilita.

Ecco adunque per quanto la nostra debolezza ha permesso, dimostrato, che 'l decreto del S.C., qualora avessimo la sventura, che militar non dovessero i rimedj, che da Noi ora si sostengono, sarebbe per così dire, il primo, che confermarebbe l'opinione contraria. Laonde ora, che al S. C. saranno noti que' fatti, ch' erano forse oscuri, allorche l'avvisato decreto si profferì, speramo, che avremo quella medesima sorte, ch' ebbero gli eredi del Consiglier Giulio Palermo nella causa poc' anzi accennata, i quali, ancorche con più decreti si fosse ordinato, che pagar dovessero gl'interessi di un altro interesse; finalmente essendosi proposte le nullità, furono dal S.C. sospesi, e dichiarati nulli per una tal nullità tutti i decreti, antecedentemente interposti, secondo l'attesta *Rovito d.dec.9.*, ibi: *Propositis postea nullitatibus per hæredes adversus sententiam, & decreta prædicta, inter quas principalis nullitas erat, quia fuerat liquidatum interesse illius interusurii, quod nullo jure debebatur, facta solenni discussione hujus nullitatis, tandèm sub die primo Junii 1633., me referente, ex hac sola nullitate fuit dictum, nullitates obstare, & declaratum est non deberi interesse alterius interusurii.* Con che da noi non si pretende una cosa nuova, ed altre volte non praticata, qualora in grado di nullità anche avemo fatto conoscere, che l'interesse delle terze, e del mutuo spettanti al signor Duca di Valentino, non poteano ridursi in capitale, e servire per fondamento, e prezzo del contratto censuale: onde giacche su di ciò altro non ci resta a dire, facciam passaggio alla pruova, ed alla difesa dell'altra Nullità.

TERTIA NULLITAS EST, cum decretum prædictum sit nullum, repetita reverentia, contra stylum judicandi, & communem DD. sententiam prolatam, & contra decisionem ejusdem S. C. in hac eadem causa latam, qua fuit absoluta ipsa Illustris Marchionissa a prætensis per dictum quondam Illustrem Ducem S. Valentini, petentem solutionem interesse alterius interesse conventi.

NON avremo a durar la menoma fatica per dimostrare, che quanto si contenga nella trascritta NULLITA', uniforme sia a' principj più certi, e saldi della nostra Giurisprudenza; Imperocchè se si è da noi di sopra rapportata la decisione del S.C. in questa medesima

ma Causa fortita, con cui si determinò, che gl' interessi decorsi dalle terze, e dal mutuo partorir non potessero nuovi interessi, par, che sia per anche indubitato, che non essendosi da quella il signor Duca richiamato, non potea di bel nnovo il S.C. nel la medesima causa fare una determinazione contraria all'altra, di già fatta, ed eseguita, venendo ciò espressamente proibito nella *l. 9. C. de sentent. & interloc. omn. Judic.*, ove gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano determinarono, che nullo *ipso jure* sia un decreto, che all'altro si opponga; Conforme ancora, seguendo la scorta della *l.1. C. quando provoc. non est necesse*, e della *l. in principio D. quæ sentent. sine appellat. rescindantur*, dopo *Giurba*, *Borrello*, *Nigro*, *Surdo*, *Mantica*, *Fontanella*, ed altri, non lasciò d'avvertirlo il Consiglier Altomare de *nullit. sentent.rubr.13.qu.29. n.22.*, ove tra le altre nullità, che proporre avverso le sentenze si possono, annoverò questa, che riverentemente si è stimata propria di considerare, acciò nullo l'avvisato ultimo decreto del S. C. dichiarare si possa. Conchè senza abusarci maggiormente della benignità de' signori Giudicanti, a parlare dell'altre nullità, or ci accingemo.

QUARTA NULLITAS EST, Ex quo decretum prædictum est contra text.in L.eos 26.C.de usur.& L.si non sortem C.de condict.indeb.,qui. bus juribus cavetur, sorti esse imputandum, quod indebitè ex causa usurarum fuerit solutum: Quapropter cum ipsa Illustris Marchionissa multorum annorum spatio indebitè tertias solverit ex causa dicti contractus nulli, invalidi, & usurarii; id, quod ipsa solvit, jam sortem extinxit, cum hæc imputatio ipso jure fiat ad impediendum usurarum cursum. L.si constat C.de compens.ibique Glos.de Pont.cons.19.Surd.dec.117.Franch.dec.642. Capecelatr. dec.25. Leotard. de usur. qu.84. aliique: quod procedit etiam in censibus ad formam Bullæ, ut est communis DD. sententia, concordibus diversorum Senatuum decisionibus comprobata.

Consumaressimo il tempo in vano, se ci cadesse in pensiere di voler lungamente discorrere su di sì fatta nullità, giacchè non solo in questa si sono addotti que'testi, e que'DD., che servono, a fine di potersi sostenere, che i pagamenti fatti per causa di terze, o d' interesse, ove il contratto contenga usuraria pravità, estinguano la sorte; Ma inoltre perche sem sicuri, che gli stessi nostri Contraditori non ci contenderanno tali massime, e solamente tutto il di loro impegno consisterà nel voler dimostrare, che 'l contratto dell'anno 1690.non sia usurario: Noi allo'ncontro dalle ragioni divisate, stimamo tutto l'opposto sondarsi.

E siccome a rispetto delle terze, che si convertirono nell'anno 1690. in capitale, non vi potea esser dubio, che altro interesse avrebbono partorito, se unitamente con esse non si fossèro tramischiati gl'interessi di già maturati nel tempo del contratto; così allo 'ncontro dimostreremo nella sesta Nullità, ch'essendosi un sol debito in uno stesso contratto formato; per ragione dell'individuità l'utile sia rimasto dall'inutile viziato; E solamente per ora diciamo, che qualora abbian luogo le ragioni di sopra considerate, resti il credito del Signor Duca af-

affatto estinto, siccome apparisce da un calcolo appurato, che separatamente da Noi si darà a'Signori del S. C. affine di far loro conoscere, che le quantità ricevute dal signor Duca di S. Valentino dall'anno 1690. hanno di gran lunga estinto il credito delle dette terze, convertite in capitale, talche non resti ora il signor Duca per la cagion suddetta altro a conseguire.

QUINTA NULLITAS EST, Quod decretum supradictum est contra text. in cap. tres de usur. cum concord., ex quo ordinavit executionem d. Instrumenti, cum dixerit, non impedita interim solutione tertiarum: quod instrumentum continet manifestum anatocismum, cum fuerit interesse in sortem redactum, ut patet ex Instrumento declarationis factæ a D. Carolo Carmignano, filio, & hærede dicti quond. D. Aloysii, ab ipsomet Ill. Duce Sancti Valentini penès acta producto, & proindè usurarium; cum in hac materia usurarum, quilibet Judex ex officio, etiam parte non opponente, solutionem usurarum debet retardare, non obstante Instrumento, & juramento, ut disponitur in dicto Cap. tres., cum concord. Capyc. dec. 175., & pendente Judicio super invaliditate, & nullitate contractus, debitor ad solutionem census cogi non debet; dummodo de opposita invaliditate, & nullitate in promptu possit doceri: & in casu nostro in promptu, & ex publica scriptura ejusdem partis demonstratur, fuisse interesse in sortem redactum, & proindè possessorium absorbetur a petitorio cap. cum dilectus de caus. possess. & propriet. Felician. de cens. tom. 1. lib. 2. cap. 1. Oldrad., Riminald. Sen. Soccin. Grammatic., aliique relati a Carol. de Grass. de except. except. 20. num. 4., aliique innumeri, qui brevitatis gratia omittuntur. Nec magis privilegiata est actio Ill. Ducis Sancti Valentini, quàm exceptio ipsius Ill. Marchionissæ; utraque tamen oritur ex publico Instrumento, & licèt exceptio consisteret in mero Juris articulo, quamvis dubio, adhuc absque termino decidenda foret. Afflict. dec. 361. de Franch. dec. 221. Mastril. dec. 217. Ann. Singul. 470. Rovit. in Pragmat. de Ordin. Judic. Sanfel. dec. 17., & licet Pragm. 1. de censibus adversus contractus censuales admittat solam exceptionem realis solutionis, illa tamen limitatur, si de aliis exceptionibus constet in promptu, ut ait Rovit. ibid. num. 26. per Caravit. in rit. 166., Merlin. controv. cap. 76. qui ita decisum refert Milanens. dec. 9. Sanfel. dec. 299. Staiban. Resolut. 186. Petra rit. 257., & Carol. de Grass. in tract. de except. cumulat quadraginta tres exceptiones, quæ opponi possunt adversus instrumenta censualia in propriis terminis dictæ Pragmaticæ, non obstante quod per eam sint rejectæ omnes exceptiones.

EGli è certissimo, che qualsivoglia eccezione, che prontuaria sia, e nasca dal ventre dell'Istromento, nè abbia bisogno di pruova estrinseca, sia ben valevole ad impedire qualsivoglia azione esecutiva; così l'insegnarono *Innoc. in cap. veniens num. 2. de accusat.*, *Capece dec. 17. num. 9.*, *Maresc. resol. cap. 121. num. 36.*, *Andreol. contr. 175.*, ove adducendo le autotità di *Bartolo*, Decio, *Bertrando*, *Menoch.*, *Pistor.*, e degli altri, scrisse, che lo statuto, esclusivo di qualsisia eccezione, contro l'Istromento pubblico, non esclude quella,

la quale naſce dalle di lui viſcere ; anzi che 'l Giudice , ove di una tal eccezione gli venga la cognizione , non poſſa far a meno , di non ammetterla , ancorche per ipoteſi la Parte non ne faccia l'iſtanze, giuſta il *conſ.* 91. di *Corneo num.* 8. , ſeguitato da *Muſcatello in praxi p.* 3. *gl. actionis num.* 8. *et* 12. , e dagli altri , che adduce il citato *Andreolo* nella *d. controv.* 375. , ove ſi legge , che lo ſteſſo praticar ſi debba , qualora l'eccezione ricercaſſe qualche cognizion di cauſa , purchè la medeſima ſorgeſſe dalle viſcere dell'iſtromento : qual dottrina vien ſoſtenuta dal detto Autore nella *controv.* 130. *num.* 24. , da *Valenzuol. conſ.* 48. *num.* 25. *et ſequent.* , da *Milanenſ. dec.* 9. *num.* 3. *et* 4. *tom.* 2. , da *Staiban. reſol.* 186. *in addit. num.* 11. , da *Sanfelic. dec.* 199. *tom.* 2. , e da altri molti.

Nè giovar può in tal'ipoteſi , che 'l creditore ſtia in poſſeſſo d'eſiggere, ſecondo, dopo *Poſtio* , e *Duardo* , il *Reg. Petra* nel *Rit.* 237. *num.* 28. il conſiderò ; e la ragione par, che ſia quella, che naſce da quel commun' aſſioma , col quale viene ſtabilito , che 'l poſſeſſo a nulla giovi , ſempre quando il titolo , che ſi eſibiſca, ſia nullo , ed invalido , *Covarr. in reg. poſſeſſor.* §. 8. *num.* 4. *verſ. ego quidem* , *Xamar. de offic. Judic. et Advoc. par.* 2. *qu.* 8. *num.* 65. *Rovit. conſ.* 47. *num.* 13. *tom.* 3.

E ciò , che da Noi generalmente ſi è conſiderato , cammina , ed ha egualmente il ſuo luogo anche ne' contratti uſurarj , ſemprecchè l'eccezione dell'anatociſmo ſia chiara ; avvegnacchè in tale caſo è queſta ſufficiente ad impedire qualunque azione eſſecutiva , e ſpezialmente la liquidazione in vigor del Rito , ſiccome può vederſi preſſo *Merlin. cent.* 1. *cap.* 76. , *Novar. lib.* 2. *qu.* 29. *in fine* , *Caroc. dec.* 13. *num.* 8. , *Seſe de inibit. cap.* 3. §. 2. *num.* 7. , *Capece dec.* 175. , e meglio d'ogn'altro, fù tutto ciò da *Scopp. ad cap.* 42. *cent.* 2. del *Reg. Merl in.* lungamente comprovato .

Ecco adunque , che ſe da Noi ſi è dimoſtrato , che l'anatociſmo , ove ſia chiaro , e naſca dal ventre dell'Iſtromento , ſia ſufficiente a ſoſpendere l'eſſecuzione dell'Iſtromento medeſimo , dovrà altresì eſſere quaſicchè coſa indubitata , che la nullità , della quale al preſente trattamo , militar debba avverſo l'ultimo decreto del S.C. , con cùi ſi è ſtimato di dar la via eſſecutiva all'Iſtromento dell'anno 1690. , quandocchè dal ventre del medeſimo ſi ravviſa la nullità del contratto , e ſi pone in chiaro , che gl'intereſſi ſianſi contr'ogni legge poſti in capitale.

SEXTA NULLITAS EST Ex quo decretum prædictum executionem dedit in totum ſupradicto inſtrumento , in quo licet tertiæ fuiſſent poſitæ in ſortem , quod fortè fieri potuit , tamen in eo etium intereſſe dictarum tertiarum , & intereſſe mutui , fuit converſum in ſortem , legibus reſiſtentibus , & improbantibus , & unica fuit effecta ſumma , unicuſque contractus annuorum reddituum ſtipulatus , qui de ſui natura individuus eſt , & in individuis utile per inutile vitiatur l. Pedius D. de recept. arbit. l. 1. §. *ſed ſi mihi D. de verb. obligat.* , *ibique Doctores communiter , cum concord. cap. utile de regul. jur. in* 6. *ibiq; Canoniſtæ ; Et quamvis eſſemus in individuis , tamen cum dictum Inſtrumentum celebratum fuerit in fraudem legis*

ve-

vetantis anatocismum, & in fraudem hominis, ideſt, ipſius Marchioniſſæ pupillæ, etiam utile per inutile vitiaretur, ut eſt textus apertus in l. ſi libertus §. ſi quis D. de jure patr.; & proindè decretum prædictum eſt nullum, (cum rev.) uti contra præallegatos textus, atque ita inſtant, ſalvo jure alias addendi, &c.

QUantunque celebre, e degna della profondità del ſapere de' Signori Giudicanti ſia la quiſtione, nella quale ſemo al preſente obbligati di entrar a diſcorrere, e dall'Autore delle nullità traſcritte ſiaſi a meraviglia cercato, di porre in chiaro l'individuità del contratto dell'anno 1690.; nulla però di manco per minorare la fatica de' Signori del Sacro Conſiglio in non aver biſogno di andar leggendo ſparſamente ciò, che a tal propoſito, allorche ſi trattò la Cauſa nel S.C., ſi conſiderò, ſtimiamo eſſer atto della noſtra attenzione di raccogliere in queſta Scrittura alcune delle ragioni, ed autorità, in queſto ſteſſo punto di già addotte, ed a quelle aggiugnere altre nuove, colla noſtra debolezza raccolte, acciò unite poſſano eſſer valevoli a render lucida, e ſgombra da ogni oppoſizione la giuſtizia del Signor Marcheſe.

Egli per tanto è certiſſimo, che qualunque contratto nel dubbio debba preſumerſi individuo, e che ſeguentemente non poſſa renders'in una parte nullo, ſenzacche rimanga anche *in totum* viziato, ed annullato, per lo teſto nella *l. ſi pariter in fin. D. de liber. cauſa l.* 1. §. 1. *verſic. in eadem perſona C. de lat. lib. toll.* e l'avvertì *Giulio Capone de pact. & ſtipulat. quæſt. ult. num.* 3.

Non niegamo benſì, che poſſa talora il contrario avverarſi; ove il contratto ſi ravviſi dividuo: quindi i Dottori nella *l.* 1. §. *ſed ſi inviſi D. de V. O.* rapportati da *Capone d. qu. ult. dub.* 4. *num.* 3. han cercato di eſſaminare i caſi, ne' quali debba dirſi una coſa individua, ed una tal individuità Eſſoloro la deducono; Primo *ex Natura rei*; Secondo *propter Formam actui appoſitam*; Terzo *ex Voluntate contrahentium*; E quarto *ob neceſſariam Connexitatem, vel Dependentiam rerum in contractu appoſitarum*.

Che tutti, e quattro i detti requiſiti nel noſtro caſo concorrano, non credemo, che ſi poſſa rivocare in controverſia; imperocche per principiare dalla naturalezza del contratto, del quale trattiamo, non v'è dubbio, ch'eſſendo queſti di vendita d'annue entrade, per neceſſità riputar ſi debba, come individuo, giuſta l'inſegnamento, che ne laſciò *Gizzio* nell'*oſſerv.* alla *dec.* 30. del *Reg. Capecel. num.* 26. *Contractus omnes*, ſono le proprie parole, *& præſertim venditionis annuorum introituum ſunt individui, ut poſt alios tradit Cenc. qu.* 49. *num.* 20., *ideòque non poteſt contractus claudicare, nec pro parte approbari, & pro parte improbari, nec circa eundem actum poteſt admitti diviſio, ut latiſſimè probat Tiraquell. de utroque retract. §.* 23. *glo ſ.* 1. *num.* 1., *&* 14. *& de retract. convent. ad fin. tit. nu.* 45. *Surd. conſ.* 104. *num.* 4., *&* 5. *lib.* 1. *nec datur obſervantia, & reſolutio ejuſdem tempore eodem, ut probat Aret. conſ.* 149. *in fin.: quia non poteſt pro parte ſtare, & pro parte reſcindi, l. quod autem, l. quod ſi uno, D. de in diem adject. &c.*

La ragione, in cui si fonda una tal opinione, nasce dalla *l. cum ex causa D.de V.O.*, dalla *l.si quis etiam D.de solutionib.* e da molt'altri testi, ed autorità concordanti, rapportate da *Capone d. dub. 4. num.1.*, presso del quale si legge, che 'l contratto di compra, e vendita per sua natura sia individuo: onde essendo il contratto censuale in nulla dissimile da quello di compra, e vendita, ne siegue, che giustamente i Dottori di sovr'addotti han creduto ne'proprj termini le vendite d'annue entrade per loro natura individue.

Da queste massime sorge, che se 'l compratore comprasse uno stabile sul supposto, che fosse intieramente del venditore, non sia indi a nulla obbligato di stare al contratto, se per avventura si ritrovi esse quello in parte d'altro padrone, conforme *Beroo* nel *cons.158.cum duob. seq.vol.1.Ruin.cons.141.num.4.vol.1. Surdo cons.13. num. 22. vol.1.* l'avvertirono.

Da questo stesso principio anche *Curzio* il giovine nel *cons. 74. Soccin.* il giovine *cons.26.vol.1.Beroo cons.158.num.39.vol.1. Bursat. cons. 340.vol.3.* ed altri presso *Capone d.dub.4.num.35.* si mossero ad affermare, che se siasi venduto nello stesso tempo un feudo, in cui vi siano anche compresi i burgensatici, ed il contratto si annulli a rispetto de'beni feudali, non possa la vendita sostenersi a riguardo degli allodiali, ma che per ragion dell'individuità del contratto, intieramente rimaner debba risoluta.

Nè da altro motivo s'indusse il Giureconsulto *Pomponio* a stabilire nella *l.si mulier la terza §.fin.D.ad Vellejan.*, che se la donna s'obbliga insieme con un altra persona, e la metà del danaro pervenga a beneficio del terzo, in tal caso il contratto è ben anche intieramente nullo, e non può sostenersi a riguardo della persona *insolidum* obbligata con la donna *Gaspar Roder. de ann. reddit.lib.2. qu.5. nu.33. in fin. vers. in contrarium* con altri Dottori rapportati dal *Presid. Merlino centur.1.contr.55.num.6.*

Anzi se prestar dovessimo fede alla *dec.38.* della *Rota Rom. in noviss. recollect.a Farinac.*, ed a quello, che scrissero i Dottori presso *Capone d.dub.4.nu.36.*, non ad altro fondamento sta appoggiata la nullità del contratto d'affitto (che punto non differisce dal contratto di vendita) delle robe di Chiesa, fatto oltre il triennio, nemmen per lo tempo permesso, se non se solo al dirsi, ch'essendo il contratto di sua natura individuo, non può in parte riputarsi valido, ed in parte annullarsi.

Meraviglia dunque non dee recare, se i DD. tutti concordemente convengono nell'insegnare, che i contratti censuali non possono in parte restar in piedi, ed in un'altra parte annullarsi, siccome può vedersi da quel, che scrissero *Cencio de censib.qu.49.nu.7. Cassan. cons.63. n.14. Navar.in suo comment.de usur.nu.78. versic.quarta scilicet, & cons. 1.num.1.lib.3.in Tit.de empt.& vend. Molina in tract.de contract. p. 2.disp.390.num.1. Lopez in tract.de contract. lib.1. cap.59. post princ. vers.rem tamen. Honded.cons.25.num.34.lib.2. Azor. instit.moral.p.3. lib.10.cap.8.qu.2.* ed altri.

Da

DA ciò, che si è finora considerato, fermamente credemo, che debbasi per sua natura il contratto, del quale trattiamo, riputare per individuo. Ma quanto più dovrà per tale giudicarsi, ove si consideri l'individuità, che nasce dalla *Forma*, colla quale fù quello celebrato! Sa bene ognuno de' signori Giudicanti ciocche il Giureconsulto *Paolo* nella *l. hoc judicio D. famil. ercisc.* insegnò, cioè che *non potest* (sono le parole del *Testo*) *ex uno, eodemque judicio res judicata in parte valere, in parte non valere*: Quindi han preso motivo gli Autori d' avvertire, che qualora si tratti di contratto, per la di cui fermezza il decreto del Giudice sia necessario, quest'operi, che tutte le cose in quello contenute siano inseparabili, e rendano l'atto individuo, tuttocchè nella sua essenza dividuo, e separabile fosse; conforme dopo *Baldo* nella *l. si cum sortem D. de condict. indeb.*, & *l. certi quoniam num.* 3. *D si certum petat. Signorol. cons.* 218. *Decio cons.* 403. & 404. *num.* 21. *Cefalo cons.* 207. *num.* 87. *vol.* 1. *Ancharan.* il giovine *lib.* 2. *qu.* 14. *num.* 4. & *qu.* 74. *num.* 6. *lib.* 3. *Cornaz. Turret. Beroo*, ed altri, scrissero *Afflitto* nella *dec.* 218. *num.* 4., e *Capone d. qu. ult. de pact.* & *stipul. dubio ult. n.* 1. & 2.

La ragione, a creder nostro, più salda di quante possano addursi, si è quella, che siccome per perfezionarsi, e render valido un atto, si richieggono tutte quelle cose, che sono necessarie *de forma* a far, che quello sussista, così ancor la stessa forma opera, che le medesime tra di loro talmente unite, e d'accordo rimangano, che separandosene una, resti affatto nullo quell'atto, che ha da essa il suo essere, e perfezione ricevuto, giusta il discorso di *Ganaver.* nella *dec.* 25. *num.* 8. ivi: *Quoniam sunt aliæ Causæ individuitatis, præter essentialem rei; siquidem res naturaliter dividua, potest applicari actui, cujus forma reddat eum indivisibilem; Et similiter sunt aliæ causæ limitandi illam regulam præter individuitatem. Quæ duo probantur in hunc modum, quia ubicumque respectu formæ actus est individuus, & inseparabilis, licèt sit dividuus respectu essentiæ, semper utile per inutile vitiatur.*

Se dunque su del contratto dell'anno 1690. s'interpose il decreto d'*Expedit* a fine di potere far rimanere quello valido; questo bastò, acciò il medesimo si fosse reso individuo, e seguentemente non può pretendersi valido a rispetto delle terze, e nullo a riguardo degl'interessi convertit' in capitale: della stessa maniera, che si rende in tutto nullo un contratto, che abbia bisogno dell'assenso del Principe, mentre a questo il decreto, e la sentenza s'uguagliano, giusta l'opinione di *Freccia de subf. lib.* 2. *qu.* 9. *num.* 4., e di *Capone loc. cit. num.* 2. il quale se contiene patti, o convenzioni in parte dalle leggi riprovate, ed in parte approvate, se non può sostenersi a rispetto di quelle, nè anche rimarrà fermo a riguardo di queste, tuttocchè tra di loro separate, e distinte nella loro essenza si fossero, secondo l'avvertimento d'*Isernia* in *cap.* 1. *qual. feud. olim pot. alien.* & *in cap. Imperialem n.* 19. *Camerar. fol.* 88. *lit. O. Goffred. cons.* 3. *num.* 10., e gli altri presso il *Reg. Capecel. consul.* 8. *a num.* 54.; essendo perciò massima ricevutissima, che ne' contratti feudali, per ragion dell'assenso, che vi si dee

interponere, si renda l'atto individuo; e seguentemente *utile per inutile vitiatur*; Onde il signor *Reggente Lanario* nel *cons.*33. fondò, che 'l compromesso, nullo a riguardo d' alcuni determinati, e certi capi, per difetto del regio Assenso, nullo avesse a giudicarsi, anche a rispetto degli altri capi, che di quello non avesser bisogno; E da questo sentimento non fu discorde il *Reg. Rovit. ad Pragm.2. de arbitris num.22.*

Ma non solamente, per ragion del decreto, individuo l'avvisato contratto dell' anno 1690. nella sua forma dee riputarsi; ma anche la stessa natura sorti per lo giuramento, il quale essendo individuo, sa, che se bene le cose, che viene a convalidare, siano dividue, si rendano, ciò non ostante, mercè il di lui vigore, individue, per quello, che s'osserva stabilito presso *Fabro in tit. C.de distract.pignor. defin. 4. Capycel.dec.*104.*num.*29.*Merl.cap.*55.*num.*5., ed altri rapportati dal *Reggente Petra ad Ritum* 303. *num.* 11., e da *Capone dicta qu. ult. dub.*9., ove lungamente comprova una tal opinione con varj esempli, e specialmente con quello d' un testimonio, che abbia deposto cose in parte vere, ed in parte false, rimanendo in vigor del giuramento di nessuna forza tanto l'une, quanto l'altre.

DImostrato or che abbiamo, che non possa, se non se individuo dirsi l'istromento del 1690., tanto *ex natura*, quanto *ex forma*, facciam passaggio ad esporre, che anche *ex voluntate contrahentium* tale fin dal principio si fosse reso; Nel vero, qualora in un contratto si contengono più cose, che i contraenti unitamente han considerate, ne siegue, anzi presumer si dee, che giammai avrebbono una di esse, senza l'altra, fatto: e per questo il contratto s' ha da riputare individuo, e si dee credere, che per la mancanza in una parte delle cose convenute, i contraenti non avrebbono in nulla contratto, conforme il G. C. *Marciano* nella *l. si quis* 46. *D. de sol.* il dichiarò, allorchè disse: *Si quis aliam rem pro alia volenti solverit, & evicta fuerit: remaneret pristina obligatio. Et si pro parte fuerit evicta, tamen pro solido obligatio durat, NAM NON ACCEPISSET RE INTEGRA CREDITOR, NISI PRO SOLIDO EJVS FIERET, l.tutor* 47. *D. de minor.* Ed a questo proposito il dottissimo *Alciato* nel Commento *ad l.*1. §. *sed si mihi num.*16. *D. de V. O.* insegnò, che *individua res voluntate contrahentium est, quando aliter celebratus non fuisset contractus, nisi credidissent partes in totum esse valiturum*; Ed *Imola* nel *cap. cum super de offic. deleg.* fu di parere, che bastar possa, che vi sia l'individuità *respectu intentionis agentium, licèt revera non sit*. In oltre *Capone d. qu. ult. num.*18. *dub.*3. scrisse, che *dicitur vere in jure nostro individuum voluntatis, quando Emptor, Venditor, & alii contrahentes verisimiliter non contraxissent, nisi tali, vel tali modo, puta si omnia bona non habuisset, emptor non emisset, nec venditor vendidisset, ex l. quod autem §. ult. cum l. seq. D. de in diem adject. l.fundus ille D. de contrab. emp. l. Julianus §.idem Celsus D. de action. empt. l.communi dividundo §.ult. D.commun.dividun. gl. in l. si duos D. de contrab. emp., & partem solum nec emisset.*

set, *vel vendidisset Venditor*. Anzi lo stesso *Alciato loco cit. n.*20. soggiunse, che ciò proceda, *non solum considerata voluntate utriusque contrahentium, sed etiam alterius tantùm*.

Ci dicano or dunque di grazia i nostri Contradittori, e Maestri; se la Marchesa di Pascarola avesse voluto ricomprarsi parte del capitale de' doc.6530., se ne sarebbe contentato il Duca di Valentino? Se li avesse voluto pagare le sole terze, se le avrebbe ricevute? Certo, che nò; Ma avrebb' egli preteso, che 'l capitale non si potea dividere, e che qualora si volea la detta signora sottrarre da un tal debito, dovea intieramente questo restituire. Se dunque di varie partite un sol capitale del 1690. il signor Duca volle componere, e la ricompra non separatamente, ma unitamente si convenne farsi, questo solo è sufficiente, acciò il contratto individuo si riputi, non potendo in una parte sostenersi, e per un altra ripruovarsi, conforme coll'autorità di *Bacovio in Chyliade error. Anton. Fabri dec.*80. *err.num.*3. si fondò dallo stesso signor D.Vincenzo d'Ippolito in una allegazione in questa causa formata: *alias verissimum est*, (sono parole di *Bacovio*) *quod invitus creditor non cogatur admittere solutionem particularem: qua consideratione contractum dici posse individuum, nihil prohibet, & amplius ex eo, quod pars pro parte probari, & improbari non possit; quæ sententia est l. si ita* §.1. *D. de oper. libert.*

Se così le cose camminano, forza sarà il confessare, che anche per riguardo della volontà de' contraenti debba essere individuo il nostro contratto, ed essendo di si fatta maniera, l'utile rimarrà dall' inutile viziato; giacchè l'avvisato *Alciato* nella *d. l.*1. §.*sed si mihi* discorrendo in quest' ipotesi, non lasciò di dire al *num.*16., che *hoc igitur casu* (sono le di lui parole) *utile per inutile vitiabitur, sive de contractibus agatur, sive ea fuisset utriusque partis intentio, sive alterius tantum, sive dividua res sit, sive individua*.

Rendesi pressocchè indubitato tutt' il nostro ragionamento, se si rifletta, che *ob connexitatem rerum* il contratto di vendita d'annue entrade dell' anno 1690. individuo divenne, mentre quantunque di partite diverse, e separate composto si fosse, non di meno di queste un sol cumulo si fece, e la somma delle terze unite a gl'interessi un sol capitale composero, ed unitamente servirono per far sì, che 'l censo crear si potesse, giusta la Bolla di Nicolò V.; onde da ciò nasce, che si fosse reso individuo, per lo testo nella *l. quod si uno D de in diem addict.*, ove *Gottifredo* con poche parole elegantemente chiosandolo, disse, che *unitas pretii efficit, ut integer contractus maneat, quæ tota, atque integra tantùm emere volumus, ea pro parte nobis offerri non possunt, nam ut individua fuit stipulatio, ita præstatio est*.

Per questa ragione il *G.C. Africano* nella *l.cum ejusdem* 34. *D.de ædil. edict.* determinò, che qualora fiansi vendute più cose *sub unico pretio*, non si possa l'azione redibitoria in parte al compratore concedere, ma che debbasi dall' intutto il contratto, o approvarsi, o annul-

annullarsi. Ivi: *Cum ejusdem generis plures res simul veneant, (veluti comædi, vel chorus) referre ait, in universos, an in singulos pretium constituatur, ut scilicèt una, interdum plures venditiones contractæ intelligantur. Quod in eo quæri, pertinere, ut si quis eorum fortè morbosus, aut vitiosus sit, omnes simul redhibeantur -- Interdum, & si in singula capita pretium constitutum sit, tamen una emptio est, ut propter unius vitium omnes redhiberi possint, vel debeant: scilicèt cum manifestum erit, non niti omnes quem empturum, vel venditurum fuisse, ut plerumque circa comædos, vel quadrigas, vel mulas pares accidere solet, ut neutri nonnisi omnes habere expediat.*

Nè diversamente il *Giureconsul. Pomponio* nella *l. si plura* 36. *D. eod. rit.* prescrisse. *Si plura mancipia uno pretio venierint, & de uni eorum ædilitia actione utamur; ita demum pro bonitate ejus æstimatio fiet, si confusè universis mancipiis constitutum pretium fuerit. Quod si singulorum mancipiorum constituto pretio, universa tanto venierunt, quantum ex consummatione singulorum fiebat: tunc cujusque mancipii pretium, seu pluris, seu minoris id esset, sequi debemus.*

Dalla chiara disposizione de' mentovati *Testi* l'eruditissimo *Giacopo Cujacio ad African. tract.6.* nel commento *ad dictam l. cum ejusdem* si mosse a diffinire un tal articolo colle parole, che quì d' appresso stimamo trascrivere. *Itaque sublata omni distinctione, ex eo quod plerumque fit, unde confici solent regulæ juris, definiemus, unam esse venditionem comædorum, vel Chori, sive uno pretio pariter, & confusè venierint, sive separatim in singulos constituto pretio. Idemque de cæteris rebus dicemus, quæ sine magno incommodo separari non possunt, veluti quadriga, aut par mularum, ob vitium unius, indistinctè omnium redhibitionem esse.*

Questa opinione non ammette controversia presso tutti quelli Autori, che alla nostra notizia son pervenuti, i quali 'n quest' ipotesi concordemente affermano, che 'l contratto, allorchè sia nullo per una parte, nè anche possa rimaner valido per l'altra: e ciò si fonda spezialmente nella *l. si duos* 44. *D. de contrab. empt.* ove il *Giureconsul. Marciano* decise, che se taluno abbia convenuto di comperar due schiavi *sub uno pretio*, e pria di perfezionar la vendita, uno ne sia morto, ne anche ferma quella a rispetto del vivo rimanga, ivi: *Si duos quis servos emerit pariter uno pretio, quorum alter ante venditionem mortuus est, neque in vivo constat emptio.*

Da questi principj *Bartolo in l. scire debemus D. de V. O. Ruino in l. stipulationes num.*38. *D. de V. O. Tiraquell. de utroque retrac.* §.23. *gl.*1. *num.*50. *Aldrobandin. cons.*59. *num.*9. *lib.*1., ed altri, che riferisce *Capon. dic. quæst. ultima dub.*2. *per totum* si aprirono un largo campo di stabilire la massima, che non si possa un simile contratto rendere dividuo, e separabile, ma che in questo l'utile venga dall' inutile viziato; e senza quì trascrivere tutti gli Autori, che ne'casi particolari l'hanno adattata, mentre lunga, e nojosa cosa sarebbe, basterà se a' signori Giudicanti raccordiamo, che l'avvisato *Capone*

nel

nel detto *dub.2.d.qu.ultim.* diligentemente li raccolse, facendo vedere: Che l'enfiteuta, il quale *sub unica concessione* ricevè molte cose in enfiteusi, se mal uso faccia d'una parte, rimanga privo di tutte l'altre; Che l'affitto di più fondi *sub unica mercede* sia individuo, e che perciò il conduttore non possa pretendere d'essere mantenuto nell'affitto d'uno di quelli, ma che debba o tutti lasciare, o tutti ritenere: E finalmente, che la vendita di più stabili col patto *de retrovendendo*, fatta *sub unico pretio*, costituisca il venditore nell'obbligo di ritraerli tutt' in una sol volta.

Posto ciò, non v'è dubbio, che la vendita d'annue entrade stipulata nell'anno 1690. debba qual nulla, e di nessun nerbo da chi che sia riputarsi, nommeno per gl'interessi, che per le terze, che in sorte in quel tempo si ridussero; essendo questa la natura de' contratti individui, che per la connessità, che tra di loro le leggi considerano, l'atto dall'intutto si annulla, e l'utile dall'inutile viziato rimane; tanto maggiormente, quando si fà *in fraudem legis*, giusta la spezie del *Testo* nella *l. si libertus D.de jure patronat.*, siccome appunto s'avvera in questa causa, in cui quanto per palliar l'usure, e per offender le leggi, ed una povera pupilla, si oprò, si è da noi di sopra nella narrativa de' fatti avvertito.

REsta solamente che da noi si cerchi di rispondere all'opposizione, che sorge da' *testi* nella *l. placuit* 29. *& l. usuras D. de usuris*, *junc. l. eos* §. *si quis C. de usuris*: ne' quali luoghi si legge stabilito, che per la stipulazione dell'usure illecite colle lecite, resti ferma la stipulazion della sorte, e dell'usure lecite, e solamente nulla quella dell'usure illecite si renda.

Per potere ad una sì fatta opposizione dare l'adequata risposta, fà di mestieri ridurre alla memoria de' signori Giudicanti, che l'avvedutissimo *Accursio*, seguitato da *Alberic. ad dict. l. Placuit* fu di sentimento, che dall'*Auth.ad hæc C.de usur.* fossero state le mentovate leggi corrette. Ma o perche la d. *Auth.* fosse propria per gli agricoltori, secondo il sentimento d'alcuni Autori, oppure non fosse l'opinion d'*Acursio*, seguitata nel foro, pure trametendo ciò, egli è da riflettersi, che l'addotte leggi non hanno, che fare colla controversia, di cui trattamo; giacchè pochi sono, che non sappiano, che ne' tempi degli antichi Giureconsulti, non erano l'usure generalmente proibite, ma v'era un certo modo, ed una certa quantità stabilita da doversi esiggere da' debitori. Dalla *L. cum servus* 39. §. *in usurarum D.de leg.* 1. si raccoglie, che nell'esigger l'usure, doveasi seguitare la costumanza del luogo, ove il contratto celebravasi: ma comecchè talora era una tal esazione eccessiva, perciò dalle leggi delle dodici tavole fù stabilita l'usura in primo luogo chiamata *unciaria*, che dopo fu diminuita per metà, onde acquistò il nome di *semiunciaria*; E sebene fosse stata per qualche tempo proibita in Roma qualunque usura; tuttavia si stimò in appresso d'introddure l'usura centesima, communemente detta *legitima*, giusta la determinazione de' *testi* nella *l.1. & l.idem*, §. *sed si petitio D.mandati*, *l.8.*

C.si

*C.si certum petat.l.*1.*&* 2.*C.Theodoſ. de uſur.*; Nè colla legge Gabinia, ſi proibì l'uſura centeſima, ma ſolamente *verſura facere*, che altro non importava, ſe non fare un contratto feneratizio, ed oltre il modo delle leggi mentovate preſcritto, conforme tutto ciò eruditamente ſi ſpiega dal lume della più culta Giuriſprudenza *Giacopo Cujac.ad tit.Digeſt.de uſur. in append.oper.*

Stabilito queſto principio, agevole ci rieſce il poter venire a capo del noſtro aſſunto; Imperocchè ſe drittamente giudicar ſi dee, forza ſarà di confeſſare, che nelle *l.pecuniæ*, *l.placuit*, *l.uſuras*, *l.eos*, non per altro ſi trova diſpoſto, che le ſtipulazioni dell'uſure *ultra legitimum modum* ſi viziino ſolo nell'eccesſo di quelle, rimanendo ferme nell'altra parte, che vengon permeſſe; ſe non che in que' tempi non era proibito il convertir l'uſure in capitale, conforme l'atteſta l'*Imperador Giuſtiniano* nella *l.*28. *C.de uſur.*, ma ſolamente l'eccesſo, e ſeguentemente con ogni ragione rimanea in piedi il contratto.

Ma con buona pace del noſtro Contradittore, non è queſto il caſo, del quale Noi al preſente trattamo, concioſiacchè nella noſtra cauſa non ſi controverte, ſe le terze ſiano in una ſomma eccesſiva, onde conveniſſe ridurſi ad una giuſta quantità; ma quel, che da noi ſi è dimoſtrato, e ſi ripete, altro non è, ſe non, che ſianſi gl'intereſſi delle terze, e del mutuo, aſſieme colle terze, convertiti in capitale; onde in queſti termini entra, e ſi adatta la diſpoſizione de'Concilj, de'Canoni, delle Bolle, e del *teſto* nella *l.ut nullo C.de uſur.*, nella quale l'*Imperador Giuſtiniano* non proibì l'eccesſo, ma eſpreſſamente vietò, che l'uſure non poteſſero ridurſi in capitale, e che queſte altre uſure partorir non doveſſero. Ma queſti ſono caſi diverſi tra di loro; e perciò una tal diſpoſizione nulla ha, che fare coll'altra.

E per pruova di ciò, ben s'adatta la diſtinzione communemente ammeſſa tra i contratt'ingiuſti, e gl'illeciti: I primi, che ſono quelli, colli quali la ragione del terzo vien ad offenderſi, ſi diſtinguono da' ſecondi, che a dirittura ſi oppongono alle leggi, giuſta l'avvertimento di *Leotardo de uſuris qu.*5.*n.*1., *&* 2. Ne' contratti ingiuſti (dice il detto Autore,) non ſi vizia la ſuſtanza del contratto, ma que' patti cadono, che offendono le ragioni delle parti: Negl'illeciti però, ſtantecchè s'incontra la reſiſtenza delle leggi, e de' buoni coſtumi, non può farſi a meno, che *ipſo jure* il contratto non ſi annulli dall'intutto, ſecondo quello, che ſta determinato nella *l.non dubium C.de legib.*. *&l.*129. *&* 178. *D.de R.jur.* Laonde allorchè eran permeſſe l'uſure, e ſolamente proibito l'eccesſo, il contratto era ingiuſto, ma non illecito; perciò qualora ſi prometteano queſte in maggior quantità di quella, che le leggi medeſime avean preſcritta nelle *ll.* addotte dagli Avverſarj, s'oſſerva, che l'utile non rimanea dall'inutile viziato. Ma dopochè l'uſure per le novelle leggi di *Giuſtiniano* ſono ſtate vietate, e non poſſono ridurſi in capitale, ſimili contratti devono pur anche per illeciti riputarſi, e per conſeguenza non può l'utile dall'inutile dividerſi, e ſeparàrſi, ma rimane l'utile per l'inutile

rile viziato, ſiccome accade ſempre, che ſi fa un'atto *in fraudem legis*, conforme ſta diſpoſto nella *l.ſi Libertus §.ſi quis de jur.Patron.*, & *Alciat.loc.cit.*

Oltredicchè per l'avviſate ragioni non poſſono tali leggi a' tempi noſtri adattarſi, conforme ſi ricava da quello, che ſcriſſe *Onorato Leotardo d.qu.7.n.4.*, ibi: *Sed contractus uſurarius, qui olim intra ſtatutum modum jure civili licitus fuit, l.20., & 29. D. de uſur. l. eos C. eod., nunc ſpecies eſt injuſtæ, & illicitæ conventionis cap.5. de empt., & vendit.cap.1., & 2.de uſur.can.quoniam 14.qu.4., & tradit inter alios Fredericus Martinus de jure cenſ., & annuor. reddit. cap.5. n.31., & cap.6.n.123.*

Quello però, che ſotto ſilenzio non poſſiamo far paſſare ſi è, che ne' termini di vendita d'annue entrate, attento il tenor delle Bolle de' Sommi Pontefici, è opinione ricevutiſſima, che ove il capitale vien compoſto da intereſſi, il cenſo non ſi ſoſtiene, ed il contratto in tutto, e per tutto s' annulla, attente le autorità da Noi *nella ſeconda Nullità* di ſopra rapportate. Ma ſe però ſiaſi l'annualità promeſſa in ſomma maggiore di quella, che le leggi, e'l coſtume del luogo, ove il contratto ſi celebra, diſpongono, allora ſi dà la reduzione *ad juſtam metam*, ſecondo i termini della *dec.188.di Capecelat.n.94.* E ciò non per altro motivo così dee dirſi determinato, ſe non perchè nel primo caſo il contratto ſi riputa come illecito, e nel ſecondo ſi giudica come ingiuſto.

Alle autorità ſinora rapportate, è ben dover, che ſi aggiunga quella della Rota di Lucca, che ſi legge preſſo *Palma dec.32.*, ove s'oſſerva, che li patti, che ſono direttamente contrarj alla ſuſtanza del contratto, e che incontrano la reſiſtenza delle Bolle, rendono la vendita d' annue entrate nulla, e che ſolamente rimane ferma, ove il vizio ſia ne' patti accidentali, ſiccome appunto ſarebbe, qualora ſi ſottometteſſe al cenſo un fondo, che dall'intutto libero non foſſe, ma ad altri per avventura in parte obbligato, oppure, ſe l'annualità eccedeſſe la ſomma preſcritta nella *Prammat.1. de cenſib.*

Ed in conferma di ciò, ſtimamo neceſſario d'addurre l'autorità, che nell' altre Note ſtampate in difeſa della ſig. Marcheſa ſi leggono, dalle quali ſi ravviſa, che ſe in un contratto ſiasi appoſto qualche patto uſurario, ed illecito, reſti il medeſimo dall'intutto nullo, e di neſſun vigore *Felician. de cenſib.lib.1.cap.10.*, *Salas de contract.tit. de cenſib. dub. 12.*, *Peguera dec.33.*, *Viv.dec.396.*, *Pietro Gregorio de cenſib.q.5.*, *Paternò de censib.lib.1.c.9.*, *Gall.conſ.83.*, *Leotard.de uſur.q.59.*, *Duard. q.26.*, ed altri. E d'eſſer, giuſta un tal ſentimento, ſtato deciſo dal S. C., ne fan teſtimonianza *Thoro part.1.comp.verb.contractus nullus*, e *Camill.de Curt.in diverſ.jur.feudal.verſ.redeundo fol.47.n.7.* ivi: *In effectu iſti emptores ex iſto contractu conſequebantur majorem quantitatem, quàm decem pro centenario, & propterea dicebam contractum non ſubſiſtere, & ſic fait judicatum.* Così anche porta deciſo *Seranfino deciſ. 1006.* E così anche in ſenſo di verità inſegnò *Roderico de ann. redd. lib.1.quæſt.18.*, *Leſſ.de juſtit. & jur. lib.2.cap.20.dub.11.*, ed altr'infiniti, che, per accommodarci alla brevità, a bello ſtudio tra-

la-

laſciamo di quì traſcrivere, e ſono le addotte maſſime ſtate tanto preſſo i noſtri Dottori indubitate, che non han voluto laſciare di avvertire, che nullo si renda quel contratto, nel quale venga l'uſura palliata, *Iodoc.in praxi §.cenſus*, ed altri Autori riferiti da *Altomar.de nullit.contract.rubr.1.p.2.qu.3.*

E ſebene *Bonisign.de cenſ. cap.5. n.4.*, anche aveſſe, attent'i termini della Bolla di Pio V., ſtimato, che'l cenſo creato dalle merci, e dal danaro contante, fermo rimanga per quella porzione, nella quale è intervenuto il danaro, e reſti nullo per l'altra parte; tuttavia di contraria opinione furono *Conc.de cenſ.q.49.nu.9.*, *Croto conſ.250.*, *Caſ. San.conſ.43.*, *Novar.de uſur.*, *Molina de contract.p.2. diſput.390.*, *Lopez*, *Ondedeo*, *Azorio*, ed altri, talchè ben si ravviſa, che la commune opinione è quella, che detta a noſtro favore.

Ecco addunque, che per quanto la noſtra debolezza ha potuto permetterci, si è poſto in chiaro, che'l contratto dell'anno 1690. non poſſa, ſe non per individuo riputarſi, onde non ſia poſſibile, che l'utile dall'inutile viziato non ſia rimaſto; e ſeguentemente le oppoſizioni de' noſtri dottiſſimi Contradittori, e Maeſtri regger non poſſono, atteſo eſtranee ſono dalla quiſtione, che al preſente si tratta; tanto più perchè, giuſta l'avvertimento d'*Angelo*, d'*Alberic.*, e degli altri Interpreti *ad dictam l. placuit*, *& l. pecunia*, la diſpoſizione delle medeſime (quando pure non aveſſer luogo le riſpoſte da noi date di ſopra) militerebbe, ed avrebbe luogo ne' contratti dividui, ma non già negl'individui, ſiccome da noi si è dimoſtrato d'eſſer il noſtro.

DA queſti principj anche ci facciam lecito d'affermare, che'l decreto del S.C. confermar non si poſſa, ſe prima non si diſtruggano tutte le leggi, che al medeſimo, ſiccome da Noi si è poſto in chiaro, si oppongono; e ſe mai un tal contratto non si dovea verisimilmente, e ragionevolmente riputare uſurario, che ſerviva ordinare nello ſteſſo decreto, che'l capitale dal sig.Duca non si alienaſſe, e che egli daſſe ſufficiente cautela per gli frutti? Imperocchè eſſendo i fatti certi, o non dovea dars'il termine (locchè avrebbe avuto a praticarſi, quando non aveſſe potuto crederſi, che lecito era convertir gl'intereſſi in capitale); oppure dandoſi il termine, avea a ſoſpenderſi l'eſecuzion dell'iſtromento, giacchè ove si opponga l'eccezione dell'uſuraria pravità avverſo l'iſtromento, si ſoſpende la di lui eſecuzione, ſempre quando prontuariamente quella appariſca, ed in chiaro si ponga, conforme si è da noi di ſopra raccordato a' signori Giudicanti; tanto maggiormente, perchè eſſendo certo, che ſianſi eſatte molte quantità dal signor Duca di Valentino in conto degl'intereſſi d'un capitale, da noi per feneratizio dimoſtrato, queſte, non si sà per anche, ſe eſtint'abbiano dall'intutto la ſorte, e ſeguentemente non v'è ragione, per la quale debba la sign. Marcheſa continovare il pagamento d'un debito, cui non viene per giuſtizia obbligata; maggiormente ove si conſideri la leſione ad eſſa in tempo, ch'era minore, da' ſuoi Tutori inferita, e che'l contratto, in vigor del quale si ſoppone obbligata,

ta, non può dirsi avvalorato di decreto di Giudice, o di giusta cau-
sa, che sono le due cose, che precedere, ed accompagnar devono
un contratto d'un minore, fatto dal di lui tutore, acciò divenu-
to maggiore, legittimamente al creditore dir si possa obbli-
gato.

E per ultimo, conto veruno tener non si dee della pretensione del sign. Duca, in voler, che si sostenga il contratto almeno in vigor del decreto del Sacro Cons., col quale fu liquidato l'interesse delle terze alla ragione del quattro per cento; e che perciò togliendosi da mezzo l'istromento, gli rimanga salva la ragione di domandar l'interesse, se non al sei, almeno al quattro per cento; Imperocchè qualora si ravvisa, ch'è seguita col contratto dell'anno 1690. un espressa, e manifesta novazione, non può più ricorrersi alla ragione, che nascea a favor del signor Duca dall'avvisato decreto, essendosi *ex fictione juris*, ed in vigor del *testo* nella *l. singularia D. si certum petatur*, mutata la causa del debito, ed estinte le terze, che si doveano dalla signora Marchesa in quel tempo, con convertirle in un nuovo debito; tanto più perchè nell'istromento dell'anno 1690. non si vede riserba delle prime ragioni, che per la detta sentenza al sign. Duca competeano; Quindi è, che stante una tal novazione, e l'estinzione del primo debito, non può cos'alcuna pretendersi in vigor dell'avvisata sentenza, e solamente rimarrà al signor Duca l'azione di poter pretendere i dett'interessi, in virtù del contratto dell'anno 1690., il quale se s'è dimostrato individuo, ne siegue, che dal medesimo, essendo esso notoriamente nullo, l'interesi non si devono; Conciosiechè vien insegnato da' DD., che qualora la nullità del contratto censuale apparisca, non si possa dal creditore pretendere l'esazion de' frutti, e che nel caso si fossero questi per cagion del detto contratto da lui ricevuti, o riscossi, obbligato egli sia a restituirli, oppure escomputarli nella sorte. *Cenc. de cens. p. 2. cap. 2. qu. 4. art. 7. Rot. coram Dunozett. in dec. 392. num. 3.*, *Palma dec. Rot. Luc. 115. nu. 1. tom. 2.*, ed altri da questi riferiti.

Dalle cose fin quì dette resta a nostro avviso bastantemente fondata la giustizia, e la sussistenza delle nullità proposte colla dovuta venerazione, ed ossequio, avverso il decreto del S. C. de' 25. Settembre 1712., come quello, che diede l'esecuzione ad un contratto nullo, così se all'età pupillare della detta Marchesa, come se all'anatocismo, che in quello si contiene con evidente resistenza di tutte le leggi, e cose giudicate, da'signori Giudicanti riguardo s'abbia.

SEnzacche la nostra ragione, così ben raffermata, possa ne anche in menoma parte indebbolirsi, mercè le considerazioni in contrario fatte nella dottissima scrittura data fuori dal nostro Avversario, e Maestro, a prò del signor Duca di S. Valentino, in confutazione d'alcune delle nullità da Noi proposte avverso il divisato decreto. Imperocche dalle stesse cose da noi in questa mal culta nota poc'anzi divisate, restano le medesime riflessioni in tutto, e per tutto abbattute, e dimostrate

per insussistenti, e da non tenersene conto, senzacche bisogno di altra risposta vi sia.

Ed in verità si distende il nostro Avversario in detta sua scrittura nel far vedere, che il contratto passato col fù D. Luiggi Carmignano non possa dirsi simulato; e che la partita non fusse stata passatora, non ostantecche il denaro ritornò in mano del detto signor Duca; Ma da noi in dette nullità, come si è veduto, non si è fatto fondamento in dette simulazione, se non se solo per ricavarsene, che fu fatto comparire, per così dire, in iscena, il signor D. Luiggi Carmignano, e passossi col medesimo la sopra avvisata convezione, unicamente per palliare quell'evidente anatocismo, che si commetta, ed iscanzar l'indubitate pene, che dalle leggi contro coloro, che simiglianti contratti fanno, sono state imposte. Or si fatto argomento, che dalla supposizion della persona del signor D. Luiggi Carmignano si deduce, a nulla vien ad esser colpito, o può indebolirsi, per le oppositioni a lungo fatteci dal nostro Avversario riguardo alla detta simulazione.

Passa indi il nostro Maestro a fondare, che ove debbasi l'interesse *jure actionis*, e sia stato liquidato, e calcolato, ed approvato il calcolo con qualche giudicatura, in tal caso è permesso l'anatocismo, e può dall' interesse altro interesse partorirsi, avvalendosi di ciò, che scrissero il *Cons. di Ros. consult.* 50. *Theod. alleg.* 40. *Reg. de Marin.* 1. *var.* 199. *Prat. cap.* 1. *disc. forens. num.* 14. *Gait. de cred. cap.* 2. *num.* 1487. *Petr. rit.* 302. *num.* 50. *Thoro*, ed altri.

Quanto però in ciò errato egli vada da quel, che distesamente, ed a mano larga da Noi sopra si è divisato, agevolmente può comprendersi: Essendosi fatto palese, che l'oppinione del *Cons. di Rosa*, di *Teod.*, ed' altri loro seguaci, non regga, e che sia stata ripruovata tanto dal più concorde, e fondato sentimento de' nostri DD., quanto dall' uso di così giudicare del S. C., e degli altri nostri Tribunali: maggiormente perche siccome *Rosa*, e *Teod.* non portano giudicatura uniforme alla loro opinione; così le decisioni da noi sopra allegate, e spezialmente quella del *Reg. Rovit. decis.* 9., nacquero tutte ne' termini, che l'interesse dovevasi *jure actionis*, e vi era di già la liquidazione, fatta con decreto del Giudice, come dal detto Autore si hà chiaramente. Nel che è da tenersi sempre presente il *Cons. Altom. in addition. ad dict. decis.* 9. *Rovit. a versic. & non est sic*, mentre questi egregiame fà vedere, quanto mal fondato sia il pretendersi interesse d'interesse, ove esso debbasi *jure actionis*, e vi sia seguita la condanna del Giudice.

Alle decisioni sopra trascritte qui solo aggiungiamo quella, che si riferisce da *Medic. cons.* 155. in cui scrivendo il detto Autore a prò di D. Pietro di Toledo, impugnò il calcolo fatto nella causa, che quello avea nel S.C., con Giulio Salecibbo, precisamente perche si era in esso calcolato l'interesse degli scudi 400., dovuti per ragion di cambj, ed interessi; in compruova di qual proposizione s'impegnò egli a dimostrare *in dict. cons.* 155. esser da per tutto ne' i nostri Tribunali, e di-

stin-

ſtintamente nel S. C. ricevuta l'opinione, che inſegna, eſſer affatto proibito l'anatociſmo, e non poterſi mai dall'intereſſe altro intereſſe partorire, per la *l. fin. Cod. de uſuris*. Indi ancora riferiſce eſſerſi così giudicato a ruote aggiunte nella cauſa del medeſimo D. Pietro di Toledo con D. Diego di Cardines, nella quale pretendendo queſti l'intereſſe di una certa quantità, cui per ragione d'intereſſe era ſtato quello condannato, con il fondamento, e ſotto il preteſto di eſſere ſtata la medeſima quantità ridotta in ſorte, in virtù di ſentenza dello ſteſſo S. C., *fuit tandem prævia maxima, ac matura diſcuſſione deciſum, ob dictæ quantitatis intereſſe, aliud intereſſe non deberi, ex l. ultim. Cod. de uſur. rei jud., qua ſancitum eſt, uſuras rei judicatæ non deberi, niſi ſortis contentæ in ſententia, non etiam uſurarum: unde perſpicimus, quomodo id, quod in uſuris per leges ſtatutum eſt, S. C. etiam in intereſſe probavit*, parole del citato *Medices num.* 7., & 8.

REſta ora, che riportandoci a ciò, che da Noi fin'ora ſi è addotto in difeſa del sig. Marcheſe di Paſcarola, avverſo le malfondate pretenſioni del sig. Duca di S. Valentino, ſotto la cenſura ſempre, ed ammēda de' dottiſſimi Senatori, che in queſta cauſa han da giudicare; non laſciamo di riverentemente pregarli, acciò ſi compiacciano di ſupplire col di loro ſupremo intendimento, e copioſa dottrina, a tutto quello, che conoſceranno d'aver Noi per la debolezza del noſtro talento, e per la ſcarſezza del proprio ſapere, ommeſſo in queſta malconcia ſcrittura, nella quale ci ſembra d'aver baſtantemente dimoſtrato, d'eſſer altrettanto vana, ed inſuſſiſtente la pretenſione del signor Duca di S. Valentino, quanto giuſtificata, e ragionevole ſi riconoſcerà quella provvidenza, che ſenza dubbio ſpera il signor Marcheſe, e fermamente il crediam Noi, di dovere da' dottiſſimi signori Giudicanti a ſuo favore ottenere.

Napoli al dì 14. del meſe di Febbrajo 1738.

Andrea Porcinari.

8317

Abolizione della feudalità (Legge del 2 agosto 1806) e alcune questioni relative ai centri del territorio di Caivano

Ludovico Migliaccio

Legge del 2 agosto 1806 (https://www.demaniocivico.it/public/public/368.pdf)

Legge 2 agosto 1806, Abolizione della feudalità

Art. 1. — La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Tutte le giurisdizioni sinora baronali, ed i proventi qualunque, che vi siano stati annessi, sono reintegrati alta sovranità, dalla quale saranno inseparabili.

Art. 2. — Tutte le città, terre, e castelli, non esclusi quelli annessi alla corona, abolita qualunque differenza, saranno governati secondo la legge comune del Regno.

Art. 3. — La nobiltà ereditaria è conservata. I titoli di principe, di duca, di conte e di marchese, legittimamente conceduti, rimangono agli attuali possessori, trasmessibili ai discendenti in perpetuo, con ordine di primogenitura, e nella linea collaterale sino al quarto grado.

An. 4. — Il diritto di devoluzione a favore del fisco rimane estinto, come ancora il peso dell'adoa, del rilevio, del jus tapeti, e quindennio. I creditori delle partite di adoe alienate, saranno creditori del pubblico tesoro.

Art. 5. — I fondi, e rendite finora feudali saranno, senza alcuna distinzione, soggetti a tutti i tributi.

Art. 6. — Restano abolite, senza alcuna indennizzazione, tutte le angarie, le parangarie, ed ogni altra opera, o prestazione personale, sotto qualunque nome venisse appellata, che i possessori de' feudi per qualsivoglia titolo soleano riscuotere dalle popolazioni e dai particolari cittadini.

Art. 7. — Tutti i diritti proibitivi restano egualmente aboliti senza indennità. Ai soli possessori, che esibiranno o un'espressa concessione per titolo oneroso, o una compra fatta dal fisco, o un giudicato definitivo a loro favore, sarà data una indennizzazione corrispondente; salve le ragioni ai possessori di dritto proibitivo convenzionale per una indennizzazione contro le Comuni, da esperimentarsi nel Tribunale competente. Sono per ora conservati quei dritti proibitivi, che le Univerità del Regno hanno imposto volontariamente a se stesse, e loro cittadini, per contribuire colla loro rendita ai pubblici pesi, e ciò fino a che non siasi stabilito altro modo di soddisfarli.

Art. 8. — I fiumi, abolito qualunque diritto feudale, restano di proprietà pubblica, e l'uso di essi dovrà essere regolato secondo gli stabilimenti del diritto romano.

Art. 9. — Saranno conservate, come beni burgensatici, tutte le macchine idrauliche dei molini, trappeti, valchiere, cartiere, ferriere, tintiere, ramiere e simili, che posseggono, animate dai fiumi pubblici; non escluse le fabbriche, acquidotti e le altre opere manofatte per servizio delle stesse macchine.

Art. 10. — Nei fiumi pubblici potrà ognuno, come anche nelle loro ripe, costruirvi scafe, ponti, ed altra qualunque opera, dopo che ne avrà ottenuto da Noi, o dai magistrati, che destineremo, la licenza, la quale si concederà subito che si conosca di recare utile al pubblico e di non nuocere ai diritti dei privati.

Art. 11. — Sarà praticato lo stesso sistema per tutti coloro, che vogliono deviare le acque dai fiumi pubblici, per irrigazioni, ed altri usi di utile pubblico, senza danno dei privati.

Art. 12. — Tutti i diritti, redditi, e prestazioni territoriali, cosl in denaro, come in derrate, saranno conservati, e rispettati come ogni altra proprietà. Le Università o particolari che avranno diritto dedotto, o non dedotto per contendére tali proprietà, adiranno i Tribunali competenti per la giustizia. Ci riserviamo di provvedere per quei diritti, e prestazioni pregiudizievoli all'agricoltura, col farli redimibili a favore dei contribuenti, colla surrogazione dei canoni in denaro, ed intanto viene espressamente proibita qualunque novità di fatto.

Art. 13. — Ad oggetto che a' possessori de' feudi, specialmente nella Provincia di Lecce, non sia frodata la decima dell'olio, che finora hanno esatto nei trappeti feudali, quando le parti non si mettano d'accordo, la detta decima dovrà pagarsi o in olive o in olio, precedente apprezzo; non volendo che colla abolizione de' dritti proibitivi venga diminuita la solita prestazione.

Art. 14. — Di tutte le giurisdizioni, e dritti di portolania, bagliva, zecca di pesi e misure, scannaggio e simili, possedute sinora da molte Università del Regno, ne sarà fino a nostro sovrano ordine conservato da esse l'esercizio in nostro nome. Quelle possedute sinora da' possessori de' feudi, saranno anche date alle rispettive Università, che ne terranno l'esercizio nel modo medesimo, e ne pagheranno a titolo di annualità, quella somma, che i possessori attualmente ne percepiscono. Il capitale potrà essere affrancato alla ragione del cinque per cento. Le Università, che crederanno di aver ragione su tali corpi, potranno sperimentarle nei Tribunali competenti, senza impedirsi il pagamento.

Art. 15. — I demani, che appartenevano agli aboliti feudi, restano agli attuali possessori. Le popolazioni egualmente conserveranno gli usi civici e tutti i diritti, che attualmente posseggono su dei medesimi, fino a quando di detti demani non ne sarà con altra nostra legge determinata e regolata la divisione, proporzionata al dominio e diritti rispettivi. Intanto espressamente rimane proibita qualunque novità di fatto.

Art. 16. — Sarà libero ai possessori di espellere i fittuari, terminato l'affitto, e di affittare i loro fondi ad altri, o urbani o rustici che siano; ma se con iscrittura, per tolleranza o peruso, siasi contratta enfiteusi, colonia perpetua o di tempo lungo, seguirà l'espulsione dell'enfiteuta o del colono, quando per giustizia verrà accordata dal magistrato.

Art. 17. — La feudalità degli offici è soppressa. Nientedimeno i possessori attuali continueranno a goderne provvisoriamente fino a nostra nuova disposizione.

Art. 18. — Le dogane, piazze, ed altri dritti simili, estinta anche la qualità feudale, restano agli attuali possessori nel modo, come si trovano, fino a che non saranno date le disposizioni necessarie pel buon regolamento delle dogane, e per l'indennizzazione dei legittimi possessori.

Art. 19. — I suffeudi restano parimenti aboliti, ma le adoe e qualunque prestazione suffeudale, che solea pagarsi a' possessori de' feudi principali, saranno conservate col carattere di censi riservativi, soggette però ad essere ricomprate in denaro per lo giusto prezzo da valutarsi.

Art. 20. — Tutti i redditi feudali in denaro o in generi, che si contribuiscono per le tenasie, qualunque ne sia l'origine da' possessori de' fondi, saranno conservati e sottoposti alla stessa facoltà di ricomprarsi in danaro, come nell'articolo precedente.

Le finalità della legge 2 agosto 1806 sono riassunte da Giuseppe Napoleone Re di Napoli nel decreto n. 144 del 2 giugno 1807 con cui si dichiarano estinti gli arretrati dei diritti feudali degli antichi Baroni:
"Colla nostra legge dei 2 agosto 1806. abbiamo soppressi varj diritti feudali, perché pesavano sommamente sul popolo, e perché abbiamo evidentemente riconosciuta, l'ingiustizia della loro origine. Abbiamo di tal soppressione largamente indennizzati gli antichi Baroni, abbandonando Noi a vicenda verso di essi molti diritti, ed addossandoci varj pesi, di cui eran gravati."
E' una rivoluzione dovuta alla trasposizione delle leggi francesi nel nuovo Regno di Napoli sotto il governo napoleonico. Fermo restando l'indennizzo del sovrano, è da immaginarsi la faccia dei Baroni quando dalla sera alla mattina dovettero rinunciare alla loro potestà sui feudi posseduti e a tutti i proventi che da essi ne derivavano e alla soddisfazione del popolo per non dover più sottostare alla loro oppressione, rimanendo ai Baroni solo la consolazione di conservare il titolo nobiliare e di poterlo trasmettere ai loro eredi (vedasi Dispaccio 29 luglio 1853 della Consulta araldica).

(244)

(N. 144) DECRETO , *con cui si dichiarano estinti i crediti degli antichi Baroni per gli arretrati de'diritti feudali, aboliti colla legge dei 2 agosto 1806.*

Napoli 2 Giugno.

GIUSEPPE NAPOLEONE RE DI NAPOLI , E DI SICILIA .

Colla nostra legge dei 2 agosto 1806 abbiamo soppressi varj diritti feudali , perchè pesavano sommamente sul popolo , e perchè abbiamo evidentemente riconosciuta l'ingiustizia della loro origine .

Abbiamo di tal soppressione largamente indennizzati gli antichi Baroni , abbandonando Noi a vicenda verso di essi molti diritti , ed addossandoci varj pesi , di cui eran gravati .

Ciò non ostante , siamo informati che alcuni fra loro continuano ad esigere gli attrassi di questi stessi diritti soppressi .

Per tali motivi , visto il rapporto del nostro Ministro di Giustizia ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue .

ART. 1. I crediti degli antichi Baroni per gli attrassi dei diritti feudali soppressi colla nostra legge dei 2 agosto 1806 , sono estinti .

2. Il nostro Ministro di Giustizia , è incaricato della esecuzione del presente decreto .

Firmato GIUSEPPE .

Da parte del Re

Il Segretario di Stato , firmato F. RICCIARDI .

(N. 145)

Dispaccio 29 luglio 1853

La Real commissione de' titoli di nobiltà con due suoi avvisi emessi l'uno nel 28 giugno 1852, e l'altro nel 5 luglio dell'anno stesso, riconobbe alla casa Fuscaldo i soli titoli di principe di S. Arcangelo, duca di Caivano e marchese di Fuscaldo.

Circa i titoli di casa Fuscaldo stabilisce:

- Che l'art. 1 della legge del 2 agosto 1806 abolì la feudalità con tutte le sue attribuzioni, rimanendo abrogati così ed il diritto feudale e la regola ordinaria della feudale successione, e la facoltà concessa per grazia speciale al baronaggio di modificarla mercé la istituzione de' fedecommessi sul corpo de' feudi;

…….

- Che in fine de' titoli di casa Fuscaldo, cioè di marchese di Fuscaldo, duca di Caivano e principe di S. Arcangelo ne sia investito D. Alfredo Ricciardi, figliuolo primogenito della defunta D.ª Sofia Spinelli.

MEMORIALE

DELLA

CONSULTA ARALDICA

Volume Primo

ROMA
TIPOGRAFIA COTTA E COMP.
1873.

Dispaccio 29 luglio 1853 dichiarante: 1° che la Real commissione sui titoli è competente quando non si elevi dubbiezza circa la prossimità del grado tra gli aspiranti ad un titolo; 2° che i titoli materni, mancando i maschi, spettano alla femmina che gode la prerogativa dell'età; 3° che dopo l'abolizione dei feudi e dei fedecommessi, i titoli spettano esclusivamente ai discendenti legittimi e naturali di coloro dai quali erano goduti nel momento dell'abolizione.

La Real commissione de' titoli di nobiltà con due suoi avvisi emessi l'uno nel 28 giugno 1852, e l'altro nel 5 luglio dell'anno stesso, ritenne:

1° Di essere stati riconosciuti per casa Cariati i titoli di principe di Cariati, duca di Castrovillari e conte di Oppido, e spettare gli stessi a D^a^ Margherita Spinelli, figliuola primogenita di D^a^ Cristina Spinelli, ultima principessa di Cariati, procreata dalle sue prime nozze con Nicola Spinelli, non essendovi maschi di lei, o loro discendenti;

2° E di essere stati riconosciuti benanche per casa Fuscaldo i soli titoli di principe di S. Arcangelo, duca di Caivano e marchese di Fuscaldo, non essendosi ben provata la continuità del possesso del titolo di duca di Marianella, e competere i medesimi a D. Antonio Spinelli per virtù del maggiorato maschile istituito ab antico da' suoi maggiori in esclusione di D. Alfredo Ricciardi, che li domandava qual rappresentante i diritti dell'avo D. Gennaro Spinelli, a cui i detti titoli di casa Fuscaldo furono nel 1806 refutati dal padre D. Tommaso.

La Consulta di Stato, interrogata sull'obbietto, fu di parere, che la Real commissione suddetta non era competente in questo affare, e che le parti dovevano rimandarsi a' tribunali ordinarii in virtù dell'art. 9 del Decreto de' 23 marzo 1833 e del real Rescritto de' 4 ottobre 1834.

Il Consiglio de' ministri avendo preso in ponderato esame le diverse ragioni esposte nelle suppliche de' pretendenti, ed i differenti pareri emessi sul proposito, e visto tanto l'art. 9 del Decreto summentovato, quanto il citato real Rescritto, ha osservato circa la competenza: che veruna dubbiezza si eleva circa la prossimità del grado; che non può chiamarsi ad esame la validità o invalidità della refuta fatta in gennaio 1806 dal marchese di Fuscaldo D. Tommaso Spinelli a favore del suo figlio Gennaro, la quale è rispettata da D^a^ Margherita Spinelli in Friozzi; e che il cavaliere D. Antonio Spinelli non ha menomo interesse d' impugnarla, come quegli che attinge i suoi diritti unicamente dal fedecommesso maschile sul corpo de' feudi, che sostiene tuttavia esistente; e quindi trattandosi solo di valutare dritti che emergono da fatti non controversi, si violerebbero le regole di competenza, inviando le parti innanzi alle autorità giudiziarie, mentre per l'opposto la Real commissione era nell'obbligo di emettere l'avviso corrispondente.

Nel merito: circa i titoli di casa Cariati ha osservato:

Che per la morte di Ernesto Spinelli, a cui i titoli di casa Cariati spettavansi per successione della madre sua, la prima tra le sorelle di lui era la uterina D^a^ Margherita Spinelli;

Che per la chiara disposizione dell'art. 3 della legge eversiva della feudalità, e l'ordine di primogenitura prescritto dallo stesso, i titoli provenienti dal lato materno nella inesistenza di maschi si appartengono a colei, che ha la prerogativa dell'età.

Circa i titoli di casa Fuscaldo: Che l'art. 1 della legge del 2 agosto 1806 aboli la feudalità con tutte le sue attribuzioni, rimanendo abrogati così ed il diritto feudale e la regola ordinaria della feudale successione, e la facoltà concessa per grazia speciale al baronaggio di modificarla mercè la istituzione de' fedecommessi sul corpo de' feudi;

Che nell'art. 2 della citata legge fu ritenuta la necessità di sancire espressamente la regola per la trasmissione de' titoli, simile per verità all'antica regola ordinaria, ma che ad un tempo includeva il principio di annullare le anteriori chiamate fedecommessarie, poichè i titoli di nobiltà furono conservati a coloro che nell'anno 1805 ne erano gli attuali godenti per trasmetterli non ad altri, che ai loro legittimi discendenti, e nella linea collaterale fino al quarto grado;

Che non faceva mestieri di enunciare i titoli di nobiltà nella posteriore abolizione generale delle antiche sostituzioni fedecommessarie, abolizione che nella materia delle successioni forma la base di tutte le disposizioni legislative enunciate dall'anno 1807 fin oggi;

Che non è applicabile alla specie il rescritto de' 7 dicembre 1839 che riguarda la mal pretesa compra di titoli feudali, e se nello stesso si parla di avere i titoli conservato le regole di trasmissione secondo le antiche leggi feudali, ciò è da intendersi nel senso di sopra indicato;

E che all'ultimo successore de' titoli di casa Fuscaldo essendo rimasto superstite il primogenito della figliuola predefunta, a costei i titoli medesimi si spettano.

Per siffatte considerazioni il Consiglio de' ministri è stato di unanime avviso:

1. Che sia da approvarsi il parere della Real commissione circa la esistenza de' titoli di casa Cariati e di casa Fuscaldo.

2. Che non si abbia alcun conto della dedotta incompetenza della commissione medesima;

3. Che in quanto ai titoli di casa Cariati, cioè di principe di Cariati, duca di Castrovillari e conte di Oppido, i medesimi siano ricaduti per legittima successione in D^a^ Margherita Spinelli maritata in Friozzi;

4. E che in fine de' titoli di casa Fuscaldo, cioè di marchese di Fuscaldo, duca di Caivano e principe di S. Arcangelo ne sia investito D. Alfredo Ricciardi, figliuolo primogenito della defunta D^a^ Sofia Spinelli.

Avendo lo rassegnato tutto ciò a S. M. il Re N. S., la Maestà Sua, nel Consiglio ordinario di Stato de' 19 di questo mese, si è degnata approvare pienamente il parere del Consiglio de' ministri, ed in pari tempo accordare per grazia speciale al cav. D. Antonio Spinelli, figlio di Mario e nipote di Tommaso, il titolo di duca di Marianella, esentandolo dal pagamento de' diritti fiscali.


COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

RIGUARDANTI

MASSIME DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE

RACCOLTI DAL 1806 FINO AL 1856

E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

UFFIZIALE DI CARICO NEL MINISTERO DI STATO DELLE REALI FINANZE

VOLUME PRIMO

NAPOLI

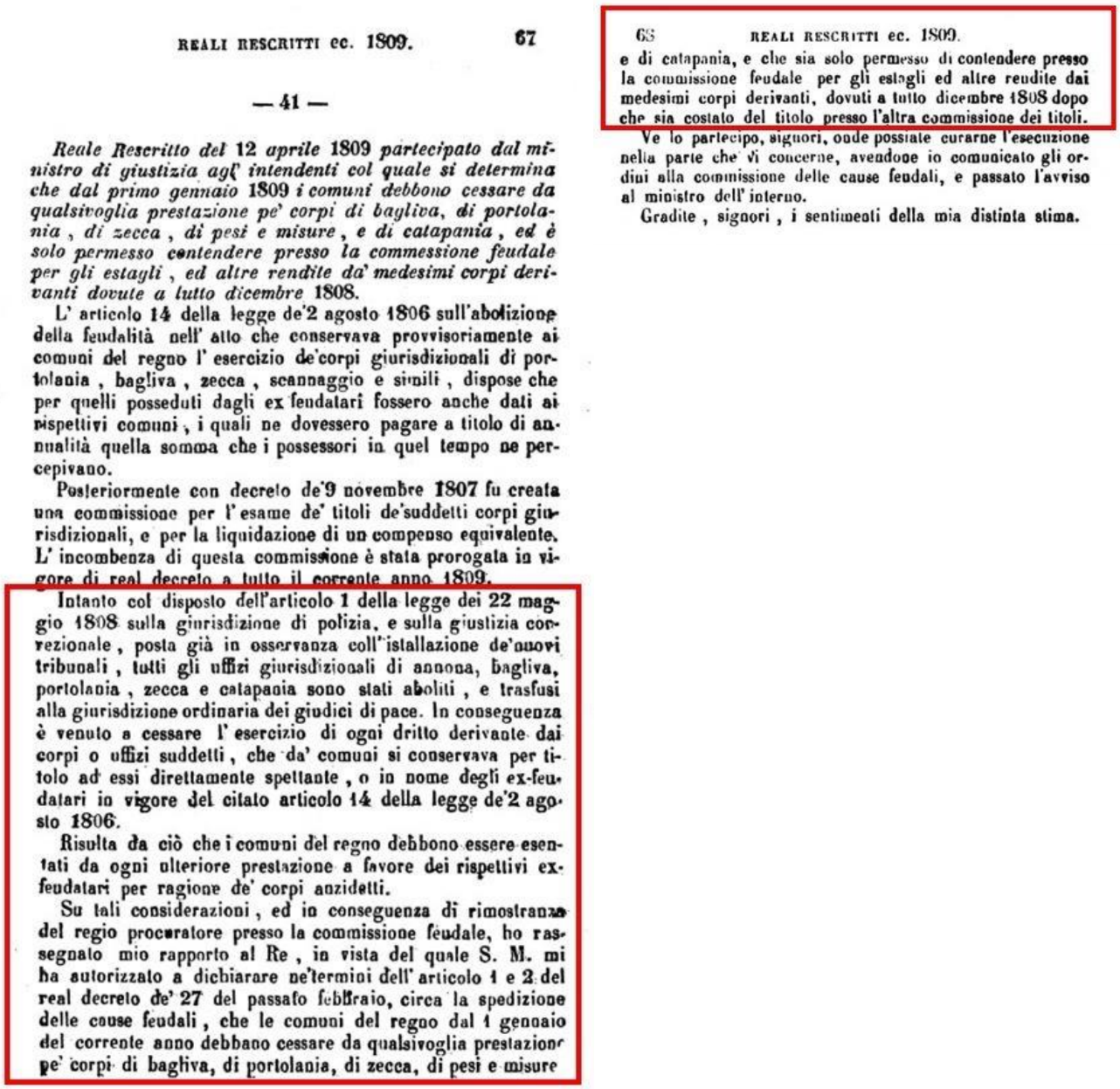
PRESSO GIOVANNI PELLIZZONE

Strada nuova dei Fossi a Foria num. 6.

1856

Nel periodo del "decennio francese", durante il Regno di Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone, sul trono napoletano dal 1806 al 1808, oltre alla creazione di nuovi organi istituzionali tra questi il Consiglio di Stato, furono emanati provvedimenti legislativi di particolare importanza, tra cui il decreto di eversione della feudalità, con il quale furono abolite tutte le istituzioni feudali.
Giuseppe Bonaparte con la legge n.130 del 2 agosto 1806, aboliva la feudalità. Di tale legge si riportano gli articoli più significativi:
art. 1: La feudalità con tutte le sue attribuzioni viene abolita;
art. 2: Tutte le città, terre e castelli, non esclusi quelli annessi alla Corona, abolita qualunque differenza, saranno governati secondo la legge comune del Regno;
art. 5: I fondi e rendite, finora feudali, saranno, senza alcuna distinzione, soggetti a tutti i tributi;
art. 6: Restano abolite, senza alcuna indennizzazione, tutte le angarie, le pre-angarie, ed ogni altra opera o prestazione personale, sotto qualunque nome venisse appellata, che i possessori dei feudi per qualsivoglia titolo erano solito riscuotere dalle popolazioni e dai particolari cittadini;
art. 7: Tutti i diritti proibitivi restano egualmente aboliti senza indennità …
art. 8: I fiumi, abolito qualunque diritto feudale, restano di proprietà pubblica …
art. 15: I demani che appartenevano agli aboliti feudi, restano agli attuali possessori. Le popolazioni conserveranno ugualmente gli usi civici, e tutti i diritti, che attualmente posseggono su dei medesimi, fino a quando di detti demani non ne sarà con altra nostra legge determinata e regolata la divisione proporzionata al demanio e diritto rispettivi. Intanto espressamente rimane proibita qualunque novità di fatto;

art. 19: I suffeudi restano parimenti aboliti, ma qualunque prestazione suffeudale, che era solito pagarsi ai possessori dei feudi principali, saranno conservate col carattere di censi riservativi, soggetti però ad essere ricomprati in danaro per lo giusto prezzo da valutarsi.
(Vincenzo Petrocelli, Eversione della feudalità e la restaurazione borbonica - Corriere di Puglia e Lucania (corrierepl.it))



REALI RESCRITTI ec. 1809. 67

— 41 —

Reale Rescritto del 12 *aprile* 1809 *partecipato dal ministro di giustizia agl' intendenti col quale si determina che dal primo gennaio* 1809 *i comuni debbono cessare da qualsivoglia prestazione pe' corpi di bagliva, di portolania, di zecca, di pesi e misure, e di catapania, ed è solo permesso contendere presso la commessione feudale per gli estagli, ed altre rendite da' medesimi corpi derivanti dovute a tutto dicembre* 1808.

L' articolo 14 della legge de'2 agosto 1806 sull'abolizione della feudalità nell' atto che conservava provvisoriamente ai comuni del regno l' esercizio de'corpi giurisdizionali di portolania, bagliva, zecca, scannaggio e simili, dispose che per quelli posseduti dagli ex feudatari fossero anche dati ai rispettivi comuni, i quali ne dovessero pagare a titolo di annualità quella somma che i possessori in quel tempo ne percepivano.

Posteriormente con decreto de'9 novembre 1807 fu creata una commissione per l' esame de' titoli de'suddetti corpi giurisdizionali, e per la liquidazione di un compenso equivalente. L' incombenza di questa commissione è stata prorogata in vigore di real decreto a tutto il corrente anno 1809.

Intanto col disposto dell'articolo 1 della legge dei 22 maggio 1808 sulla giurisdizione di polizia, e sulla giustizia correzionale, posta già in osservanza coll'istallazione de'nuovi tribunali, tutti gli uffizi giurisdizionali di annona, bagliva, portolania, zecca e catapania sono stati aboliti, e trasfusi alla giurisdizione ordinaria dei giudici di pace. In conseguenza è venuto a cessare l' esercizio di ogni dritto derivante dai corpi o uffizi suddetti, che da' comuni si conservava per titolo ad essi direttamente spettante, o in nome degli ex-feudatari in vigore del citato articolo 14 della legge de'2 agosto 1806.

Risulta da ciò che i comuni del regno debbono essere esentati da ogni ulteriore prestazione a favore dei rispettivi ex-feudatari per ragione de' corpi anzidetti.

Su tali considerazioni, ed in conseguenza di rimostranza del regio procuratore presso la commissione feudale, ho rassegnato mio rapporto al Re, in vista del quale S. M. mi ha autorizzato a dichiarare ne'termini dell' articolo 1 e 2 del real decreto de' 27 del passato febbraio, circa la spedizione delle cause feudali, che le comuni del regno dal 1 gennaio del corrente anno debbano cessare da qualsivoglia prestazione pe' corpi di bagliva, di portolania, di zecca, di pesi e misure

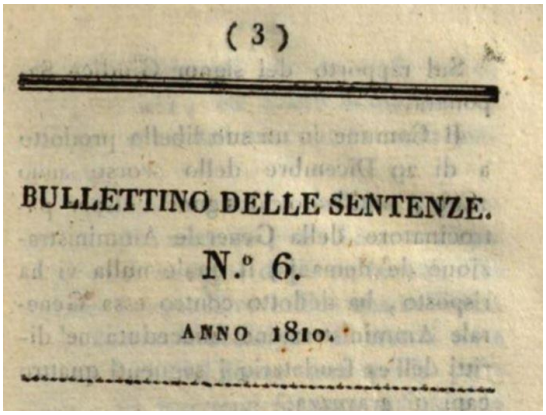
68 REALI RESCRITTI ec. 1809.

e di catapania, e che sia solo permesso di contendere presso la commissione feudale per gli estagli ed altre rendite dai medesimi corpi derivanti, dovuti a tutto dicembre 1808 dopo che sia costato del titolo presso l'altra commissione dei titoli.

Ve lo partecipo, signori, onde possiate curarne l'esecuzione nella parte che vi concerne, avendone io comunicato gli ordini alla commissione delle cause feudali, e passato l'avviso al ministro dell' interno.

Gradite, signori, i sentimenti della mia distinta stima.

In applicazione del Decreto Reale del 22 maggio 1808 il Comune di Caivano chiede alla Commissione Feudale l'abolizione di ogni prestazione di zecca, portolania, pesi e misure.
Con la sentenza n. 42 del 13 giugno 1810 la Commissione Feudale dichiarava estinta ogni prestazione di zecca e portolania, e quelle per pesi e misure da parte del Comune di Caivano nei confronti del suo ex Barone.

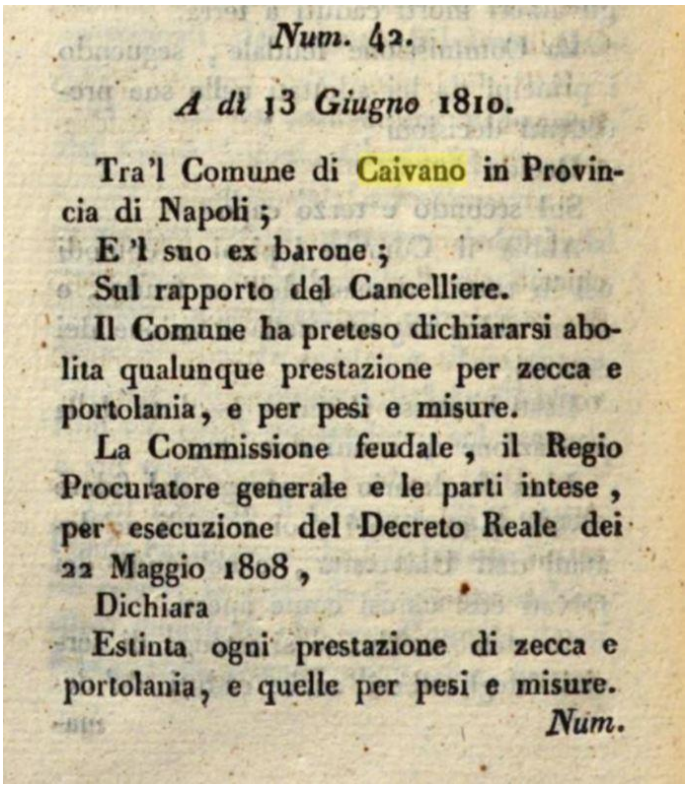


(3)

BULLETTINO DELLE SENTENZE.

N.° 6.

ANNO 1810.



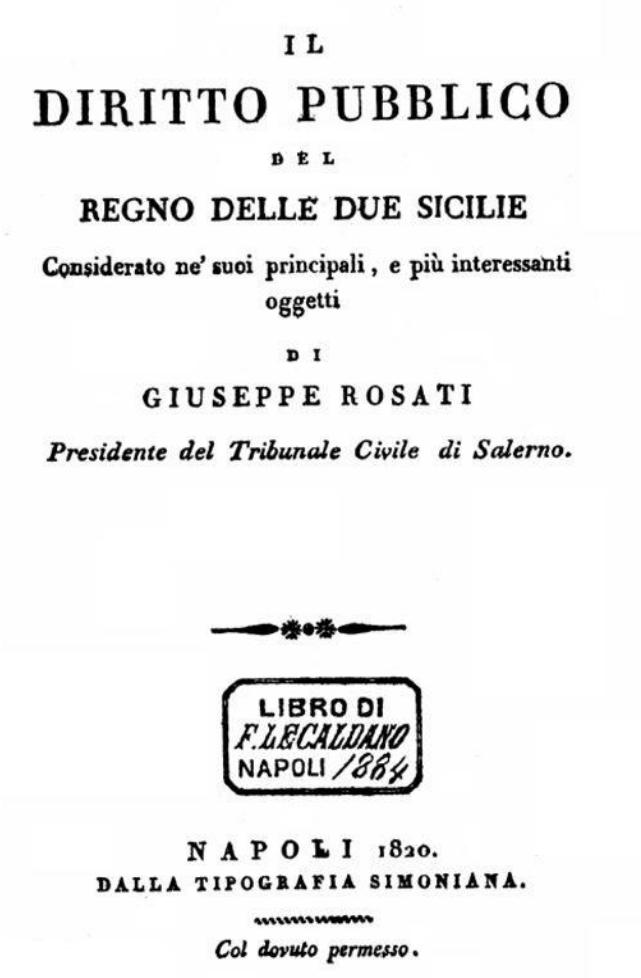
Num. 42.

A dì 13 *Giugno* 1810.

Tra'l Comune di Caivano in Provincia di Napoli;
E 'l suo ex barone;
Sul rapporto del Cancelliere.
Il Comune ha preteso dichiararsi abolita qualunque prestazione per zecca e portolania, e per pesi e misure.
La Commissione feudale, il Regio Procuratore generale e le parti intese, per esecuzione del Decreto Reale dei 22 Maggio 1808,
Dichiara
Estinta ogni prestazione di zecca e portolania, e quelle per pesi e misure.

Num.

Il concetto di Portolania nel libro "Il diritto pubblico" di Giuseppe Rosati



IL

DIRITTO PUBBLICO

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

Considerato ne' suoi principali, e più interessanti oggetti

DI

GIUSEPPE ROSATI

Presidente del Tribunale Civile di Salerno.

LIBRO DI
F. LEGALDANO
NAPOLI 1884

NAPOLI 1820.
DALLA TIPOGRAFIA SIMONIANA.

Col dovuto permesso.

Il corpo della città di Napoli è composto, come si è detto altrove, di un Sindaco, e di dodici eletti. Al corpo di città è espressamente riserbata la *portolania*, *o polizia annonaria*; in conseguenza di permettere, o vietare l' apertura delle botteche, e de' macelli, e la loro chiusura; lo stabilimento de' tavolati, tettoje, o fabbriche dello stesso genere che sporgano sulla pubblica strada; lo stabilimento de' posti fissi o volanti pe' venditori sulle strade, piazze, o mercati, e di riscuoterne per conto della città i diritti di portolania, e di piazza: in fine di esercitare la vigilanza, e l'ispezione su'venditori de' generi soggetti a'regolamenti di annona. Or nell' esercizio delle facoltà accordate al corpo di città pe' rami di portolania, ed annona, ogni eletto nella sua sezione, o l' aggiunto del carico è autorizzato nella contravvenzione a procedere come ogni altro eletto di qualunque comune del regno (3).

I commessarj de' quartieri sono sotto gli ordini del Direttore ; siccome gl' ispettori , e sottispettori dipendono immediatamente da' commessarj.

§. II.

Facoltà , ed incarichi del Direttore.

20. Procura la sicurezza del commercio, facendo visitare i mercanti , e fabbricanti per verificare le bilance , i pesi , e le misure ; e sequestrare quelle che non sono esatte , o marcate.

DELLA STORIA

DELLE FINANZE

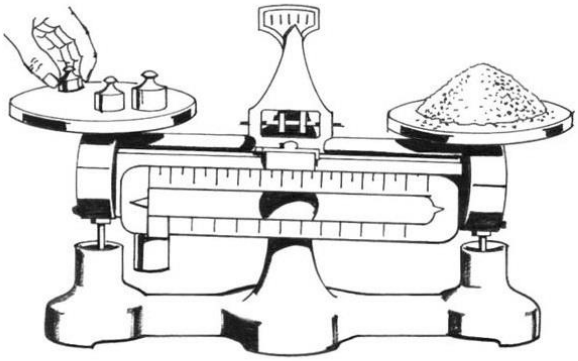
DEL

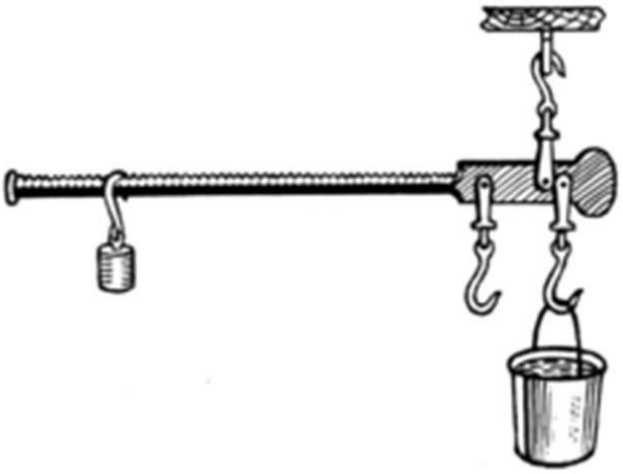
REGNO DI NAPOLI

VOLUME II.

In altri paesi si vendè questo diritto a feudatari. Solo nella città di Napoli, ne' suoi casali, e nelle fiere del Regno restò l'ufizio di quella zecca retto da due razionali della Camera della Sommaria, da un giudice, e da un uficiale detto del *Campione* il quale apponeva il marchio a' pesi e alle misure , esigendo certi dazi che formavano un arrendamento che subì la stessa sorte degli altri, e fu venduto.

Per zecca si intendeva l’apposizione di un marchio che si apponeva a strumenti per pesare e misurare, dopo essere stati confrontati con un campione, per impedirne la manomissione (in dialetto *o’ zicc*, ad esempio il sigillo apposto al contatore dell’acqua e della corrente per impedire che si rubi sulla misura) esigendo una imposta annua che costituiva un diritto che spettava al feudatario.





Bilance che misurano il peso dei prodotti servendosi di un contrappeso di ferro od altro metallo opportunamente tarato.

SUPPLIMENTO

DEL

BULLETTINO DELLE SENTENZE

EMANATE DALLA SUPREMA COMMISSIONE
PER LE LITI TRA' GIA' BARONI
ED I COMUNI.



NAPOLI,
Dalla Tipografia Taani.

1829.

SUPPLIMENTO

DEL

BULLETTINO

DELLA

COMMISSIONE FEUDALE.

N. 1.

Num. 48.

A dì 13 *Giugno* 1810.

Tra' Comuni di Pascarola e Casolla Valenzana in Provincia di Napoli, patrocinati dal sig. Antonio Vitale;

E 'l di loro ex-barone, patrocinato dal sig. Vito Netti;

Sul rapporto del Cancelliere;

Intese le parti e 'l Regio Proccuratore Generale.

Il Comune di Pascarola ha chiesto di esser reintegrato nel suo demanio detto di Palude grande usurpatogli dall' ex-barone.

L'altro Comune di Casolla Valenzana ha dimandato la revindica di varj territorj demaniali universali anche occupati dallo stesso ex-feudatario.

La Commissione feudale,

Attesochè per Palude grande si è già pronunziato colla sentenza de' 5 Maggio corrente anno.

Attesochè le proposte azioni di revindica non sono state istruite da alcun documento presso la Commissione feudale.

Ordina.

Il Comune di Casolla Valenzana per la pretesa revindica si provvegga innanzi ai giudici ordinarj competenti.

Con la sentenza n. 43 del 13 giugno 1810 relativamente alla richiesta del Comune di Pascarola si ribadisce che con la sentenza del 5 maggio 2010 (riportata di seguito), la Commissione feudale già si era pronunziata circa il demanio di Palude grande mentre per le rivendicazioni dei territori da parte del Comune di Casolla Valenzana ordina di rivolgersi ai giudici ordinari.

CONSIDERAZIONI

SU I

MEZZI DA RESTITUIRE

IL VALORE PROPRIO

A' DONI

CHE HA LA NATURA LARGAMENTE CONCEDUTO

AL REGNO DELLE DUE SICILIE

DEL COMMENDATORE

Carlo Afan de Rivera.

R. ... ORIENTALE NAPOLI BIBLIOTECA M. RIPA

La civiltà reale delle nazioni non consiste nelle opinioni e nelle maniere, ma sì bene nella loro prosperità.

VOL. I.°

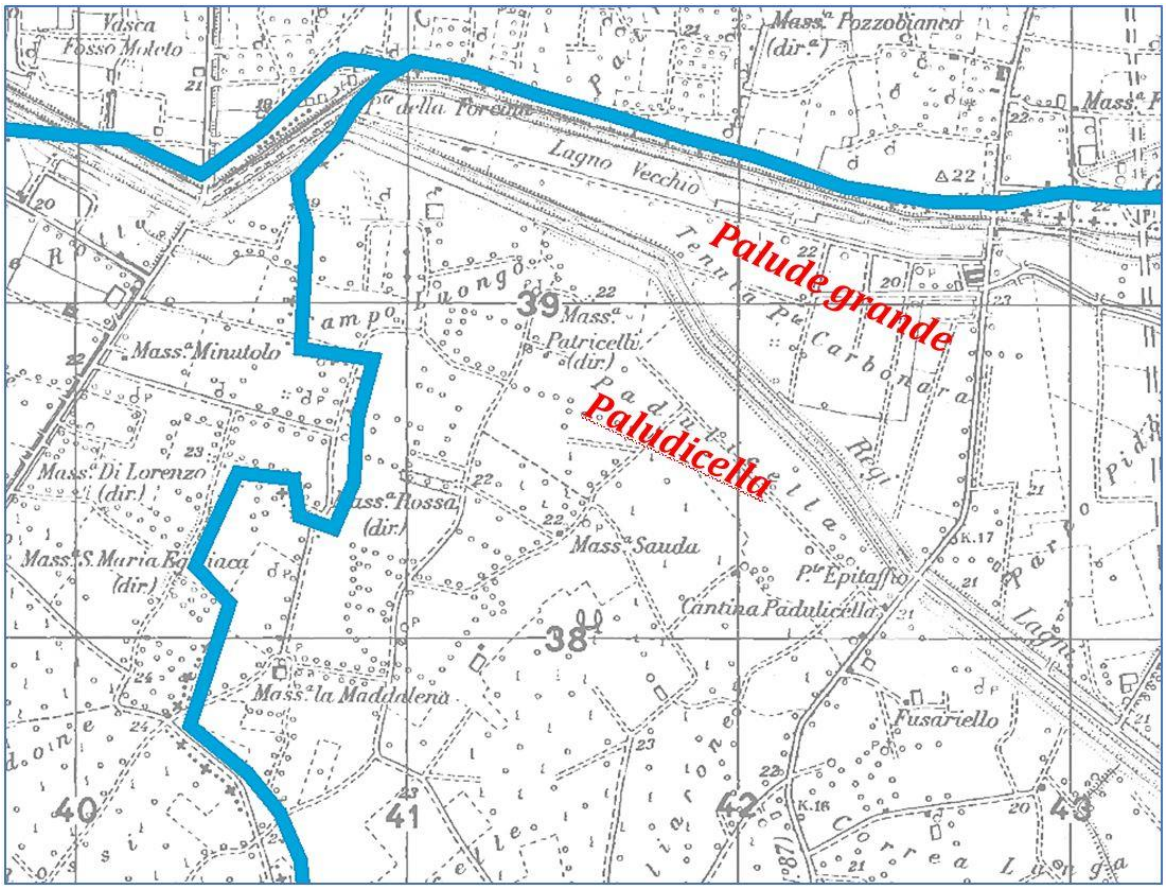
NAPOLI

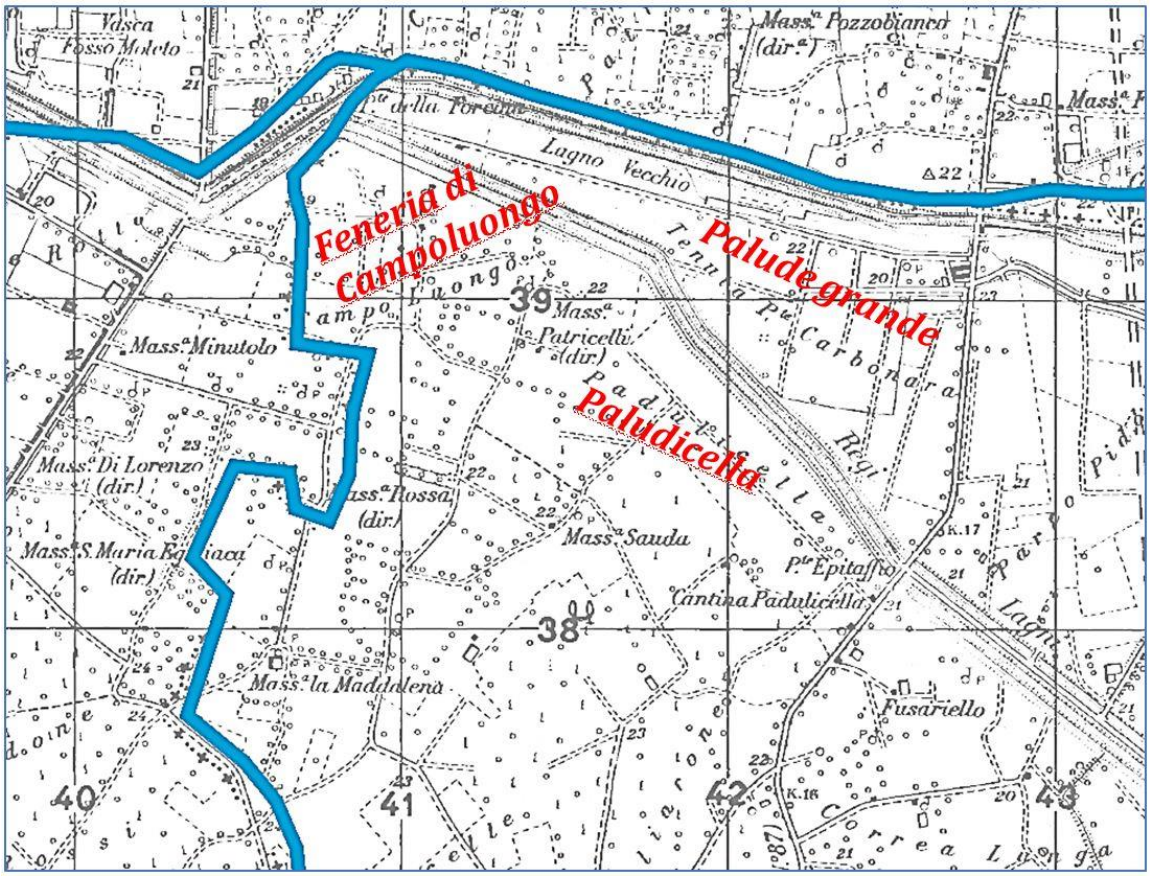
NAPOLI,
DALLA STAMPERIA E CARTIERA DEL FIBRENO,
Largo S. Domenico Maggiore, N.° 3.

1832.

In questo libro, in relazione alla bonificazione delle vaste campagne adiacenti ai Regi Lagni, si evince che:

- "Prima del 1809 erano palustri i terreni i più avvallati del bacino, tra i quali annoveravansi i campi del Candelaro, il pantano ed i parchi di Acerra, i boschi di Loriano, di Maddaloni e di Sant'Arcangelo, la contrada di Pozzobianco, le campagne di Ponterotto e Pascarola, e le terre di Aprano e del Melaino."
- Per effetto della bonificazione di queste zone palustri di oltre ottomila moggia di superficie "il valore della loro rendita ch'era di 4 a 5 ducati per moggio, si aumentò a duc. 20 a 25. Così oltre il vantaggio del miglioramento dell'aria, che permetteva una più industriosa coltura nelle prossime campagne, si ottenne nella rendita di que' terreni un aumento di valore di 150 mila ducati in circa."


Palude grande
Paludicella
Vasca
Fosso Molelo
Mass.a Pozzobianco
(dir.a)
Lagno Vecchio
Mass.a Minutolo
Mass.a Patricelli
(dir.)
Mass.a Di Lorenzo
(dir.)
Mass.a Sauda
Cantina Padulicella
Mass.a la Maddalena
Fusariello
39
38
40
41
42
43


Fenaria di Campoluongo
Palude grande
Paludicella
Vasca
Fosso Molelo
Mass.a Pozzobianco
(dir.a)
Lagno Vecchio
Mass.a Minutolo
Mass.a Patricelli
(dir.)
Mass.a Di Lorenzo
(dir.)
Mass.a Sauda
Cantina Padulicella
Mass.a la Maddalena
Fusariello
39
38
40
41
42
43

Con la sentenza della Commmissione feudale n. 48 del 13 giugno 1810 il Comune di Pascarola viene reintegrato nel possesso di Palude grande che doveva corrispondere a parte della zona palustre poi bonificata riportata nel libro "Considerazione sui mezzi da restituire" prima citato. Nella sentenza del 5 maggio 1810 della Commissione feudale, riguardante sempre Pascarola, di seguito riportata, viene specificata l'ubicazione precisa di Palude grande e Paludicella, quest'ultima riportata nella carta dell'IGM quale Padulicella in posizione corrispondente alla ubicazione riportata nella sentenza mentre Palude grande risultava compresa fra i due rami dei Regi Lagni.
La Palude grande di cui non si conosceva l'estensione comprendeva il fosso dell'acqua, ossia Lago del Fusaro, e taverna vicino a detto Fusaro, una col largo avanti denominato Spasaro per asciugare i canapi e lini nonchè parte del bosco estirpato incorporato alla Palude grande e porzione alla Paludicella.
Quanto sopra lo si deduce dallo strumento del 4 Dicembre 1738, munito d'assenso del 16 Febbrajo 1769, con cui fu venduto il feudo di Pascarola dal Duca allora di S. Elpidio a Domenico Palomba.
Dallo stesso atto si rileva che il territorio della Paludicella / Padulicella di moggia 27 che si congiungeva con la Feneria, ossia territorio chiamato Campoluongo, formando un sol corpo; ed essa Feneria di Campoluongo non si sa quante moggia sia non essendo mai stata misurata, per essere la medesima parte del bosco estirpato.

La sentenza n. 5 del 5 maggio 1810 che di seguito si riporta è relativa alla richiesta fatta dal Comune di Pascarola alla Commissione feudale in applicazione della legge sull'abolizione della feudalita:

1. di restituzione del territorio costituito da Padula grande (alle origini Palude grande), la Padulicella (alle origini Paludicella), il Mandrone e Campoluongo, posseduto dall'ex feudatario Domenico Palomba;
2. che venga vietato all'ex barone il diritto della fida per l'erba agreste sopra l'intero territorio di Pascarola;
3. che siano sospese le prestazioni in denaro pretese dall'ex barone sotto il titolo di censi solari fin quando non avrà esibito il titolo legittimo che gli dia ragione a poterle pretendere;
4. che l'ex barone sia obbligato a dare l'intero importo delle contribuzioni per mantenimento delle strade, per l'abolito jus del tabacco, e della bonatenenza.

La Commissione in ordine alle singole richieste del Comune di Pascarola in sostanza accoglie tutte le richieste esprimendosi nel seguente modo:

1. dichiara detti fondi demaniali e pertanto da ripartire secondo le specifiche leggi in materia;
2. ordina che si astenga l'ex feudatario di fidare per l'erba agreste e di esercitare qualsivoglia diritto sui fondi dell'Università di Pascarola sia chiusi che aperti;
3. ordina che l'ex feudatario esibisca il titolo legittimo che gli da ragione delle pretese prestazioni:
4. ordina che l'ex feudatario paghi la bonatenenza al Comune di Pascarola dovendosi ricorrere al giudice ordinario per tutti i diritti i non aboliti dalle leggi eversive della feudalità.

BULLETTINO DELLE SENTENZE

N.° 5.

ANNO 1810.

Num. 19.

A dì 5 *Maggio* 1810.

Tra 'l Comune di Pascarola in Provincia di Napoli, patrocinato dal signor Domenico d' Ambrosio;

E l' ex feudatario, patrocinato dal signor Vito Netti;

Sul rapporto del signor Giudice Saponara.

Veduta l' istanza del Comune di Pascarola de' 21 Dicembre 1809 del tenor seguente: » 1.

» 1. Tra' beni che possiede l'ex barone di Pascarola vi sono la Padula grande, la Padulicella, il Mandrone, e Campoluongo. Dice il Comune che questi fondi sono suoi, e chiede che gli sieno restituiti.

» 2. Esercita l' ex barone il diritto della fida per l'erba agreste sopra l'intero territorio di Pascarola. Dice il Comune che questo jus, mai garantito da giusto titolo, è stato abolito per le ultime sovrane disposizioni, e chiede che gli si vieti di più esercitarlo.

» 3. Pretende l'ex barone dalla più parte de'suoi cittadini delle annue prestazioni in denaro sotto lo specioso pretesto di censi solari. Dice il Comune che non sono giuste queste prestazioni, e chiede che gli sieno interdette sino a che non avrà esibito il titolo legittimo che gli dia ragione a poterle pretendere.

» 4.

» 4. L'ex barone non ha mai pagato la bonatenenza, e mai ha corrisposto le due contribuzioni per lo mantenimento delle strade, e per l' abolito jus del tabacco. Chiede il Comune che sia obbligato a dare l'intiero importo delle due contribuzioni, e della bonatenenza.

Veduta l'istanza de' 30 Aprile 1810, colla quale deduce appartenersigli anche la lacuna per maturare i canapi, volgarmente detta il Fusaro, sita nella divisata Padula grande.

Su'locali compresi nel capo 1. e sul divisato Fusaro.

La Commissione, veduto lo strumento del dì 4 Dicembre 1738, munito d'assenso a' 16 Febbrajo 1769, con cui fu venduto il feudo di Pascarola dal Duca allora di S. Elpidio a Domenico Palomba, ove non portansi con qualità di difesa i fondi feudali in Pascarola, detti la Feneria del Fusaro, e Starza

picciola di Carbonara, chiamata ancora lo Spasaro, la quale starza picciola, o Spasaro vi si porta di moggia quarantanove al giusto passo e misura di Aversa, e vi si legge che non si sapeva il numero delle moggia della Feneria del Fusaro per non essere stata mai misurata, stante essa è parte del bosco estirpato: quali corpi feudali Feneria del Fusaro e Spasaro, formanti un gran pezzo di territorio, si portano giusta i Regj Lagni da due parti, i beni del Monastero della Maddalena di Napoli, e Via Regia — La Padulicella di moggia 27 al giusto passo e misura di Aversa, confinante co' Regj Lagni, co' beni di Anna Cantore, co' beni del Santissimo di Pascarola, co' beni della Santissima Concezione, co' beni di Francesco di Liguori, co' beni di Filippo Rosino, co' beni di Biagio Mellone, co' beni di Pietro Spena, co' beni della baronale camera di Pascarola, cioè col Mandrone,

ne, o parte del Lagno Arantino, ed altresì la Feneria, o sia territorio chiamato Campoluongo, che va unito colla detta Paludicella, e forma, vi si legge, presentemente un sol corpo; ed essa Feneria di Campoluongo, vi si legge, non si sa quante moggia sia, stante mai si è misurata, per essere la medesima parte del bosco estirpato; quali corpi si portano confinanti: co' beni della Religione di Malta, co' beni di Vito Greco, co' Regj Lagni, co' beni del Monistero della Maddalena di Napoli, coi beni di Giambattista Froncillo, co' beni di Domenico Cimino, co' beni di Vincenzo di Lorenzo: vi si porta che in mezzo a detta Feneria vi è un pezzo di territorio fenile di moggia sei in sette circa della Religione di Malta, che si teneva in fitto per ducati venti l'anno dal feudatario di Pascarola — Vi si porta anche — Item la Feneria o sia Mandrone chiamato di Mastroantonio

ridotta a cantina confinante colla Sauda e colla Padulicella appartenente alla Camera baronale, e co' beni di Giambattista Froncillo e via vicinale.

Veduta la significatoria spedita nel 1771 nel rilevio di Pascarola del 1768, ove tra' corpi feudali si legge — Dall'affitto del fosso dell'acqua, o sia Lago del Fusaro, e taverna vicino a detto Fusaro, una col largo avanti denominato Spasaro per asciugare i canapi e lini, duc. 1000.

Dall'affitto de' detti territorj dello Spasaro seu Palude grande ducati 600 — Il bosco, vi si legge, essendosi estirpato, e porzione di esso incorporato alla Palude grande, e porzione alla Paludicella, sono denunciate sotto le rendite di detta Palude grande, e Paludicella.

Intese le parti ed il Regio Proccuratore generale.

Sul primo dichiara demaniali feudali aperti i sopraesposti fondi portati dall'espo-

l'esposto strumento del dì 4 Dicembre 1738, e dalla esposta significatoria del 1771, ed in essi competere al Comune e cittadini di Pascarola i pieni e comodi diritti civici, anche per causa di commercio tra cittadini, da accantonarsi in piena proprietà dell' Università di Pascarola in tempo della ripartizione de' demanj giusta le leggi del Regno, salve all' ex feudatario le ragioni se gli competono contro la ripartizione fatta per ordine dell' Intendente, da sperimentarsi innanti al competente Commissario Regio ripartitore generale.

Sul secondo del tenor seguente:

» Esercita l'ex barone il jus della fi-
» da per l' erba agreste sopra l' intero
» territorio di Pascarola. Dice il Comu-
» ne che questo jus, mai garantito da
» giusto titolo, è stato abolito per le
» ultime sovrane disposizioni, e chiede
» che gli si vieti di più esercitarlo.

La Commissione ordina che si asten-

ga l' ex feudatario di fidare per l' erba agreste, e di esercitare qualsivoglia diritto su' fondi de' particolari o dell'Università di Pascarola sì chiusi, che aperti.

Sul terzo del tenor seguente:

» Pretende l'ex barone dalla più parte
» di quei cittadini delle annue presta-
» zioni in danaro sotto lo specioso pre-
» testo di censi solari. Dice il Comune
» che non sono giuste queste prestazio-
» ni, e chiede che gli sieno interdette
» sino a che non avrà esibito il titolo
» legittimo, che gli dia ragione a po-
» terle pretendere.

Ordina che l'ex feudatario si serva di sue ragioni contro i particolari, contro i quali mostrerà gli strumenti di concessione de' fondi soggettivi, o le partite dell' ultimo general catasto, in cui gli stessi particolari avranno professato i loro fondi a tai censi soggetti.

Sul quarto del tenor seguente:

» L' ex

(119)

» L' ex barone non ha mai pagata la » bonatenenza, e mai ha corrisposto le » due contribuzioni per lo mantenimen- » to delle strade e per l'abolito jus del » tabacco. Chiede il Comune che sia » obbligato a dare l'intero importo delle » due contribuzioni, e della bonate- » nenza.

Ordina che l'ex feudatario paghi la bonatenenza al Comune di Pascarola dal dì dell' ultimo general catasto, e 'l razionale Catalano ne liquidi il montante.

Riserba ogni diritto di garanzia, se compete, contro gli autori lodati pe' diritti non aboliti dalle leggi eversive della feudalità, da sperimentarsi innanti al giudice ordinario.

In seguito alla sentenza del 5 maggio 1810 sulla divisione del demanio Padulicella seguirono alcuni ricorsi e formulati vari pareri da parte degli organi competenti riportati nella copiosa corrispondenza che di seguito si riporta dal 15 ottobre 1811 al 10 settembre 1814 fra il Presidente della Commissione feudale per le liti tra i Comuni e i baroni al Ministro della Giustizia il relativo riscontro, fra il Consigliere di Stato Intendente della Provincia di Napoli e il signor Winspeare Proccuratore del Re presso l'abolita Commissione feudale e relativo riscontro, fra il Ministro dell'Interno e il Sig . Cav. Winspeare e relativo risconto, relativamente alla questione se l'ex feudatario di Pascarola debba corrispondere i frutti della parte accantonata a quel Comune dal giorno in cui fu emessa l'ordinanza del Commissario o all'epoca della sentenza della Commissione feudale. L'Intendente sosteneva la seconda idea, e l'ex barone ricorre per la prima, producendo taluni documenti in sostegno della sua domanda. Su una seconda questione intercorre ulteriore corrispondenza fra Il Ministro dell'Interno e il Sig. Cav. Winspeare e relativo riscontro, fra Winspeare Avvocato Generale presso la G. C. di Cassazione e il Ministro dell'Interno e relativo riscontro, fra Il Ministro dell'Interno e il Regio Proccuratore presso la Commissione feudale e relativo riscontro, relativamente a un giudicato della Commissione feudale tra il marchese di Cesa e il Comune di Pascarola, in seguito all'ordinanza del Commissario regio Martucci, altra ordinanza emise sulla estensione e divisione del fondo Padulicella a cui aveva presentato ricorso il marchese di Cesa. Del resto la legge che regolava la ripartizione dei terreni demaniali del 1 settembre 1806, che di seguito si riporta coi successivi decreti attuativi, risulta abbastanza articolata.

INDICE ALFABETICO

DI TUTTE LE DISPOSIZIONI

CONTENUTE

NELLA LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

Regno delle Due Sicilie

DAL 1806 AL 1840

DIVISIONE DE' DEMANI. Legge del 1 settembre 1806 sulla ripartizione dei terreni demaniali pag. 848. Decreto de' 2 giugno 1807 con cui si dichiarono estinti i crediti baronali per gli arretrati de' dritti feudali pag. 849. Circolare del 29 agosto 1807 con la quale si prescrive che i demani da essere ripartiti si distinguono dai beni patrimoniali delle chiese e delle università, dei burgensatici degli ex baroni e dagli allodiali dei privati pag. 3196. Decreto de' 4 gennaio 1808 con cui si autorizzano i consigli d'intendenza a verificare le usurpazioni fatte dagli ex baroni dei demani ex feudali riducendoli a difese pag. 853. Decreto de'20 gennaio 1808 con cui si autorizzano gl'intendenti a determinare le somme occorrenti per le spese de' litigi fra comuni e gli ex baroni pag. 851. Decreto de'20 giugno 1808 col quale si permette ai possessori di fondi gravati di prestazioni a favore degli ex feudatari di trasmutarle in canoni pecuniari pag. 854. Decreto de' 3 dicembre 1808 contenente le istruzioni pel pronto adempimento della legge del 1 settembre 1806 e del decreto degli 8 giugno 1807 sulla divisione delle terre demaniali del regno pag. 856. Decreto de'21 gennaio 1809 pel riscatto del dritto fiscale conosciuto sotto il nome di gran foresta d'Oria in provincia di Otranto pag. 865 Decreto de' 23 ottobre 1809 con cui si nomina una commessione per la divisione de' beni comunali nelle diverse provincie del regno pag. 873. Decreto de' 17 gennaio 1810 contenente il regolamento per la commutazione in denaro delle rendite ex feudali e per la ricompra di ogni rendita perpetua pag. 874. Istruzioni del 10 marzo 1810 da eseguirsi dai commessari incaricati della divisione de' demani pag. 879. Decreto de'3 luglio 1810 per l'esecuzione delle decisioni della commessione feudale pag. 889. Decreto de'29 aprile 1811 col quale si prescrive il termine in cui dovranno cessare le funzioni della commessione per la divisione de' beni demaniali pag. 890. Decreto de' 17 ottobre 1811 che rende applicabile quello de'16 ottbre 1809 circa le decime e prestazioni ex feudali di terra d'Otranto a tutti gli enfiteuti e da ogni avente causa dagli ex feudatari di detta provincia pag. 891. Decreto del 9 luglio 1812 con cui si provvede alle evizioni risultanti da sentenze della commessione feudale e da decisioni dei demani comunali pag. 893. Decreto de' 20 gennaio 1814 che fissa l'epoca per la notificazione non ancora eseguita delle ordinanze dei commessari, o degl'intendenti per la divisione delle terre demaniali pag. 897. Decreto degli 11 maggio 1814 con cui si provvede al caso dei debitori di rendite in genere i quali volessero cangiar la coltura de' fondi feudali pagina 898. Parere del consiglio di stato de' 25 luglio 1814 per dichiarar nulle due ordinanze del commessario ripartitore de' demani comunitative di Chieti, colle quali fu erroneamente sottoposta a divisione una porzione di terre di proprietà del luogo pio detto S. Maria del Ponte pag. 3261. Decreto del 30 giugno 1818 portante la divisione delle terre demaniali pag. 104. Decreto del 30 gennaio 1819 concernente l'esazione de' dritti denominati cattedratico, quarta, decima e-simili pag. 3341. Reale Resoritto de'26 novembre 1825 con cui viene accordato a que' vescovi ai quali non fu partecipato la sovrana risoluzione de' 18 settembre 1821 la proroga di due mesi per provocare la conciliazione delle cause concernenti la esecuzione delle ordinanze per divisione di terre demaniali d'interesse delle mense vescovili pag. 3563. Decreto del 5 settembre 1821 che modifica taluni articoli di quello degli 11 settembre 1820 sullo scioglimento della promiscuità nei domini oltre il faro pag. 155. Decreto de' 19 dicembre 1838 relativo al compimento dell'abolizione della feudalità ed allo scioglimento dei dritti promiscui in Sicilia pag. 901.

niversità, ma col marchese di Cesa Palomba.

In risposta del viglietto di V. E. abbiamo l' onore d' informarla, che il duca di S. Arpino vendè nel 1741 al marchese di Cesa un credito strumentario di ducati 750, e per esso di annui ducati 37.50, che lo stesso rappresentava sull' Università di Pascarola, stata una volta suo feudo.

L' Università impugnò nel 1772 nella Regia Camera la sussistenza del suddetto credito, il perchè il marchese di Cesa lodò in autore il venditore duca di S. Arpino. La Camera diede nella causa termine ordinario, che fu compilato inteso il reo convenuto e l' autore lodato.

Dopo il termine si erano fatti varj decreti ne' quali era stato compreso il duca di S. Arpino. Finalmente in grado di restituzione *in integrum* la Camera fece una parità, essendovi stati tre voti

per la legittimità, altri tre per la nullità del credito. In questo stato la causa è passata a questa Commissione. Intese le parti e spezialmente il duca di S. Arpino ed il signor Avvocato fiscale, la Commissione dichiarò nullo il credito che rappresentava il marchese di Cesa, e condannò il duca di S. Arpino a rifare al compratore tutto l' interesse sofferto per la seguita evizione.

Noi crediamo che questo decreto corrisponda allo stato del processo ed al diritto; al primo, perchè il duca di S. Arpino lodato in autore era in giudizio, aveva anch' egli compilato il termine, ed era stato sempre compreso in tutti i precedenti decreti della Camera; al secondo, o sia al diritto, perchè il giudizio dell'autore lodato è indivisibile da quello del reo convenuto, per le seguenti ragioni:

La natura de' giudizj di evizione è tale, che il compratore dee per sua

cautela chiamare in giudizio il venditore, e questi è tenuto ad assisterlo, ad istruir la causa, a guarentirlo nel possesso della cosa venduta, o a rifargli il danno che per di lui cagione il compratore ha sofferto.

Dippiù l'evizione ha luogo quando il compratore *jure* sia obbligato a rilasciare la cosa, cosicchè se per colpa di lui ne sia spogliato anche in giudizio, perde il diritto all'evizione. Infine, per l'uguaglianza del diritto lo stesso giudice che pronunzia nella controversia fra l'attore e'l reo convenuto, dee decidere di quella, fra'l reo convenuto e l'autore lodato, perchè potrebbe intervenire che il reo obbligato a sostenere due giudizj, in uno perdesse la cosa, nell'altro fosse escluso dall'evizione.

Sopra queste ragioni, che sono tutte prevedute ed espresse dalle leggi, il diritto comune ha statuito che uno sia il giudizio dell'autore lodato e del reo

convenuto; e le nostre Prammatiche non solo hanno stabilito che entrambi sieno *una eademque sententia* condannati ed assoluti, ma per non dividerne il giudizio, quando il fisco fosse autore lodato, hanno comunicato all'attore ed al reo il privilegio del foro fiscale.

Contra queste ragioni non vale quella che un procedimento privilegiato conceduto per favore delle Università, non possa estendersi all'autore lodato, perchè questi si presume sempre che sia in una causa peggiore del reo convenuto, perciocchè se il titolo della cosa venduta sia ingiusto o vizioso, il reo n'è sempre possessore di buona fede, e la mala fede è tutta nel venditore. Questa è la ragione per la quale nella Prammatica 2. *de dilationibus* si prescrive, che a guarentire la buona fede delle obbligazioni, il giudice veduta la promessa della evizione condanni l'autore lodato a prestare quel che ha pro-

messo *sine figura judicii*, anche nel caso che il giudizio fosse di ordinaria cognizione fra l'attore ed il reo. Tanto è lontano dunque che il duca di S. Arpino possa dolersi d'essere compreso nel privilegio accordato alle Università, quanto questa è la forma ordinaria, secondo la quale la sua causa avrebbe dovuto essere decisa secondo le leggi del Regno.

Finalmente questa Commissione crede che per una ragione speciale non possano adottarsi diversi principj nel genere delle cause, che il Re le ha delegato. Spesso in queste cause il titolo della compra che producono gli ex baroni viene in contraddizione col diritto che il fisco avrebbe avuto di vendere. Ora in questi casi sembrerebbe dura quella legge la quale condannasse gli ex baroni a perdere una cosa venduta loro senza titolo, e gli obbligasse d'andare a sperimentare innanzi ad altri giudici e colle

forme ordinarie de' giudizj, il diritto che essi hanno all'evizione. La Commissione prega sopratutto V. E. di prendere in considerazione questa ragione nel decidere per punto generale la presente controversia.

Ci diamo l'onore di protestarle i sentimenti del nostro alto rispetto — firmato — Dragonetti Presidente.

17 *marzo* 1808.

Rescritto di eseguirsi il giudizio.

Il Ministro della Giustizia

Al Signor Presidente della Commissione per le liti tra'Comuni e i baroni.

Nel proporre al Re il rapporto di cotesta Commissione de' 5 dell'andante marzo contenente il suo parere negativo sul gravame nel Tribunale ordinario

domandato dal duca di S. Arpino nella causa trattata dalla Commissione tra 'l Comune di Pascarola, il marchese di Cesa Palomba e lo stesso duca di S. Arpino autor lodato; ho sottoposto ancora alla sovrana considerazione quanto con sua dettagliata rimostranza ha rassegnato cotesto avvocato fiscale Suarez sullo stesso proposito di trattarsi in Commissione tutte le cause contro agli autori lodati, sul ritardo alla celere spedizione delle cause de' Comuni, che deriva dal doversi la Commissione nel medesimo tempo occupare delle decisioni delle cause contro tutti gli autori lodati, i quali potrebbero sperimentare le loro ragioni presso de' Tribunali ordinarj. S. M. ha di suo pugno rescritto che si esegua il giudizio. Vi partecipo tuttociò per norma di cotesta Commissione ed intelligenza del suo avvocato fiscale — firmato — Cianciulli.

15 *ottobre* 1811.

Lettera dell'Intendente.

Il Consigliere di Stato Intendente della Provincia di Napoli

Al signor Winspeare Proccuratore del Re presso l'abolita Commissione feudale.

Signore.

Bisogna convenire che il Comune di Pascarola sia ben disgraziato. La sorte l' ha costantemente attraversato quel bene che la sentenza della Commissione feudale doveva produrgli.

A' 5 maggio 1810 la Commissione emanò la sua sentenza. In Gennajo 1811 nulla ancora si era intrapreso per la divisione di quel demanio. Inutili uffizi ne avanzai al signor Dumas allora Commissario del Re per la divisione. Fui nell' obbligo reclamare a S. E. il Ministro dell' Interno.

22

In luglio corrente anno manifestai le stesse premure al Signor Commissario Martucci, nè lasciai di accennargli dei dubbj sulla condotta di un tal Giuliano ingegnere. Se egli mi avesse riscontrato, o mi avesse domandato degli schiarimenti, gli avrei francamente detto che la popolazione comunemente credeva Giuliani partitante del già barone per causa d'interesse, o per altra più potente attrattiva.

Per maggiore sciagura il signor Martucci occupato forse in affari di più conseguenza, o spinto dal tempo, non ha potuto portarsi nel Comune di Pascarola per la tanto bramata divisione, e da Roccamonfina ha spedito la sua ordinanza. A me pare che egli abbia in diverse parti distrutto il giudicato, e per la principale non regolarmente applicate le istruzioni. Fra le facoltà accordate a' Commissarj per la divisione dei demanj, io non ravviso quella di distr ugere in tutto o in parte i giudicati. Anzi

col decreto de'3 luglio 1810 s'inculca la più stretta esecuzione appunto degli atti della Commissione feudale. Se dunque la decisione del signor Martucci scinde e distrugge il giudicato a favore del Comune di Pascarola, reputo il più sagro de' miei doveri reclamare, onde non sieno lesi i diritti de' cittadini alla mia amministrazione affidati. A norma dell' art. 5 del Decreto de'23 ottobre 1809 dovrei intentare l'azione presso il Consiglio di Stato: trattandosi però della esecuzione di un giudicato, sarà forse nelle sue facoltà richiamare il Commissario a' principj stabiliti nella sentenza della Commissione. Inoltre la mia particolare stima pel signor Martucci mi ha fatto desiderare un abboccamento col medesimo su quest' oggetto. Per questa ragione ho trattenuto presso di me l'ordinanza data al sindaco. Siccome però domani ho una discussione con S. E. il Ministro, e giovedì sono occupatissimo, nè posso di-

sporre degli altri giorni, così difficilmente mi riuscirà di vedere il signor Martucci. Trattandosi degl' interessi di una popolazione, se ella volesse compiacersi di parlare col signor Martucci, qualora potesse combinarsi questo affare, mi sarebbe oltremodo piacevole. Intando le acchiudo una memoria sull'assunto, assicurandola che il suo giudizio è per me un peso preponderante.

La prego di gradire i sentimenti della mia perfetta stima e considerazione — Per l' Intendente — Il Segretario Generale — firmato — Toro.

19 *ottobre* 1811.

Risposta all' Intendente.

Si risponda all' Intendente, che avendo parlato col Commissario Martucci, lo stesso mi ha detto che potrebbe lunedì

o martedì mattina tenere un abboccamento nell' Intendenza o in casa sua all'ora che egli indicherà. Mi riservo nella discussione che terremo di dirgli il mio avviso — firmato — Winspeare.

15 *agosto* 1812.

Ministeriale per parere.

Il Ministro dell' Interno
Al Cav. Winspeare.
Sig. Cavaliere.

È quistione se l'ex feudatario di Pascarola debba corrispondere i frutti della parte accantonata a quel Comune dal giorno in cui fu emessa l'ordinanza del Commissario, o dall' epoca della sentenza della Commissione feudale. L' Intendente mi riferisce sostenendo la seconda idea, e l' ex barone ricorre per la

prima, producendo taluni documenti in sostegno della sua domanda.

Io trasmetto a voi tutte queste carte, acciò m' informiate col vostro parere.

Sono con sentimenti di distinta stima— firmato — G. Zurlo.

23 *agosto* 1812.

Rapporto di riscontro al Ministro.

Winspeare Regio Proccurator Generale sostituto presso la G. C. di Cassazione

A S. E. il Ministro dell' Interno.

Il rapporto dell' Intendente di Napoli del 1 agosto 1812 che l'E.V. si è compiaciuta rimettermi per informo e parere con lettera de' 15 agosto 1812, contiene il dubbio se al Comune di Pascarola sia dovuta la rata de' frutti dei demanj ex feudali divisi dal dì dell'ordinanza del Commissario del Re, o dal

giorno, che la Commissione dichiarò i detti demanj soggetti agli usi civici. L' Intendente sostiene la seconda idea.

La decisione della Commissione avendo dichiarati i demanj feudali soggetti agli usi, il diritto del Comune non era quello di partecipare a' frutti, ma di esser lecito a' cittadini di pascere, acquare, legnare, e pernottare. L'accantonamento di tali diritti in piena proprietà del Comune in una porzione del demanio facendo cessare l' esercizio degli usi nell' intera sua continenza, mette il Comune medesimo in grado di percepire i frutti nella quota spettatagli.

Quindi il mio avviso sulla proposta quistione si è, che la rata de' frutti al Comune di Pascarola non è dovuta dal dì della dichiarazione de' demanj ex feudali fatta dalla Commissione, ma bensì da ch'è cessato il diritto agli usi civini pel detto demanio col di loro accantonamento ordinato dal Commissario.

Ho l'onore ec.— firmato — Winspeare.

(344)

10 *ottobre* 1812.

Altra ministeriale per parere.

Il Ministro dell' Interno
Al Sig. Cav. Winspeare.
Signore.

Nel senso del vostro rapporto de' 23 Agosto ultimo, avendo riscontrato l' Intendente di Napoli, questi riviene nel medesimo avviso che venne nel propormi la prima volta la quistione. Egli dunque sostiene che la rata de' frutti della parte accantonata sia dovuta al Comune di Pascarola dal dì del giudicato della Commissione feudale, e non già dall'epoca dell' ordinanza del Commissario come avete voi opinato. Esaminerete nelle annesse di lui rimostranze i motivi che ne l' hanno determinato, e mi direte se avete cosa a ridire sull' assunto.

Sono con sensi di distinta stima — firmato — G. Zurlo.

(345)

22 *ottobre* 1812.

Rapporto di riscontro.

Winspeare Avvocato Generale presso la G. C. di Cassazione Relatore al Consiglio di Stato

A S. E. il Ministro dell' Interno.

Sulla quistione proposta dall' Intendente di Napoli, se la rata de' frutti della parte accantonata sia dovuta al Comune di Pascarola dal dì del giudicato della Commissione feudale, o pure dall'epoca dell' ordinanza del Commissario del Re, la ragione allegata dal suddetto Intendente nell' acchiusa rimostranza rimessami da V. E. con lettera de' 10 del corrente, in replica del mio rapporto de' 23 di agosto, se contiene un motivo sufficiente a far condannare l'ex feudatario alla restituzione de'frutti pel tempo

(346)

antecedente alla divisione, de' essere dedotta innanzi al giudice ordinario competente, non essendo quest'azione compresa nel giudicato della Commissione, e non essendo della competenza de' Commissarj del Re o delle altre autorità amministrative che potranno ad essi succedere. Quindi non ho nulla che aggiugnere al mio rapporto di sopra citato.

Accolga i sentimenti ec. — firmato — Winspeare.

24 *dicembre* 1813.

Altra ministeriale per parere.

Il Ministro dell' Interno
Al Sig. Cav. Winspeare.
Signore.

Il marchese Cesa si duole di un' ordinanza emessa dall' Intendente di Napoli relativamente al fondo denominato

(347)

Paludicella, la quale si dice contraria al giudicato della Commissione feudale ed alla esecuzione dataci dal Commissario Martucci. Io v'invio non solo la di lui supplica, ma benanche l' ordinanza di cui è quistione. Voi esaminerete l'affare, e darete quindi all'Intendente tutti quegli schiarimenti che stimerete opportuni per la regolare esecuzione del giudicato.

Sono con sentimenti di perfetta stima — firmato — G. Zurlo.

29 *dicembre* 1813.

Lettera all' Intendente.

Si preghi l' Intendente di rimettermi l' ordinanza del Commissario Martucci, il processo verbale e la relazione dell'esecuzione fatta dall' Ingegnere Barletta, che si dice approvata dallo stesso Commissario — firmato — Winspeare.

(348)

8 *gennajo* 1814.

Riscontro dell' Intendente.

L' Intendente della Provincia di Napoli
Al Sig. Winspeare Avvocato generale presso la G. C. di Cassazione.

Ho rilevato dal vostro foglio de' 29 scorso l' incarico addossatovi dal Ministro dell'Interno relativo all' esame di un ricorso del marchese Cesa dolutosi che l'ordinanza da me emessa per definire le vera estensione del demanio Paludicella sia in contraddizione co' giudicati della cessata Commissione feudale sull'assunto.

In risposta ho l' onore di dirvi, che per mezzo dell' avvocato d' Ambrosio vi perverrà la detta ordinanza, e con essa il medesimo è incaricato di apprestarvi tutte le dilucidazioni sul merito di tal controversia.

Sono con sensi della più distinta stima — firmato — Commendator Filangieri.

(349)

8 *giugno* 1814.

Rapporto di riscontro al Ministro.

Winspeare Avvocato Generale presso la G. C. di Cassazione
A S. E. il Ministro dell' Interno.

Il Marchese di Cesa dice che l'Intendente di Napoli ha emesso un' ordinanza pel Comune di Pascarola relativamente al fondo denominato Paludicella contraria al giudicato della Commissione feudale, ed all' esecuzione datavi dal Commissario Martucci. Dolendosi dunque il Marchese Cesa di contrarietà di ordinanza e di eccesso di esecuzione, potrà valersi de' rimedj che la legge gli accorda presso il Consiglio di Stato.

Le restituisco il ricorso del Marchese Cesa e l'ordinanza dell' Intendente di Napoli, che mi rimise colla sua lettera

(350)

de' 24 dicembre 1813, e le rinnovo i sentimenti del mio profondo ossequio — firmato — Winspeare.

10 *settembre* 1814.

Ministeriale per parere.

Il Ministro dell' Interno
Al Sig. Cav. Winspeare.
Signore.

L'Intendente di Napoli, per assicurare l'esecuzione di un giudicato della Commissione feudale tra'l marchese Cesa e'l Comune di Pascarola, in seguito di ordinanza del Commissario regio Martucci, altra ordinanza emise sulla estensione e divisione del fondo Padulicella. Si dolse di questo secondo atto il marchese Cesa. Voi n'esaminaste i motivi a mia richiesta, e con rapporto degli 8 giugno ul-

(351)

timo foste di parere, che versando le doglianze sulla contrarietà di due ordinanze, e sull' eccesso di esecuzione, il marchese poteva valersi de' rimedj legali in Consiglio di Stato.

Ora l' affare trovandosi sospeso per l' opposizione tirata dal decreto de' 20 gennajo di questo anno per parte del marchese, come potrete ravvisare dall'annesso rapporto dell' Intendente, prima di abilitare costui ad emettere una novella ordinanza, desidero che esaminiate il merito della controversia, inteso il marchese Cesa, vale a dire, se dopo l'ordinanza del Commissario Martucci vi sia luogo ad ulteriore determinazione, e che indi mi riferiate col vostro parere. Troverete a questo riguardo qui annesse così l'enunciate ordinanze, come un ricorso del marchese medesimo.

Sono con sensi di distinta stima — firmato — G. Zurlo.

Rapporto di riscontro al Ministro.

Winspeare Regio Proccurator Generale sostituto presso la G. C. di Cassazione

A S. E. il Ministro dell' Interno.

Eccellenza.

Non dipende dal Ministro l'accordare o il togliere le giurisdizioni agl' Intendenti ne' casi particolari ; ed il decreto de' 20 gennajo , sul quale le sarà fatto un rapporto particolare, nel caso in quistione non sembra applicabile. D'altronde l' Intendente de' esser libero nell' esercizio delle sue funzioni; e quindi se crede conveniente di emettere l' ordinanza, e farla eseguire, lo praticherà , salvo alle parti il diritto d' impugnarla sia per incompetenza , sia per qualunque altro motivo ne' termini della legge.

Gradisca ec. — firmato — Winspeare.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

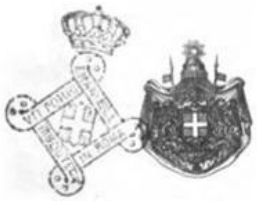
DIREZIONE DELL'AGRICOLTURA

NOTIZIE E STUDI

SULLA

AGRICOLTURA

(1877)



ROMA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

1879

Demani ex feudali nelle provincie del Mezzogiorno

Dopo la legge eversiva della feudalità nelle provincie meridionali, del 2 agosto 1806, fra le varie disposizioni legislative, notevoli furono quelle per le quali si ordinò lo scioglimento di tutte le promiscuità di dominio e di usi esistenti fra gli antichi feudatari, le chiese ed i comuni; e la ripartizione in quote, delle terre assegnate in libera proprietà ai comuni, fra i proletari della popolazione usuaria, dando la preferenza ai migliori coltivatori, col peso di un mite annuo canone. Da tale ripartizione si eccettuarono le terre reputate indispensabili all'uso civico del pascolo, o a quello del legname per fuoco, o ad altri usi essenziali, nonché le terre in pendio, la cui conservazione in istato boscoso veniva richiesta da imperiose esigenze di economia silvana. Scopo di tali disposizioni era non solo la maggiore distribuzione della ricchezza, e la commerciabilità ancora della proprietà immobiliare, fine della abolizione dei vincoli feudali, quanto fecondare e svolgere il principio della proprietà individuale, motore potentissimo della produzione agricola e della ricchezza nazionale. A mettere in atto questo vasto concetto venne dapprima istituita una Commissione feudale per decidere le questioni che la natura e divisione dei demani promiscui avesse fatto insorgere; indi vennero creati dei commissari regi per mandare ad esecuzione, in via di ordinanze, le decisioni della Commissione feudale; e da ultimo furono nominati gli agenti demaniali, quali esecutori delle ordinanze dei regi commissari.

Per tal modo, e la mercè di questi provvedimenti, in pochi anni, dal 1806 al 1815, una vistosa massa di terre fu sciolta dai vincoli feudali e messa in circolazione. Nel 1816 l'opera dei commissari regi si arresta col surrogare ad essi gl'intendenti delle provincie. La legge organica dell'amministrazione civile delle provincie napoletane 12 dicembre 1816, deferiva agli intendenti il decidere in Consiglio di intendenza le controversie relative alle promiscuità, alle occupazioni ed alienazioni illegittime dei demani comunali, come pure le controversie dipendenti dalle divisioni dei demani, salvo sempre il ricorso devolutivo all'autorità competente (articoli 176, 177 e 187). Con decreto del luogotenente generale del Re nelle provincie napoletane, 1° gennaio 1861, le attribuzioni già date agli intendenti nelle provincie napoletane dagli articoli 176, 177 e 186 della citata legge 12 dicembre 1816, furono trasferite a commissari speciali, ai quali fu inoltre data facoltà di procedere alla quotizzazione dei demani non controversi e di sciogliere definitivamente le promiscuità tuttavia esistenti e giudicare da arbitri ed amichevoli compositori tutte le questioni cui tale scioglimento potesse far luogo, di porre d'accordo e conciliare i comuni e gli attuali occupatori dei demani comunali sia per giudizi già in corso e non ancora compiuti, sia per quelli da istituire, presentando al dicastero dell'interno i progetti di conciliazione, salvo, dove la conciliazione riuscisse impossibile, il promuovere il celere corso dei giudizi.

Con regio decreto 16 marzo 1862, affidata la suprema direzione delle operazioni relative alla separazione e riparto dei demani comunali al Ministero di agricoltura, industria e commercio, le attribuzioni demandate ai commissari speciali coi decreti luogotenenziali 1° gennaio e 3 luglio 1861 vennero conferite ai prefetti. E finalmente nel 1865, colla legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo, numero 2248, allegato E, all'articolo 16, furono conservati i prefetti ad esercitare, in conformità delle leggi in vigore, tutte le attribuzioni loro conferite in materia demaniale, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti, in luogo di quello del Consiglio di prefettura.

Collo stesso articolo è stabilito che i richiami contro le ordinanze dei prefetti saranno di cognizione delle Corti d'appello colle forme del procedimento sommario. E con gli articoli 26, 27 e 28 del regolamento approvato col regio decreto del 25 giugno dello stesso anno, numero 2361, si prescrive che nell'esercitare le attribuzioni conservate dall'articolo 16 della legge anzidetta debba il prefetto essere assistito da due funzionari aggiunti, scelti l'uno dal presidente del Tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia fra i giudici dello stesso tribunale, e l'altro fra i consiglieri provinciali o di prefettura.

Ma di sì numerose e importanti operazioni demaniali eseguite finora, quali ne sono stati gli effetti economici? A questo scopo il Ministero emanava la seguente circolare: Mercè l'opera efficace data finora alle operazioni demaniali comunali, in molte delle provincie meridionali si sono quasi completate quelle di divisioni in massa, pochi sono gli scioglimenti di promiscuità che ancora

restano a farsi, molte sono state le quotizzazioni e più le conciliazioni e reintegre consentite. Mentre quindi il lavoro di carattere amministrativo si avvia al suo termine, sorge il bisogno di volgere lo sguardo alla via percorsa, per constatare qual sia stata l'utilità economica del lavoro finora eseguito. Ed in questa indagine conviene aver riguardo non solamente alle finanze dei comuni, per i canoni ad essi attribuiti, ma altresì, e con maggior cura, indagare se la ricchezza pubblica si sia avvantaggiata, ed in qual misura, dal passaggio in mani private di estensioni considerevoli di terreni; quali nuove e più profittevoli culture agrarie si sieno introdotte per fatto delle quotizzazioni di che è parola, sui terreni che prima tenevansi ad uso di pascolo; quale influenza abbia ciò avuto sulla pastorizia vagante; e se la diminuzione di questa abbia, ed in quale approssimativa proporzione, fatto aumentare l'allevamento di stalla.
È stato spesso ripetuto che nonostante i divieti delle leggi le piccole quote non sono rimaste che per breve tempo nelle mani dei primitivi concessionari, che sieno invece passate nelle mani di grossi possidenti. E si è soggiunto che una minima parte ha conservato la primitiva destinazione. Esiste codesto fatto ed entro quali limiti? Convien pure ricordare che dal 1869 in poi è stata consentita la vendita di molti terreni demaniali; è necessario indagare se e quali utili abbiano tali vendite arrecato tanto ai comuni, quanto alle popolazioni, quali cangiamenti perciò si sieno verificati nelle coltivazioni. Tutte queste indagini, delle quali incarico la S. V. per la provincia ch'ella amministra, vogliono essere condotte con molta cura avvegnachè esse sieno volte non solamente a rendere conto di un fatto già avvenuto, ma ben anco a mettere al caso l'amministrazione di approfittare della esperienza fatta per provvedimenti affini che sono allo studio presso questo Ministero. In nessuna parte d'Italia si è data, come nelle provincie meridionali, una applicazione così larga del principio della ripartizione di terreni fra i proletari, occorre quindi accertare con ogni cura i risultamenti conseguiti. Basta che le notizie mi sieno fornite per la fine di ottobre. Per ora voglia la S. V. darmi ricezione della presente.
I quesiti in essa proposti, come si rileva, sono:
--- 1° Se la ricchezza pubblica si sia avvantaggiata, ed in qual misura, dal passaggio in mani private, di estensioni considerevoli di terreni;
--- 2º Quali nuove e più profittevoli culture agrarie si siano introdotte per fatto delle quotizzazioni, sui terreni che prima tenevansi ad uso di pascolo;
--- 3º Quale influenza abbia ciò avuto sulla pastorizia vagante; e se la diminuzione di questa abbia ed in quale approssimativa proporzione, fatto aumentare l'allevamento di stalla;
--- 4° Se non ostante i divieti delle leggi, le piccole quote non sono rimaste che per breve tempo nelle mani dei primitivi concessionari e sono invece passate nelle mani di grossi possidenti.
--- 5° Se pel provvedimento preso nel 1869, della vendita di terreni demaniali, abbiano tali vendite arrecato utili tanto ai comuni quanto alle popolazioni; e se si siano verificati cangiamenti nelle coltivazioni.
CAIVANO VIENE CITATO IN RISCONTRO AI QUESITI 1, 3, 4 E 5 CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO:

Sul primo
PROVINCIE NAPOLETANE
Nei pochi comuni della provincia di Napoli nei quali esistevano terreni demaniali, si sono compiute le relative operazioni. Questi comuni sono **Caivano**, Anacapri, Capri, Ottaiano e Vico Equense; e in essi la quotizzazione diede buoni risultati, imperocchè migliorata la cultura delle singole quote attribuite a ciascun capo di famiglia, migliorarono eziandio le condizioni economiche della popolazione: molti nullatenenti divennero piccoli possidenti, ed ogni comune accrebbe il suo rispettivo patrimonio per gli annui canoni infissi sulle quote.

Sul terzo
Nella provincia di Napoli, i terreni quotizzati nel comune di **Caivano** non erano tenuti a pascolo, e quindi niuna influenza fuvvi sulla pastorizia vagante.

Sul quarto

Nel comune di **Caivano** nella provincia di Napoli, la massima parte delle quote non è rimasta che per breve tempo nelle mani dei primitivi concessionari, essendo passate invece a grossi possidenti; però gli atti di trasferimento si sono eseguiti dopo il ventennio.

Sul quinto

Nel solo comune di **Caivano** della provincia di Napoli si sono operate vendite demaniali. Gli utili arrecati alla popolazione sono quelli che gli acquirenti, per le agevolazioni dei pagamenti a respiro, si son trovati proprietarii senza quegli sforzi ai quali non avrebbero potuto sottostare se il prezzo avesse dovuto erogarsi in una sola volta. Nella coltivazione di questi terreni nemmeno si son verificati cangiamenti.

PROVINCIE NAPOLETANE.

Nei pochi comuni della provincia di **Napoli** nei quali esistevano terreni demaniali, si sono compiute le relative operazioni. Questi comuni sono Caivano, Anacapri, Capri, Ottaiano e Vico Equense; e in essi la quotizzazione diede buoni risultati, imperocchè migliorata la cultura delle singole quote attribuite a ciascun capo di famiglia, migliorarono eziandio le condizioni economiche della popolazione: molti nullatenenti divennero piccoli possidenti, ed ogni comune accrebbe il suo rispettivo patrimonio per gli annui canoni infissi sulle quote.

Nella provincia di **Napoli,** i terreni quotizzati nel comune di Caivano non erano tenuti a pascolo, e quindi niuna influenza fuvvi sulla pastorizia vagante.

Nel comune di *Caivano* nella provincia di **Napoli**, la massima parte delle quote non è rimasta che per breve tempo nelle mani dei primitivi concessionari, essendo passate invece a grossi possidenti; però gli atti di trasferimento si sono eseguiti dopo il ventennio. Nel comune di *Anacapri*, invece, pochissimi dei quotisti

Nel solo comune di *Caivano* della provincia di **Napoli** si sono operate vendite demaniali. Gli utili arrecati alla popolazione sono quelli che gli acquirenti, per le agevolazioni dei pagamenti a respiro, si son trovati proprietarii senza quegli sforzi ai quali non avrebbero potuto sottostare se il prezzo avesse dovuto erogarsi in una sola volta. Nella coltivazione di questi terreni nemmeno si son verificati cangiamenti.

FOTO DI CAIVANO

Foto del centro storico di Caivano negli anni ’80

Giacinto Libertini



Il castello, visto da via Don Minzoni.



Il castello visto da dietro, cioè da via Rosano (*adderete ‘o fascio*).



Il castello visto da dietro, da altra angolatura.



La torre n. 1 (la torre del fabbro).



La torre n. 1.



La torre n. 1.





La torre n. 5.



La torre n. 6.



La torre n. 6 vista da lontano.





La torre n. 7.




L’arco della porta su via dei Celsi (*sott’e cieuze*), già via Angelo Faiola e oggi via Matteotti. A sinistra: vista da via Matteotti. A destra, vista da via De Paola



Il palazzo seicentesco all’angolo fra via Don Minzoni e via Imbriani che costituiva parte delle mura.



Lo stesso palazzo da via Don Minzoni.



Vico Storto Campanile e il campanile.



Via Atellana, dall'angolo
di vico Storto Campanile.



La chiesetta di San Francesco, all’angolo fra via Don Minzoni e via De Paola.

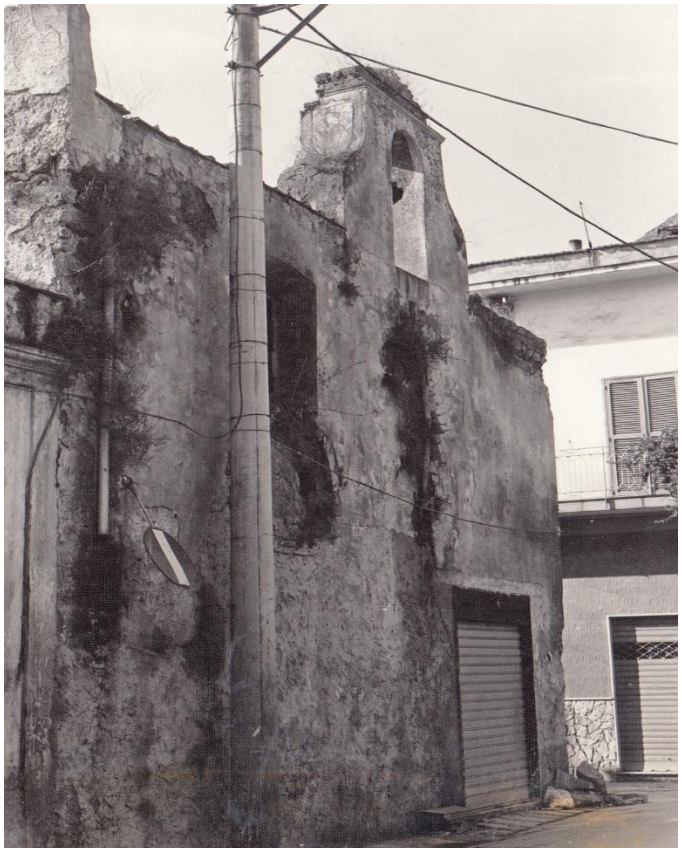


Via Mercadante, angolo via Don Minzoni.

Luoghi e strade di Caivano (dagli anni ’60)

(fotografie fornite dall’arch. Michele Marzano dove non diversamente specificato)

Ludovico Migliaccio



Ex cappella in via Don Minzoni, angolo via De Paola.



Palazzo Topa, via Longobardi.



Cassa di scala in via Pontano (palazzo Topa).



Altro lato del palazzo Topa, via Longobardi.



Vecchio ingresso di un cortile in vico Torre.



Arco fra via Matteotti e via De Paola, ex porta piccola,
sul lato sud della Città Murata.



Via Don Minzoni (guardando verso l’incrocio con via Atellana).



Via Don Minzoni vista dall’alto guardando verso il campanile della Chiesa di San Pietro.



Via Don Minzoni vista dall'alto guardando dall'incrocio con via Atellana verso il corso Umberto I.



Portale Durazzesco in via Atellana.



Il campanile della Chiesa di S. Pietro visto da vico Storto Campanile.



Palazzo all’inizio di via Don Minzoni visto dal fossato del castello.



La facciata della Chiesa ed il campanile di San Pietro.



Il Castello ed il Monumento in onore dei Caduti della prima guerra mondiale.



Il castello visto dall’alto guardando da via Don Minzoni.



Via Roma guardando verso il Castello.



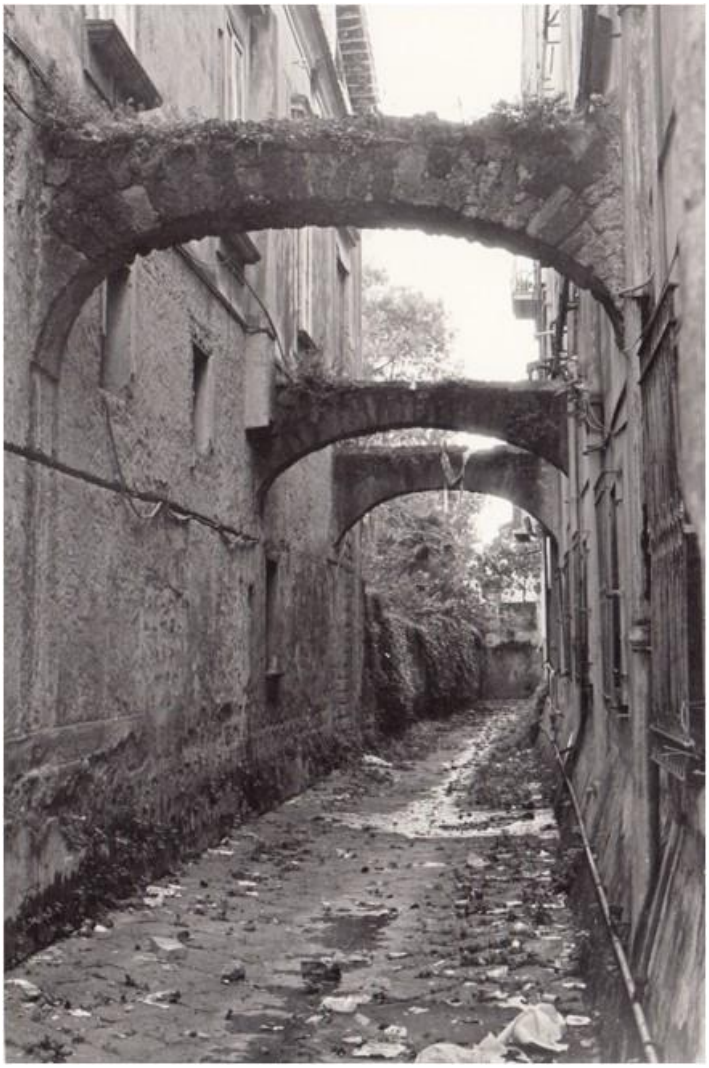
Vista dall’alto guardando verso la Torre dell’Orologio e Piazza C. Battisti.



Via Roma guardando verso via Domitilla.



Arco in fondo al vico Prospero Colonna.





Il *viucciulillo* partiva da Via Roma e raggiungeva via Matteotti, ed era una fognatura a cielo aperto chiusa ai due lati da cancellate. Verso la fine degli anni ‘70 la fognatura venne interrata e la superficie utilizzata per viabilità secondaria (accesso al locale Free Time Club in attività negli anni ‘80-’90; a destra una foto di tale periodo).



Via Roma guardando verso la Chiesa dell'Annunziata.


Via Braucci guardando verso via Gramsci (foto fornita da Giuseppe Peluso).



Vicoletto a fondo cieco di fronte al palazzo Falco (Cinema Santa Caterina) in via Braucci.



Inizio del vicoletto di fronte al palazzo Falco in via Braucci.



In fondo al vicoletto di fronte al palazzo Falco in via Braucci (lo stato dei luoghi è mutato).



Via Faraone.



Palazzo all’inizio di via Faraone, attuale sede del Centro di Analisi cliniche SANATRIX e del Centro Radiologico ANFRA.



Palazzo Ummarino in via Faraone.



Via Faraone.



Corso Umberto I, lato di fronte al Banco San Paolo.



Palazzo Lizzi, corso Umberto I di fronte a via Marconi.


Palazzo in via Marino di Sant'Angelo, il primo portone sulla destra provenendo dal Corso Umberto I.



Palazzo Lanna sul corso Umberto I.



Corso Umberto I, luogo dove attualmente si trova la Pizzeria del Corso.



Palazzo Capece, corso Umberto I.



Corso Umberto prima della demolizione del palazzo all’angolo di via De Gasperi (al lato sinistro del palo in primo piano), dove adesso si trova la Farmacia Marzano (foto fornita da Franco Pietrafitta).



I Giardinetti con la classica vasca con i pesciolini e le palme prima della nuova sistemazione della Piazza 1° Maggio avvenuta negli anni ‘90 (foto fornita da Luigi Credentino).



Via Campiglione guardando verso i Giardinetti.



Via Campiglione guardando verso il Santuario.



Palazzo di Abramo Lanna in via Campiglione, ora palazzo Lizzi.



Via Atellana, vista in direzione di via Don Minzoni poco prima di via Cesulo (foto fornita dal dott. Giuseppe Celiento).

Caivano nelle cartoline

Ludovico Migliaccio



Corso Principessa Margherita, oggi via Gramsci, con la chiesa dell'Annunziata.







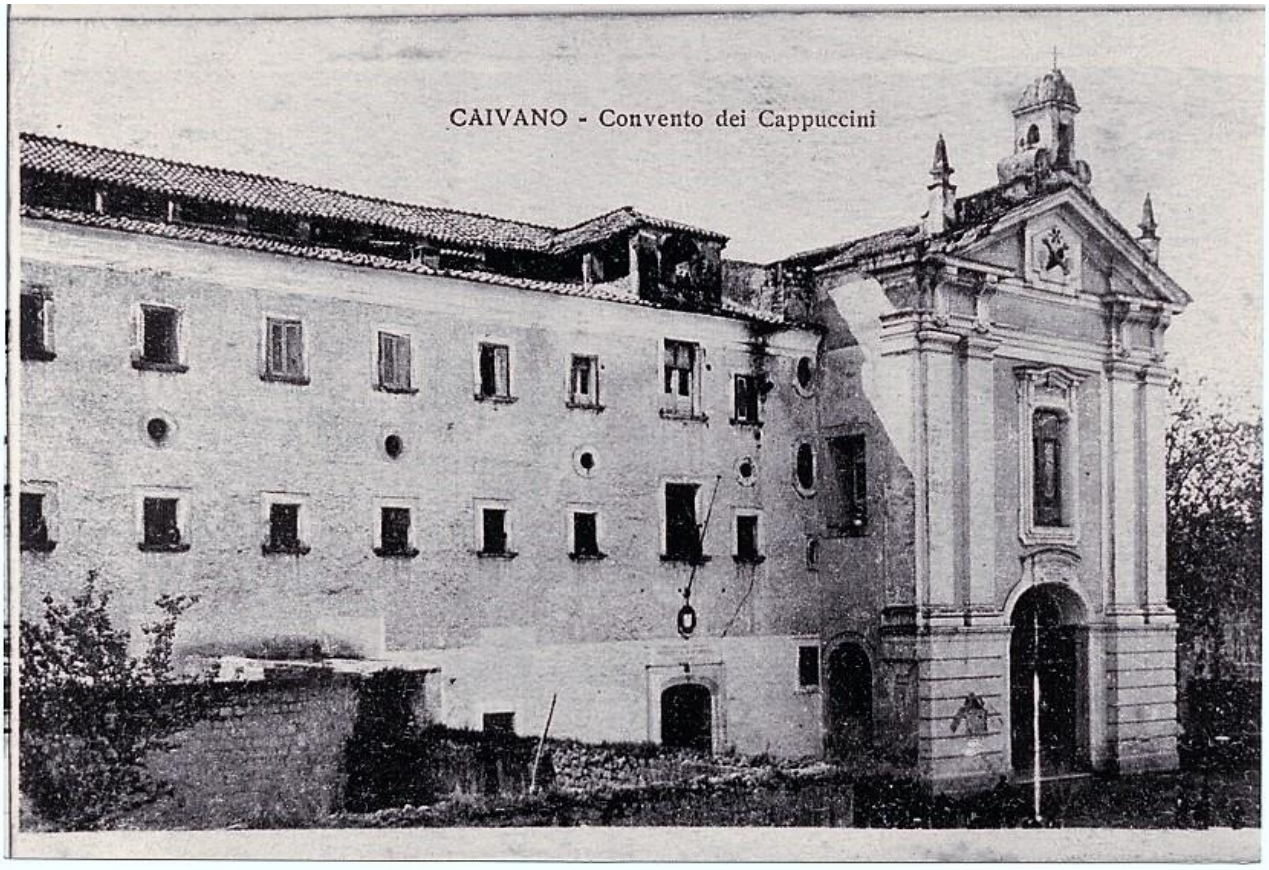
Giardinetti e via Campiglione sullo scorcio, in una cartolina degli anni cinquanta.



Giardinetti e via Campiglione




Chiesa Maria SS. di Campiglione
Via Campiglione
Monumento ai Caduti
Saluti da Caivano

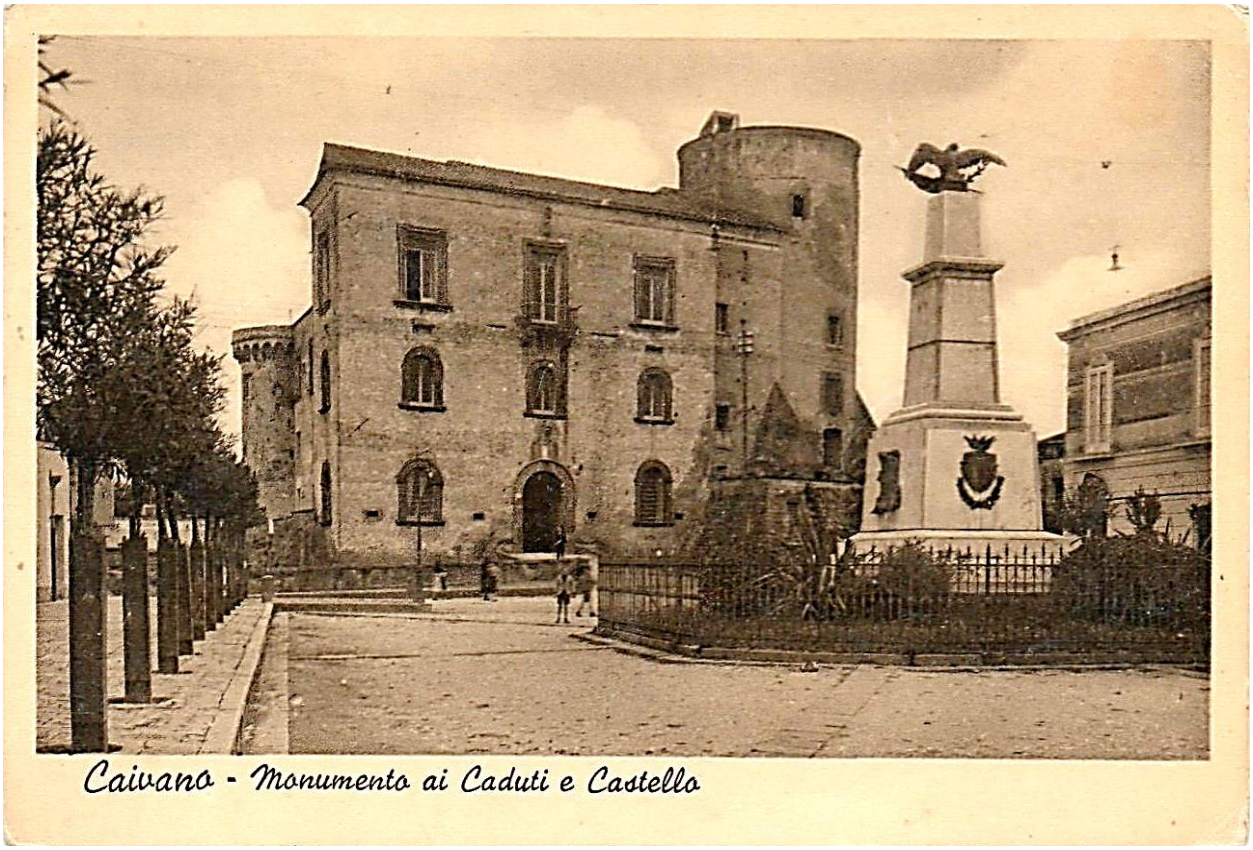

CAIVANO - Convento dei Cappuccini


CAIVANO - CONVENTO DEI CAPPUCCINI


Caivano - Convento dei Cappuccini



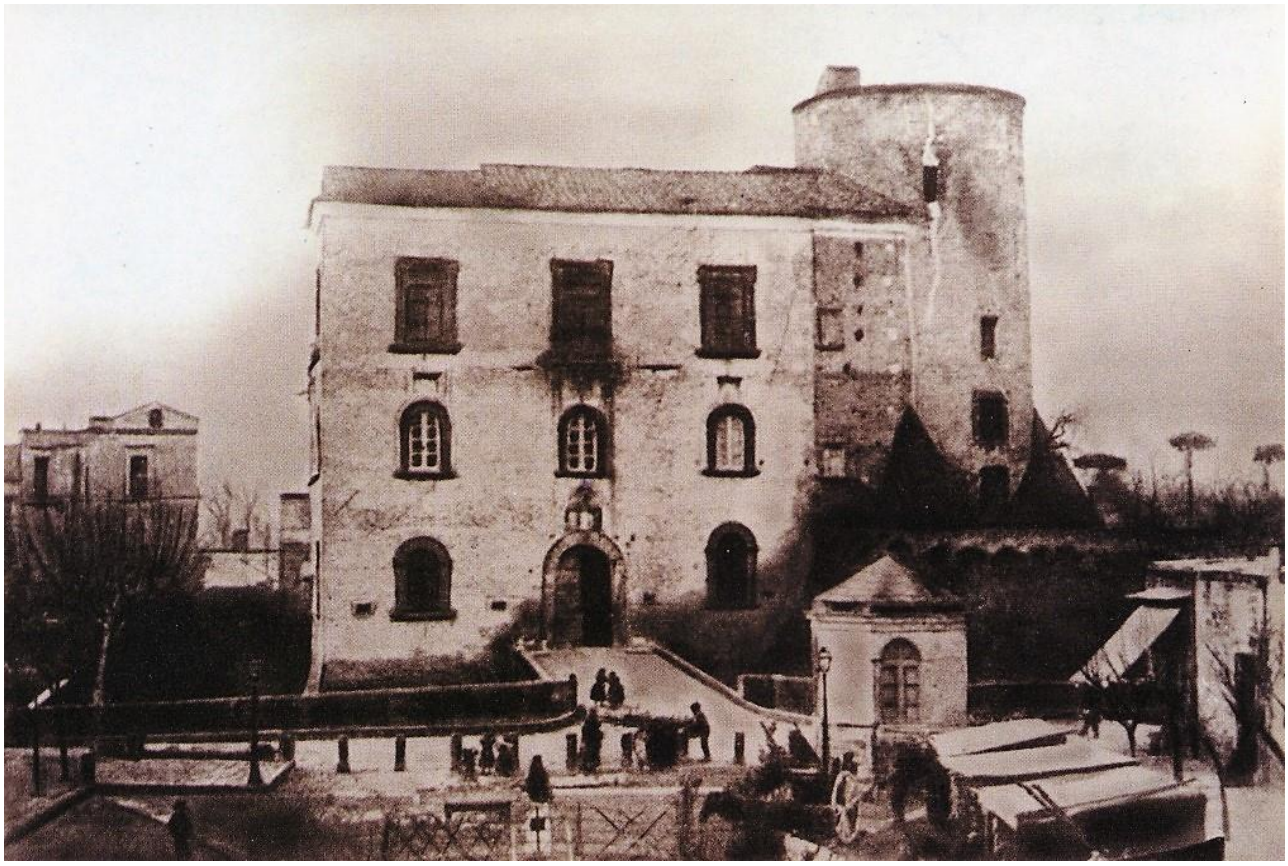
Piazza Battisti in una cartolina d'epoca.







Monumento dei Caduti della Prima Guerra Mondiale preesistente a quello attuale del 1925.
Detto monumento fu spostato a lato del Cappellone del vecchio cimitero dove attualmente si trova.




CAIVANC - ... Mercato con Castello Feudale


CAIVANO - CASTELLO
(PALAZZO FEUDALE)


Caivano - Piazza Cesare Battisti


CAIVANO
Palazzo Feudale
Municipio





Un angolo della piazza Battisti, in una cartolina degli anni venti.





CAIVANO - Corso Principe Umberto



CAIVANO - Corso Principe Umberto



Corso Principe Umberto Metà '900 - CAIVANO (NA)







1902: linea tranviaria Napoli-Caivano


Circle
Dcto
www.delcampe.net


CAIVANO - CORSO CASERTA



Piazza del Mercato
Castello Feudale ora Municipio

CAIVANO



Via che mena al Santuario di Campiglione


CAIVANO - Via Angelo Faiola


CAIVANO - Corso Principe Umberto


aivano - Corso Umberto

L'Orologio Pubblico della Torre Civica

Mario Manzo

Risale al 1847 la realizzazione dell'orologio pubblico, come si evince dal discorso dell'Intendente della Provincia di Napoli[1] del maggio 1847 al Consiglio Provinciale di Napoli[2].
La Torre Civica[3] "fu eretta al posto di una delle due torri a lato della *Porta castri*"[4] e il Geometra Domenico Mosca[5] riferisce che, il "*campanile* di ordine TOSCANO di costruzione impeccabile", fu "eseguito da due valorosi costruttori" i germani Lanna: Pietro fu Antonio, nato nel 1820 e Michele fu Alfonso, nato nel 1821.
Nel 1889, a seguito dei reclami dei cittadini, il Commissario Straordinario affidò all'esperto e noto maestro orologiaio napoletano Alfonso Curci, la rigenerazione dell'orologio per contare le ore "alla francese", come è ancora in uso oggi, invece che "all'italiana"[6], oltre alla sostituzione dei quadranti con altri in vetro trasparente per rendere meglio visibile la lettura dell'orario.
Il cav. Alfonso Curci di Napoli dopo esser stato per diciott'anni, passando da operaio a capo-officina, presso Bernard[7], aveva fondato nel 1874 una propria officina, specializzata nella realizzazione di orologi pubblici, in Napoli a Sant'Anna dei Lombardi, per poi spostarla nella zona orientale, ai Granili, alle spalle di dove si trovava la Caserma. Nel 1891 ottenne una privativa industriale[8] per un perfezionamento che aveva apportato all'orologeria da torre: mentre prima la corda non superava la durata delle ventiquattro ore, la portò ad otto giorni, senza l'aggiunta di altre coppie di ruote alla soneria delle ore e senza accrescere i pesi e la lunghezza della corda. Di tale perfezionamento presentò un rapporto al R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli[9].
Orologi del Curci tutt'oggi visibili si trovano: nel Museo Civico presso il Castello Gaetani, in Fondi, dove è possibile vedere il meccanismo del 1878, che andò a sostituire il precedente, collocato nella Torre campanaria della Chiesa di Santa Maria in Piazza; nella Torre dell'Orologio di Arzano (1905) a due quadranti in sostituzione del precedente; nel Museo degli orologi da torre a San Marco dei Cavoti, il meccanismo ottocentesco che viene utilizzato a scopo didattico, proviene dall'Orologio della Minerva posto sullo scalone all'interno del cortile della sede centrale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; l'Orologio della Casa Municipale di Boscoreale (1880), restaurato nel 2015, collocato nella Sala della Giunta, fu inserito nel Maggio dei Monumenti; nel Campanile della Chiesa di Santa Croce in Carinola (1910); sul Campanile di Anacapri (1920); nella sede della Pro Loco di Foglianise il meccanismo (1882) della Torre di San

---

[1] Si tratta di Antonio Spinelli dei principi di Scalea, Intendente della Provincia di Napoli, Sovrintendente Generale degli Archivi del Regno, Consultore della Consulta Generale, Gentiluomo di Camera di Ferdinando II, Commendatore del Real Ordine di Francesco I, Cavaliere di I Classe dell'Ordine di Sant'Anna, Grand'Ufficiale della Legion d'Onore, Gran Croce della Corona ferrea.
[2] *Annali Civili del Regno delle Due Sicilie*, vol. 43, gennaio-aprile 1847, Napoli, Tip. nel R. Albergo de' Poveri, 1847, p. 113: "Mi passo del rifacimento, e compimento dei pubblici orologi in Pomigliano, Caivano, Secondigliano, ed Arzano".
[3] Si veda Ludovico Migliaccio, *La Terra Murata di Caivano – I resti*, in queste *Testimonianze*.
[4] Giacinto Libertini, *In cammino per le terre di Caivano e Crispano: Atti dei Seminari*, Istituto di Studi Atellani, Frattamaggiore, Tip. Cav. M. Cirillo, 2004, p. 35.
[5] Domenico Mosca, *Il Poema Casalingo*, Napoli, Stamp. Napoletana, 1962, p. 146.
[6] Il sistema all'italiana prevedeva che le ore si contassero a partire dall'Ave Maria della sera, ossia dopo il tramonto, sino alla successiva Ave Maria. Pertanto, al tramonto si udivano 24 rintocchi.
[7] Auguste Bernard, prima commesso del fabbricante Lepante a Parigi, fondò in Napoli uno stabilimento meccanico per la costruzione e riparazione delle macchine dei fari e degli orologi e fu Capo del servizio dei fari.
[8] *L'industria: Rivista Tecnica*, Tip. Bernardoni, 1891, p. 823: "Curci Alfonso fu Giuseppe, Napoli. — Orologio da piazza a grande calibro, nuovo sistema A. Curci, con otto giorni di corda, con riduzione di rotaggio, scappamento ed àncora con le brocche mobili e semplificazione alla suoneria."
[9] *Atti del R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli*, vol. 46, 1893, pag. 6.

Nicola, restaurato; nella Torre dell'Orologio di Gravina in Puglia (1892), restaurato nel 1994 grazie al contributo della Banca Popolare di Puglia e Basilicata; nella Torretta di Gioia del Colle (1885), ad un quadrante, con suoneria in 12 ore alla francese; nella Torre dell'Orologio di Jelsi (1885).
Il Curci si segnalò anche per le macchine dei fari come il fanale diottrico per il porto di Cagliari[10] o l'ottica rotante, di cui un esemplare proveniente dall'Ufficio Tecnico dei fari della Marina Militare della Spezia è esposto al Museo della Lanterna di Genova.
Sul significato delle torri dell'orologio si riporta la seguente interpretazione: "La torre dell'orologio, in quanto materializzazione della misurazione esatta del tempo per tutta la comunità, assurge ad un ruolo di supporto simbolico della verità e del controllo, emanazione dell'autorità di governo ma anche rappresentazione dell'unità civica fino a catalizzare l'affissione di targhe commemorative ed iscrizioni, a generare leggende con protagonisti i personaggi degli orologi meccanici, ad ispirare componimenti musicali e sonori per scandire il tempo della comunità e ad assumere ruoli metaforici e semantici nell'immaginario cinematografico."[11]
Dal 1913, la Torre dell'Orologio, assumerà l'ulteriore valenza di monumento commemorativo, ossia da quando la cittadinanza caivanese vi collocò la lapide, con bella epigrafe, in ricordo di Giovanni Caputo, milite dell'11° Reggimento Bersaglieri, caduto eroicamente sul campo di battaglia a Sciara Sciatt il 23 ottobre 1911, in Libia, alla periferia orientale di Tripoli, nell'ambito della Guerra Italo–Turca (1911 – 1912). La battaglia del 23 ottobre fu per gli italiani la più sanguinosa di tutta la campagna, con 378 morti e 125 feriti[12]. Giovanni Caputo fu il primo caivanese caduto in guerra[13], a cui seguì, sempre dell'11° Bersaglieri, Nicola Romano[14].
L'11° Reggimento Bersaglieri fu fondato in Caserta il 16 settembre 1883 con R. D. 18 giugno 1883, ma allo scoppio della Guerra di Libia la sede era stata spostata a Napoli. Con R. D. del 12 novembre 1911, fu insignito della Medaglia d'Oro al Valor Militare con la seguente motivazione: "Per essersi particolarmente distinto per prove di mirabile valore e di esemplare fermezza nel fatto d'arme del 23 ottobre davanti a Tripoli".
Sulla battaglia di Sciara Sciatt (o Sciat), Ada Negri compose una struggente lirica: *La Madre*[15], che così comincia:
Sciara-Sciat.

---

[10] *Atti del R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli, cit.* .
[11] Laura Zanini, *La torre ed il tempo: simbologia urbana e ruolo nella città delle torri orologio* in *Dalla Torre alla Torre piezometrica*, a cura di Antonella Greco, Storia dell'Urbanistica, 5/2013, Edizioni Kappa, 2013, p. 103.
[12] Marco Gabriele, *La Marina nella Guerra Italo-Turca*, Roma, Ufficio Storico della Marina Militare, 1998, p. 64.
[13] Come attestato dal Sindaco il 23 febbraio 1927 in risposta ad una richiesta della locale stazione dei Carabinieri. La richiesta partiva dal Comitato per la redazione dell'elenco dei caduti. Museo Centrale del Risorgimento, Roma, *Elenco dei caduti nelle guerre d'Indipendenza italiana e nelle guerre coloniali*.
Nella precedente Guerra d'Abissinia (1895 – 1896), invece, almeno un caivanese fu fatto prigioniero: Vincenzo Braucci, soldato del 2° Battaglione del 2° Reggimento "Cacciatori d'Africa"; liberato, fu rimpatriato partendo da Massaua per Napoli il 27 aprile 1897 a bordo del piroscafo Washington (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, N° 83 del 9 aprile 1897).
La richiesta partiva dal Comitato per la redazione dell'elenco dei caduti, il Sindaco, inoltre, certificava che nessun Caivanese fosse deceduto nelle guerre d'Indipendenza, né nel corso delle guerre coloniali. Ho rinvenuto, però la notizia che durante le guerre coloniali: Vincenzo Braucci, soldato del 2° Battaglione del 2° Reggimento "Cacciatori d'Africa", che partecipò alla Guerra d'Abissinia nel corso della quale fu imprigionato. Rilasciato, fu rimpatriato partendo da Massaua per Napoli il 27 aprile 1897 a bordo del piroscafo *Washington* (Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, N° 83 del 9 aprile 1897).
[14] Gaetano Capasso, *Cultura e religiosità ad Aversa nei secoli XVIII-XIX-XX*, Napoli, Athena Mediterranea, 1968, capitolo dedicato al Canonico Antonio Galiero, p. 116: "Per i solenni funerali di Nicola Romano dell'11 Bersaglieri caduto a Sciara-Sciat il 23 ottobre 1911; disc. recitato nella Ch. dell'Annunziata di Aversa il 23-XI-1911 (Aversa, Tip. D. Perfetto, 1912)".
[15] Ada Negri, *Esilio*, Milano, Tip. Treves, 1914, p. 161.

23 ottobre 1911.
Non piango, no. — So ben che tu non vuoi,
figlio. Il cuore impietrò sotto le bende
nere, il tacito cuor che non t'attende
più. Non si piange sui caduti eroi.
Un nome s'incavò nella memoria:
Sciara-Sciat. — Là piombasti, in una pozza
di sangue; e ti fu poi la testa mozza,
figlio!... — Non piango, no. — Questa è la gloria.
Tante madri a quest'ora hanno il mio cuore
di pietra, e la mia faccia d'agonia!....

Il palazzo della torre colombaia

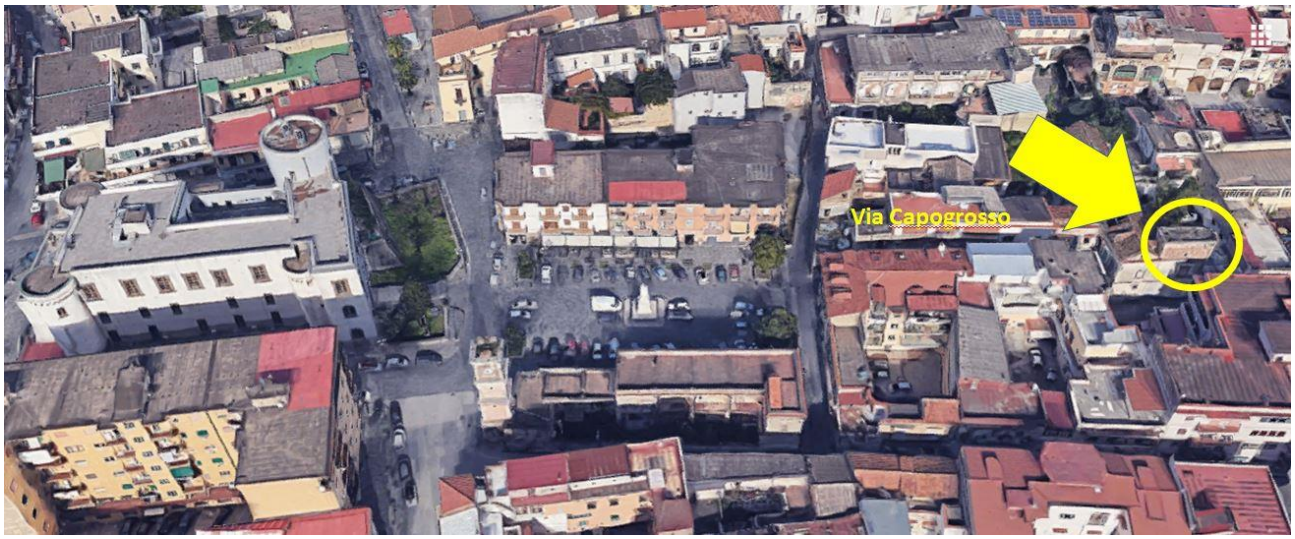
Ludovico Migliaccio

Da Wikipedia, voce *Torre colombaia* (consultata il 4/7/2019):

“La torre colombaia è una costruzione tipica del paesaggio rurale fin dal medioevo, legata in particolare ai regimi feudali, che si servivano dell’allevamento dei columbidi per diversi scopi, quali l’agricoltura e in particolare la concimazione dei terreni, la caccia, l’alimentazione o per fini di protezione. Il privilegio di tenere colombi costituiva del resto un esplicito diritto dei feudatari, come è stato documentato fin nel XIV secolo in Lombardia e in Emilia, e che, tuttavia, si differenziava per aree e per prestigio sociale, com’era ad esempio precisato dalla legislazione in Francia. Successivamente, ai predetti scopi se ne aggiunsero di altri, come l’utilizzo militare, per le comunicazioni, o per il tiro al piccione in ambito sportivo.”



La torre colombaia vista da via Capogrosso, lato est.



La torre colombaia si trova in un palazzo di via Capogrosso,
a poche decine di metri da piazza Cesare Battisti (l'antica piazza del Mercato).





Particolare della torre colombaia vista da via Capogrosso, lato est.



Le facciate del Palazzo in via Capogrosso dove si trova la colombaia.





Il portale di ingresso del palazzo in via Capogrosso dove si trova la torre colombaia.



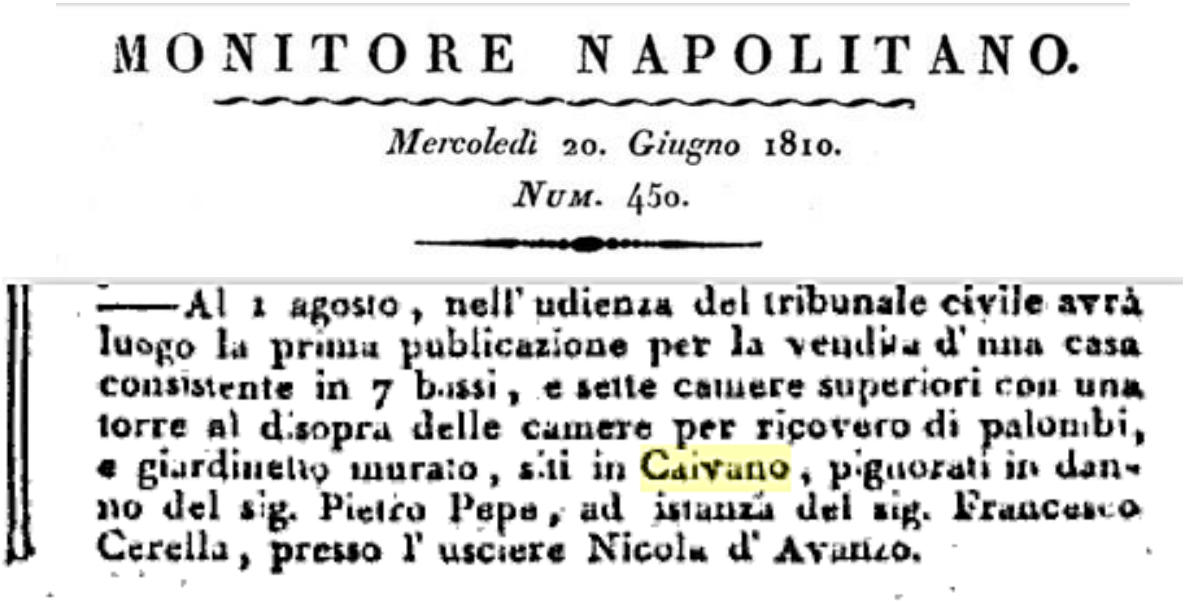
L’androne, con la ricca decorazione di parte del soffitto.



All’interno dell’androne si trova un altro portale che è quello caratteristico dell’ingresso ad una cappella privata, con quattro colonne in muratura di ordine ionico e bassorilievi di decori floreali recanti alla sommità uno stemma.



Particolare delle colonne.



MONITORE NAPOLITANO.

Mercoledì 20. *Giugno* 1810.

Num. 450.

——Al 1 agosto, nell' udienza del tribunale civile avrà luogo la prima publicazione per la vendita d' una casa consistente in 7 bassi, e sette camere superiori con una torre al disopra delle camere per ricovero di palombi, e giardinetto murato, siti in Caivano, pignorati in danno del sig. Pietro Pepe, ad istanza del sig. Francesco Cerella, presso l' usciere Nicola d' Avanzo.

L'inserzione, apparsa sul Monitore Napoletano del 20 giugno 1810 riguardante il palazzo della colombaia ("Al 1 agosto, nell'udienza del tribunale civile avrà luogo la prima pubblicazione per la vendita di una casa consistente in 7 bassi, e sette camere superiori con una torre al disopra delle camere per il ricovero di palombi, e giardinetto murato, siti in Caivano, pignorati in danno del sig. Pietro Pepe, ad istanza del sig. Francesco Carella, presso l'usciere Nicola d'Avanzo.")
Da questa inserzione si evince che il palazzo della colombaia, di proprietà del Sig. Pietro Pepe era stato pignorato dal Sig. Francesco Carella. Isacco Lanna ha riferito che nel palazzo della colombaia vi ha abitato Francesco De Micco insieme al figlio Luigi per molti anni. Attualmente i possessori del Palazzo sono i sig. Acerra che non risiedono a Caivano.



Lo stemma a bassorilievo di malta e pozzolana, reca una corona nella parte superiore e nello scudo, diviso da una fascia, sopra si trova una croce e sotto una colomba, entrambi simboli cristiani.
E' forse lo stemma di cavaliere essendo il palazzo appartenuto al cav. Pietro Pepe (1763-1840) e anche perché la corona è simile a quella dello stemma sotto la volta dell'androne del palazzo costruito dai nipoti, cav. Pietro e Filippo Pepe in via Buonfiglio 5, ora via Roma 26. (Vedi albero genealogico della famiglia Pepe)



Gli archi che immettono dall’androne al cortile. Il più piccolo (a sinistra) immette nel porticato e il più grande nel cortile vero e proprio.



La torre colombaia vista dal cortile.



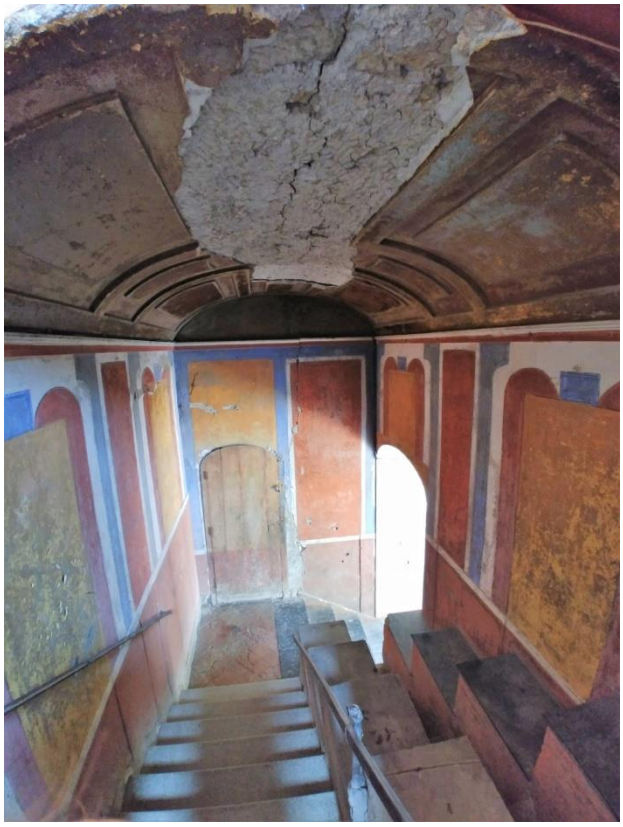
Un’altra vista della torre colombaia dal cortile.



Il porticato e la pavimentazione del cortile, parzialmente superstite in basoli.



L’altra parte del cortile con la caratteristica pavimentazione in basoli.



Dalla cassa di scala sotto l’androne si accede al terrazzo del primo piano.





La colombaia si trova al di sopra della cassa di scala ed è accessibile solo con una scala a pioli.



Il terrazzo al primo piano e la cassa di scala con al di sopra la colombaia.



Il portale di ingresso alla colombaia con i nidi sia esterni che interni.

Concorso fotografico – Città in immagini (1995)

Ludovico Migliaccio



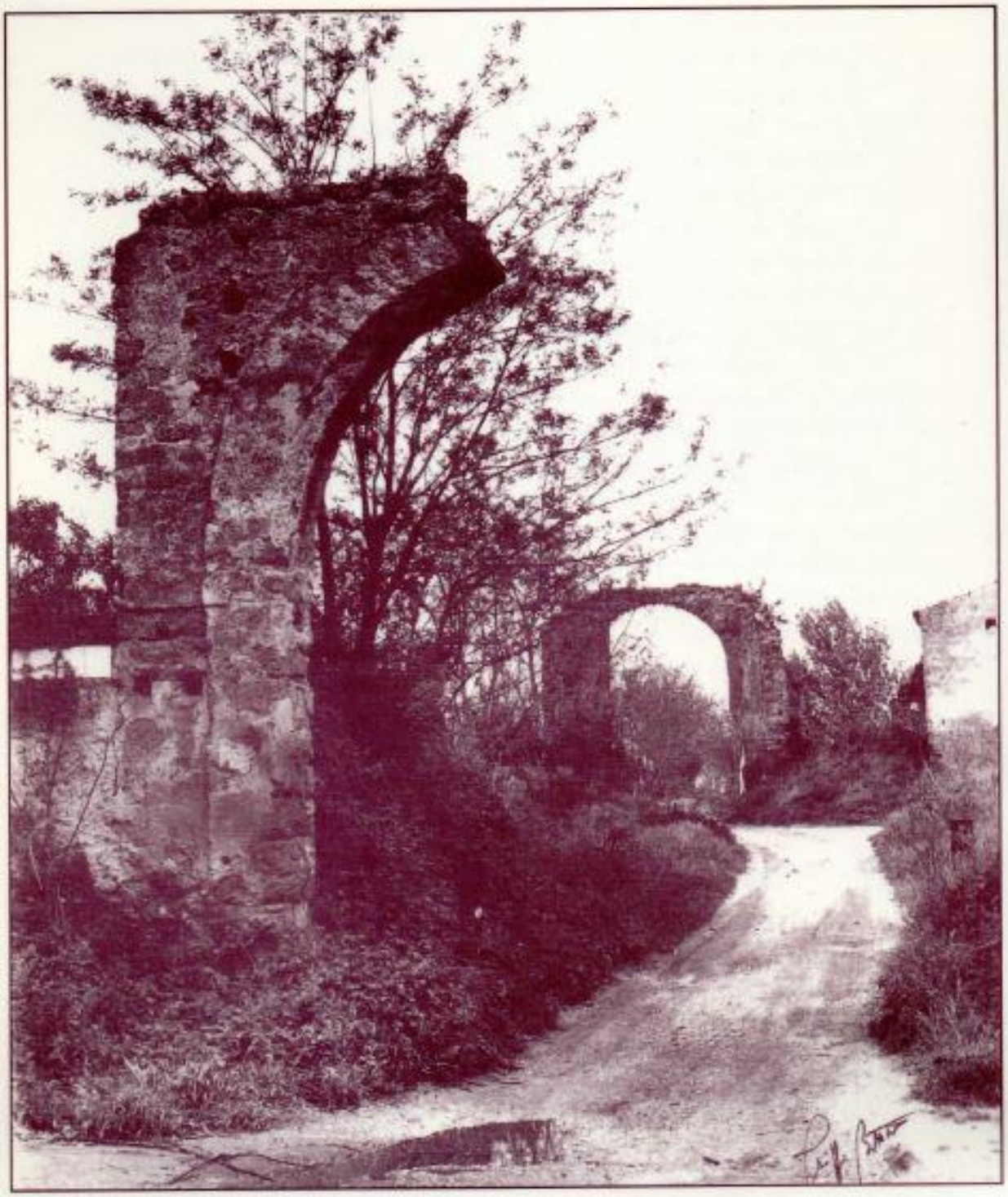
per **E.PRO.C.A. Edizioni 1995**
Cardito - 80024 - Casella Postale 17
Caivano - 80023 - Casella Postale 117
PELLICOLE E STAMPA GRAFICA TUCCILLO – AFRAGOLA (NA)

... Non di questo è fatta la città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato ...
... Ma la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d'una mano, scritto negli spigoli delle vie. nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature. intagli, svirgole.
(da I .Calvino: "Le città invisibili" - Einaudi)

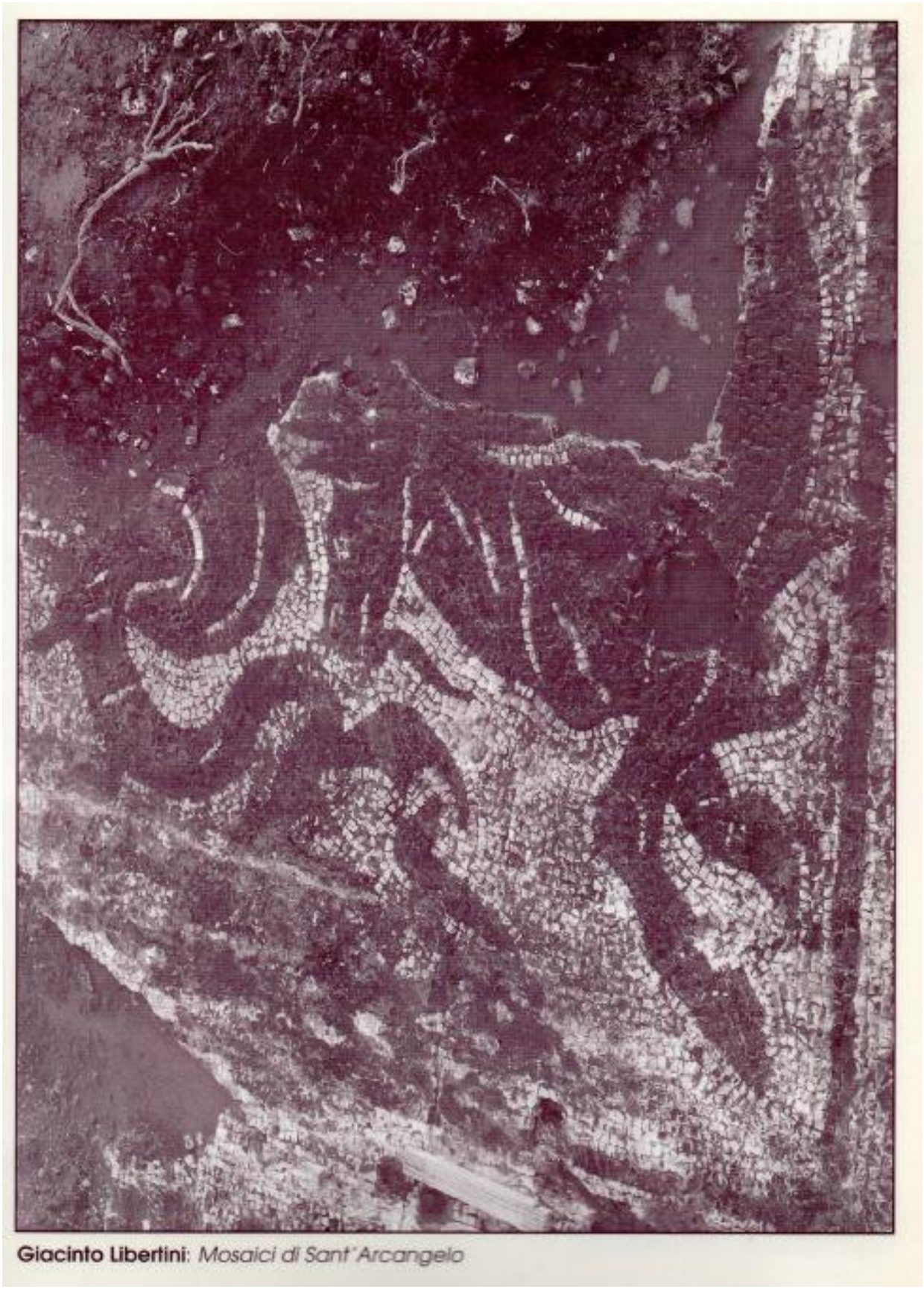
Questo catalogo, pur nella sua modesta dimensione, si propone come testimonianza di un evento culturale che è soltanto l'inizio di un discorso più attento e sensibile sulla valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e monumentali del nostro paese.
Immagini che valgono a fissare nel tempo momenti della nostra storia, del nostro presente reso più vivo dai segni del passato che, attraverso la memoria, si ripropone come avventura meravigliosa dello spirito alla ricerca delle origini.
Non solo le parole, ma soprattutto le immagini rendono più che mai attuale la nostra ricerca, volgendo l'obiettivo sul particolare dell'evento, per cogliere la folgorazione immediata del pensiero che si svela a se stesso nel puro linguaggio della visione.
Tale è la fotografia che, come diceva un poeta locale, Ciccio Capozzi. ci dà l'illusione di fermare "*ncoppa nu pucurillo 'e cartone, n'attimo e tiempo e n'ombra e verità*".
Così anche la tecnica diventa arte, dal momento che dietro la macchina c'è pur sempre l'uomo, capace ancora di stupirsi e di esprimere le sue emozioni:
Ogni immagine è uno stato d'animo.
Nel porgere agli artisti ed agli organizzatori il nostro plauso, ci promettiamo di proseguire su questa strada per nuove iniziative e nuovi stimoli culturali.

CAIVANO, 8/11/1995

Prof. Francesco Russo
(Sindaco di Caivano)



Battista Filippo: *Viottolo campestre in Casolla Valenzano*



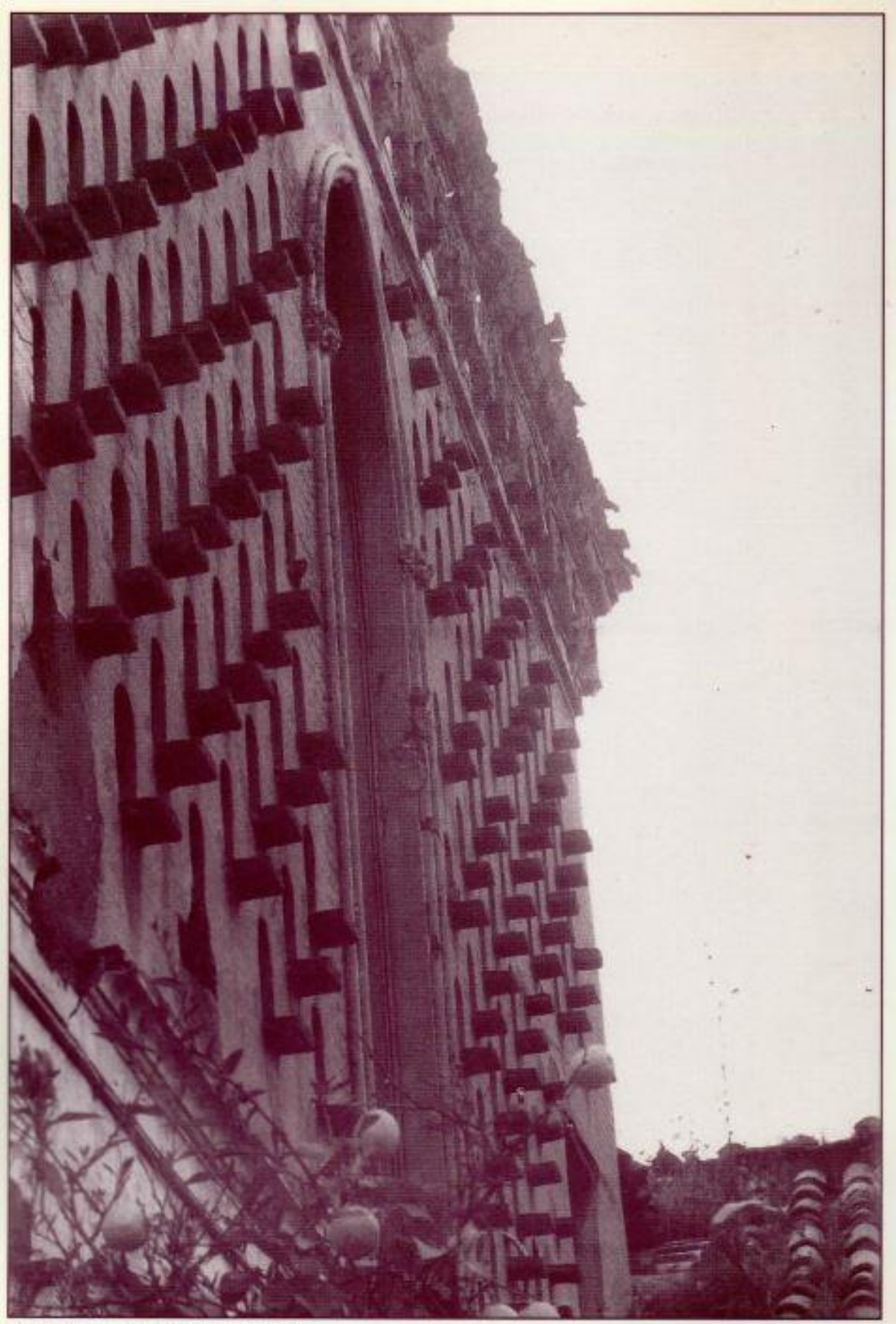
Giacinto Libertini: *Mosaici di Sant'Arcangelo*



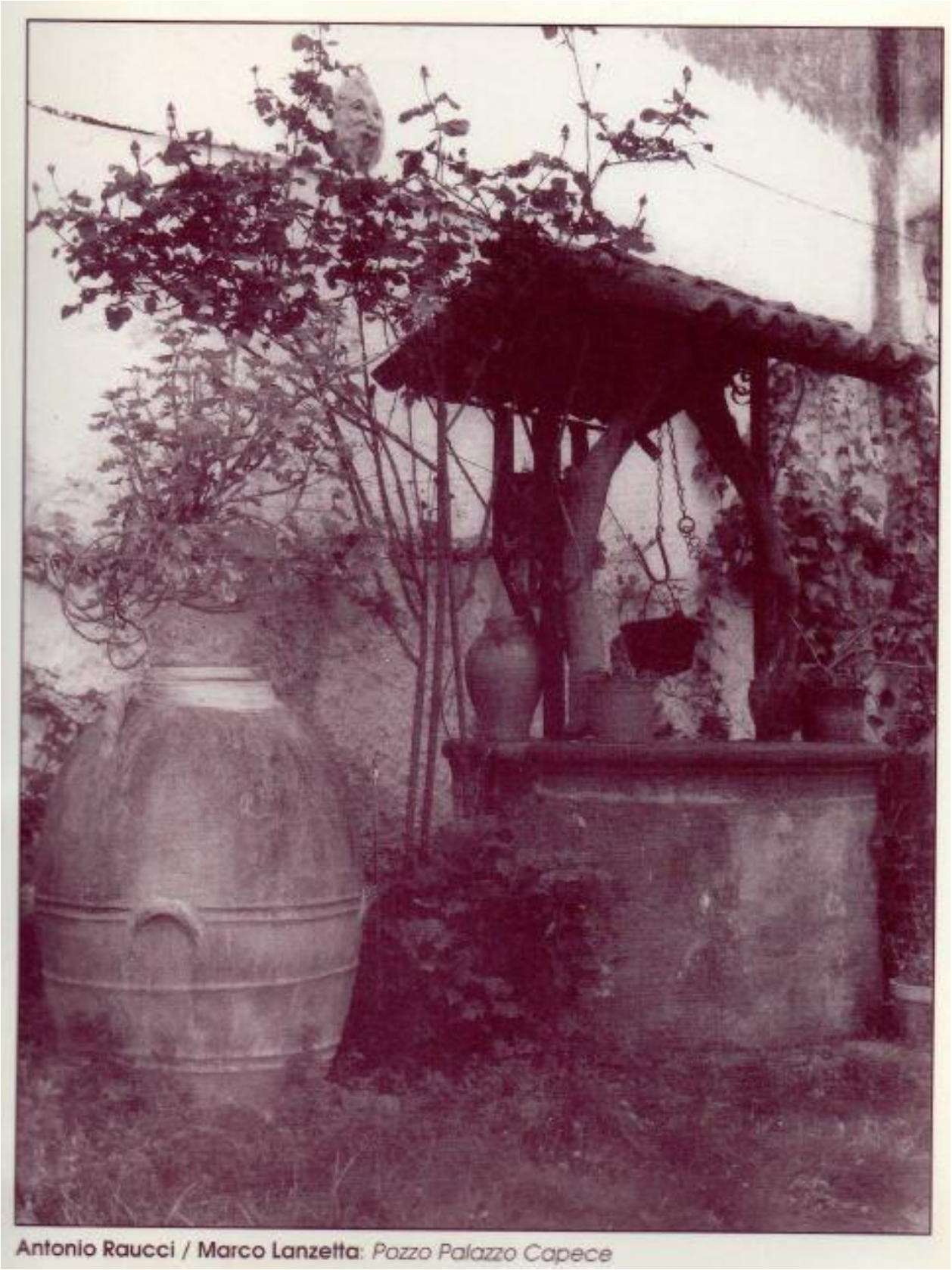
Izzo Carlosanti: *Torre medievale*



Mauro Migliore: *Colonnato*



Salvatore Migliore: *Piccionaia*



Antonio Raucci / Marco Lanzetta: *Pozzo Palazzo Capece*



Antonio Raucci / Marco Lanzetta: *Portale Palazzo Donesi*



Torvillo Umberto: *Il Castello*

I documenti storici sono tasselli di un mosaico che, in questo caso, è tutto da costruire perché si possa scrivere la storia del nostro paese.
Una storia fatta di cose minute, quotidiane, non meno importanti dei grandi eventi che si studiano sui libri di scuola, come ormai abbiamo imparato, ma anche fatta di avvenimenti che si inseriscono in quelli cruciali che hanno visto l'avvicendarsi dei potenti per il dominio dell'Italia Meridionale come testimonia l'ultimo documento riportato in questo catalogo.
Ricostruire le nostre radici può aiutare a riconoscere la dignità del nostro presente, a rivendicate con orgoglio il nostro passato, a riconnettere il tessuto civile di una comunità che ha perso ogni connotazione ed annaspa in un vuoto di idee e di prospettive.
Scrivere la propria storia per conquistare il valore del sentirsi una comunità e su questo valore rinnovare davvero la società civile e politica.
A chi si assumerà questo impegno dovrà essere dato tutto il sostegno possibile.
Al dott. Giacinto Libertini, che ci ha segnalato i documenti, un ringraziamento per l'amore e la passione con la quale si dedica a questo lavoro.

Prof.ssa Maria Buonocore
(Assessore alla P.I. e Cultura)

... Forse tutto sta a sapere quali parole pronunciare, quali gesti compiere. e in quale ordine e ritmo, oppure basta lo sguardo la risposta il cenno di qualcuno, basta che qualcuno faccia qualcosa per il solo piacere di farla, e perché il suo piacere diventi piacere altrui: in quel momento tutti gli spazi cambiano, le altezze, le distanze, la città si trasfigura, diventa cristallina, trasparente come una libellula ...

(da I. Calvino: "Le città invisibili" - Einaudi)

I PIU' ANTICHI DOCUMENTI IN CUI SONO MENZIONATI ...

Caivano:

In nomine domini dei salvatoris nostris Ihesu Christi imperante domino nostro Constantino porfirogenito magno imperatore anno tricesimo sexto sed et romano magno imperatore anno vicesimo tertio / Die quintadecima mensis decembrii indictione secunda neapoli / Certum est me heupraxia honesta femina filia quidem domini petri reclicta autem quidem domini iohanni. A presenti die promtissima voluntate commutavi et tradidi vobis domino benedicto venerabili igumeno monasterii sanctorum sergii et bachi ...integras sexuncias meas de omnes fundoras exfundatas qui fuerunt et pertinuerunt eidem genitori mei in loco qui vocatur calbanum et de omnes terras ex eas pertinentes campis silvis cultum vel incultum... (anno 943, Regii Neapolitani Archivi Monumenta, vol. I, doc. XXXIX)

Nel nome del Signore Dio Salvatore nostro Gesù Cristo. Trentaseiesimo anno dell'impero di Costantino grande imperatore porfirogenito (=coimperatore ed erede designato) ma anche ventitreesimo anno del suo dominio come grande imperatore romano. Giorno quindicesimo del mese di dicembre, seconda indizione, Napoli. E' certo che davanti a me è *Heupraxia*, donna onesta, figlia di un certo signor Pietro, vedova poi di un certo signor Giovanni. [Dichiarazione di Heupraxia:] Dal presente giorno con chiara volontà dò in cambio e trasferisco in proprietà a voi signor Benedetto, venerabile abbate del monastero dei santi Sergio e Bacco ... per intero le mie sei once di tutti i fondi privi di coloni che furono e appartennero allo stesso mio genitore nel luogo che si chiama **Calbano** e tutte le terre ad essi pertinenti e i campi ed i boschi sia coltivati che incoltivati ...

Pascarola:

In nomine domini dei salvatoris nostri Ihesu Christi / Imperante domino nostro Constantino magno imperatore anno tertio / die vicesima quinta mensis iunii indictione tertia decima neapoli / Certum est me marum honesta femina filia quondam domini nyce-

ta / relicta posteriora quondam domini iohanni cognomento mannoccia / A presenti die eo quod tu vydelicet domino gregorio uterino germano meo michi dedistis et tradidistis chartulas et mobilias quas inferius nominatibas dicimus ... hoctaba vero chartula securitatis de solareum de domo positum in porta nobense / quamque et de chartula de terris de paschariola / et alie due de terris de gualdum ... (a.1045, RNAM, vol. IV, doc. CCCLXXXVI)

Nel nome del Signore Dio Salvatore nostro Gesù Cristo. Terzo anno dell'impero del signore nostro Costantino grande imperatore. Giorno venticinquesimo del mese di giugno, tredicesima indizione, Napoli. E' certo che davanti a me è Mara, donna onesta, figlia del fu signor *Nyceta*, vedova poi del signor Giovanni di cognome Mannoccia. [Dichiarazione di Mara:] Dal presente giorno ciò che tu, vale a dire signor Gregorio fratello mio uterino, mi desti e trasferisti in proprietà, carte notarili e mobili che qui sotto descriviamo... l'ottava carta riguarda la proprietà del solareo della casa posta presso Porta Novense, la successiva delle terre di **Paschariola** e altre due delle terre del bosco ...

Casolla Valenzano:

In nomine domini dei salvatoris nostri Ihesu Christi Imperante domino nostro basilio magno Imperatore anno quadragesimo / sed et Costantino frater eius magno imperatore anno tricesimo septimo die prima mensis septembrii indictione tertiadecima neapoli / Certum est me gititio filium quondam iohannis presbyteri de loco qui vocatur casolla massa balentianense / ... (a. 999, RNAM, vol. III, doc. CCLX)

Nel nome del Signore Dio Salvatore nostro Gesù Cristo. Anno quarantesimo dell'impero di Basilio grande imperatore ma anche anno trentasettesimo dell'impero di Costantino suo fratello grande imperatore [porfirogenito]. Primo giorno del mese di settembre, tredicesima indizione, Napoli. E' certo che davanti a me è *Gitizio*, figlio del fu Giovanni, presbitero del luogo che è chiamato **Casolla Massa Balentianense...**

CODICE DIPLOMATICO SULMONESE

Raccolto da

Nunzio Federico Faraglia

Lanciano - R. Carabba Editore - MDCCCLXXXVIII

p.333, Doc. CCLIII

1439. 15 Aprile - [Alfonso d'Aragona dà a Riccio de Montechiaro notizia della resa del castello di Caivano]

Rex Aragonum Sicilie citra et ultra farum, Valentie, Hierusalem, Ungarie, Maioricarum, Sardinie, Corsice, Comes Barchionis, Dux Atenarum, et Neopatrie, ac etiam Comes Rossillions, et Ceritanie, etc.

Magnifice vir strenue armorum gentium Capitanee consiliarie fidelis nobis sincere, dilecte. ad gaudium et consolationem vestram. ve advisamo. como per dey gratiam in questa hora. meridiej avemo auto lo Castello de Cayvano. lo quale fine ad mo avemo tenuto sidiato, lo modo cue questo vedendo quilli che erano dentro del dicto Castello li nostri preparatorj contro de loro temendo grandemente che non fussero stati pigliati per forza, anteherj chè fo lunedj. XIIJ° presentis mensis, ne fecereno supplicare, de multj. chellj volexemo dare tempo perfine alla hora supradicta. Ad tal che potessero, fare loro excusatione et anchora per vedere se potereno essere succursi. Placujt nobis supplicationibus de loro Annuere et clementia uti. pigliati aduncha li stagij loro per nostra securita. li dedemo lo tempo predicto. Allo fine del quale perche non sondo stati succursi. In questa ora como dicto. cue. avemo auto lo dicto Castello, quanto bene sia stato questo nollo curamo exprimere, che bene lo sapete. Nui rengratiamo dio summamente in gratia ad quale speramo che presto vederemo in tucto lo desiderio dela nostra Justa amprisia. donde Resulta grandixima tranquillitate et pace ad voy altri et ad tucti li altri fideli nostri subditi in questo Regno. Datum Cayvanj die XV mensis aprilis IJ Ind. M.° CCCCXXXVIIIJ°. REX Alfonsus.

Magnifico viro Ritio de monte claro. Strenuo Gentium Armorum Capitaneo Consiliaro et fidelj nobis plurimum sincere dilecto (1).

Archivio municipale di Sulmona

(1) Questa lettera fu partecipata all'Università di Sulmona

PEPPINO DE FILIPPO E CAIVANO

Peppino De Filippo a Caivano (dal 1903 al 1907)
La *Caivanella*

Giacinto Libertini – Ludovico Migliaccio

Dall'Enciclopedia Treccani:
"DE FILIPPO, Peppino (Giuseppe). - Fratello di Titina e di Edoardo, nacque a Napoli il 24 ag. 1903 da Edoardo (Eduardo) Scarpetta che lo ebbe da una relazione extraconiugale con la nipote Luisa De Filippo. Fu tenuto a balia presso una contadina di Caivano, dove rimase circa cinque anni, poi fu ricondotto a Napoli "rosso e tondo come una mela, pieno di salute".
Il bambino, accompagnato dalla madre che assisteva o partecipava agli spettacoli scarpettiani, si mescolava agli attori per gioco, assimilando prontamente il mestiere. Scriverà il D. in età matura: "Eduardo Scarpetta fu per mia madre una corda messale al collo dal destino e pronta a strozzarla al minimo segno di fuga. Di temperamento calmo, quieto e di sentimenti semplici, mia madre fu facilissima preda di quell'uomo fatto davvero di pochi scrupoli" e ammetterà "che in rispetto a certe leggi del suo paese e a dispetto delle buone regole di umana pietà, dovette sempre vergognarsi del suo stato civile". Lo "zio" (così doveva chiamarlo) si degnava di lasciare villa Santarella soltanto per trattenersi con Luisa e badava poco al D., il cui affetto si concentrava sulla madre, non senza, sulle prime, una sensazione di rimpianto per la balia e per il suo piccolo mondo paesano."
La prima infanzia (dal 1903 al 1907) la trascorse quindi con una balia a Caivano, per insufficienza del latte materno.

Dal libro *I film di Peppino De Filippo* (Enrico Giacovelli e Enrico Lancia, Gremese Editore, 1992):
"In questa famiglia che era famiglia soltanto a metà, l'ultimo nato Peppino ebbe anche qualche problema in più dei suoi fratelli: più sballottato di loro, forse un po' meno desiderato. Da quando era in fasce fino all'età di cinque anni visse prevalentemente a Caivano, un anonimo paesotto fra Napoli e Caserta, allevato non dalla madre ma da una balia.
Questa tuttavia gli si affezionò come se fosse davvero suo figlio, anche perché pochi giorni prima un figlio lo aveva perso durante il parto; e Peppino trascorse i primi anni, quelli di cui serbiamo memoria anche quando non li ricordiamo più, nella libertà soprattutto fisica della vita di campagna, a piedi nudi per le stradine del paese, fra gli odori di panni stesi e di canapa marcita. Degli amici di allora due Peppino ne ricordava ancora da vecchio: un maiale nero di nome Ciccio, su cui andava a cavallo per i vicoli di Caivano, e un agnellino di nome Peppiniello, che egli considerava come un fratellino («Sono stati, i suoi occhi, i più buoni e dolci ch'io abbia mai visto sulla faccia della terra») e che invece sotto Pasqua fece la fine che la religione cattolica riserva alle creature più innocenti di Dio: sgozzato dalla scannapecore e messo in pentola. Per tutta la vita Peppino, anche nel ricordo del vecchio compagno di giochi ucciso per onorare il Dio dell'amore, amerà molto gli animali, e un po' meno i preti («Lo stomaco cattolico è crudele come il cuore di uno stregone dell'Africa nera»).
Ogni tanto, perché non si perdessero i contatti con la "famiglia", Peppino veniva condotto in gita-premio a Napoli: d'inverno nella casa di via Ascensione, a Chiaia, dove abitavano Eduardo e Titina con la madre; d'estate in un moderno appartamento al Vomero, nei pressi della villa-castello di Eduardo Scarpetta, che Peppino descrive nella sua autobiografia come il manzoniano palazzotto di Don Rodrigo. Benché Napoli a quel tempo fosse ancora la Napoli delle canzoni e del mito, e benché il Vomero ne fosse una delle zone più belle ed eleganti, Peppino sentiva quelle case come completamente estranee: la sua casa erano i prati, le pozzanghere, i viottoli di Caivano, ed egli non vedeva l'ora di lasciare la Napoli dei lampioni, delle carrozze, delle fontane, delle scarpine ticchettanti sul selciato, per tornarsene in campagna a piedi nudi. Anche rivedere la madre e i fratelli lo riempiva più di rabbia che di gioia, al punto che andava spesso a nascondersi in qualche angolo della casa e si chiudeva nel mutismo più assoluto. Chi un giorno lo accuserà di aver provocato con i suoi atteggiamenti lo smembramento della famiglia De Filippo, dovrebbe tener presente questa prima infanzia quasi da orfano, da figlio di serie B, uguale agli altri nei doveri ma non nei diritti.

Fu dunque un brutto colpo per lui quando nel 1908, a cinque anni, fu "restituito" alla famiglia e condotto a vivere in città. Fece molte scenate, rifiutò per qualche tempo ogni confidenza con chi gli stava intorno; ma alla fine ebbe la meglio il suo spirito di adattamento che lo portò ad accettare, se non proprio ad amare profondamente, quella strana famiglia in cui la mamma c'era e non c'era e il papà proprio non c'era, ma in compenso c'era un bizzarro "zio" che passava ogni tanto di lì con l'aria di dover riscuotere qualcosa, come un padrone in visita al suo podere."



Eduardo Scarpetta con Luisa De Filippo e i figli avuti da lei: da sinistra, Eduardo, Peppino e Titina (foto dal libro *I film di Peppino De Filippo*).

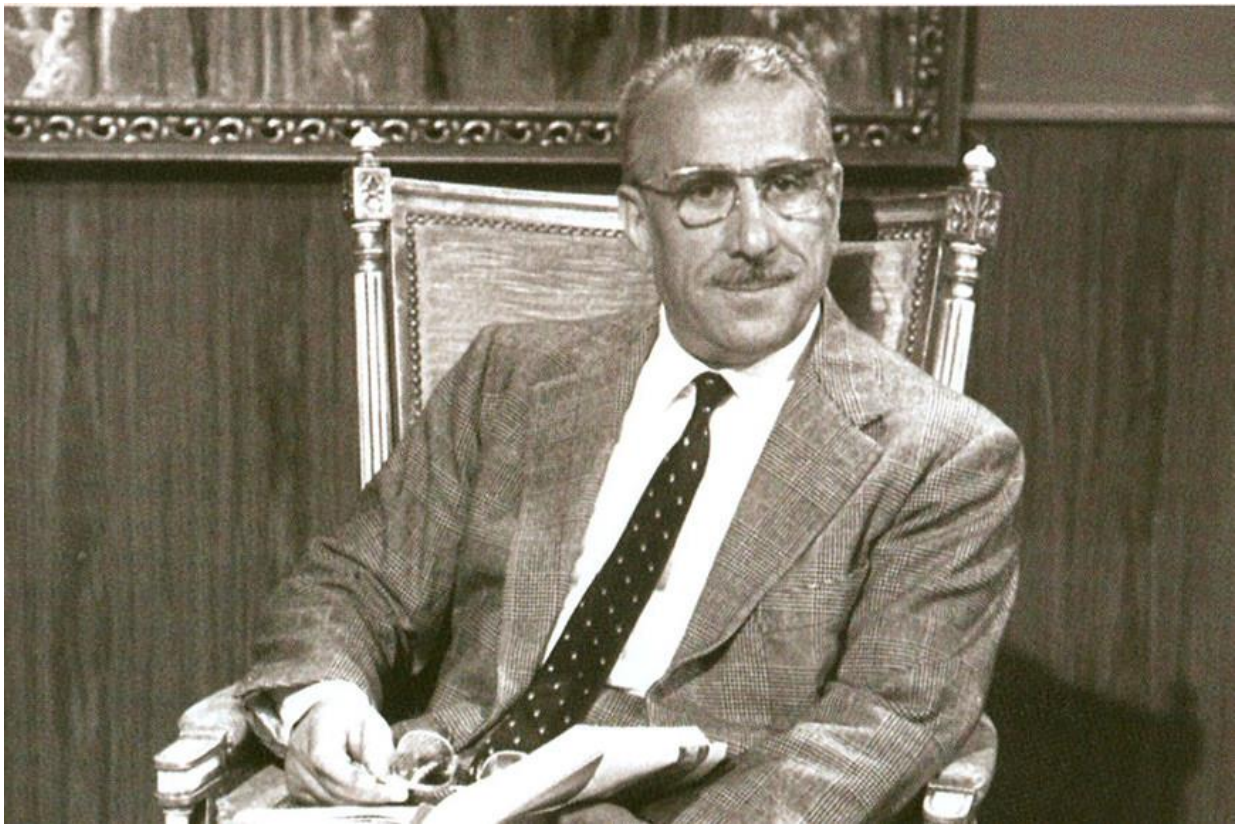
Il soprannome della balia era *Cunsigliella 'o Russo*, abitava in via Rosano a Caivano, e Peppino anche da adulto rimase legatissimo alla sua nutrice, che era di carattere socievole e benvoluta da tutti (notizie fornite da Salvatore Marinelli). Altre preziose notizie le ha riportate Isacco Lanna e sono qui riferite.

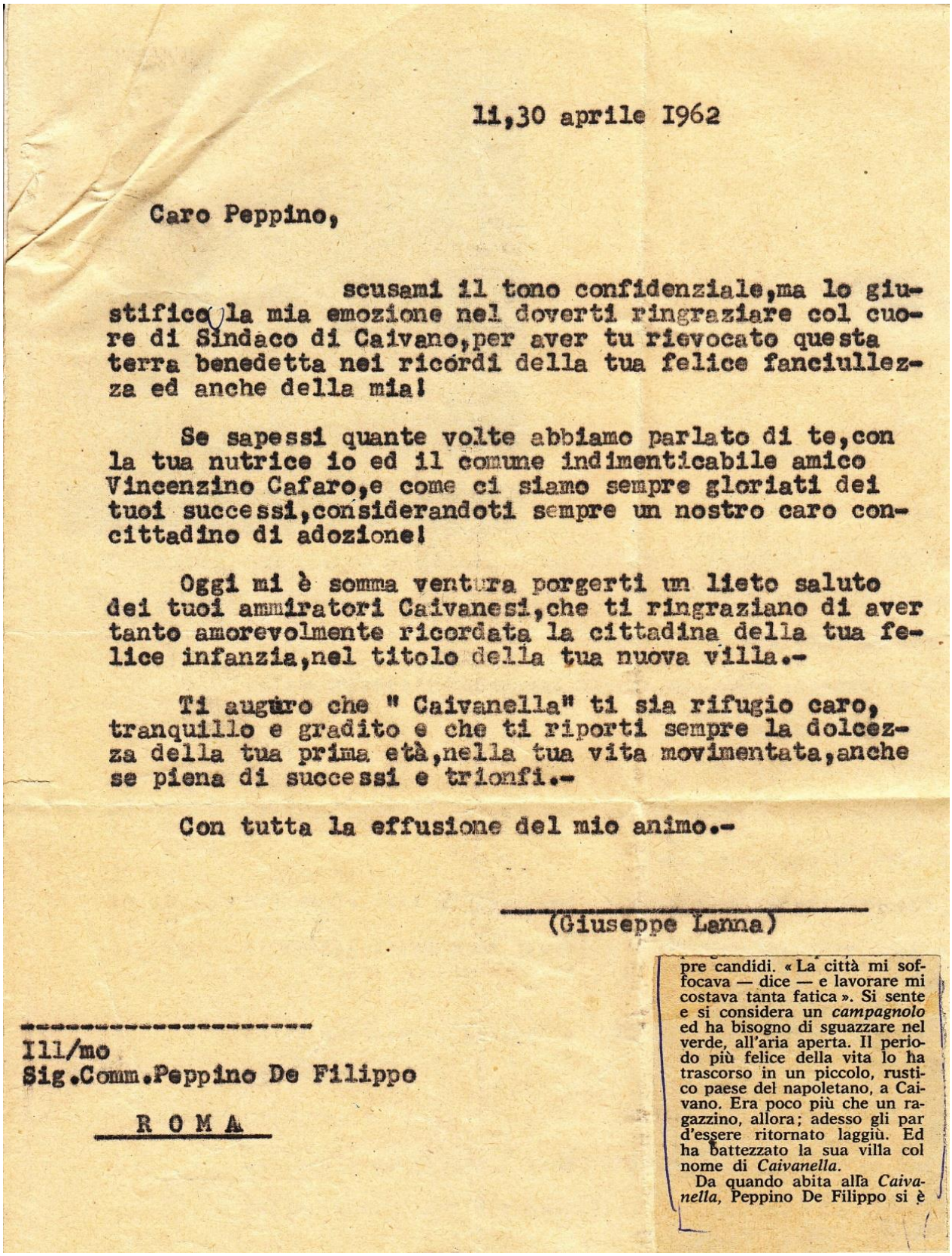


La casa, con larghissimi balconi, in via Nomentana a Roma, di Peppino De Filippo che aveva chiamato *Caivanella* per tener vivo il ricordo della sua fanciullezza trascorsa a Caivano (foto di Nora Capece).



La targa di marmo posta dal Comune di Roma vicino alla casa di Peppino De Filippo in via Nomentana (foto di Nora Capece).


Una foto di Peppino De Filippo (Napoli, 24 agosto 1903 – Roma, 27 gennaio 1980), grande attore, comico, e commediografo italiano.



Il, 30 aprile 1962

Caro Peppino,

scusami il tono confidenziale, ma lo giustifico la mia emozione nel doverti ringraziare col cuore di Sindaco di Caivano, per aver tu rievocato questa terra benedetta nei ricordi della tua felice fanciullezza ed anche della mia!

Se sapessi quante volte abbiamo parlato di te, con la tua nutrice io ed il comune indimenticabile amico Vincenzino Cafaro, e come ci siamo sempre gloriati dei tuoi successi, considerandoti sempre un nostro caro concittadino di adozione!

Oggi mi è somma ventura porgerti un lieto saluto dei tuoi ammiratori Caivanesi, che ti ringraziano di aver tanto amorevolmente ricordata la cittadina della tua felice infanzia, nel titolo della tua nuova villa.-

Ti auguro che " Caivanella" ti sia rifugio caro, tranquillo e gradito e che ti riporti sempre la dolcezza della tua prima età, nella tua vita movimentata, anche se piena di successi e trionfi.-

Con tutta la effusione del mio animo.-

(Giuseppe Lanna)

Ill/mo
Sig.Comm.Peppino De Filippo

ROMA

pre candidi. « La città mi soffocava — dice — e lavorare mi costava tanta fatica ». Si sente e si considera un *campagnolo* ed ha bisogno di sguazzare nel verde, all'aria aperta. Il periodo più felice della vita lo ha trascorso in un piccolo, rustico paese del napoletano, a Caivano. Era poco più che un ragazzino, allora; adesso gli par d'essere ritornato laggiù. Ed ha battezzato la sua villa col nome di *Caivanella*.

Da quando abita alla *Caivanella*, Peppino De Filippo si è

Il Sindaco di Caivano Cav. Giuseppe Lanna, leggendo un articolo che parla di Peppino e Caivano, luogo della sua infanzia (una parte dell'articolo è qui riportata), gli scrive una lettera il giorno 30 aprile 1962, ringraziandolo per aver rievocato Caivano e per aver dato il nome *Caivanella* alla sua villa di Roma. Vincenzino Cafaro, amico di Peppino, era il figlio del cav. Alessandro Cafaro (documento e notizia fornita da Isacco Lanna).



COMPAGNIA DEL TEATRO ITALIANO

PEPPINO DE FILIPPO

Roma 4 maggio 1962

Carissimo amico,

mi è giunta graditissima la tua lettera e com= mosso ti ringrazio dal profondo del mio cuore.

Caivano è stata la dolce terra della mia in= fanzia e tu non puoi immaginare,nè credo lo possa= no immaginare i Caivanesi stessi,che caro ricordo io ne conservi.

Tienilo bello il paese è tanto caro!

Dico "paese" perchè tale è rimasto nel mio ricordo affettuoso,ora sarà una Cittadina e lo merita.

Sono cresciuto al sole di Caivano e all'om= bra degli alti vigneti :m'è rimasto nel sangue,credimi,il calore benedetto di quella terra e la frescura delle sue campagne ubertose.

La mia "Caivanella" di Roma vuole essere so= lo un nostalgico ricordo e questo non poche volte viene a rasserenarmi lo spirito.

Un caro abbraccio all'amico Cafaro a cui so= no legato da franca e leale amicizia e anche gratitudine (ha sollevato varie volte le mie miserie giovanili...).

Se mi sarà possibile verrò fare una scappati= na a Caivano per rivedere ogni cosa delle vecchie cose.

Cordialmente e con tanti auguri:

(Peppino De Filippo)

Peppino De Filippo

La commovente lettera di risposta Peppino De Filippo (documento fornito da Isacco Lanna).



Vincenzino Cafaro (1882-1959), indimenticabile amico del sindaco Lanna e di Peppino, era il fratello del cav. Alessandro Cafaro (foto di Nora Capece).

Peppino De Filippo caivanese di adozione

Una simpatica lettera dell'attore al Sindaco di Caivano

«Caivanella» è stato il nome imposto da Peppino De Filippo alla nuova villa a Roma, sulla Nomentana; e questo per tener vivo il dolce ricordo della sua fanciullezza che aveva trascorsa in Caivano.

Il Sindaco di Caivano, cav. Giuseppe Lanna, ha rivolto un ringraziamento ed un saluto dei suoi concittadini al caro ed illustre attore e questi gli ha risposto così:

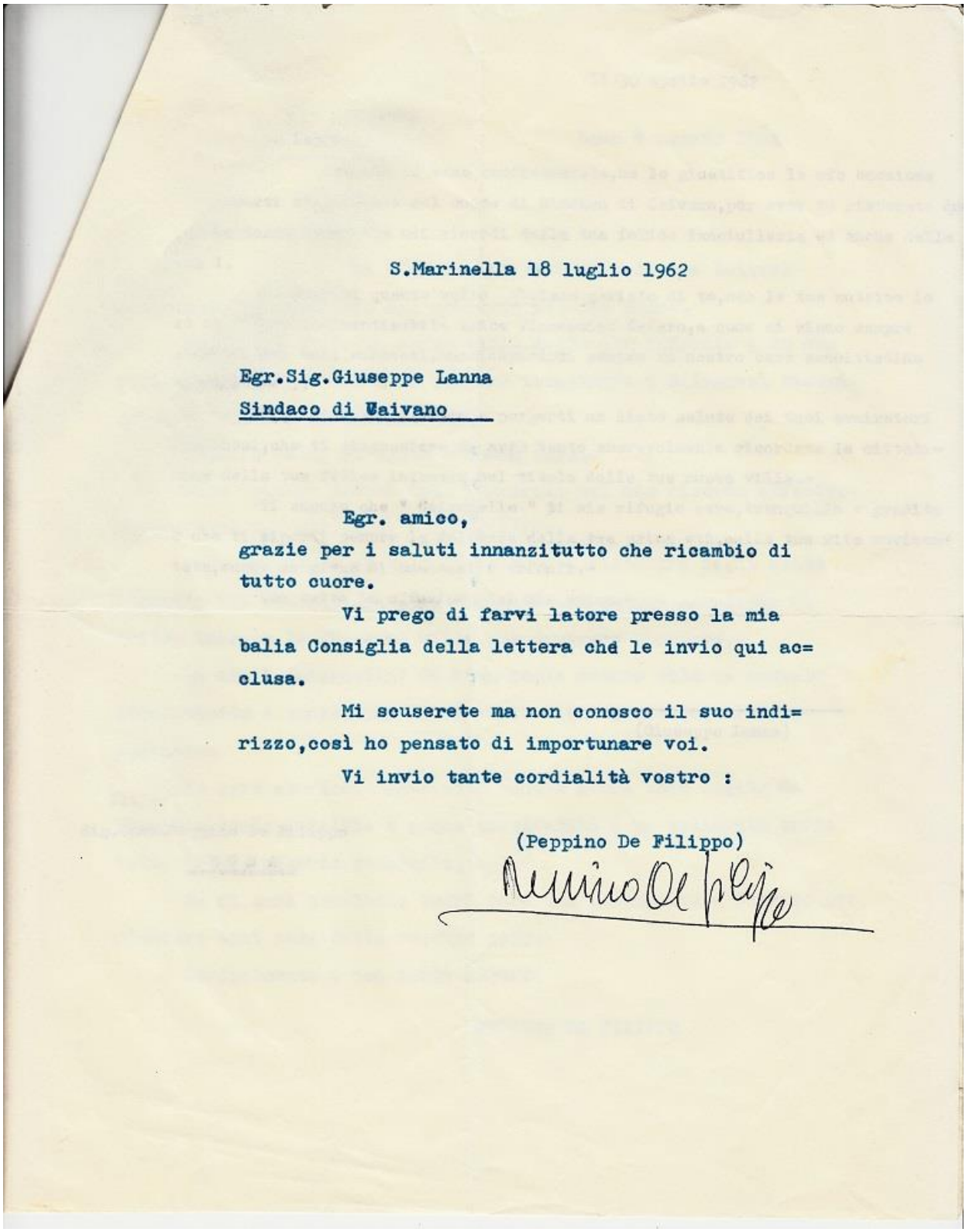
Carissimo amico, mi è giunta graditissima la tua lettera e commosso ti ringrazio dal profondo del mio cuore.

Caivano è stata la dolce terra della mia infanzia e tu non puoi immaginare, nè credo lo possono immaginare i caivanesi stessi che caro ricordo io ne conservi. Tienilo bello il paese e tanto caro. Dico «paese» perchè tale è rimasto nel mio ricordo affettuoso, ora sarà una cittadina e lo merita. Sono cresciuto al sole di Caivano e all'ombra degli alti vigneti: m'è rimasto nel sangue. credimi, il calore benedetto di quella terra e la frescura delle sue campagne ubertose. La mia «Caivanella» di Roma vuole essere solo un nostalgico ricordo e questo non poche volte viene a rasserenarmi lo spirito. Un caro abbraccio all'amico Cafaro a cui sono legato da franca e leale amicizia e anche gratitudine (ha sollevato varie volte le mie miserie giovanili...). Se mi sarà possibile vorrò fare una scappatina a Caivano per rivedere ogni cosa delle vecchie cose.

Cordialmente e con tanti auguri. Peppino De Filippo.



L'articolo sul Mattino in cui si parla della cordiale e affettuosa risposta di Peppino De Filippo alla lettera del sindaco di Caivano cav. Giuseppe Lanna (documento fornito da Isacco Lanna).



S.Marinella 18 luglio 1962

Egr.Sig.Giuseppe Lanna
Sindaco di Vaivano

Egr. amico,
grazie per i saluti innanzitutto che ricambio di tutto cuore.

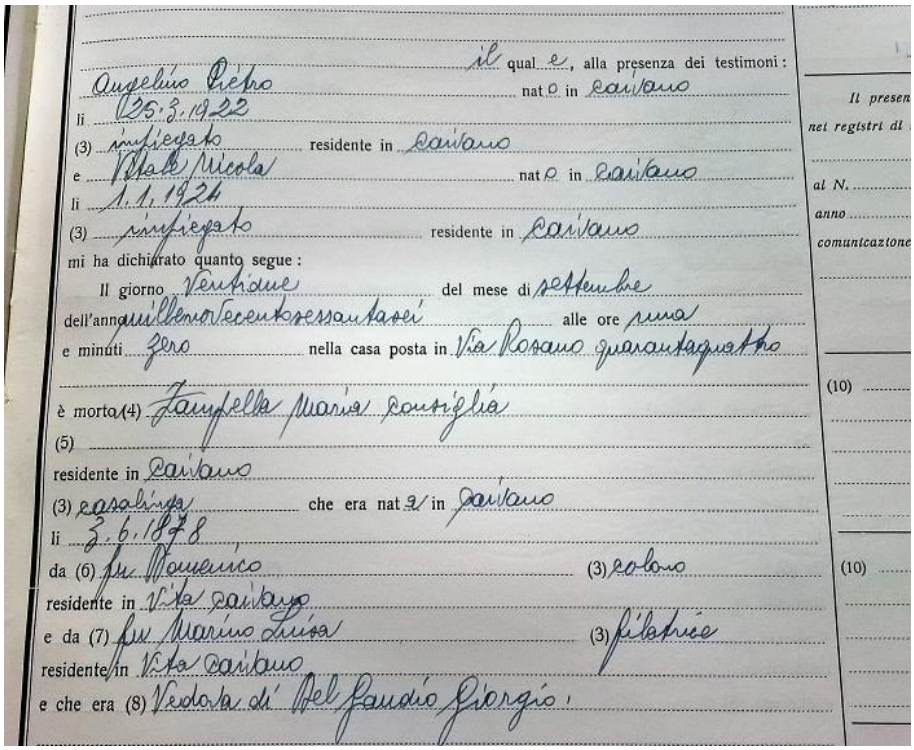
Vi prego di farvi latore presso la mia balia Consiglia della lettera chd le invio qui ac= clusa.

Mi scuserete ma non conosco il suo indi= rizzo,così ho pensato di importunare voi.

Vi invio tante cordialità vostro :

(Peppino De Filippo)

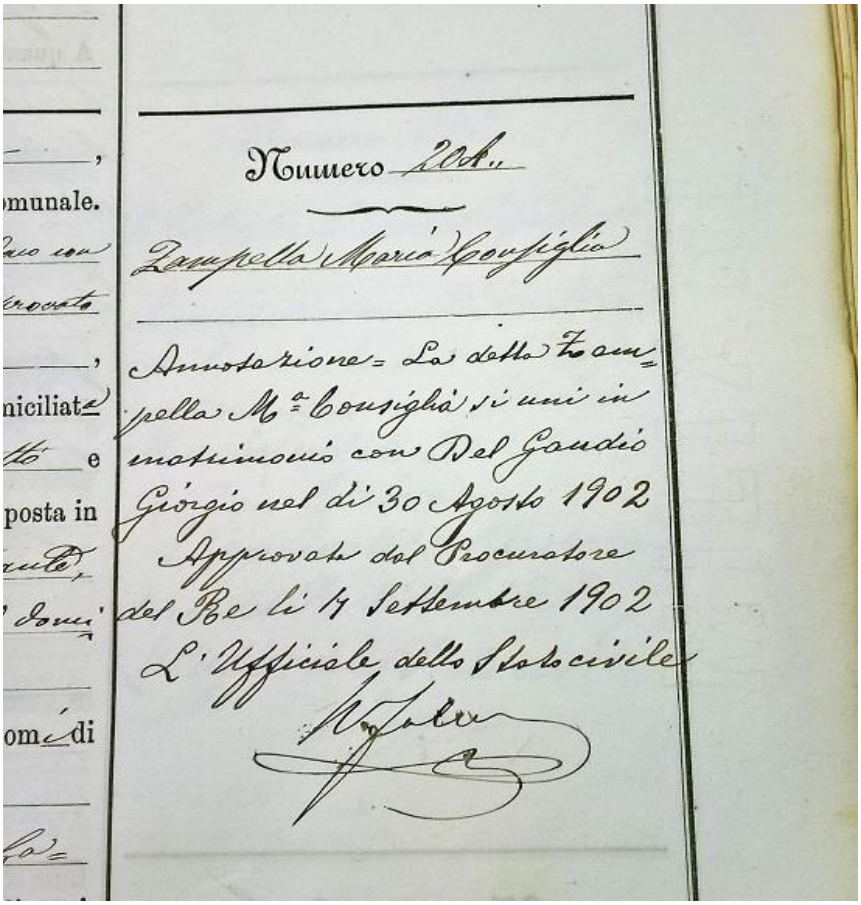
Peppino De Filippo invia una lettera alla sua balia Consiglia
per il tramite del Sindaco Giuseppe Lanna.



il qual e, alla presenza dei testimoni:
Angelino Pietro nato in Caivano
li 25.3.1922
(3) impiegato residente in Caivano
e Vitale Nicola nato in Caivano
li 1.1.1924
(3) impiegato residente in Caivano
mi ha dichiarato quanto segue:
Il giorno Ventidue del mese di settembre
dell'anno millenovecentosessantasei alle ore una
e minuti Zero nella casa posta in Via Rosano quarantaquattro
è morta (4) Zampella Maria Consiglia
(5)
residente in Caivano
(3) casalinga che era nat a in Caivano
li 3.6.1878
da (6) fu Domenico (3) colono
residente in Via Caivano
e da (7) fu Marino Luisa (3) filatrice
residente in Via Caivano
e che era (8) Vedova di Del Gaudio Giorgio.

Il presen
nei registri di
al N.
anno
comunicazione
(10)
(10)

La balia di Peppino De Filippo era Maria Consiglia Zampella, sposata con Giorgio Del Gaudio. Era nata a Caivano il 3/6/1878 e morì il 22/9/1966 all'età di 88 anni già vedova di Giorgio Del Gaudio, come risulta dagli atti del Comune.



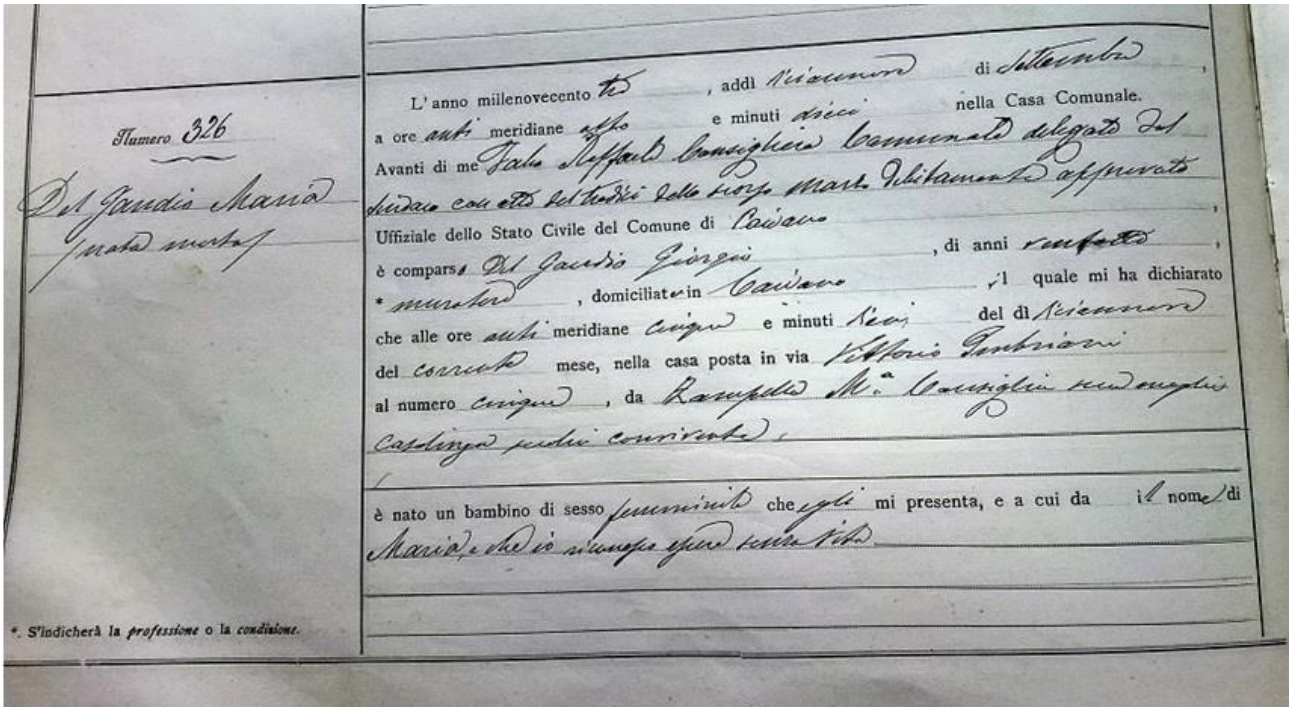
Numero 204

Zampella Maria Consiglia

Annotazione = La detta Zampella Ma Consiglia si unì in matrimonio con Del Gaudio Giorgio nel dì 30 Agosto 1902
Approvata dal Procuratore del Re li 4 Settembre 1902
L'Ufficiale dello Stato civile

munale.
niciliat
posta in
om di

Zampella Maria Consiglia, detta *Cunsigliella 'o Russo*, aveva contratto matrimonio il 30 agosto 1902 con Del Gaudio Giorgio.



Numero 326

Del Gaudio Maria
nata morta

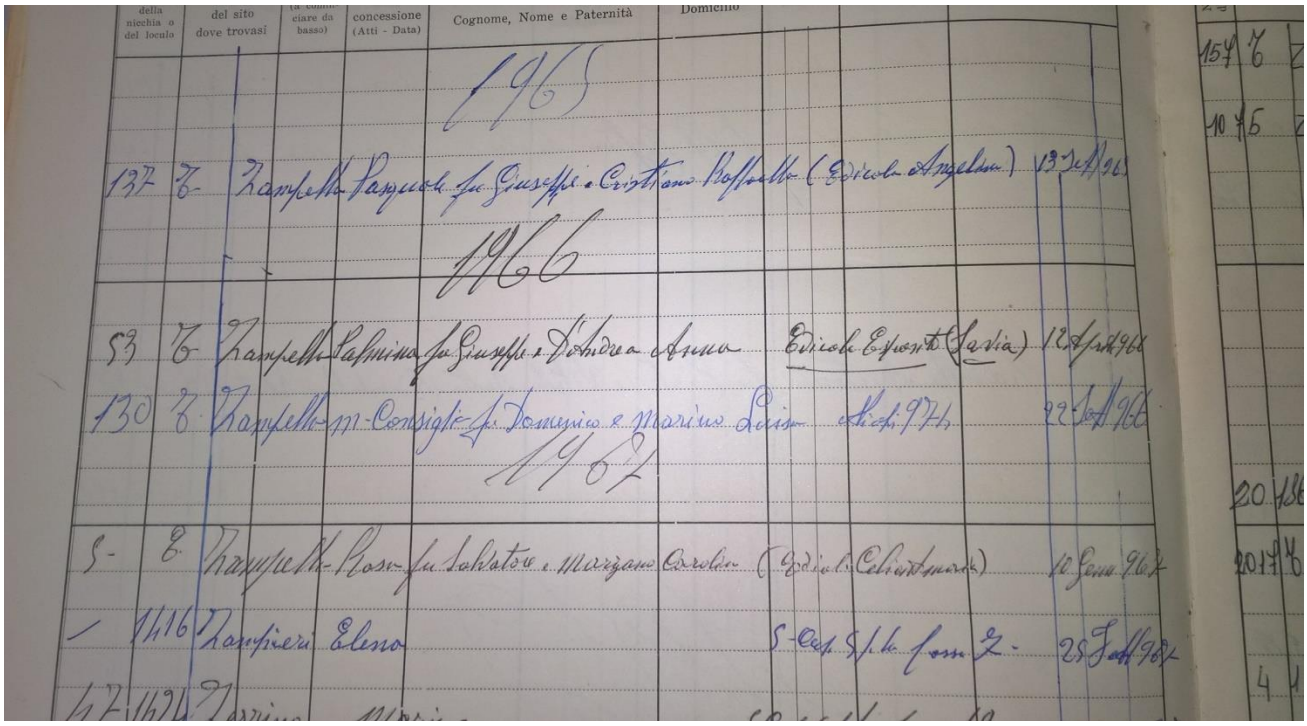
L'anno millenovecento tre, addì diciannove di Settembre,
a ore otto meridiane e minuti dieci nella Casa Comunale.
Avanti di me Fabio Raffaele Consigliere Comunale delegato dal
Sindaco con atto del tredici dello stesso mese debitamente approvato
Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Baiano,
è comparso Del Gaudio Giorgio, di anni ventotto,
* muratore, domiciliato in Baiano, il quale mi ha dichiarato
che alle ore otto meridiane cinque e minuti dieci del dì diciannove
del corrente mese, nella casa posta in via Vittorio Imbriani
al numero cinque, da Rampello Ma. Consiglia sua moglie
casalinga sedici convivente,
è nato un bambino di sesso femminile che egli mi presenta, e a cui da il nome di
Maria, e che è nipote ex filia vivente

*. S'indicherà la *professione* o la *condizione*.

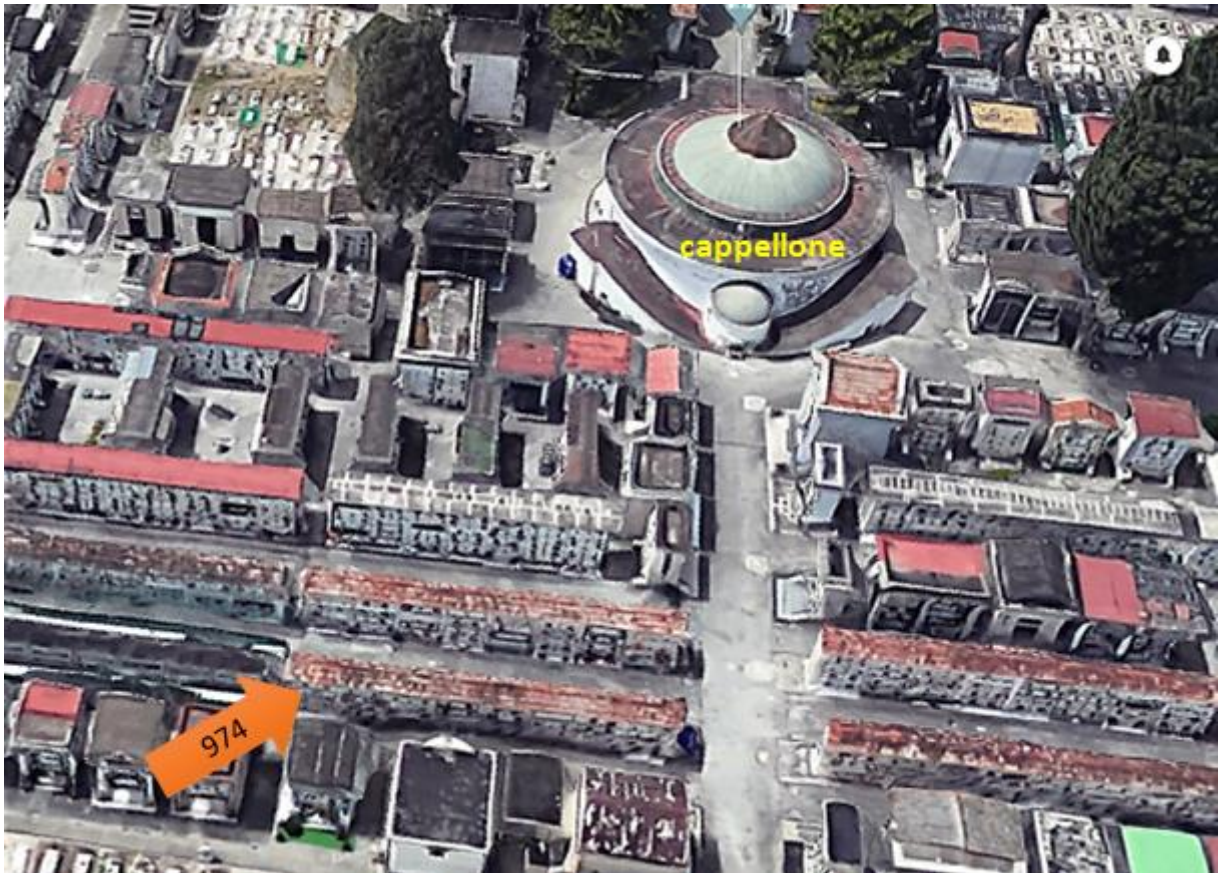
In data 19 settembre 1903 Maria Consiglia Zampella ebbe una figlia nata morta a cui era stato dato il nome di Maria Del Gaudio. Con il latte che era destinato alla figlia venne allattato Peppino, nato circa un mese prima, il 24 agosto 1903. All'epoca come certificato abitava in via Imbriani n. 5.



L'ultima residenza della balia è stata via Rosano n. 44 che corrisponde al vano indicato dalla freccia.



Dagli archivi del cimitero di Caivano risulta che Zampella M. Consiglia fu Domenico si trova nel loculo comunale n. 974.



Non molto distante dal Cappellone del Vecchio Cimitero, in Viale «della pace», alla fine del blocco di loculi indicato dalla freccia, alla terza fila, si trova il loculo dove è tumulata la salma di Zampella Maria Consiglia e del marito Del Gaudio Giorgio.



Peppino De Filippo e Totò in una famosa scena del film *Totò, Peppino e la Malafemmina*.



Eduardo, Titina e Peppino De Filippo, i tre grandi indimenticabili fratelli.

Le pagine in cui Peppino De Filippo parla di Caivano (forse il miglior documento d'amore per Caivano)

(fornite da Mario Manzo e trascritte da Giacinto Libertini)

Dal libro: *Una famiglia difficile*, Peppino De Filippo, Alberto Marotta Editore, Napoli 1977

Pagine 11 (parte)-12-31-32 (parte):

"Dopo pranzo, in un momento di siesta con velocità impressionante - come in un film - ho rivisto tutta la mia vita passata. Quanti avvenimenti, belli e brutti, si sono succeduti dai giorni lontani di Caivano, tempi per cui la mia memoria m'è molto amica. Caivano è un paesotto che si estende tra il nord di Napoli e il sud di Caserta. Non è un paese ricco. Il suo commercio si basa sui cereali, sulla frutta e sulla canapa. Le sue case sono basse, di grezza fattura, in pietra di tufo o anche intonacate e colorate in celeste o color fragola o in bianco calce. Nei dintorni, a testimonianza dei secoli trascorsi, vi sono le antiche vestigia di un castello del XV secolo, ben conservato ma nulla di eccezionale. A Caivano mi ci portarono, da Napoli, appena in fasce; penso sia stato intorno agli ultimi giorni del mese di agosto del 1903, poiché sono nato il 24 di quel mese. Sotto il segno della Vergine lasciai il grembo materno per trovarmi in quello di Consiglia Del Gaudio, la mia balia appena ventenne e che da pochi giorni aveva partorito un figlio morto. Il suo sposo era un modesto imprenditore di lavori edili, si chiamava Giorgio. Una modesta coppia con tre figli, che cercava di vivere con una certa dignità. Consiglia era una donna sana e forte; si affezionò subito a me come se davvero fossi stato un figlio nato dal suo ventre e sicuramente perché entrai nella sua casa proprio quando il suo figliolo, appena nato, ne usciva per sempre.

Restai a Caivano circa cinque anni. Un periodo sufficientemente lungo per mettere nel mio cuore un ricordo incancellabile di quel luogo. Infatti, ancora oggi - a distanza di oltre cinquant'anni - sento sulla mia pelle il calore di quel sole cocente. Nell'aria vedo ancora dissolversi i polveroni che, d'estate, gli asini e i buoi sollevano trainando per le strade carri e carretti. Mi sento ancora i capelli unti di olio e mi vedo, nei dì delle prime piogge autunnali, sguazzare con i minuscoli piedi nudi nelle pozzanghere fangose delle stradine e dei vicoletti di Caivano. Se annuso l'aria, mi par di sentire, come allora, l'acre odore di canapa marcita che, dalle campagne, si diffondeva intorno al paese fino a penetrare nelle case e nella pelle attraverso i pori dilatati dal calore di fine estate. Mi rivedo fermo davanti ai grossi cesti di «taralli», a guardare le belle e croccanti ciambellette nascoste sotto un grezzo velo di tarlatana colorata, celeste o rosa, su cui si posavano a centinaia le mosche attratte dallo zucchero che in abbondanza era mescolato nella pasta biscottata cotta in forme diverse: a stelle, a scalette, a rivoltelle o di pupazzi. Mi rivedo lì, fermo come una statua, col dito in bocca a mandar giù saliva fino a quando il «tarallaro», mosso a compassione, mi mandava via regalandomi un «croccantino» o un «filatino» di zucchero ('o franfellicco). Mi rivedo a cavalcioni sul dorso di «Ciccio», il mio maiale nero, per le strade del paese e poi, sempre a cavallo di «Ciccio», salire la lunga rampa di scale che conduceva nella cucina di casa mia, per chiedere una fetta di pane alla mia balia che era intenta a cucinare o a impastare la pasta del pane, o a fare il bucato, o a bollire i pomodori e conservarli, per l'inverno, nelle bottiglie. Me la rivedo tra le mani, quella fetta di pane: grossa, morbida, saporita di sale con sopra un abbondante filo di olio, e mi rivedo correre tra i viottoli incassati di campagna, libero come un passerotto e ansimante per il peso del «pancione» che mi toccava sostenere sul mio piccolo corpo appena coperto di una camiciola di tela dura, corta e senza maniche. Rivedo la strada principale del paese, al centro della quale, come due lunghissime lame taglienti, luccicavano al sole le rotaie su cui scivolavano (con qualche stridore in verità) quelle macchine elettriche che il progresso aveva da poco donato alla civiltà appellandole «trams». Rivedo la chiesa sulla piazza, nei giorni di festa, al calare del sole, brillare di cento e cento fiammelle, e i suoi rossi paramenti gallonati in oro fiammeggiante sulla facciata, e poi d'un tratto la vedo avvolta nel fumo e nei colori di mille girandole e bengala. Mi estasiavo a contemplare quei fuochi d'artificio, e gli occhi mi venivano grandi per la meraviglia. Forse, come

Re Sole, pensavo che gli artieri di quegli oggetti vi ci avessero sapientemente nascosto dentro il sole, o che sotto quella chiesa ne avessero nascosto un raggio, come ottenne la magia di Averroè per la cattedrale di Cordova. E mi ritrovo tra due robuste e affettuose braccia, sollevato sulla folla illuminata a tratti da bagliori variopinti e intenta a guardare quello spettacolo meraviglioso e suggestivo.
Non v'è primavera che spunti nel cielo ch'io non ricordi i piccoli giardini ombrosi, gli orti ubertosi, i balconi fioriti, i terrazzi odorosi di panni e di sole, la verde e calda campagna di Caivano, ora umida di pioggia, ora carezzata dal fresco venticello di aprile. E rivedo l'esile alberello di limone profilarsi nel cortile di casa. Al suo tronco ci tenevano legato «Peppeniello», il piccolo agnello che avevo ricevuto in dono non ricordo da chi e che avrei voluto tenere con me tutta la vita. Lì lo cibavo con erba fresca di pascolo e lì, come una madre alla sua creatura, gli dicevo il mio bene infinito. Gli assicuravo che lo avrei protetto, che nessuno gli avrebbe mai torto un solo pelo, che quell'alberello era suo, e anche il cortile, la casa: tutto. Sarebbe stato suo perfino quel grande spiazzo in campagna, presso il castello vecchio, dove l'erba cresceva alta e tenera e dove egli, libero, sostava o pascolava tranquillo nelle ore di tempo buono. E suo avrebbe potuto considerare anche il piccolo riparo di arbusti alti e secchi che stava al centro. A volte, immobile, fissava i suoi occhi nei miei come a volermi dire qualche cosa che io non riuscivo ad intendere; ma che poteva dirmi? Solo la grande paura di vivere in un mondo che, per la massima parte, si nutre di cadaveri. Povero «Peppeniello». Creatura paziente ed innocente. Gli tenevo compagnia e giocavo come con un cagnolino. Nelle ore di libertà lo scioglievo ed egli mi veniva dietro belando ogni qualvolta mi perdeva di vista. Stava docilmente a tutti i miei giuochi; si lasciava tirare la coda, mettere le mani in bocca, legare le zampette e mi cercava se io non lo cercavo. Molte volte lo conducevo a dormire con me nel mio letto e lui, al di sopra delle coperte, si acciambellava tranquillo sui miei piedi. Durante la notte me lo portavano via, ma me lo ritrovavo al mattino dopo al solito posto. Quando mi rivedeva, proprio come un cagnolino, sollevandosi sulle zampette posteriori mi protendeva quelle anteriori belando felice. Sono stati, i suoi occhi, i più buoni e dolci ch'io abbia mai visto sulla faccia della terra. E fu lì, presso l'albero di limone, che lo uccisero in mia assenza. Vi rimase, per molto tempo, una traccia del suo sangue. Se aguzzo l'udito risento l'eco dei miei singhiozzi d'allora, quando, cercandolo, venni a sapere che era passato per le mani di Celestino, lo «scannapiecoro». Questi era un omaccio basso di statura e tarchiato nel fisico. In primavera, sotto Pasqua, prendeva a girare le strade del paese. Portava in vita, legato ad una cordicella, un lungo ed acuminatissimo coltello, e si offriva per scannare gli agnelli. Io lo conoscevo bene e quando passava davanti alla porta di casa mia, correvo piangendo a chiudere il telaio che immetteva nel cortile dove stava «Peppeniello». Oltretutto, mi mettevano un brivido nelle vene i suoi abiti lordi di sangue e le sue mani nodose nelle quali, da una parte stringeva l'acuminato coltello, dall'altra un punteruolo d'acciaio per affilarne la lama. Ma a che servirono le mie precauzioni e i miei timori? Il destino del povero «Peppeniello», con il rapido avvicinarsi della Pasqua, era fatalmente segnato. Doveva, come migliaia e migliaia di suoi simili, sacrificarsi, immolarsi sull'altare della Pasqua del Signore. Finire in «tegame», mentre nelle strade, nelle case e nelle chiese si mormoravano noiose preghiere e cantilene. Lo stomaco cattolico è crudele come il cuore di uno stregone dell'Africa nera quando ha fame di ... fede! Povero «Peppeniello». Forse mi cercò ansiosamente nel momento in cui quell'omaccio cattivo si accingeva a straziargli le carni innocenti. Certamente con voce tremolante mi aveva chiamato, ma io, benedetto, dove ero? Dove stava l'amico che lo proteggeva e gli voleva bene? Dov'era il suo piccolo padrone al quale poteva accostarsi fiducioso quando per strada un carretto, una carrozzella, stavano per investirlo? Dove stava il suo compagno? Quello con il quale aveva trascorso tante ore libere e felici tra i pascoli della bella campagna? Mi pare di vedergli sbarrare gli occhi per lo spavento, tanto sbarrati da non vedere più nulla, sì da sembrare morto anzitempo. Solo il respiro affannoso e pesante dovette essere l'unico segno di vita di quel piccolo corpo. Poi? Poi lasciato lì in terra sgozzato, senza più vita e vuoto di sangue. Lì, con la testa in giù, legato ad un ramo di quell'alberello, dove giaceva ancora un fascettino d'erba brucata e dove, tante volte, si era riparato dalla pioggia e dal sole, placidamente, sicuro, curato, cibato, carezzato dalla mano dell'uomo;

ignaro che un'altra mano, un giorno, gli avrebbe vibrato un colpo mortale. La mia balia, commossa dal mio dolore, cercò di rincuorarmi assicurandomi che «Peppeniello» aveva lasciato detto di starmene buono e tranquillo perché, di lì a poco, mi avrebbe mandato un suo fratellino. «Gli agnelli - aggiunse - quando si fanno grandi come «Peppeniello» se ne volano in cielo dal buon Gesù che li fa diventare mucche perché preparino il latte per i bimbi che hanno le mamme ammalate». Una storia balorda a cui non ricordo se credetti; in parte, forse, perché da quel giorno cominciai ad osservare attentamente le mucche che mi capitavano davanti per le strade del paese o in campagna, e le guardavo negli occhi nella speranza di scorgervi un guizzo, un lampo, qualcosa che fosse stato di «Peppeniello». Fantasie di bimbi.
Così come allora, oggi mi pare di sentire l'inebriante profumo del mosto. Nell'angolo oscuro della stanza, al piano terreno della mia casa, a petto di strada, v'era il pozzo che lo conteneva, coperto da un pesante coperchio di legno spesso ed umido nelle cui giunture si annidavano moschini a migliaia, sì che tutti insieme - quando quel coperchio si apriva - creavano intorno un ronzìo confuso e fastidioso. Mi par di rivederla quella stanza, durante i mesi invernali, rischiarata dalle fiamme del camino acceso. Sulle pareti si profilavano le nostre ombre alte e grosse e mi pare di respirare la stessa aria calda che quel fuoco ci procurava. Risento il legno ardere e rivedo le chiare scintille rincorrersi velocemente e sparire come assorbite dall'aria. Alcune volavano su per la cappa del camino e io credevo che raggiungessero le stelle in cielo. Su quelle stesse fiamme, a mezzogiorno, in una grossa pentola di rame si cuocevano - due volte alla settimana - i maccheroni. Quando erano cotti, con un forchettone di legno, ognuno raccoglieva in una scodella di coccio la sua porzione di spaghetti fumanti e Consiglia vi spargeva su un mestolo di salsa e una manciata di formaggio. Io, chissà perché, me li raccoglievo sul piano di un coperchio di latta che tenevo stretto, con la sinistra, per il manico ad anello saldato sotto, e li mangiavo uno per volta tirandoli su con la bocca, succhiandoli in tutta la loro lunghezza. Il sugo schizzava da tutte le parti, e non ero il solo a mangiarli così, anche gli altri li mandavano giù in tal modo, così, quando nel pranzo del giorno erano di turno i maccheroni al sugo, quel pasto assumeva l'aspetto di un fuoco incrociato di «schizzi» di pomodoro. Mi rivedo in tempo di vendemmia, scalzo, con la larga paglia sulla testa, seduto tra grandi cesti colmi di grappoli d'uva ancora caldi di sole e azzurrati dal verderame. Rivedo i lunghi e robusti rami delle viti intrecciati tra gli alberi altissimi disposti in lunghe file e in perfetta simmetria. Li rivedo elevarsi maestosi contro il cielo autunnale, rivedo quelle bacche succose, aggruppate ai loro raspi, verdi, dorate, o rosse, quando non proprio nere, pendere dai rami come grappoli di coralli. Risento i festosi canti susseguirsi di gruppo in gruppo, e i richiami lontani e vicini di voci note o sconosciute.
Risento sulle mie carni il ruvido contatto delle lenzuola di canapa e risento sotto il mio corpo il grosso materasso di foglie secche di pannocchie rumorose. Se chiudo gli occhi mi par di risentire il calore di quelle notti e rivedo la luce di una lampada ad olio far tremare le ombre delle cose sulle pareti della stanza che mi appariva come avvolta in un mistero di magie. Poi rivedo penetrare, all'improvviso, dalle fessure delle imposte del balcone, fette di luce spesse e sottili, accecanti e pulviscolose. Rivedo quel balcone, nei dì d'estate, inondato di sole sotto i cui raggi brucianti stavano, ben disposte, larghe scodelle di coccio colme di polpe di pomodori messe lì a seccare. Risento l'aspro sapore di quella salsa cruda perché spesso, attratto ad assaggiarne, ne leccavo i bordi col dito. Rivedo in quei giorni caldi la mia balia intenta a lavorare la pasta che doveva darci il pane per tutta la settimana. Sì, la rivedo. I suoi capelli nerissimi legati sulla nuca, il seno scuotersi per i gesti decisi che gli imponeva il movimento delle braccia robuste, ed il sorriso che di tanto in tanto mi rivolgeva mentre ero anch'io indaffarato a manipolare un tocco di pasta per ricavarne qualcosa a forma di stella o di pupazzetto da mandare al forno, oppure intento solamente ad osservarla. Rivedo i miei fratellini di latte: Maria, una bambina di temperamento buono, bionda di capelli, di carnagione chiara e il visetto rotondo pieno di lentiggini che nei mesi caldi si facevano più numerose e scure, tanto da sembrare che le apparisse sul viso un mascherino come quello di Pulcinella. Sentiva per me un affetto rispettoso, e non ricordo mai che mi abbia indispettito. Era una piccola donnina. Sapeva fare il bucato, sapeva rammendare, stirare ed anche cucinare. Era lei che

aveva l'incarico di badare che non uscissi sulla strada quando non dovevo. Era lei a raccontarmi qualche storiella per tenermi buono quando la mia balia era fuori casa. Era alla sua mano che mi tenevo quando, in campagna, dovevo affrontare il difficile passaggio di un ponticello o la gola sassosa e stretta di un piccolo torrente. Era lei la mia ancora di salvezza. L'altro figlio della mia balia era un ragazzino poco più grande di me, due o tre anni, non molto bello, castano di capelli e piuttosto robusto. Ricordo poco di lui. Spesso era intento, nel cortile di casa, a mescolare terra e calce perché il padre potesse riparare un muretto, un poggio o qualche altra cosa.
Mi rivedo con l'abito pulito della domenica, assieme ad altri bambini anch'essi vestiti a festa, in casa di una certa «zia Carmelina», seduti in circolo a sentire i dischi sul grammofono sgranare la loro voce da una grossa tromba dorata. Erano le voci del grande Caruso, di De Lucia, di Tamagno e di altri tenori dell'epoca. Dei giorni che precedevano Natale, ricordo vivamente l'ansia dell'attesa perché sapevo che mi avrebbero portato tante noccioline e noci per giocare a «mucchietto» sulla strada con i bambini dei vicini sotto il sole tiepido dei mesi invernali. E mi rivedo impaziente sotto le cure della mia balia, intenta a lustrarmi i capelli con olio e spazzola dopo d'avermi fatto indossare l'abito con il quale dovevo recarmi a Napoli, a far visita a mia madre. Era un giorno penoso quello, per me e per la mia balia, perché io non desideravo andarci e lei aveva paura di portarmici temendo che non m'avrebbero più lasciato andar via. Ma i patti erano patti e questi volevano che di tanto in tanto la mia balia mi doveva portare a Napoli da mia madre perché io restassi con lei e con i miei fratelli almeno una mezza giornata. Era, quella, una giornata nera per me. La balia, prudentemente, non me la preannunziava; ma io, quando vedevo prendere dall'armadio il vestito da indossare per quell'occasione, cominciavo a diventare nervoso. Quel giorno la sveglia suonava molto prima del solito e poi, nudo, sotto la fontanella del cortile, giù una bella insaponata dalla testa ai piedi. Strigliato come un puledrino, mi mettevano ad asciugarmi meglio al sole, legato all'alberello di limone perché non ritornassi a sporcarmi. Una grossa fetta di pane imbevuta di olio e aceto e un pizzico di sale da cucina mi faceva meglio sopportare l'attesa poi, tutto pulito: camicia, mutandine, e via, l'abito bello. Vestito di tutto punto mi pareva di sentirmi come in una corazza di ferro, e i capelli, ben spazzolati e lucidi di grasso, mi pesavano sulla testa. Spesso, ad accompagnarmi a Napoli, quando non era Consiglia, era suo marito Giorgio. Si raggiungeva Napoli in tram. Due ore circa di viaggio, o meglio di sballottolamento. Comunque mi piaceva guardare la campagna correrm ai lati mentre me ne stavo comodamente seduto. Contavo il passaggio rapido dei pali della luce elettrica e mi piaceva spingere lo sguardo in fondo ai filari di gelsi lungo i quali, simili a pareti ben disposte e ben squadrate, si aggrappavano i fusti e i rami intrecciati delle viti. Un senso di timore mi incuteva il controllore della vettura quando avvicinandosi chiedeva a chi mi accompagnava di farmi mettere in piedi per misurare, ad occhio, la mia altezza. Una volta mi capitò di veder passare i soldati a cavallo sullo stradone polveroso al lato della strada ferrata. Fu una festa. Erano davvero belli nei colori della loro divisa. Giacche blu con bottoni lucidi, pantaloni azzurri con banda rossa, ghette bianche, lunga sciabola pendente a un lato della sella e kepì con fodera di tela chiara, e sulla visiera una bella nappina rossa. Cavalcavano al piccolo trotto lasciando alle loro spalle un velo di polvere bianchissima. Piansi tanto, strepitai tanto per rivederli che alcuni viaggiatori si commossero e pregarono il manovratore di fermare il tram. E ripassarono. Lenti, solenni, fieri, pieni di cose lustre e colorate che mi piacevano infinitamente. Potei scorgerne uno con la tromba a tracolla, che non avevo visto prima, e potei osservare da vicino quello che li comandava, un tipo di ufficiale impettito, con un bel paio di baffi. Poi il tram riprese la sua traballante corsa sui binari e lo spettacolo finì.
Quando si arrivava a Napoli, la città appariva grandissima e piena di confusione. Mi incuriosiva la diligenza tirata dai cavalli. Una volta vi ci andai. Il prezzo del biglietto era di un soldo. La vettura attraversava tutto il Rettifilo, San Ferdinando, Via Chiaia, Piazza dei Martiri, e qui si fermava. Un bel viaggetto durante il quale potevo ammirare il passaggio rapido di altre carrozze, di trams, carretti, biciclette, e vedere gente, gente, tanta gente. Monumentali fontane, strade larghissime, statue, lampioni altissimi e grandi e bei cartelli colorati. Un vocio e un rumore assordanti erano intorno. Spesso, il conduttore della vettura doveva tirare a se le briglie per l'improvviso

attraversamento di un cane, o di un bambino piangente, o di un carretto trainato da un «ciuccio» con tutte e quattro le zampe inchiodate sul selciato, intestardito a non voler andare né avanti né indietro. A destra e a sinistra, bancarelle con sopra ogni sorta di ben di Dio, e voci, voci, voci di venditori, fino a quando non giungevo nei pressi della mia casa di Napoli ove, per diversità di ambiente, tutto era più silenzioso e meno confuso. Qui, in Via Ascensione a Chiaia, abitava mia madre con i miei fratelli Eduardo e Titina. Questa casa mi era completamente estranea. Non rammento, in quegli anni, di averla mai desiderata e quando mi ci conducevano non aspettavo che il momento di andarmene. Mi metteva tristezza e mi indispettiva. Mia madre, i miei fratelli mi apparivano ostili ai miei sentimenti. E allora mi rincantucciavo in un angolo della casa, ostinandomi a non voler parlare con nessuno e pronto a mordere come un cane rabbioso chi avesse tentato di infastidirmi. Correvo subito al balcone quando sentivo passare un tram sulla strada, e il cuore mi batteva in petto da farmi dolore. Quei trams rappresentavano il mezzo che avrebbe potuto ricondurmi a Caivano, e il timore che non ne passassero più mi teneva in un'ansia disperata e invocavo il nome della mia balia. Volevo ritornare al calore di quel camino grande e odoroso di legna secca, a quel cortile assolato ove galline e pulcini razzolavano tra erba e fango, al mio maiale che mi portava allegramente in giro per il paese come in una portantina. Volevo tornare a quelle strade incassate di campagna fatta di terra sciolta, asciutta e calda per la buona vegetazione dell'uva e della canapa, e ai viottoli delle vaste «masserie» dove potevo giocare a nasconderello con i miei compagni tra i fusti gialli delle pannocchie. Volevo tornare a quei torrentelli nella cui acqua, fresca e trasparente, sguazzavo a piedi scalzi, calpestando ciottoli e ciottolini, raccogliendo quelli tondi tondi e bianchi a forma di confetti. Volevo tornare al caldo tepore del corpo della mia cara balia. Calore denso di affetto e protezione che mi infondeva coraggio e mi metteva vita nelle vene e mi carezzava il cuore dolcemente. Volevo ritornare a respirare l'aria acre della canapa messa a marcire a mucchi sui bordi delle strade di campagna e risentire l'odore dei covoni caldi di sole. Volevo ritornare a respirare l'aria pregna di incenso che, nelle ore di preghiera, usciva dalla chiesa situata a pochi passi dalla mia casa. Volevo accecarmi con i riflessi dei raggi del sole che battevano sui muri delle case tinti di calce. E piangevo, con le mani strette intorno ai ferri del balcone. Nessuna promessa, nessuna buona parola poteva valere per calmare il mio cuore in dolore. Solo quando mi ritrovavo sul tram, tra le braccia di chi doveva riportarmi a Caivano, il mio pianto convulso cessava. Non rammento il volto di mia madre in quell'epoca, né quello dei miei fratelli, ma quello della mia balia sì. M'è rimasto vivo il ricordo della sua pelle abbronzata, dei suoi occhi grandi e profondi, del suo sorriso sereno e sicuro. Nei miei pensieri, mia madre stava come una bella signora che pretendeva da me una certa confidenza che io non sentivo di poterle offrire. Una signora che possedeva una casa strana che a me non piaceva e che mai mi auguravo di rivedere. La sentivo angusta, quella casa, soffocata. Amavo l'aria aperta e sana della campagna, le lunghe distese di grano quando in primavera nasceva verde come il mare e si mutava in giallo dorato in giugno, con qua e là larghe macchie di rossi papaveri. Amavo in autunno le viti altissime allineate tra gelso e gelso e prosperose di acini sanguigni. Amavo il calore dei forni dai quali il pane, in cottura, spargeva intorno - per le strade e nei casolari - odor di vita, come di carne umana sana e viva. Amavo il belare delle pecore al pascolo e amavo intromettermi tra loro fiducioso e amico. Amavo il canto dei galli che da mille pollai, terrazzi e cortili, giungeva al mio udito ancora assonnato nelle fresche albe invernali e in quelle tiepide e luminose dei mesi caldi. Amavo il lezzo che i bovi, all'imbrunire, tornando alle stalle, lasciavano dietro di loro per le strade del paese rischiarate dalle luci dei lumi a petrolio provenienti dalle basse case. Amavo la mia sporca camiciola di tela grezza che a stenti riusciva a coprirmi l'enorme pancione, e non il bianco vestitino alla marinara con il fischietto appeso al cordone intorno al collo ed il nastro nero a nodo sotto il bavero blu (ad eterno ricordo dei morti di Lissa) che dovevo obbligatoriamente indossare quando da Caivano ero costretto a raggiungere la casa di Napoli. Non l'amavo, questa casa. Mi appariva fredda e triste. I divani, le belle poltrone, i tappeti, mi davano la sensazione che al loro contatto mi sarei sporcato, macchiato di ... non so che cosa e che i pavimenti lucidi mi fossero duri sotto i piedi, stretti in un paio di scarpette di pelle troppo rigida. Tutto mi appariva paurosamente troppo pulito e inutilmente ordinato e lo sguardo mi si confondeva se per

caso si fermava su qualche mobile o su qualche parete. Non sentivo, nell'aria di quella casa, il gradevole caldo profumo di una torta in cottura, come invece ne erano pregni i muri della casa di Caivano. Né arrivava dalla strada, come da quelle di Caivano, il fresco odore di erba tagliata ed ammucchiata sui carri nei campi imperlati di pioggia o di rugiada. Né dalla strada veniva alcuna voce amica ad invitarmi per andare a cacciare lucertoline e bisce tra i sassi arsi dal sole o per i viottoli ombrosi lungo i muri degli orti. In quella casa mi veniva solo da piangere e non volevo rimanerci. Mi gettavo in terra tirando calci come un mulo a chi tentava di sollevarmi sia pure con parole buone. Dovetti impiegarci molto tempo prima di abituarmi a quel nuovo ambiente, e quelli intorno a me, parenti e amici, dovettero sicuramente penare molto prima di convincermi che nulla, da loro, avrei dovuto temere. A favore giocarono il tempo e il mio spirito di adattamento, ma non un sentimento di vera convinzione, sia pure maturato lentamente, perché nel mio cuore, verso i miei parenti, restò sempre un certo «distacco», un punto dubbioso e sospettoso che spesso veniva a turbare i miei pensieri: il tempo lo attutiva, ma non riusciva mai ad annullarlo. Con questo non intendo far credere che in quei tempi nutrivo affetto unicamente per la mia balia, ma è certo che per altri non sentivo lo stesso amore incondizionato. Né desidero far credere che non avevo per mia madre alcun sentimento affettivo. Mi sentivo unito a lei da un vincolo di sangue, ma ciò non bastava a spegnere interamente nella mia coscienza il ricordo caro dei primi baci, dei primi affanni della mia balia nel cui petto avevo sentito battere i palpiti di un cuore materno.
Nella mia casa di Napoli, un giorno, per tenermi buono, un signore (che poi, negli anni che seguirono, seppi essere mio padre ma che dovevo chiamare «zio») mi volle regalare una grossa moneta d'argento, cinque lire: la presi e di filato corsi sul balcone e la gettai nella strada. Non volevo nulla da lui (e nulla ebbi in seguito). Non che mi fosse antipatico, ma indifferente sì. Mi incuriosiva un tantino perché fumava molto e fumava certe sigarette con il bocchino d'oro ben sistemate in una scatola rossa, di marca «Savoia». Avrò occasione di parlare di questo «zio» e molto ampiamente. A mia madre non poteva piacere il mio atteggiamento e penso se ne dolesse molto in cuor suo, ma ella doveva sapere - e certamente lo sapeva - che la colpa non era mia bensì del destino che mi aveva tenuto lontano dalla mia casa natia e quindi dalle cure materne. È possibile, in tal caso, che un figlio possa divenire un piccolo estraneo e una madre una buona e bella signora e ... null'altro. Il mio stato d'animo era come quello di un cane costretto a cambiar padrone, casa, vitto e metodo di vita, e penso che mia madre lo comprendesse. Della casa di Napoli una sola cosa mi interessava un pochino: il disegno del parato di carta della stanza da pranzo. Raffigurava un intreccio di tralci d'uva nera intorno ad alte canne di bambù disposte a «grillage». Un accostamento ad un ambiente che mi stava molto a cuore. Il resto mi era tutto indifferente. Tra l'altro accadevano strane cose: per esempio, il pranzo giungeva da fuori. Infatti lo portava un certo «sguattero» chiamato Gennarino Mirone; si presentava tutti i giorni alle 15 precise ed io trovavo del tutto inconcepibile che il pranzo dovesse giungerci dal di fuori e non vederlo cucinare in casa come usava fare la mia balia. Certamente, la mia infantile fantasia avrebbe preferito vedere anche mia madre, come la mia balia, accaldata davanti al grande camino, con le maniche della camicetta rimboccate fino ai gomiti, mestolare in una grossa pentola e da questa scodellare il contenuto fumante nei piatti disposti a pila sulla tavola da pranzo. Forse, come la mia balia, avrei voluto vedere anche mia madre affondare le mani e i polsi nella bianca farina e lavorarla, lavorarla fino a cavarne quelle soffici pagnotte di grano puro che poi mandava al forno. E forse, per accostamento di idee, avrei voluto vedere mia madre al posto della mia balia quando da piccolo - prima di mettermi a dormire - mi conduceva davanti al quadro della «Madonna Nera», e mi invitava a ripetere: «Madonna mia schiavona, dacce acqua pe' l'estate e calore p"o vierno». Era molto bello il quadro di quella Madonna; aveva il viso nero, gli orecchini a cerchio d'oro e una piccola corona sulla testa. Fissava tutti negli occhi, da qualsiasi parte uno si mettesse a guardarla. Questo, affermava la mia balia, era segno di divina protezione. Si trattava, invece, che quell'immagine aveva lo sguardo fisso in avanti e, come avviene nelle foto di chi è ritratto con lo sguardo rivolto all'obiettivo, sembrava che volgesse lo sguardo nella direzione di chi la guardava. Questo io non potevo saperlo allora, e poiché quella Madonna mi osservava sempre, anche quando commettevo

qualche furterello in casa, di frutta o di ciambelle, credevo che veramente mi onorasse continuamente della sua protezione. Forse avrei voluto ricordare mia madre come la mia balia, porgere alle mie labbra il suo seno opulento da cui attingevo vita e calore. Benedetti quegli attimi in cui una vita si riversa in un'altra per alimentarla. Io rammento con sacrosanto sentimento di gratitudine quei momenti, e benedico la mia balia. Oggi essa è uscita quasi del tutto dai miei sentimenti affettivi; ma il senso di rispetto è rimasto inalterato per lei come quando, con il suo solo sguardo tenero e amorevole, sapeva infondermi serenità nel cuore e gioia di vivere. Dio la guardi e la protegga. La sua casa è stata mia ed io l'ho amata, e desiderata poi, e tenuta saldamente e costantemente nel mio ricordo per lungo tempo. I suoi muri, che ancora esistono, sono pregni di mille e mille pensieri e desideri che mi partivano dal cuore. In essa sono nati e svaniti i miei sogni di fanciullo, sogni che erano provocati da tutte le cose che essa, giorno per giorno, ora per ora, sapeva offrirmi con stupefacente semplicità. In essa ho vissuto ore felici. Con infinita nostalgia ne rammento la fragranza casalinga, la luce e il buio dei suoi ambienti, il chiasso e il silenzio. Mi rivedo scendere le scale, che dal piano superiore portavano a quello inferiore, non perfettamente in equilibrio, tremante di paura. Sento ancora contro il palmo della mano il freddo contatto delle pareti alle quali mi appoggiavo, preoccupato, mano a mano che riuscivo a scendere un gradino, e sotto le dita mi par di sentire ancora il contatto degli scalini di ruvida pietra grigia che salivo, allorché la mia balia, in cima con le braccia protese, mi invitava sorridente a raggiungerla. La vedevo stagliata contro la luce di un finestrone privo di telaio che le stava alle spalle e la sua figura mi pareva più grande del normale, senza per questo provarne timore o disagio, anzi mi pareva più sicura la sua protezione. A vederla adesso mi parrebbe di fissare il volto della Madonna Nera la cui immagine, in quella casa, era costantemente illuminata dalla luce di un lumino, ora giallo, ora rosso, ora celeste. La consuetudine voleva che quei lumini fossero sempre di colore diverso. Giallo perché la Madonna Nera ci desse molto grano, rosso perché ci assicurasse una buona vendemmia e celeste perché, in ogni ora del giorno e della notte, non ci privasse della protezione del cielo. Mia cara ed adorata balia, oggi nel mio cuore, come davanti alla immagine di quella Madonna, arde per te la fiamma più pura del mio eterno e grato ricordo.

La mia casa di Napoli era situata al terzo piano di un palazzetto, come ho già detto, di via Ascensione a Chiaia. La facciata esterna, da questa stradina, correva, in salita, lungo una rampa di scale formata da un centinaio di gradini di pietra vesuviana alti e stretti, che portavano sulla bella via Vittoria Colonna. Ed era su questa via che io vedevo il rapido susseguirsi dei trams, e tra questi quello che avrebbe potuto ricondurmi a Caivano. Non sentivo protezione nella casa di Napoli. Imparai, dopo qualche anno, a considerarla meglio; tuttavia senza mai serbarne un ricordo del tutto piacevole. Perché mi ci abituassi mi ci volle molto tempo. Mia madre dovette usare molta pazienza nel cercare di farmi dimenticare le abitudini campagnole e restringere il campo delle mie ostinate immaginazioni, del resto create, soprattutto, da un ambiente che consideravo troppo diverso da quello in cui ero stato abituato a vivere per cinque anni. Nei primi tempi che seguirono il mio trasferimento da Caivano a Napoli, né mia madre né i miei fratelli né tutti gli altri parenti mi si affacciavano nel cuore a somiglianza, sia pure lieve, dei miei cari di Caivano che, invece, erano sempre presenti nella mia memoria. Quando mi accostavo a mia madre o quando era essa ad accostarsi a me, cosa più frequente, un sottile profumo, come di confetti, mi penetrava nel cervello. Un profumo che si differenziava da quello che aveva nelle carni la mia balia e che era profumo di sole e di campagna opulenta di ogni ben di Dio. Passò del tempo prima che mi convincessi che quella di Caivano non era più la mia casa, e che coloro che abitavano quella di Napoli erano i miei parenti stretti: madre, fratelli, zii, eccetera. Non ricordo, però, d'essermi domandato se vi esistesse - come in quella di Caivano - un uomo. Un uomo che, come Giorgio, il marito della mia balia, si fosse levato all'alba per recarsi in tram in un vicino abitato, o a Napoli, o in Caivano stesso, per rientrare al tramonto affaticato, imbrattato di calce e fango, con le mani gonfie per la fatica, il viso lucido di sudore e annerito dal sole; ma allegro, sorridente, soddisfatto della sua giornata e della sua famiglia che stava lì, io compreso, pronto ad accoglierlo come un Dio e a confortarlo nel calore del suo affetto e della sua riconoscenza. Non me ne ricordo ma certamente ne sentivo la mancanza. Era

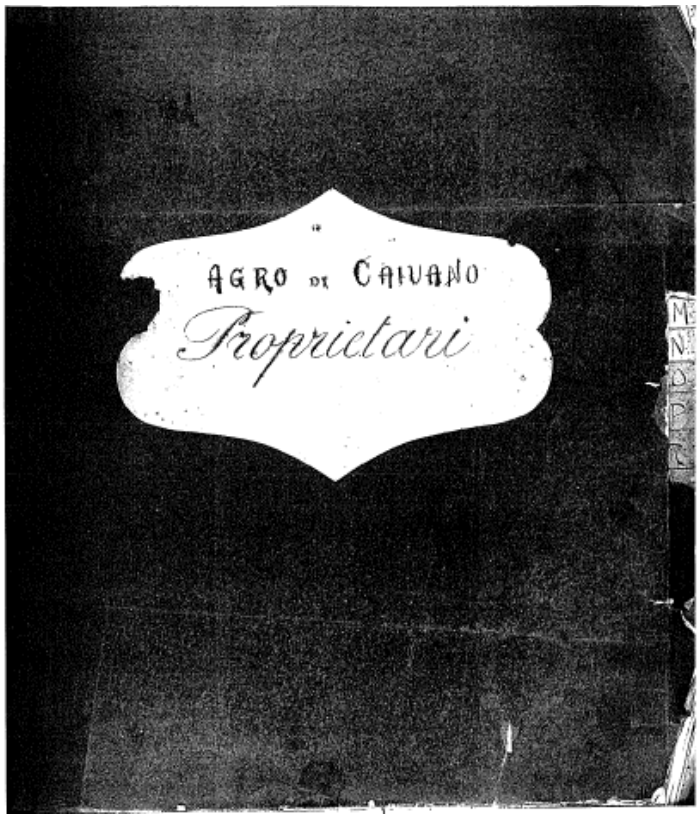
bello e commovente il ritorno di quell'uomo alla sua casa. Un fischio annunziava il suo ritorno ed io, con i miei fratelli di latte, correvo sulla strada per andargli incontro. Ero il primo a saltargli tra le braccia ed egli, mettendomi a cavalcioni sulle spalle, mi portava fino a casa sulla cui porta stava ad attenderlo Consiglia che, calma e sorridente, dava il bentornato al compagno della sua vita, a colui che - all'occasione - avrebbe potuto difenderla ad ogni costo; a colui che spendeva generosamente le sue energie per poter mandare al forno il pane della settimana, simbolo della buona famiglia. Il pranzo si svolgeva non troppo rapidamente perché a Giorgio piaceva, tra un boccone e l'altro, parlare dei suoi affari e informarsi sui fatti di casa. Una volta mi raccontò una bella storia che spesso, in seguito, mi feci poi ripetere tanto mi era piaciuta. Mi disse che mi avrebbe costruito una casa altissima e che da questa avrei potuto scorgere una strada luminosa di sole sulla quale, appena grande, in groppa ad un cavallo tutto bianco con una folta criniera, avrei trottato trottato lieto e felice fino ad incontrare la Madonna Nera la quale, con un bel bacio sulla fronte m'avrebbe indicato la via della fortuna ed io l'avrei presa.
La mia vita, oggi, sta a testimoniare che Giorgio - nel raccontarmi una favola - prediceva il mio avvenire e, se debbo crederci, mi piace pensare che devo essere stato proprio un bravo bambino.
Della casa di Napoli mi era tutto indifferente. Vi ci avvertivo qualche cosa che non era naturale. Qualche cosa che delle «crepe» e che giustificava «carenze» e «miserie» della vita dei miei genitori, a volte spietata e ossessionante per me stesso. Il «pater familias» non esisteva e la «mater» mi appariva una figura sbiadita. Andai formando carattere in questo «clima incerto». In un ambiente la vita della famiglia si svolgeva in modo tutt'altro che tradizionale. Mi appariva tutto difficile perché tutto diventa difficile quando nella propria coscienza, come un serpe velenoso, si insinua un dubbio, un «interrogativo» insistente e pernicioso. Tutto diventa insopportabile quando si comincia a pensare che vi possono essere delle persone privilegiate ed altre che non si possono rivolgere a nessuno per offrire qualche confidenza o rivelare qualche pensiero segreto circa la «verità» e l'«errore», il «bene» e il «male». Il tempo, solo il tempo, contribuì a darmi di quella casa una visione più realistica. Cominciai a considerarla sotto un aspetto nuovo e mi divenne amica. Cominciai a sentirne il calore che, sebbene fosse molto diverso da quello della casa modesta di Caivano, purtuttavia cominciò a penetrarmi nel cuore."

Pagine 40-41 (parte):
"Ma torniamo al «saggio» di pianoforte di mia sorella. Che noia. Io li conoscevo a memoria i motivi di quegli esercizi, e di tanto in tanto giravo lo sguardo verso il balcone del salotto e guardavo la piccola oasi africana disegnata sulla tenda, illudendomi forse d'intravedervi le siepi assolate, i ciliegi polverosi e i viottoli della mia Caivano. Si trattava di un attimo, un secondo, ma nel contèmpo che vastità di ricordi!"

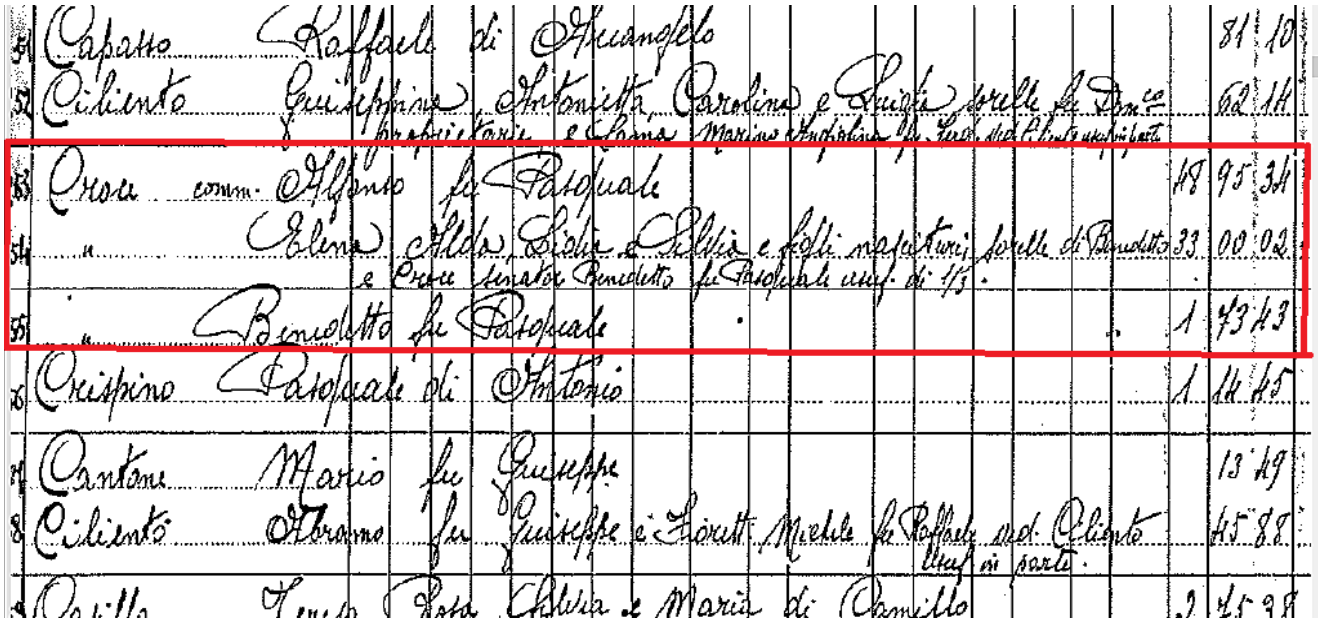
BENEDETTO CROCE A CAIVANO

La Masseria Maddalena di Benedetto Croce

Ludovico Migliaccio



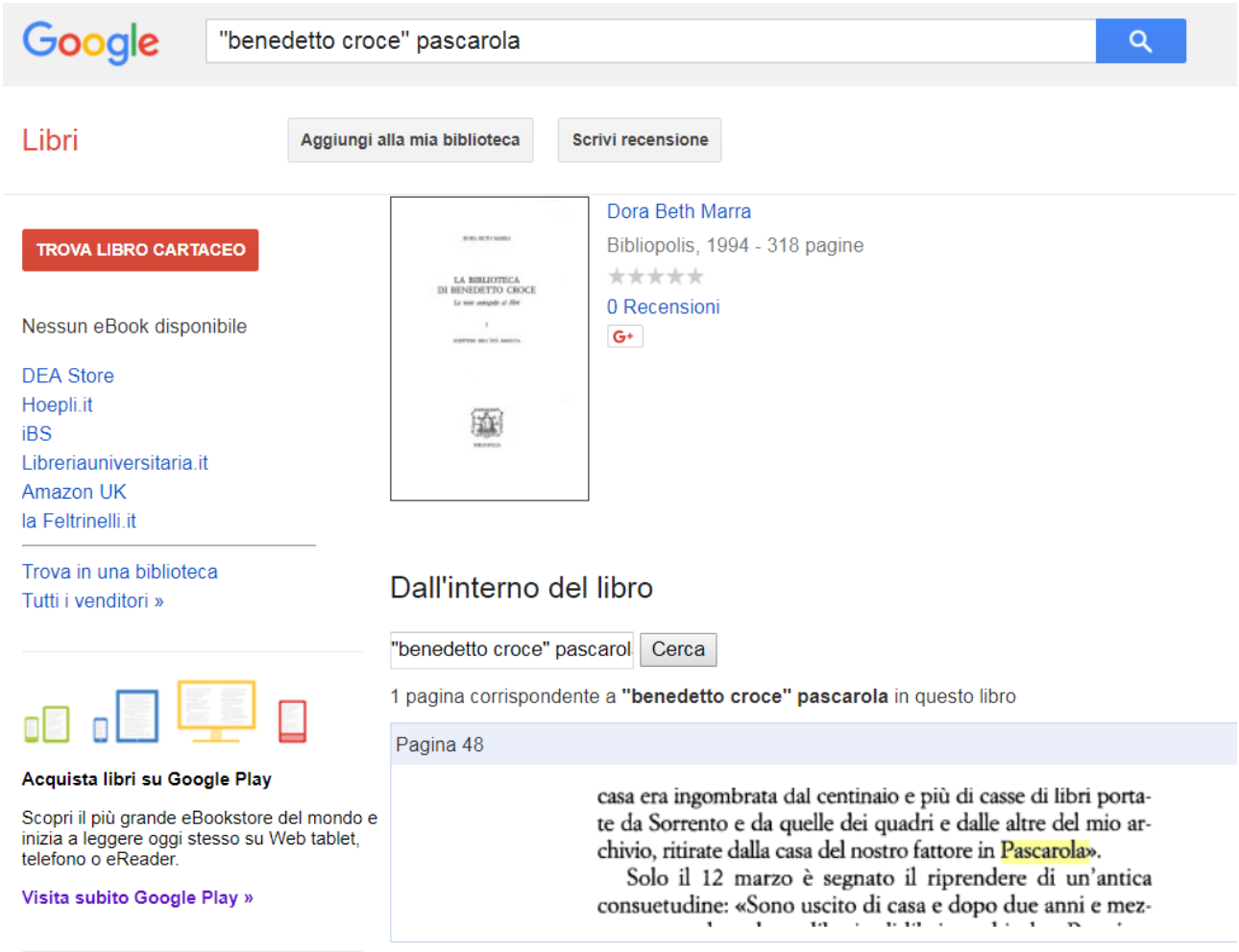
Il frontespizio di un antico registro dei proprietari di terreni in Caivano. In questo registro alla lettera «C» figurano i possedimenti in Caivano della Famiglia Croce di Benedetto Croce.



La Famiglia Croce nelle persone di Alfonso, Elena, Alda, Lidia, Silvia e Benedetto Croce possedevano in Caivano La Masseria Maddalena con annesso un territorio di Mq. 836.879 (83,69 ettari) pari a circa 196 moggi come risulta dal registro.

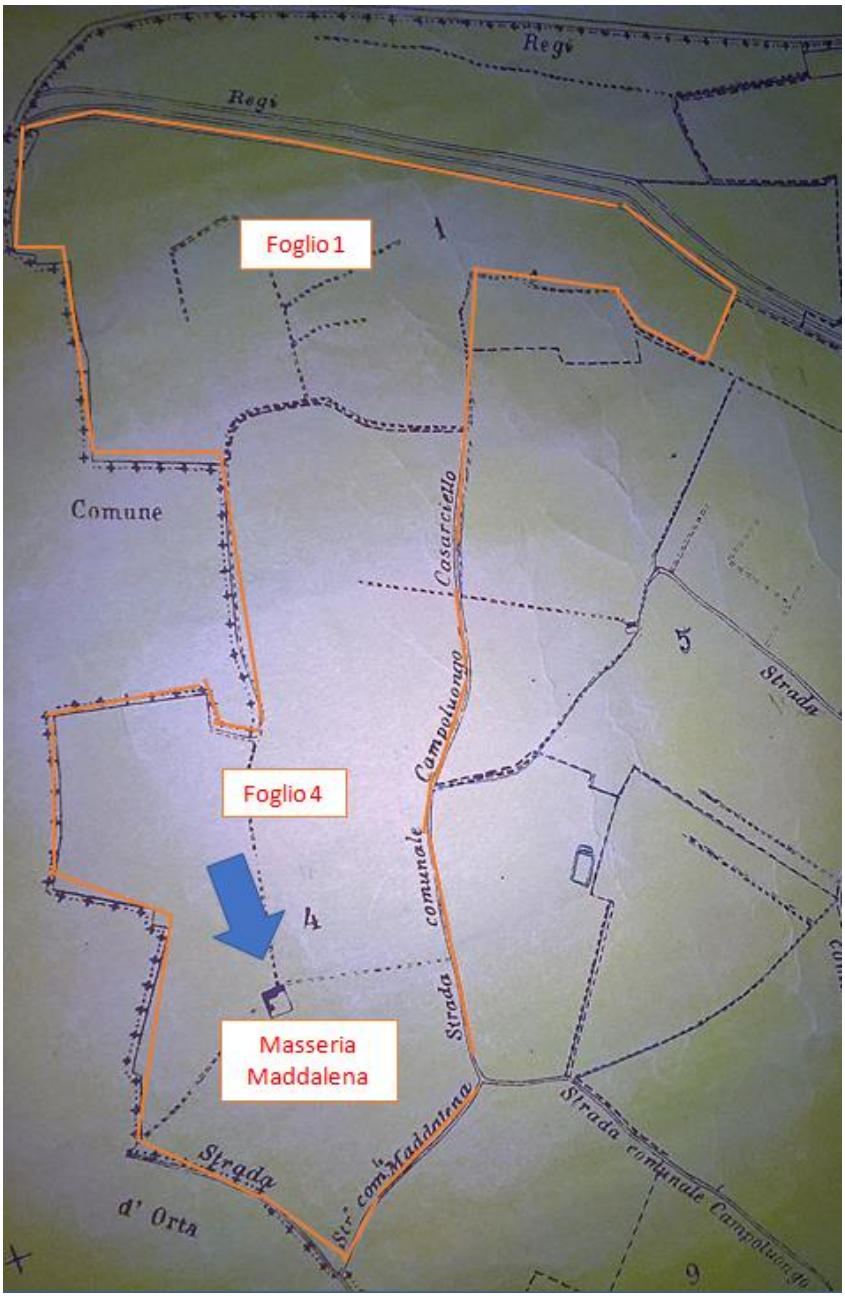


Foto da: https://bibliofilosofiamilano.wordpress.com/2012/03/30/taccuini-di-lavoro-di-benedetto-croce/



Dal Libro «La biblioteca di Benedetto Croce» a pagina 48 vi è testimonianza che i Croce avevano un Fattore in Pascarola. É probabile che per trovarsi dei libri di Benedetto Croce nella Masseria Maddalena (casa del fattore) lo stesso filosofo per qualche periodo vi abbia soggiornato.

Da www.sapere.it: “Il filosofo, storico e critico letterario Benedetto Croce (Pescasseroli, L’Aquila 1866 - Napoli 1952) intreccia l’attività di studioso con l’impegno politico: figura di spicco del liberalismo conservatore, dopo il delitto Matteotti (1924) è esponente autorevole dell’antifascismo; dopo la caduta del fascismo è presidente del Partito Liberale. Croce prende le mosse dalla storia e dalla letteratura per costruire le sue vedute filosofiche, alle quali dà il nome di "filosofia dello spirito". Espone sistematicamente il suo pensiero in quattro opere: Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale (1902); Logica come scienza del concetto puro (1909); Filosofia della pratica. Economica ed etica (1909); Teoria e storia della storiografia (1917).”



Attualmente alla famiglia Croce sono ancora intestati nel Catasto di Caivano alcuni terreni ricadenti nei fogli 1 e 4. Essi rappresentano le residue particelle di terreno rimaste dall’esproprio eseguito dal Consorzio A.S.I. per la realizzazione della Zona Industriale. In base all’ubicazione delle particelle ancora intestate ai Croce e tenuto conto della posizione della Masseria Maddalena appartenuta alla Famiglia Croce, della contiguità dei fogli catastali 1 e 4 nonché della superficie dei terreni registrati presso il Comune di mq. 836.879. (ettari 83,69) è stato possibile immaginare un probabile contorno dell’area appartenuta alla nobile famiglia.

ES 1960: Pasquale, di Alfonso, di Pasquale, Nobile; Luisa, di Alfonso, di Pasquale, Nobile; Anna, di Alfonso, di Pasquale, Nobile.

Pasquale Croce, sp. Luisa Sipari

A1. Nobile (titolo concesso con Regie Lettere Patenti del 21.V.1920) **Benedetto** (* Pescasseroli 25.II.1866 † Napoli 20.XI.1952), Senatore del Regno d'Italia, Ministro del Regno, insigne filosofo e storico.
= Torino 1914 Adele Rossi († Napoli 26.II.1964).

B1. Nobile **Elena** (* Napoli 1915 † Roma 1994)
= Raimondo Craveri
B2. Nobile **Alda** (* Torino 1918)
= Conte Francesco Carandini Marchese di Sarzano, divorzia
B3. Nobile **Lidia** (* 1922)
B4. Nobile **Silvia** (* 1923)

A2. Nobile **Alfonso** (* Portici 25.VIII.1867 † Napoli 13.II.1948), Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia.
= Napoli 28.I.1895 Elisabetta dei Marchesi Nunziante di San Ferdinando († Napoli 16.IX.1955).

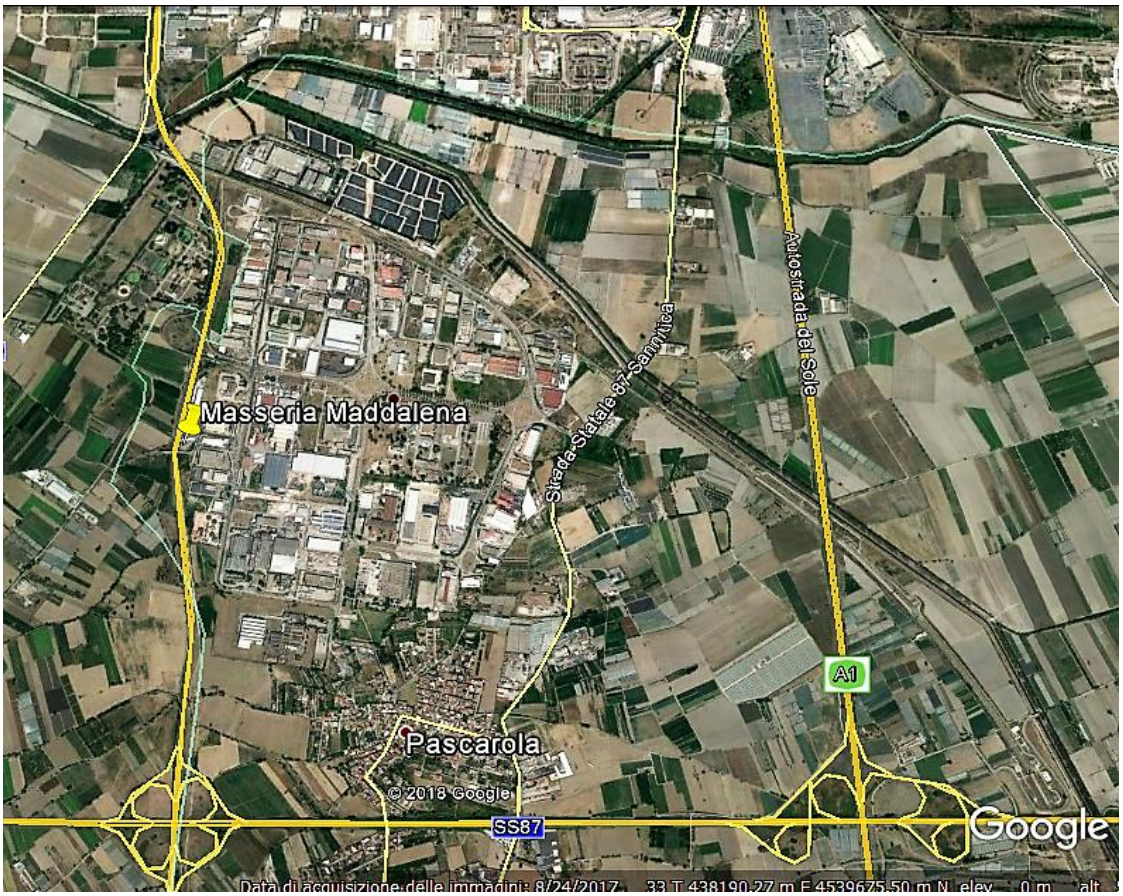
B1. Nobile **Pasquale** (* Napoli 16.XII.1896 † ivi 6.X.1976)
= 1933 Donna Gloria di Sangro dei Principi di Fondi († Piano di Sorrento 24.VIII.1985).

C1. Nobile **Simonetta** (* Napoli 1934)
= Francesco Guariglia
C2. Nobile **Sanguina** (* Napoli 1935)
= 28.IV.1962 Alessandro Grisi Rodoli Conte della Pié
C3. Nobile **Raimondo** (* Piano di Sorrento 9.VIII.1938)
= Roma 25.XI.1968 Maria Palma Nesti

D1. Nobile **Pasquale** (* Roma 22.II.1970)
D2. Nobile **Elisabetta** (* Roma 27.X.1971)
D3. Nobile **Luigi** (* Roma 1.II.1985).

B2. Nobile **Luisa** (* Napoli 26.II.1898 † Portici 23.VI.1972).
B3. Nobile **Anna** (* Napoli 3.III.1907 † ?)
= 18.II.1933 Marchese Carlo Balestra di Mottola, divorzia

Da http://www.famiglienobilinapolitane.it/Genealogie/Croce.htm



La masseria Maddalena individuata con il segnaposto giallo.

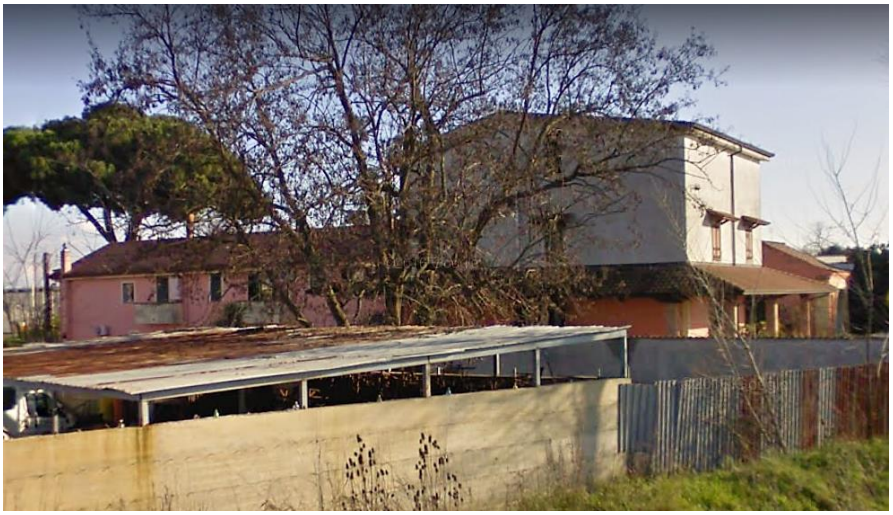


La Masseria Maddalena si trova oramai inglobata nella Zona A.S.I. eclissata fra le industrie.



La Masseria Maddalena così come si presenta oggi.


La Masseria Maddalena vista dalla strada che conduce alla Zona industriale lato ovest ed al C.D.R.


Altra vista della Masseria Maddalena dalla strada denominata SS.87 NC.

I paeselli di Benedetto Croce

Mario Manzo

Sosio Capasso, nell'introduzione al suo *Frattamaggiore: storia, chiese e monumenti, uomini illustri, documenti*, (1944), 2ª edizione riveduta, aggiornata ed accresciuta, stampata a cura dell'Istituto di Studi Atellani, Frattamaggiore, Tip. Cav. M. Cirillo, 1992, scrive: "la storia regionale ha un'importanza che non è sfuggita di certo ai Grandi (basta pensare all'opera di Bartolommeo Capasso): non invano il Croce ha scritto la storia di due paeselli d'Abruzzo. Non c'è, infatti, chi non veda l'interesse che presenterebbe una biblioteca contenente una sistematica raccolta delle storie di tutti i Comuni d'Italia: si avrebbe la storia patria trattata in ogni suo particolare, in tutti i suoi multiformi aspetti. Non per nulla lo stesso Croce afferma: ... *ogni storia universale, se è davvero storia, o in quelle sue parti che hanno nerbo storico, è sempre storia particolare, ... ogni storia particolare, se è storia e dove è storia, è sempre necessariamente universale, la prima chiudendo il tutto nel particolare e la seconda riportando il particolare al tutto* ..."



Pescasseroli, Palazzo Sipari.

I *Due paeselli d'Abruzzo*, in appendice alla *Storia del Regno di Napoli*, Laterza, 1925, ristampato nel 2014 a cura della Fondazione Erminio e Zel Sipari con sede nel Palazzo-Museo Sipari in Pescasseroli, la casa nella quale nacque Benedetto Croce, posto nella piazza dedicata allo stesso Croce, rappresenta l'omaggio che volle fare alle terre dei propri avi, ossia Montenerodomo, dove i Croce vengono attestati dal 1447 con Sancta Crux e Pescasseroli dove si ha memoria della famiglia materna, i Sipari, dal 1656 con Marcantonio, lì giunti, forse, dalle coste adriatiche orientali, Istria o Albania.

Alla maturità è legato un altro "paesello", Meana di Susa, località collinare in provincia di Torino, dove il Croce amò trascorrere i periodi estivi con la famiglia per circa un decennio, dalla seconda metà degli anni '20, cercando infruttuosamente di acquistare la casa che abitava: "... e poiché nell'estate io avevo preso a villeggiare coi miei in Piemonte, in un paesello, Meana di Susa, dove,

sull'esempio dato da noi, ci aveva seguiti la Ada Prospero[1], giovane vedova del carissimo Gobetti, il Galizzi[2] si procurò colà una stanza, vi collocò la moglie e il figlio di cinque o sei anni, e ogni sera, chiuso l'ufficio, saliva a Meana, ..." (B. Croce, *Memorie di un passato lontano*, in *Quaderni della Critica*, Laterza, 1949, pag. 118).



La targa marmorea collocata sul Palazzo.

Al periodo della vecchiaia, invece, è legato il ricordo di Caivano dove aveva alcune proprietà[3]. Il celebre giornalista e storico napoletano Arturo Fratta nel suo *Così finì il regno d'Italia: dai taccuini di Croce*, F. Di Mauro, 1992, alla pagina 18 annota: "Così scrisse Benedetto Croce del disastroso bombardamento del 4 dicembre 1942[4], nell'annunciare all'amico Alessandro Casati[5] il suo trasferimento a Sorrento. Già da qualche tempo Croce pensava che sarebbe stato costretto a lasciare la città: *Anch'io dovrò in qualche modo provvedere, perché ora si giudica che il rifugio (che*

[1] Ada Prospero (Torino, 23/7/1902 – Torino, 14/3/1968), traduttrice e giornalista, vedova del giornalista e filosofo liberale Piero Gobetti, aveva conosciuto il Croce, molto amico del marito, durante il viaggio di nozze, a Napoli nel 1923. L'amicizia continuò ininterrotta anche dopo la scomparsa del marito. Si veda: Ada Gobetti, *Carteggio Ada Gobetti - Benedetto Croce 1928-1952*, Franco Angeli, 1989.

[2] Vincenzo Galizzi (1892-1930), giolittiano, segretario della sezione di Torino del Partito Liberale Italiano, studioso di lettere e di filosofia, fu un carissimo amico del Croce.

[3] Si veda l'interessante: *La Masseria Maddalena di Benedetto Croce*, di Ludovico Migliaccio in *Testimonianze per la memoria storica di Caivano raccolte da Ludovico Migliaccio e Collaboratori*, a cura di Giacinto Libertini Vol. IV, 2ª edizione, 2018, pp. 377-382. L'autore ha individuato le proprietà del Croce in Caivano.

[4] Il 4 dicembre 1942 avvenne il primo bombardamento aereo americano e fu anche il primo bombardamento a tappeto sulla città. Furono colpiti tre incrociatori nel porto ma furono colpite sopratutto case, chiese, ospedali, uffici; il Palazzo delle Poste, Monteoliveto, Porta Nolana. Pochi giorni dopo, un nuovo attacco distrusse l'Ospedale Loreto.

[5] Alessandro Casati, stretto amico del Croce, fu un politico di pensiero liberale e membro di diverse Accademie; si ricorda la Presidenza della Società Storica Lombarda e dell'Associazione Italiana Biblioteche.

passava per uno dei migliori), che è nel nostro palazzo, non resisterebbe alle nuove bombe. Sto dunque cercando di collocare le tre figliuole tra Roma e Firenze. Adelina ed io forse staremo tra Napoli e un paio di stanze disponibili in un paesello dove abbiamo proprietà di terre (Caivano)."
Il Croce aveva sposato il 7 marzo 1914 a Torino, Adele Rossi, giovane torinese che era venuta a Napoli per preparare la tesi di laurea, dalla loro unione nacquero Elena, Alda, Lidia, Silvia e Giulio che morì prematuramente nel 1917.

Le testimonianze della presenza in Caivano nel '44 e nel '45 emergono dalle annotazioni di alcuni suoi taccuini.

1944

- "23 agosto Scritte altre pagine di aneddoti della mia vita. Morte del Card. Maglione[6], Segretario di Stato del Papa, che è zio del nostro fattore di Caivano. Ho telegrafato a questi di rappresentarmi ai funerali." (Benedetto Croce, Taccuini di guerra: 1943-1945, a cura di Cinzia Cassani, con un saggio di Piero Craveri, Milano, Adelphi, 2004, pag. 202).
- "30 agosto Sono partito col Mattioli[7] e con Raimondo[8] per Napoli e abbiamo visitato la casa danneggiata e presi gli accordi pei restauri. Il Mattioli è rimasto ammirato della bellezza delle stanze che metto a disposizione dell'Istituto[9]. Io mi sono alquanto riconciliato con la mia casa, che, dopo lo sconquasso sofferto e la distruzione delle vicine chiese di Santa Chiara e di San Francesco delle monache, mi era così luttuosa che non mi acconciavo al pensiero del ritorno in quel luogo a me così un tempo diletto e caro. Ma ho ritrovato qualcosa del vecchio affetto; e spero di tornare colà nei primi mesi dell'inverno. Adelina, che era andata per certi contratti di fitto e per altre faccende, a Caivano, è tornata a Napoli, e, insieme con me, a Sorrento." (*op. cit*., pag. 205).

1945

- "21 gennaio/ 12 febbraio Ventitré giorni nei quali ho sospeso le note quotidiane che da quarantanni segno in questo diario. Oltre tutto il lavoro per un provvisorio riassetto (la casa era ingombrata dal centinaio e più di casse di libri portate da Sorrento e da quelle dei quadri e dalle altre del mio archivio, ritirate dalla casa del nostro fattore in Pascarola)". (*op. cit.*, pag. 269).
- "10 settembre Riveduti manoscritti per il 3° Quaderno della «Critica»[10]. Portata innanzi revisione delle bozze del Blanch[11]. Recatomi a Caivano con Adelina e col giovane Paolo

[6] Il Cardinale Luigi Maglione (Casoria, 2 marzo 1877 – Casoria, 22 agosto 1944) fu un diplomatico della Santa Sede, si ricordano i due accordi tra la Francia e la Santa Sede, denominati Briand-Maglione, insegnò alla Pontificia Accademia, diresse il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana; Cardinale Segretario di Stato nel 1939 sino alla morte. Coevo del Cardinal Maglione fu il porporato Francesco Morano (Caivano, 8 giugno 1872 – Città del Vaticano, 12 luglio 1968) insigne scienziato e giurista.

[7] Raffaele Mattioli (Vasto, 20 marzo 1895 – Roma, 27 luglio 1973) fu banchiere, economista e accademico. Partecipò alla stesura del manifesto del Partito d'Azione. Fu il primo banchiere che sostenne finanziariamente l'AGIP nei primi periodi dell'amministrazione Mattei. A Milano vi è la sede della Fondazione Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico.

[8] Raimondo Craveri (Napoli, 1912 – Roma, 1992), storico e politico, tra i fondatori del Partito d'Azione, aveva sposato la figlia Elena, padre di Piero e di Benedetta.

[9] Il monumentale e storico Palazzo Filomarino si trova nel Decumano Inferiore, nel tratto di strada, appunto, intitolata al Croce. Alcuni locali ospitano l'Istituto italiano per gli studi storici e la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce.

[10] L'ultimo numero della *Critica*, fu pubblicato il 20 marzo 1944, mentre i primi tre *Quaderni della Critica* nel marzo del 1945.

[11] Sempre nel 1945, pubblicò gli *Scritti Storici* in tre volumi di Luigi Blanch (Lucera, 1784 – Napoli, 1872), storico, politico e militare.

> Gobetti[12] e altri amici: abbiamo fatto colazione presso il fattore Gennarino e poi passeggiato. Tornati a casa verso sera." (*op. cit*, pag. 336).

L'ultimo numero della *Critica*, fu pubblicato il 20 marzo 1944, mentre i primi tre *Quaderni della Critica* nel marzo del 1945, così aveva scritto nei suoi taccuini alla data del 18 luglio 1944: "Lavorato ad alcuni disegni letterarii per la *Critica* del 1945, che vorrei continuare, chiudendo la rivista bimestrale in forma di *Quaderni della Critica*[13]."
Sempre nel 1945, pubblicò gli *Scritti Storici* in tre volumi di Luigi Blanch (Lucera, 1784 – Napoli, 1872). Possiamo, dunque, immaginare che parte di queste opere o altre a cui lavorò durante questi anni, siano state pensate anche in Caivano, ma ci conforta soprattutto il sapere che il Croce custodì il suo Archivio proprio in Caivano e questa terra gli fece buona guardia: "Stabiliti gli accordi con il Comando italiano, il 10, il 12 e il 14 gennaio 1945, si trasportarono da Sorrento a Napoli le casse (34 con la prima spedizione, 37 con la seconda, e 34 con la terza) contenenti i libri di Croce; da Caivano, il 18, giunge incolume anche il suo archivio privato"[14].

[12] Paolo Gobetti (Torino, 28/12/1925 – Torino, 25/11/1995), figlio di Piero Gobetti ed Ada Prospero, fu un critico e regista cinematografico, scriveva su *l'Unità* e fu vicino al Partito Comunista Italiano.
[13] Benedetto Croce, *Taccuini di lavoro 1944-1945*, Napoli, Arte Tipografica, 1987, p. 154.
[14] Andrea Capaccioni, Andrea Paoli, Ruffero Ranieri (a cura di), *Le biblioteche e gli archivi durante la seconda guerra mondiale: il caso italiano*, Bologna Edizioni Pendragon, 2007, p. 437.

FESTEGGIAMENTI
PER VITTORIE CALCISTICHE

Vittoria al Campionato del Mondo di Calcio 2006

Ludovico Migliaccio



Cannavaro alza la coppa a 24 anni dal trionfo mundial di Bearzot a Spagna ‘82.



www.fantacalcio.it/news/mondiali/09_07_2018/9-luglio-2006---9-luglio-2018-dallitalia-campione-del-mondo-allitalia-fuori-dai-mondiali-12-anni-dopo-301915

Dalla Gazzetta dello Sport: **Italia 2006, campioni del Mondo per la quarta volta**

Gli azzurri di Marcello Lippi fanno festa ai rigori in finale contro la Francia. Lo scandalo di Calciopoli fortifica il gruppo, che riesce a trasformare le difficoltà in stimoli.

Sopra Berlino il cielo non avrebbe mai potuto colorarsi d’azzurro, impossibile soltanto pensarlo. Non dopo tutto quello che era successo alla vigilia del Mondiale più complicato di sempre, con un campionato sotto indagine per i fatti di Calciopoli, una federazione commissariata, e i tre uomini-chiave della Nazionale - il c.t. Lippi, Buffon e Cannavaro, alla fine i migliori del torneo -

“condannati” preventivamente dall’opinione pubblica che ne chiedeva il taglio dalla spedizione tedesca. Ma che sorpresa è stata vincere a ventiquattro anni dall’ultimo Mondiale di Enzo Bearzot!

Da Wikipedia
Il **campionato mondiale di calcio 2006** o **Coppa del Mondo FIFA del 2006** (in tedesco **Fußball-Weltmeisterschaft 2006**, in inglese **2006 FIFA World Cup**), noto anche come **Germania 2006**, è stata la diciottesima edizione del campionato mondiale di calcio per squadre nazionali maggiori maschili organizzato dalla FIFA e la cui fase finale si disputò dal 9 giugno al 9 luglio 2006 in Germania. Il motto dell’evento era *Il mondo a casa di amici* (*Die Welt zu Gast bei Freunden*).
Il Brasile, la nazionale campione in carica, fu eliminato ai quarti di finale in seguito alla sconfitta per 1-0 contro la Francia, poi finalista del torneo.
La Coppa del Mondo fu vinta dall’Italia, che nella finale giocata il 9 luglio allo stadio Olimpico di Berlino prevalse sulla Francia ai rigori per 5-3, dopo i tempi supplementari conclusi sull’1-1. Per gli *Azzurri* fu il quarto titolo mondiale della storia dopo quelli del 1934, 1938 e 1982. Per la seconda volta il titolo fu assegnato dopo i tiri di rigore (in precedenza era successo solo nel campionato mondiale di calcio 1994, quando la stessa Italia venne battuta dal Brasile per 3-2).
A partire da questa edizione, la gara inaugurale vede giocare la squadra del Paese ospitante e non più quella detentrice del trofeo, come accadeva fino a quattro anni prima.



Da la Repubblica.it: Roma in delirio per gli azzurri un milione al Circo Massimo.

Caroselli e festeggiamenti si susseguirono in tutte le città. Le foto che seguono sono relative ai festeggiamenti nella nostra zona (il buio nelle foto ne rende difficile la collocazione) e fanno parte dell’archivio del Fotografo Enzo Buononato. In quegli anni molti rivenditori della zona importavano auto usate da Torino, Modena etc. per cui a Caivano giravano molte auto con targhe con sigle di città del nord, come le macchine e i camion ripresi durante i festeggiamenti.




PETER PAN




FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
IVECO
TO 42997R
Daily


MC 34389


AR 70610

Il terzo scudetto del Napoli (Campionato 2022-2023)

Ludovico Migliaccio

Foto del giornalista Pasquale Gallo dove non specificato diversamente



Stadio Diego Armando Maradona, Napoli, quartiere Fuorigrotta. Stadio di calcio inaugurato nel 1959, sede dell'SSC Napoli, con 3 palestre e pista di atletica a 8 corsie. Denominato in origine stadio del Sole, fu ribattezzato stadio San Paolo nel 1963. Il 4 dicembre 2020 il Comune di Napoli ha intitolato lo stadio all'ex capitano del Napoli, Diego Armando Maradona, deceduto il precedente 25 novembre.



Martedì 12 gennaio 2021 il Club Napoli di Caivano ha voluto ricordare il grande calciatore del Napoli Diego Armando Maradona dedicandogli un murales all'esterno del mercato comunale di via Rosselli.



Fase iniziale della cerimonia di scoprimento del murales dedicato a Maradona.







La cerimonia prosegue con i fuochi d’artificio.



Terminati i fuochi d’artificio la gente si avvicina al murales per le foto ricordo.



Foto ricordo di componenti del Club Napoli di Caivano, a sinistra il presidente Pio Brianese.



Il Presidente con lo zio Antonio Brianese, storico idraulico del Comune, e un nipote.







Dal Giornale di Caivano – Articolo di Pasquale Gallo del 3 ottobre 2023

Stamattina il Questore di Napoli ha ricevuto gli alunni dell'Istituto Superiore "Francesco Morano" del Parco Verde di Caivano, accompagnati da tre docenti e dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Eugenia Carfora. Ha consegnato loro dei biglietti, forniti dal gruppo Nefrocenter, partner nel settore medico della SSC Napoli, per assistere agli incontri casalinghi di Champions League della SSC

Napoli, presso lo stadio “Diego Armando Maradona”, a partire già da stasera con la partita Napoli-Real Madrid. L’iniziativa, promossa dalla Questura di Napoli e dal gruppo Nefrocenter, che provvederà, con un proprio autobus, anche al trasporto dei giovani studenti presso l’impianto sportivo, si propone come scopo fondamentale la valorizzazione dello sport ed in particolare del calcio come strumento di prevenzione della dispersione scolastica, dell’educazione alla legalità nonché di socializzazione ed aggregazione sociale.



Il Giornale di Caivano - L’informazione a portata di click
Nuovo riconoscimento per la Milani, con il corto “Il goal perfetto”
Enza Angela Massaro, 18 Giugno 2023



Il cortometraggio di animazione **IL GOAL PERFETTO** è ispirato ai campioni Maradona e Osimhen (nell’immagine a sinistra), allo scudetto del Napoli …

La scuola Lorenzo Milani chiude l’anno in bellezza. In solo 12 mesi, sono stati vinti tanti concorsi e 2.800€ di premi con i cortometraggi realizzati dall’impegno dei suoi docenti e dei suoi allievi.

“Felicissimo di aver guidato ancora una volta, insieme alla professoressa Annamaria Lionetti, questo bellissimo progetto - lo ha dichiarato il professore Francesco Celiento, coordinatore e regista dei vari cortometraggi presentati in questi anni - gli alunni della terza B dell’I.C. Milani di Caivano, per il secondo anno consecutivo, hanno conquistato uno dei più importanti Concorsi di Scienze in Italia, ovvero il Premio Nazionale Giovani: la Chimica, la scienza che salva il mondo”. Organizzato da Federchimica, con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Continua il professor Celiento: “Portiamo a casa il secondo posto nazionale e 1.300 euro di premi in attrezzature scientifiche con il cortometraggio di animazione IL GOAL PERFETTO, ispirato ai campioni Maradona e Osimhen, allo scudetto del Napoli e all’importanza di effettuare un’adeguata Raccolta Differenziata”.
Appuntamento a Genova nel mese di ottobre per la cerimonia di premiazione”.



Napoli Campione d’Italia di calcio, Serie A, Campionato 2022-2023.

	Pos.	Squadra	Pt	G	V	N	P	GF	GS	DR
	1.	**Napoli**	**90**	38	28	6	4	77	28	+49
	2.	Lazio	**74**	38	22	8	8	60	30	+30
	3.	Inter	**72**	38	23	3	12	71	42	+29
	4.	Milan	**70**	38	20	10	8	64	43	+21
	5.	Atalanta	**64**	38	19	7	12	66	48	+18
	6.	Roma	**63**	38	18	9	11	50	38	+12
[168]	7.	Juventus (-10)	**62**	38	22	6	10	56	33	+23
	8.	Fiorentina	**56**	38	15	11	12	53	43	+10
	9.	Bologna	**54**	38	14	12	12	53	49	+4
	10.	Torino	**53**	38	14	11	13	42	41	+1
	11.	Monza	**52**	38	14	10	14	48	52	-4
	12.	Udinese	**46**	38	11	13	14	47	48	-1
	13.	Sassuolo	**45**	38	12	9	17	47	61	-14
	14.	Empoli	**43**	38	10	13	15	37	49	-12
	15.	Salernitana	**42**	38	9	15	14	48	62	-14
	16.	Lecce	**36**	38	8	12	18	33	46	-13
	17.	Verona	**31**	38	7	10	21	31	59	-28
	18.	**Spezia**	**31**	38	6	13	19	31	62	-31
	19.	**Cremonese**	**27**	38	5	12	21	36	69	-33
	20.	**Sampdoria**	**19**	38	3	10	25	24	71	-47

Classifica finale Campionato di Calcio di Serie A 2022-2023.



Calciatori del NAPOLI (i numeri fra parentesi sono le presenze in campo)



4 Giugno 2023 – Premiazione della squadra di Calcio del Napoli, Campione d'Italia 2022-2023.
I tifosi allo Stadio Maradona.


Stadio Maradona - La Coppa consegnata da Lega Serie A e TIM al Napoli,
società vincitrice dello scudetto 2022/2023.



Aurelio De Laurentis dal 2004 è il Presidente della Società Sportiva Calcio Napoli.
Qui durante la premiazione del Napoli il 4 giugno 2023.



Luciano Spalletti, dal 2021 al 2023 è stato l'allenatore del Napoli,
con cui ha vinto il campionato italiano (2022-2023).



Victor James Osimhen, attaccante del Napoli durante la premiazione della sua squadra il 4 giugno 2023 (Capocannoniere della Serie A e grande protagonista dello scudetto del Napoli).





L’attaccante del Napoli Khvicha K’varatskhelia.



Il difensore Giovanni Di Lorenzo.



Diletta Leotta, conduttrice della emittente sportiva DAZN e Ciro Ferrara ex calciatore del Napoli intervistano Luciano Spalletti allenatore del Napoli (sopra al centro) e Victor Osimhen attaccante (sotto) durante la premiazione.





La lunga notte indimenticabile a Caivano del 4 maggio 2023 per festeggiamenti dello scudetto del Napoli (foto dal Giornale di Caivano pubblicate su Facebook il 5 maggio 2023). In primo piano, a destra, Pasquale Gallo.



Giornale di Caivano - Foto dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli
nei pressi della sede del Club Napoli di Caivano.













I titolari del Bar Romano, i Fratelli Marzano davanti al loro locale.



All’interno del Bar Romano.







Al centro della foto con gli occhiali Pio Brianese presidente
del Club Napoli di Caivano davanti alla sede del Club.




A.S.D. CAIVANESE




Sempre...
1920


SSCN
CAMPIONI
3
upbit
EA7
















Buitoni


Internet point
Moschino


CJ 376RL


Caffetteria Living
Caffetteria






U.S.D. CAIVANESE
MARIO FARAONE






MORENO
Caffetteria
Romano






CHE FINE
AVETE
FATTO
254


OVS
OVS | ki
MARADONA


CHE FINE
AVETE
FATTO
CNC
254





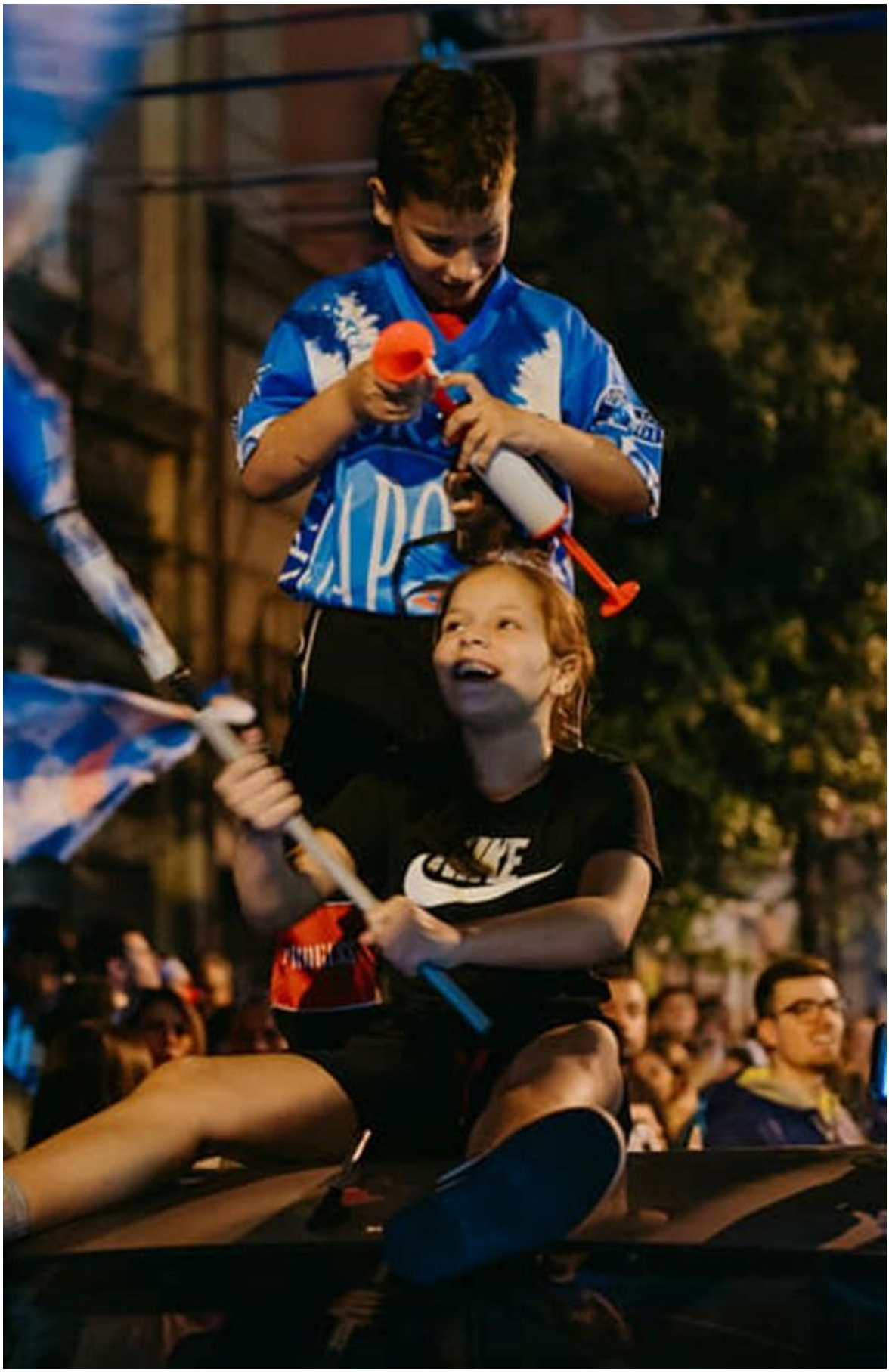

MORENO


Coffee Break


SIAMO CAMP ONI


SCUSATECI PER L'ATTESA
CAMPIONI D'ITALIA
C.N.C.










2022-23
SIMHEN
9


CAMPIONI
1987
1990





Giovedì 1° giugno. alle 20,30. a cura del Club Napoli Caivano si è proceduto all'inaugurazione del murales del terzo scudetto del Napoli posto sul muro di cinta della villa comunale.





Gadget del Club Napoli Caivano distribuiti in occasione delle manifestazioni svolte a Caivano per i festeggiamenti dello scudetto del Napoli (immagini fornite da Pasquale Gallo).



Club Napoli Caivano.



I tre scudetti del Napoli 1987-1990-2023.



Gli addobbi al Corso Umberto nei pressi della sede del Club Napoli
con striscioni azzurri e foto dei giocatori e dell'allenatore del Napoli.







Poster di Calciatori del Napoli e di Maradona sul muro della sede
del Club Napoli di Caivano al Corso Umberto I 254.





Il Club Napoli di Caivano presenta Napoli Campione d'Italia con una serata di musica, arte, incontri nell'area mercato in via Rosselli il 27 maggio alle ore 20,30 (foto dal Giornale di Caivano).



Ospiti della serata Saverio Passaretti (Presidente AINC) e Gianni Improta ex calciatore del Napoli (foto dal Giornale di Caivano).



Il Presidente del Club Napoli Caivano premia tutti gli ospiti invitati ai festeggiamenti per lo scudetto del Napoli (questa e le successive immagini da video Giornale di Caivano).



Gli spettatori accorsi nell'area del Mercato Comunale di Caivano in via Rosselli per assistere allo spettacolo per i festeggiamenti dello scudetto del Napoli.



Antonio Careca fra gli ospiti per i festeggiamenti dello scudetto del Napoli a Caivano, è stato centravanti del Brasile e del Napoli con cui ha vinto il secondo scudetto e Coppa UEFA.



La folla presente nell'area del Mercato Comunale di Caivano in via Rosselli per assistere allo spettacolo per i festeggiamenti dello scudetto del Napoli.



La poesia di Anna Angelino, dedicata al terzo scudetto del Napoli, letta sul palco del mercato comunale (Caivano Press su Facebook).



Momenti conclusivi dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli con abbracci e saluti dei presenti sul palco (da video Giornale di Caivano).



Lo spettacolo si conclude con i fuochi d'artificio (da video Giornale di Caivano).

ISBN 9791281671348

Formattazione tipografica elettronica
eseguita con propri mezzi
e completata nel dicembre 2024



ISBN 9791281671348